



Università degli Studi di Ferrara

DOTTORATO DI RICERCA IN
MODELLI, LINGUAGGI E TRADIZIONI NELLA CULTURA
OCCIDENTALE
CICLO XXIII

COORDINATORE Prof. Andrisano Angela

In dotem pro dote et dotis nomine.

Il sistema dotale tra norma e prassi
nella Ferrara del XIV secolo.

Settore Scientifico Disciplinare M-STO/01

Dottorando

Dott. [Superbi Silvia](#)

Tutore

Prof. [Mazzi Maria Serena](#)

Anni 2008/2010

Indice

Introduzione: le ragioni e le fonti per una ricerca	p. 3
Le leggi della comunità	
Regola ed eccezione	p. 19
Una premessa: il matrimonio	p. 22
Doni e 'controdoni'	p. 30
La restituzione della dote	p. 36
Pena e risarcimento	p. 41
<i>In dotem pro dote et nomine dotis</i>	
I luoghi, i tempi e le persone	p. 56
<i>In denariis et rebus mobilibus</i>	p. 64
Corredi nuziali	p. 72
<i>Occaxione sui salarii: lavorare per la dote</i>	p. 82
Non solo dote	
<i>In augmentum dotis</i>	p. 97
Beni parafernali	p. 110
<i>De denariis propriis dicte domine</i>	p. 115

Doti e ultime volontà

I testamenti maschili e le doti delle mogli	p. 126
Alternative alla restituzione	p. 129
Figli e figlie	p. 138
La dote (e la sua assenza) nei testamenti femminili	p. 146

La dote e il chiostro

Spose di Cristo	p. 150
Le ebreo di Santa Caterina Martire	p. 163
Le doti delle converse	p. 173

Pauperae domicellae maritandae

Storie e modelli	p. 184
Vescovo e sindaco dei poveri di Cristo	p. 188
Confraternite e corporazioni	p. 191
Sensibilità individuali	p. 194
<i>Castae, honestae et nubere volentes</i>	p. 202
Profili di future spose	p. 207

Fonti e bibliografia	p. 220
-----------------------------	--------

Introduzione: le ragioni e le fonti per una ricerca

Il più antico protocollo ferrarese che apre la serie dell'Archivio Notarile appartiene al notaio Francesco dal Ferro e abbraccia alcuni mesi del 1334. Sfogliandone le carte, riempite con una scrittura minuta e ordinata, si incontrano forse più mucche, cavalli, asini, buoi, pecore e maiali, oggetto di contratti di locazione del bestiame, che presenze femminili in veste di contraenti¹. Il desiderio di approfondire il ruolo, o meglio, i molti ruoli delle donne in una città del tardo medioevo nasce da qui, dal parziale silenzio di una fonte. Continuando a sfogliare le carte del notaio Francesco le donne fanno in seguito capolino dalle minute comparando in atti di ogni tipo, dalle compravendite alle locazioni, dai testamenti alle donazioni, dai mandati di procura agli investimenti di capitali, preannunciando una molteplicità di ruoli e di capacità che viene ampiamente confermata nei protocolli degli altri colleghi notai. Ma fra tutti gli atti giuridici in cui una donna può essere coinvolta, uno in particolare ne richiede sempre, se non la presenza fisica, almeno il riferimento, perché l'oggetto dello scambio tra le parti è indissolubilmente legato ad essa: la dote. Ogniqualvolta una dote viene consegnata o restituita, promessa o rivendicata, accorpata o frazionata, c'è una donna a cui appartiene e alle sue spalle ci sono uomini e altre donne che interagiscono, a vario titolo, con questo bene e la sua proprietaria.

La natura poliedrica della dote, il valore economico e lo statuto giuridico, la consistenza materiale e la valenza simbolica, fanno di questo tema un osservatorio sulla città e i suoi abitanti, una speciale occasione di sfiorarne gli ambiti più disparati. Così, la dote è un contratto condensato nella minuta di un notaio, intento nella correttezza del formulario per non pregiudicarne la validità, ma è anche il racconto scaturito dalla penna di un cronista, ancora emozionato alla vista di un corredo principesco che ha visto sfilare per le strade della città; c'è una dote cristallizzata nelle rubriche degli statuti cittadini, obbligo e diritto, pena e risarcimento, ed una fatta di stoffe e piccoli oggetti, vestiti e gioielli accuratamente riposti nei bauli che seguiranno la sposa nella sua nuova casa. Ci sono doti sperperate e sottratte, non pagate o non restituite nelle lunghe controversie legali che si trascinano ben oltre la morte dei primi

¹ ASFe, ANA, matr. 1, not. Francesco dal Ferro.

contendenti, altre di pochi spiccioli elargite alle nubili indigenti, obolo di carità in cambio di una preghiera. E ancora, la dote guadagnata al servizio di un benestante, lavoro di molti anni saldato al momento del licenziamento, è molto diversa dalla dote della monaca, andata in sposa ad un marito di cui non potrà mai diventare vedova e che non gliela restituirà. La dote, premessa di fatto indispensabile alla celebrazione del matrimonio, investe trasversalmente tutti gli strati sociali: a lungo contrattata tra i potenti e le rispettive famiglie o consegnata a mani nude, in elemosina, pochi spiccioli sulla soglia di una chiesa, ritagliata a margine di un patrimonio nobiliare oppure oculatamente accumulata nella sedimentazione degli affari di un mercante. I corredi si spostano lungo i segmenti brevi che separano due case edificate nella stessa contrada o i tragitti lunghissimi, per vie terrestri e fluviali, accompagnando le spose altolocate promesse a mariti in terre lontane. Alcune doti rimangono bloccate nelle mani degli eredi in attesa di una sentenza che ne stabilisca l'appropriazione o la restituzione, altre prendono la via del ritorno, restituite ad una vedova che convola a seconde nozze o che, semplicemente, riesce a riappropriarsi delle proprie sostanze per reinvestirle in un affare diverso dal matrimonio.

Mentre i contratti dotali si presentano in modo piuttosto seriale, con formule che si ripetono sempre identiche mentre cambiano nomi e cifre, i testamenti sono, per loro natura, più variegati, ed è proprio nelle ultime volontà, sia maschili che femminili, che si manifestano più spesso e con maggiore evidenza i tentativi di aggirare la norma o di sfruttarne il più possibile i margini di manovra, gli scarti rispetto alle tendenze comuni, gli impulsi di natura affettiva che si celano dietro scelte precise. In questo modo, mentre gli statuti di una città impongono alla figlia femmina di accontentarsi della dote, un padre può decidere di nominarla sua erede, anche universale, e un marito, pur promettendo alla vedova di restituirle la dote, può moltiplicare le condizioni a suo vantaggio perché non la richieda.

Il tema della dote e di tutto l'insieme di norme, pratiche giuridiche, consuetudini e rituali che prende il nome di 'sistema dotale', riferito ad un dato contesto spazio-temporale, è stato spesso indagato da ricerche che ne hanno svelato i molteplici aspetti. Il suo interesse interdisciplinare investe pienamente l'ambito economico e quello giuridico, ha importanti risvolti sociali e culturali e

giunge a sfiorare la produzione artistica e letteraria. Non ultimo, la dote è stata considerata dalla *gender history* quale chiave di lettura che consente di interpretare i ruoli maschili e femminili in rapporto alla famiglia e al patrimonio.

Mentre gli studi più datati, di ambito strettamente giuridico, hanno analizzato le diatribe dottrinarie e dipanato il filo della dialettica tra diritto comune e statuti cittadini², le ricerche più recenti hanno preferito focalizzare lo sguardo su un preciso contesto, prendendo in considerazione un ampio ventaglio di fonti e relazionando la dote alle dinamiche dei rapporti familiari, le strategie patrimoniali, le iniziative istituzionali, le pratiche consuetudinarie, le scelte individuali, i riflessi letterari ed artistici. In ogni luogo, in modo sempre diverso, la dote è definita dalle reciproche influenze, non sempre convergenti, di norma e prassi, nuove esigenze e consuetudini antiche e radicate, tendenze generali e sensibilità individuali.

Soltanto un'indagine ampia e approfondita su uno specifico contesto consente di delinearne il sistema dotale vigente in tutta la sua complessità prima di articolare un confronto strutturato con altre realtà. Ricerche di questo tipo sono state condotte, soprattutto per le città di Firenze e Venezia³, talvolta in rapporto

² Principalmente P.S. LEICHT, *Documenti dotali dell'alto medioevo*, in «Nuovi Studi Medievali», II, 1925-26, pp. 136-140; F. ERCOLE, *Vicende storiche della dote romana nella pratica medievale dell'Italia superiore*, Roma 1908, ID., *L'istituto dotale nella pratica e nella legislazione statutaria dell'Italia superiore*, in «Rivista Italiana di Scienze Giuridiche», 45 (1908), pp. 191-302 e 46 (1910), pp. 167-257; M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano 1961. Più recenti, sulla condizione giuridica femminile con ampi riferimenti alla dote: ID., *La condizione giuridica della donna in Italia: vicende antiche e moderne*, Torino 1970; M.T. GUERRA MEDICI, *Diritto statutario e condizione giuridica della donna nella città medievale dei secc. XII-XIV*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXV, 1992, pp. 319-336; EAD., *L'aria di città. Donne e diritti nel comune medievale*, Napoli 1996.

³ Le note che seguono, così come la precedente, non hanno la pretesa di essere esaustive della bibliografia a riguardo; gli studi menzionati, anche quando non successivamente citati in modo puntuale, sono serviti da costante punto di riferimento per questa ricerca, come termine di confronto ma soprattutto come spunto per domande sempre nuove cui cercare risposta. Per Firenze: CH. KLAPISCH-ZUBER, *La famiglia e le donne a Firenze nel Rinascimento*, Roma-Bari, 1988; I. CHABOT, *La loi du lignage. Notes sur le système successoral florentin (XIV^e, XV^e, XVII^e siècles)*, in *Femmes, dots et patrimoines*, a cura di A. GROUPI («Clio. Histoire, femmes et sociétés», 7), Toulouse 1998, pp. 51-72; A. MOLHO, *Marriage Alliance in Late Medieval Florence*, Cambridge-

ad aspetti particolari quali l'istituzione di un Monte delle doti, le alleanze matrimoniali tra gruppi familiari, l'evoluzione delle leggi cittadine in materia dotale, le scelte espresse in sede testamentaria, la composizione dei corredi e dei doni nuziali. Un affondo analitico, quasi uno scavo archeologico in un'area circoscritta, è necessario perché l'istituto dotale, pur avendo raggiunto una generale, relativa compiutezza nei secoli XIV-XV, conserva tracce visibili di quella lunga evoluzione che lo ha interessato nel corso di tutto il Medioevo, a partire dalla dote romana di codificazione giustiniana, attraverso le consuetudini prima longobarde e poi franche, la rinascita del diritto romano e le nuove prassi giuridiche recepite e codificate dagli organismi comunali. Questo percorso ha avuto itinerari, tempi e modi differenti da luogo a luogo. Nella polarità già ben individuata tra Firenze e Venezia ci sono sistemi dotali dalle caratteristiche 'intermedie' o del tutto particolari che meriterebbero di essere indagati e in questo senso i territori estensi si pongono, geograficamente e storicamente, in una posizione interessante a riguardo. La scelta di studiare la dote a Ferrara nel XIV secolo non è che un primo passo, il punto di partenza di un progetto più ampio, estensibile sia nel tempo che nello spazio, che potrebbe abbracciare l'intero marchesato (poi ducato) estense tra XIII e XV secolo. Il tema non ha suscitato, fino a questo momento, un interesse specifico da parte della storiografia, se non come elemento tangente o semplice dettaglio accessorio a temi di altro genere⁴. La ricerca parte quindi, necessariamente dalle fonti e cerca

London 1994; A. MOLHO, *Figlie da maritare. Il problema della dote nella Firenze del '400*, «Storia e Dossier», XXIX, 1989; J. KIRSCHNER, *Maritus Lucretur Dotem Uxoris Sue Premortue in Late Medieval Florence*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung» LXXVII, 1991, pp. 111-15; ID. *Gli assi extradotali a Firenze tra il 1300 e il 1500: una gabbia dorata per le donne fiorentine*, in *La famiglia in Italia dall'antichità al XX secolo*, a cura di D.I. KERTZER, R.P. SALLER, Firenze 1995, pp. 207-232.

Per Venezia: S. CHOJNACKI, *Riprendersi la dote: 1360-1530*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, A. JACOBSON SCHUTTE e T. KUENN, Bologna 1999, pp. 461-492; L. GUZZETTI, *Le donne a Venezia nel XIV secolo: uno studio sopra la loro presenza nella società e nella famiglia*, in «Studi veneziani», n.s. XXXV, fasc. 35, Pisa-Roma 1998, pp. 15-88; EAD., *Dowries in fourteenth-century Venice*, in «Renaissance studies», 4 (2002), pp. 430-473; con riferimenti retrospettivi al periodo tardo medievale anche A. BELLAVITIS, *Famille, genre, transmission à Venise au XVI^e siècle*, Roma 2008.

⁴ Alcune doti di mogli e figlie della famiglia Estense in M.S. MAZZI, *Come rose d'inverno. Le signore della corte estense nel '400*, Ferrara 2004; sulla carità dotale A. SAMARITANI, *Vescovo, Sindaco dei poveri di Cristo, Frati di Penitenza a Ferrara nei secoli XIII-XV*, in «Analecta Tertii Ordinis Regularis Sancti Francisci», XIV (1980), fasc. 133, pp. 671-749; un cenno alle doti di

di trarre dall'ampia messe di dati raccolti una prima interpretazione, certamente passibile di future revisioni e aggiustamenti.

La condizione ideale per approcciare un tema complesso come quello della dote, richiederebbe un'ampia corralità di fonti, ciascuna con la propria voce e le proprie specificità che vanno a colmare, almeno in parte, i silenzi lasciati dalle altre, ma se il contesto toscano continua a confermarsi eccezionale per la ricchezza e la compresenza di fonti documentarie e legislative, fiscali e giudiziarie, narrative e letterarie, Ferrara manifesta a confronto una relativa povertà e offre alle indagini una disponibilità limitata ad alcune tipologie. La cronaca non sembra essere stato un genere ampiamente praticato⁵ e non ha offerto spunti rilevanti. La prospettiva quasi esclusivamente cittadina del racconto, attenta ai grandi eventi e alla famiglia regnante, si presterebbe a delineare almeno il quadro delle doti più ricche, quelle pagate e ricevute dalla casata Estense e dai gruppi familiari più in vista, i cui eventi matrimoniali, spesso spettacolari, non passavano certo inosservati; ma se i cronisti non mancano di riferire di fidanzamenti, nozze e, talvolta, festeggiamenti, la maggior parte delle volte glissano sulla componente economica di queste unioni, la dote, lasciando intuire al lettore come i loro occhi di osservatori attenti fossero curiosi di altre cose. Del resto, nemmeno le cronache di fine Quattrocento e inizio Cinquecento si dilungano volentieri su queste informazioni: le occorrenze dei riferimenti alla dote si possono contare, per alcune di esse, sulle dita di una mano e sembrano giustificate più dall'occasionalità che dall'importanza. I cronisti sembrano quasi riluttanti a comunicare informazioni di questo tipo anche quando si tratta di dati relativi alla loro stessa famiglia. Per non citare che un solo esempio, è abbastanza improbabile che Bernardino Zambotti, autore di un *Diario* che copre l'ultimo quarto del XV secolo e si affaccia appena nel successivo, non conoscesse l'ammontare della dote della sorella Biante, promessa in sposa ad Alberto Mainardi nel 1484: il padre di Bernardino era morto meno di un mese prima del fidanzamento e si suppone che della dote di Biante si siano occupati proprio

alcune donne ebraiche V. COLORNI, *Nuovi dati sugli ebrei a Ferrara nei secoli XIII e XIV*, in «Rassegna mensile di Israel», luglio-agosto 1973, pp. 11-13, ora in ID. *Judaica minora. Saggi sulla storia dell'ebraismo italiano dall'antichità all'età moderna*, pp. 189-204.

⁵ *Repertorio della cronachistica emiliano-romagnola (secc. IX-XV)*, a cura di B. ANDREOLLI, Roma 1991 (Nuovi Studi Storici, 11), sezione dedicata a Ferrara pp. 159-205.

Bernardino stesso ed il fratello. Eppure questo particolare non pare essere rilevante per il cronista, che nemmeno in occasione delle nozze dell'altra sorella, Maddalena, fa alcun riferimento alla dote portata in matrimonio. Solo quando, finalmente, nel 1492, viene il momento anche per l'autore di convolare a nozze, Bernardino, forse con un pizzico di personale orgoglio, descrive la dote portatagli dalla moglie Giulia Costabili, consistente in una possessione nel territorio di Medelana, completa di tutti i diritti di pertinenza, e da una rendita annuale proveniente da un altro fondo⁶.

Allo stesso modo, un'altra fonte potenzialmente ricca di informazioni sulle doti più 'alte' ha consentito la ricostruzione di un quadro poco più che frammentario sugli apporti dotali in entrata e in uscita dalla famiglia Estense, che pure nel XIV secolo ha visto i suoi numerosi esponenti maschili contrarre più di un matrimonio. I protocolli dei notai impiegati presso la cancelleria marchionale⁷ contengono atti relativi alla corte, nella sua accezione pubblica e in quella privata, alla persona del marchese e al suo *entourage*, così come all'ente politico che governa. In questi registri si susseguono uno dopo l'altro investiture *iure feudi*, livelli, enfiteusi, e frequenti sono anche le donazioni con le quali i marchesi cercavano di assicurarsi l'appoggio dei personaggi e delle famiglie più influenti della città. Ben pochi atti si inerpicano fino alla prima metà del Trecento e la maggior parte si concentra piuttosto sugli ultimi del secolo. Sono pochissime, indipendentemente dalla natura degli atti, le donne menzionate, e ancora meno sono quelle indicate come parti contraenti o beneficiarie di un lascito o di un diritto. Costituisce in questo senso una significativa eccezione la donazione che il marchese Nicolò III elargisce a favore di Stella dell'Assassino, forse già sua amante, nel 1402: un dettagliato elenco di terreni e relative pertinenze ubicati nel distretto di Lendinara e consegnati formalmente a Giovanni dell'Assassino a nome della sorella⁸. Si tratta di uno dei testi più lunghi riguardanti una donna conservato nei registri della

⁶ BERNARDINO ZAMBOTTI, *Diario Ferrarese (1476-1504)*, a cura di G. PARDI, RR.II.SS., t. XXIV/7, Bologna 1937, pp. 152-153, 192, 224-225.

⁷ F. VALENTI, *Note storiche sulla cancelleria degli Estensi a Ferrara dalle origini alla metà del secolo XVI*, in «Buletino dell'Archivio Paleografico Italiano», n.s., 2-3 (1956-1957), pp. 357-365.

⁸ ASMò, Camera ducale, Notai camerale ferraresi XXIII, not. Giacomo Delaiti, atto del 27 aprile 1402; alcune considerazioni riguardo a questo in M.S. MAZZI, *I labirinti del potere. Este e Malatesta, Parisina e altre storie dall'Italia del primo Quattrocento*, Ferrara 2010, pp. 73-74.

cancelleria di questo periodo (anche se Stella è soltanto nominata e non presente alla stipula dell'atto), superato in lunghezza soltanto dalla concessione, qualche anno prima, di terre a titolo di feudo (quasi trecento possedimenti) da parte del marchese Alberto a favore di Margherita dal Sale, moglie di un De Roberti⁹.

I patti dotali rinvenuti tra le carte di questi notai sono pochissimi, mediamente meno di una ogni registro, tanto che non è inusuale sfogliare decine e decine di carte senza trovarne traccia. Sono, come era prevedibile, appartenenti alle mogli o alle figlie dei marchesi, cui si aggiungono quelle di donne altolocate vicine alla famiglia regnante e le doti di qualche damigella di corte sistemata con un buon matrimonio a spese del marchese o della consorte. La serie di questi registri non è certamente completa e non sarebbe pertanto possibile ricostruire attraverso questa sola fonte la rete di relazioni matrimoniali instaurate dalla famiglia Estense in questo secolo cruciale; le poche documentate, in entrata o in uscita, non permettono un bilancio esaustivo e sono utili piuttosto come pietre di paragone per i patti dotali stipulati all'interno delle altre categorie sociali, vette comunque inarrivabili sia per l'antica nobiltà che per la borghesia rampante. Qualche informazione utile si può carpire da alcuni testamenti, anch'essi dettati da personaggi di rango elevato, che hanno potuto fornire elementi interessanti in materia dotale nelle disposizioni paterne e maritali riguardo alla dote di mogli e figlie. Infine si incontrano alcuni contratti matrimoniali o atti funzionali ad essi, come il mandato di procura di Nicolò II per sposare Verde della Scala e, poco dopo, quello per cercare uno sposo alla sorella Beatrice¹⁰, il matrimonio *per verba de presenti* tra Nicolò III e Gigliola da Carrara¹¹ o la richiesta di annullare le nozze tra Alberto d'Este e Giovanna da Marzano¹².

In mancanza, per il periodo considerato, di fonti fiscali e giudiziarie, bruciate in un incendio durante la rivolta popolare del 1385, che ha distrutto, insieme agli

⁹ASMo, Camera ducale, Notai camerale ferraresi XLIII, not. Bartolomeo Mella, atto del 5 aprile 1389.

¹⁰*Ivi*, XIX, not. Masio del Conte, atti del 3 gennaio e 27 dicembre 1362.

¹¹*Ivi*, VIII/B, not. Nicolino Bonazzoli, atto del 14 gennaio 1347.

¹²*Ivi*, XVII/B, not. Rodolfo Codegori, atto del 28 dicembre 1381. Per tutti questi personaggi: L. CHIAPPINI, *Gli Estensi. Mille anni di storia*, Ferrara 2001, pp. 59-96.

estimi e agli odiati registri delle gabelle, l'intero archivio del Comune¹³, nell'esigua consistenza degli archivi familiari, che raramente includono una sezione trecentesca e, quando questa è conservata, non possiede caratteri di continuità ed organicità (e se comprende qualche patto dotale si tratta piuttosto di *munimina* che di atti riferiti alla famiglia che li ha conservati)¹⁴, la ricerca deve giocoforza concentrarsi sulle fonti notarili, in particolare sui protocolli che i professionisti della scrittura hanno riempito con le contrattazioni tra i privati cittadini e che in ogni contesto si confermano fonti ricchissime per indagini sugli ambiti più disparati.

Fra le imbreviature, le schede, i documenti *in mundum* e qualche atto preparatorio fortunosamente conservato, è rintracciabile un numero considerevole di atti riferiti alle doti, siano esse consegnate, promesse, restituite o rivendicate, oggetto di apposita scrittura o semplice menzione. I notai medievali ferraresi sono una fonte già ampiamente utilizzata da precedenti ricerche, che hanno più volte compulsato protocolli e buste di pergamene sottoponendoli ad una attenta e sistematica lettura. Questo immenso lavoro ha talvolta lasciato traccia di sé non soltanto nel frutto finale delle pubblicazioni, ma anche in compilazioni di carattere più prettamente archivistico, che hanno potuto, almeno in parte, agevolare ed orientare le ricerche successive. Prima del lavoro di regestazione delle pergamene di alcuni fondi appartenuti ad enti religiosi ed ora conservati presso l'Archivio Storico Diocesano, non era possibile conoscere preventivamente la datazione e il contenuto di decine di buste di pergamene sciolte senza doverle leggere una ad una, mentre l'archivio del maggiore ente ospedaliero della città, in cui sono confluite le carte di altri piccoli ospedali, versa ancora in queste condizioni¹⁵. Le pubblicazioni stesse scaturite da questo spoglio sistematico hanno spesso, anch'esse, la forma di raccolte di regesti, tra i quali si incontra accidentalmente qualche dote, se legata al tema di interesse dello studio¹⁶. Il senso della nuova consultazione di una

¹³ *Ivi*, pp. 86-87.

¹⁴ ASFe, Archivio famiglia Perondelli, ASCoFe, Archivio Famiglia Estensi-Tassoni; *ivi*, Archivio Famiglia Romei.

¹⁵ ASFe, Archivio Arcispedale Sant'Anna.

¹⁶ A. FRANCESCHINI, *Artisti a Ferrara in età umanistica e rinascimentale. Testimonianze archivistiche*, vol. I *Dal 1341 al 1471*, Ferrara 1993; ID., *Presenza ebraica a Ferrara, testimonianze archivistiche fino al 1492*, Firenze 2007; A. SAMARITANI, *Una diocesi d'Italia: Ferrara nel cinquantennio in cui sorse*

fonte apparentemente già nota si svela constatando che al di là degli oggetti di indagine precedentemente perseguiti e puntualmente estrapolati, il resto, soprattutto quando non presenta caratteri di eccezionalità, rimane sostanzialmente sconosciuto. Tranne qualche dote illustre e di elevato valore perché legata a personaggi della nobiltà o più spesso alla famiglia Estense, le centinaia di contratti di dote stipulati tra borghesi e notai, artigiani e commercianti, braccianti e contadini non avevano ancora destato alcun tipo di interesse.

Di quasi tutti i notai attivi nel XIV secolo non è stata conservata che una piccola porzione di ciò che doveva essere il patrimonio di scritture di un'intera vita lavorativa: i fascicoli di qualche mese, il protocollo di un'annata, lacerti di poche carte con datazioni molto distanti tra loro o delle quali non è possibile stabilire il millesimo (perché riferite ad *anno et indictione predictis* specificati su una carta mancante) testimoniano lunghe carriere di cui ci resta davvero poco. Per fare soltanto qualche esempio, Natale Sovertari ha certamente rogato atti per quasi un trentennio, dal 1372 al 1400, ma quello che rimane del suo fondamentale strumento di lavoro, il protocollo che portava sempre con sé, non copre tutti gli anni compresi tra questi due estremi e ne lascia scoperti almeno la metà.¹⁷ Lo stesso si può dire di Nicolò Sansilvestri, sicuramente attivo sin dal 1360, ma del quale conosciamo poco o nulla del primo quindicennio di attività, ammesso che sia il primo¹⁸. I protocolli più antichi sono quelli del già citato Francesco dal Ferro e risalgono agli anni 1334, 1341 e 1348¹⁹, ma tutti quelli degli altri notai, senza eccezioni, si addensano nella seconda metà del secolo, concentrandosi soprattutto negli ultimi tre decenni.

E' difficile stabilire una media delle doti rintracciate tra le carte dei notai, proprio per la differente quantità di materiale conservato per ciascuno di essi: di Giacomo Corli si sono salvate solo poche carte, tra le quali è presente

l'Università (1348-1399), Ferrara, 1991 («Atti e Memorie della Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria», VIII); A. FAORO, *Ceramisti e vetrai a Ferrara nel tardo medioevo. Studi e documenti d'archivio*, Ferrara 2002.

¹⁷ ASFe, ANA, matr. 11, not. Natale Sovertari.

¹⁸ *Ivi*, matr. 13, not. Nicolò Sansilvestri.

¹⁹ *Ivi*, matr. 1, not. Francesco dal Ferro.

fortunatamente un contratto di dote²⁰, mentre quelle di Rigo Sanvitali sono attualmente raccolte in undici pacchi e contengono più di duecento documenti di qualche interesse in riferimento a questo tema²¹. E' vero che in alcuni la ricorrenza dei patti dotali appare più frequente, ma è difficile individuare un motivo preciso a questo, mentre è relativamente più semplice spiegare l'assenza delle doti da protocolli che hanno chiaramente una vocazione che li allontana da questo tipo di contratti. I registri che hanno accolto gli atti della curia arcivescovile (come quelli della camera marchionale) sono estremamente poveri di doti: si possono sfogliare decine e decine di carte senza incontrarne nemmeno una, mentre si susseguono quasi senza sosta le infeudazioni e le investiture ad altro titolo. Anche fra gli atti privati la frequenza è variabile. Il già citato Francesco dal Ferro ne sottoscrive mediamente una al mese nel quaderno più antico, ma bisogna oltrepassare le prime sessanta carte per incontrare la prima; quelle rogate da Pietro Pincerna nell'anno 1379 sono almeno tre o quattro ogni mese e può capitare che le richieste di ufficializzare con uno scritto la consegna di una dote arrivino sul banco del notaio lo stesso giorno, costringendolo a redigerne tre, quasi una di seguito all'altra, il trenta aprile di quell'anno²².

I protocolli dei notai trecenteschi non sono quasi mai corredati da indici. Se la frammentarietà di ciò che è stato conservato lascia supporre la frequente perdita di questi strumenti di corredo, che spesso si trovavano nelle prime carte dei protocolli, maggiormente esposte all'usura e al rischio di staccarsi dal corpo del registro, in altri casi verrebbe da pensare che non siano mai stati redatti. Non resta altra strada che sfogliare le carte una ad una alla ricerca delle doti delle spose, che si alternano agli altri contratti senza altro criterio se non quello delle richieste dei contraenti, senza alcun intento ordinatore da parte dei notai stessi. Nei pochi indici conservati, i patti dotali sono indicati dalla voce *confessio dotis* o semplicemente *confessio* seguita dal nome di colui che l'ha ricevuta²³, ma nel secondo caso, senza cioè la specificazione *dotis*, potrebbe trattarsi anche dell'ammissione di aver ricevuto un pagamento o di una dichiarazione di altra natura, e non si può dunque prescindere da una lettura integrale delle minute.

²⁰ *Ivi*, matr. 12, not. Giacomo Corli.

²¹ *Ivi*, matr. 18, not. Rigo Sanvitali.

²² *Ivi*, matr. 7, not. Pietro Pincerna.

²³ *Ivi*, matr. 6, not. Rodolfo Codegori.

Non vale nemmeno prestare attenzione ai nomi femminili perché nella maggior parte dei casi le spose non sono soggetti attivi nella contrattazione, a meno che non siano loro stesse a consegnare la propria dote, ma anche in questa eventualità il nome indicizzato è quello dello sposo che la riceve.

Una lettura approfondita delle minute è necessaria per individuare i riferimenti alla dote anche in disposizioni contrattuali che normalmente non la riguardano: mandati di procura e nomine di tutori o tutrici (per pagarla o riceverla), esecuzioni testamentarie, semplici pagamenti, ma gli atti che sicuramente contengono, potenzialmente, più riferimenti, anche se non è obbligatorio che questi siano effettivamente presenti, sono sicuramente i testamenti, talvolta (ma nel Trecento ancora piuttosto raramente), redatti dai notai in un apposito registro, separato dal protocollo contenente tutte le altre contrattazioni. Oltre ai contratti che menzionano esplicitamente la dote, la fonte notarile si è rivelata fertile anche per la raccolta di elementi del contesto in cui le transazioni matrimoniali sono calate, oppure ha permesso di seguire alcune figure, soprattutto vedove, che, rientrate in possesso della dote, hanno dimostrato una certa vivacità negli affari, stipulando a proprio nome, con o senza intermediari maschili, numerosi contratti. La possibilità di riuscire ad 'inseguire' una singola figura, maschile o femminile, è legata alle tracce documentarie che ha lasciato dietro di sé e si riesce a delinearne un percorso solo se queste ci ricordano il suo nome con una certa frequenza. Fra le migliaia di nomi che popolano le scritture dei notai e che spesso hanno pochissime occorrenze o una soltanto, non è semplice seguirne uno nella sedimentazione quotidiana dei contratti, e con lo scorrere delle carte e l'inizio di nuovi fascicoli, quando il precedente è stato colmato di minute, è facile non notare il ritorno di un nome, magari scritto con una leggera variante grafica, e perdere quindi di vista il legame che questo atto più recente ha con quello precedente. Il filo di continuità che lega gli atti in cui uno stesso personaggio è in qualche modo attore diventa visibile soprattutto quando i contratti stipulati sono numerosi e del notaio che li ha sottoscritti si sono conservati i protocolli senza grandi lacune. L'importanza di avere una continuità nella documentazione di uno stesso notaio, in funzione di una ricerca sul sistema dotale di un dato contesto, consiste anche nelle maggiori possibilità, in questa auspicabile condizione, di poter legare tra loro almeno alcuni dei molti contratti rinvenuti, che appaiono in grande maggioranza come monadi isolate. Purtroppo soltanto due notai del Trecento hanno lasciato le tracce

visibili di decenni di lavoro, documentati con continuità e non soltanto intuibili dagli estremi cronologici degli atti conservati. La mano del già citato Rigo Sanvitali ha riempito di minute i protocolli di oltre quarant'anni, dal 1365 al 1409 e la sua intensa attività risulta evidente dalla frequenza giornaliera degli atti rogati e dalla mole di carte che li hanno accolti. Lo stato di conservazione non ottimale delle sue carte ha tuttavia scompaginato e mescolato i fascicoli, determinando un numero consistente di rifusi non databili con precisione. Restano così numerosissimi patti dotali (ma questo naturalmente vale per tutti i tipi di contratto) per i quali non è possibile risalire, talvolta nemmeno con approssimazione, all'anno in cui sono avvenuti²⁴.

Pietro Pialbene è invece il primo ad aver ricoperto l'incarico di notaio della curia vescovile di cui si siano conservate schede e minute e non soltanto documenti pergamenei in forma completa. Ma gli atti sottoscritti per incarico del vescovo sono relativamente pochi rispetto a quelli rogati per i privati cittadini, che, a giudicare da quanto è rimasto, costituivano senz'altro la sua principale attività. A partire dal 1364 si sono conservati senza soluzione di continuità tutti i protocolli di quattordici anni. Del decennio successivo se ne conservano soltanto due, per poi riprendere un segmento che copre un quinquennio tra la fine degli anni '80 del Trecento e il 1391, di nuovo una lacuna e infine una serie completa dal 1399 al 1410. Alcune delle annate scoperte sono documentate dalle schede dello stesso notaio, conservate in modo decisamente più discontinuo in fondi ed archivi diversi. Tali schede cartacee, di grande formato contengono gli atti in forma completa e aiutano a colmare i vuoti o a integrare minute lasciate in bianco. Densi di patti dotali sono i protocolli che contengono atti per i privati, mentre ne sono praticamente privi quelli che lo vedono nella veste di notaio vescovile. In compenso questi ultimi, documentando l'attività caritativa che faceva capo al vescovo e alla sua curia,

²⁴ *Ivi*, matr. 18, not. Rigo Sanvitali, pp. 1-11. Gli ultimi quattro pacchi sono costituiti interamente da rifusi, ma anche nei precedenti le datazioni dei protocolli sono mancanti o quelle attribuite spesso sono erranee. L'ordine originario dei fascicoli potrebbe forse essere ripristinato soltanto a prezzo di una sistematica schedatura delle date giornaliere e mensili, dei nomi dei contraenti e del contenuto dei contratti, nella speranza di poter individuare in questi dati dei criteri per poter stabilire almeno degli ordini di successione e collocarli negli anni lasciati 'vuoti' dai protocolli meglio conservati e datati con certezza.

offrono numerosi spunti di riflessione sulle dinamiche della beneficenza dotale²⁵.

A prescindere dal notaio, la minuta-tipo di un contratto dotale ha una struttura estremamente semplice, che si ripete pressoché identica centinaia di volte senza cambiamenti sostanziali. Dopo le date cronica e topica e la lista dei testimoni, il marito si dichiara *contentus confessus et bene in concordia* con il padre della sposa per aver ricevuto *in dotem pro dote et dotis nomine* la somma indicata poco oltre. La causale del pagamento è seguita dal nome della donna, declinata al genitivo e qualificata prima con il patronimico e poi come sposa di colui che riceve la dote. Segue una specificazione di tempo, spesso generica, quale *tempore contracti matrimonii*, e l'indicazione, anch'essa piuttosto vaga, della consistenza materiale della dote (*in denariis, in rebus mobilibus*, quasi sempre in entrambe le forme) e finalmente l'ammontare complessivo. I dati essenziali sono soltanto questi, di seguito il notaio può scrivere le prime due o tre clausole previste da questo tipo di contratto risolvendo le restanti con una formula ceterata, ma trattandosi di una minuta, a volte segue soltanto qualche riga bianca prima dell'*incipit* di una nuova imbreviatura. Quando e se le parti gli chiederanno di stendere il documento *in mundum*, egli si servirà del *liber formularii* che tiene sottomano per trascrivere correttamente tutte le formule sul supporto pergameneo. Su questa struttura di base si innestano le infinite varianti di importo, consistenza, unità monetaria, attori paganti e riceventi, intermediari.

Talvolta all'interno dei protocolli sono rimasti inseriti atti preparatori alle minute vere e proprie, vergati di fretta su foglietti di recupero, senza curare forma delle lettere e specchio di scrittura e, anzi, a volte cassando il tutto con decise linee diagonali a decretare l'inutilità, da quel momento in poi, di quelle parole. Si tratta di appunti estremamente sintetici, persino ermetici se non riconducibili a nulla, promemoria di ciò che il notaio ricordava a se stesso di scrivere in forma ufficiale in un momento successivo e che avrebbe potuto tranquillamente buttare una volta fatto questo. Talvolta ha dimenticato o scelto

²⁵ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, bb. 1-17; BCAFe, Mss. Nuove Accessioni n. 2, not. Pietro Pialbene; ASDFe, Fondo notai di Curia, not. Pietro Pialbene, bb. 1-3. Sull'importanza e le suggestioni dei protocolli notarili di questo notaio per la storia della città A. TANGERINI, *Vita ferrarese del '300 attraverso un registro notarile*, tesi di laurea, Università di Bologna, a.a. 1963-64.

di non liberarsene e sono così giunti fino a noi, spesso inseriti tra carte che non corrispondono alle minute perché chissà quante volte sfuggiti e caduti da quei fascicoli e malamente reinseriti. Alcuni di questi atti preparatori sono costituiti da brevi elenchi ed inventari: elenchi di nomi di persona associati ad una modesta cifra in denaro sono stati identificati come beneficiari di elemosine predisposte in un qualche testamento cui si vuole dare esecuzione e, se la carta della minuta corrispondente non è mancante, li si trova diligentemente trascritti di seguito alle generalità degli esecutori testamentari e all'enunciazione di quanto si accingono a compiere. Tra questi nomi si possono incontrare quelli delle giovani nubili in condizioni di indigenza, cui viene lasciata qualche moneta e la possibilità di contrarre matrimonio portando almeno una minima dote. In altri casi si tratta di liste di oggetti, masserizie e arredi di casa, vestiti e pezze di tessuto, qualche riserva di legna, cibo o vino, talvolta affiancati dal valore monetario, spesso disposti in ordine decrescente in base a questo parametro, con l'ammontare complessivo specificato in calce oppure tralasciato. In qualche caso sono inventari di beni redatti a ridosso della morte del proprietario, necessari per quantificarne l'eredità e procedere alla spartizione, soprattutto quando il testatore aveva espressamente richiesto questo resoconto nelle sue ultime volontà. Altre volte, e questo è il caso che maggiormente interessa ai fini della ricerca, si tratta di corredi dotali di cui si fa un inventario per poterne stimare le singole componenti, ma che non verranno trascritti nella minuta dell'atto di consegna, che riporterà solo il valore complessivo della dote, comprensivo di corredo e denaro liquido²⁶.

Per un tipo particolare di contratti dotali, le indagini hanno dovuto spingersi al di fuori dei protocolli notarili, che non ne recavano traccia, e andare a frugare fra le pergamene sciolte degli archivi religiosi: le doti delle monache. Se la loro esistenza è maggiormente attestata nei secoli successivi, si può supporre la consuetudine di una dote monastica anche nel Trecento, dove ha lasciato più deboli tracce. Purtroppo, alcuni fondi archivistici di monasteri e conventi femminili sono stati saccheggianti della parte più antica, prelevata e spedita a Milano durante le soppressioni napoleoniche e mai giunta a destinazione, e si

²⁶ ASFe, ANA matr. 19, not. Giovanni Lucchi.

presentano acefali per i secoli antecedenti la soglia dell'anno 1400²⁷. Tra le pergamene superstiti di pochi fondi e i registi contenuti nei repertori settecenteschi, che almeno conservano un ricordo di ciò che è andato perduto, è stato almeno possibile avanzare qualche supposizione riguardo a queste doti destinate al matrimonio mistico²⁸.

L'immagine di vita brulicante che emerge dalle fonti notarili non basta tuttavia per comprendere un fenomeno complesso come il sistema dotale, ed è indispensabile tenere presente l'orizzonte normativo delineato per il contesto preso in considerazione. Le leggi della città e, sullo sfondo, il diritto comune, definiscono le direttive di comportamento, estremamente precise sotto certi aspetti, più generiche e passibili di opposte interpretazioni per altri. La norma definisce allo stesso tempo gli obblighi e, attraverso i suoi silenzi, i margini di manovra possibili, ma è sempre un riferimento presente nella mente dei notai che redigono i documenti e delle parti contraenti che a loro si rivolgono, sia che quella norma assecondino, sia che tentino di raggirarla. Ferrara ha in gran parte perduto i suoi statuti trecenteschi. Una redazione risalente agli anni 1317-1320 è andata probabilmente in fumo nell'incendio del 1385. Se ne ha notizia attraverso le trascrizioni del quarto libro *De maleficiis* e del quinto *De damnis datis* entrambe risalenti al 1394 e che rappresentano la sezione penale, solo in minima parte riformata rispetto alla redazione del 1320 e quindi da considerarsi in vigore per quasi tutto il secolo. Il codice nel quale il notaio Guglielmo da Trento ha trascritto questi due libri contiene anche un centinaio di provvigioni o riformazioni comprese fra gli anni '20 e '80 del secolo ed un *liber tertius* non datato ma attribuibile ai primi decenni del Quattrocento sia in base al tipo di scrittura utilizzata che ai contenuti del testo, riconducibili ad un momento più maturo della legislazione ferrarese. Si ipotizza che una riforma più consistente degli statuti della città sia avvenuta intorno al 1420 (e il *liber tertius* potrebbe esserne proprio l'unica sezione superstite), mentre la successiva, importante redazione è quella voluta dal duca Borso d'Este nel 1456, data alle stampe

²⁷ ASDFe, P. GARVAGNI, *Elenco di tutte le corporazioni ed altri stabilimenti soppressi dipendenti dall'amministrazione dei beni, enti e camerali di Ferrara*, Ferrara 1825, p. 27.

²⁸ In particolare i fondi archivistici degli istituti femminili di S. Guglielmo, S. Caterina Martire, S. Vito, S. Antonio in Polesine, S. Agostino, tutti conservati presso ASDFe.

vent'anni dopo²⁹. La lacunosità delle fonti legislative per il XIV secolo costringe dunque le ricerche a cercare di ricostruire l'orizzonte normativo in materia dotale facendo continuamente la spola tra le due redazioni statutarie pervenute in forma completa: quella di metà Quattrocento e gli *Statuta* del 1287³⁰. Comincia dunque da qui, dalla norma in vigore, la ricerca sul sistema dotale nella Ferrara nel XIV secolo.

²⁹ W. MONTORSI, *Introduzione*, in *Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII*, a cura di ID. («Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria», Monumenti, III), Ferrara 1955, pp. LIII-LXXVI.

³⁰ *Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII*.

Le leggi della comunità

Regola ed eccezione

«Pochi problemi ci sono offerti dalla nostra storia giuridica medievale così oscuri e complessi come quello che si riferisce alle vicende dell'istituto dotale nell'età di mezzo». Con queste parole Franco Ercole apriva, oltre un secolo fa, il suo lavoro sulle evoluzioni della dote attraverso il medioevo nell'Italia settentrionale³¹ sforzandosi di intrecciare fonti legislative e documentarie e di individuare differenze e tratti comuni in contesti vicini e distanti. Per molti aspetti, non solo giuridici, l'oscurità permane ancora oggi. Ogni contesto presenta le proprie specificità, anche in materia dotale, influenze culturali e dominazioni politiche si traducono in consuetudini e le consuetudini in leggi, che a loro volta dialogano con nuove influenze, ulteriori esigenze e necessità. La dote diventa materia di legge in molti modi, oggetto principe di norme che tentano di regolarne le forme e le sorti in modo minuzioso, oppure motivo di eccezione a regole riguardanti tutt'altre tematiche, riferimento a margine senza ulteriori spiegazioni. La dote è presente nelle leggi suntuarie in materia matrimoniale come in quelle che regolano la trasmissione dei patrimoni familiari e, anche in questi casi, talvolta è protagonista, altre soltanto comparsa, ma può figurare anche nella veste di pena per un reato commesso o risarcimento per un torto subito. L'analisi di tutti questi volti che la dote assume nell'assetto legislativo è imprescindibile per comprendere la complessità del sistema dotale, ma la fisionomia che ne viene delineata, rubrica dopo rubrica, per quanto precisa, non raggiunge mai la completezza assoluta e lascia ai gesti, ai riti e alle iniziative della quotidianità la possibilità di colmarne i vuoti.

Le prime menzioni della dote negli statuti ferraresi compaiono nella redazione di fine Duecento, in cui alcune rubriche dei primi due libri le citano quasi accidentalmente, riferimenti a margine di temi di tutt'altro tenore, quasi

³¹ F. ERCOLE, *Vicende storiche della dote romana*, p. 5. Per una sintesi del problema M. BELLOMO, *Dote. Diritto intermedio* in *Dizionario giuridico*, vol. XIV pp. 8-32.

elementi eventuali di una serie di casistiche. Così, nello sforzo di stabilire con esattezza chi debba pagare le tasse e chi no, quali cittadini siano tenuti a *sustinere onera civitatis* e quali ne siano esentati, gli statuari precisano che anche gli uomini liberi che hanno sposato o prenderanno in moglie una *feminam de masenata* sono tenuti a pagare le collette e a sostenere gli oneri delle loro ville, ma di ciò che la donna porta a titolo di dote o *alio modo* non dovranno invece pagare nulla³². Ancora, restando in tema di tasse e collette, in una rubrica di poco precedente, ai massari dei collegi e delle contrade e ai *cavarzellarii* dei castelli, dei borghi o dei villaggi del *comitatus* è fatta proibizione di imporre collette sul proprio collegio o università per fare doni a qualcuno, nemmeno al marchese, neppure in corrispondenza della Natività e della Pasqua. Una delle pochissime eccezioni previste, che consente di non incappare in alcuna pena è *facere nuptias*³³. Nella prima rubrica del primo libro, di seguito alle prescrizioni per i podestà qui *pro tempora fuerint*, tuona l'ammonimento a non comportarsi *sicut violatores* della città: la pena è il banno perpetuo e la confisca totale dei beni, con la sola eccezione delle doti delle mogli³⁴. Non potranno invece recuperare né osare richiedere di salvare le proprie doti dalla confisca le mogli dei favoreggiatori dei nemici del marchese, come prescrive lapidario il cosiddetto *statutum* di Obizzo³⁵. Ricorrenze estemporanee dunque, legate a figure, contesti e circostanze differenti, senza un filo conduttore, che diventerà più visibile in altri passi degli statuti, quando la dote viene posta sotto una lente di maggiore attenzione e diviene oggetto principe di divieti e prescrizioni.

Ma la norma fondamentale che riguarda la dote e costituisce il riferimento sotteso a molte altre che seguiranno è quella annunciata dalla rubrica *Quod filia sit contenta de eo quod pater dedit in dotem*. Il titolo basterebbe forse da solo a spiegare il concetto attorno al quale ruotano tutte le norme in materia dotale che seguiranno, in questa redazione statutaria e nei secoli a venire: la figlia femmina è esclusa dall'asse ereditario paterno secondo il principio ormai largamente riconosciuto dell'*exclusio propter dotem*, che riduce e concentra nella sola dote i diritti della figlia, non più proporzionati ad una quota del patrimonio paterno

³² *Statuta Ferrariae. Anno MCCLXXXVII, lib. II, rubr. CVII De liberis hominibus accipientibus feminas de masenata in uxores compellendis subire onera.*

³³ *Ivi, lib. II, rubr. CIII De pena illorum qui imponerent collectam super suis collegiis.*

³⁴ *Ivi, lib. I, rubr. I, De imperio et iurisdictione domini marchionis.*

³⁵ *Ivi, lib. I, rubr. XIII Statuta facta per nobilem virum dominum Obizonem marchionem estensem.*

(come nel caso della quota legittima) ma soggetti all'arbitrio del genitore e solo formalmente adeguati allo *status* della famiglia³⁶. La figlia deve accontentarsi di ciò che il padre le ha consegnato *vel dare promisit* in dote e non può accampare nessun diritto di successione finché sono in vita discendenti maschi. L'unica eccezione possibile è rappresentata da eventuali lasciti aggiuntivi espressi dal padre nel testamento, che potrebbe decidere di nominarla erede parziale o anche universale di tutte le sue ricchezze. Ma nelle successioni *ab intestato* le figlie non hanno diritto a nulla, se non la dote, e la legge le scoraggia dall'*inquietare* i fratelli nel tentativo di ottenere altre risorse. Questa norma viene travasata, di statuto in statuto, con poche varianti del breve testo annunciato dalla medesima rubrica³⁷, mentre un'altra rubrica esclude categoricamente le figlie dalla successione *ab intestato* in presenza di discendenti e ascendenti maschi fino al quarto grado. L'unico diritto riconosciuto è espresso dall'avversativa *dotari tamen debeant prefate femine*, seguito da un'altra, implicita, avversativa: *dote constituta, debeant contentari*³⁸. L'unica attenuante a questa evidente disparità nei confronti dei fratelli (ma anche dei nipoti e, più tardi, degli agnati maschi) sembra essere l'enunciazione del principio di appartenenza della dote alla donna stessa. Lo affermano gli statuti di fine Duecento e lo confermano quelli di inizio Quattrocento: *in dote profecticia martiniana opinio penitus observetur*³⁹. La *dos profecticia*, vale a dire la dote costituita dal padre per la propria figlia, era stata al centro di uno dei dibattiti tra i celebri giuristi Bulgaro e Martino. Il primo sosteneva che la dote nei casi di restituzione dovesse sempre ritornare al padre, finché questi era in vita, il secondo riteneva

³⁶ Questo, in sintesi, il principio dell'*exclusio propter dotem*: M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali*, pp. 163-184.

³⁷ *Statuta Ferrariae. Anno MCCLXXXVII*, lib. III, rubr. XXVI *Quod filia sit contenta de eo quod pater dedit in dotem*; ASCoFe, Archivio Storico del Comune, *Liber statutorum et provisionum ad maleficia deputati*, c. 92r, lib. III, rubr. LXXIX *Quod filia sit contenta de eo quod pater dederit in dotem*; BCAFe, S. 16.5.12., *Statuta Civitatis Ferrariae*, [Ferrara] 1476, lib. II, rubr. 122, *Quod filia sit contenta de eo quod pater dederit vel dare promiserit aut reliquerit in dotem*.

³⁸ ASCoFe, Archivio Storico del Comune, *Liber statutorum et provisionum ad maleficia deputati*, c. 91r, lib. III., rubr. LXIV, *De mulieribus non succedentibus defunctis ab intestato*. Più articolata ma sostanzialmente identica la norma contenuta nella successiva redazione statutaria: BCAFe, S. 16.5.12., *Statuta Civitatis Ferrariae*, c. 56rv, lib. II, rubr. 137, *De successione ab intestato*.

³⁹ ASCoFe, Archivio Storico del Comune, *Liber statutorum et provisionum ad maleficia deputati*, c. 92r, lib. III, rubr. LXXX, *De eodem*. La rubrica è appena successiva alla già citata LXXIX, *Quod filia sit contenta de eo quod pater dederit in dotem*.

invece che fosse *patrimonium filiae* e come tale dovesse appartenerele⁴⁰. La principale conseguenza di tale affermazione è la possibilità da parte della donna di trasmettere la propria dote agli eredi, ma questo è un capitolo che si apre in un momento a valle della parabola dotale, mentre ora occorre tornare indietro, a monte, al momento della sua consegna e, ancora prima, della sua costituzione.

Una premessa: il matrimonio

Nullum sine dote fiat coniugium. Il celebre passo del decreto di Graziano si riferiva in realtà non già alla *dos* di origine romana, bensì alla dote di tradizione germanica, l'assegno maritale⁴¹. Ma la sostanza di questo assunto resta valida anche per gli ultimi secoli del medioevo, quando trionfa la dote codificata dal diritto giustiniano, che si configura come apporto muliebre alla famiglia appena costituita. La dote è legata inscindibilmente al matrimonio, che ne costituisce la necessaria premessa e che, proprio grazie alla dote, si distingue dal concubinato. Le nozze sono momento cardine attorno al quale ruota tutta una serie di rituali e di trasferimenti di beni materiali di cui la dote non è che una delle numerose componenti⁴². Mentre per la consegna di dote e corredo la prassi raccomanda e incrementa l'abitudine alla redazione di un documento scritto, per il contratto matrimoniale non viene ritenuto necessario fare ricorso ad alcuna certificazione probatoria, affidando la validità dell'unione essenzialmente alla sua manifestazione pubblica (nelle sue molteplici varianti) e, più tardi, ad una celebrazione liturgica. La legiferazione in materia matrimoniale spetta alla Chiesa, che, nel ribadire il principio di consensualità degli sposi, si occupa soprattutto di scongiurare la clandestinità delle unioni,

⁴⁰ M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali*, pp. 195-199 e 214-215, con un riferimento puntuale agli statuti ferraresi del XIII secolo. Più diffusamente sulla questione F. ERCOLE, *L'istituto dotale*, pp. 215-238, 261-263.

⁴¹ Citato in F. ERCOLE, *Vicende storiche della dote romana*, p. 155-160.

⁴² CH. KLAPISH-ZUBER, *Introduzione*, in *Storia del matrimonio*, a cura di M. DE GIORGIO e CH. KLAPISH-ZUBER, Roma-Bari 1996, pp. XII e XV.

condannare quelle illegittime, e richiamare il principio di indissolubilità⁴³. Tuttavia, anche la legge civile si occupa di matrimonio ed esercita la sua autorità soprattutto su quegli aspetti che riguardano da un lato la componente rituale e le sue ripercussioni anche sull'ordine pubblico, dall'altro i riverberi che le nozze (o le mancate nozze) hanno sugli assetti economici e patrimoniali delle famiglie. Le norme suntuarie, ponendo un freno alle molte forme di esibizione del lusso, svelano molti dettagli della ritualità matrimoniale, spesso taciuta da altri tipi di fonti, e lo fanno quasi attraverso un negativo fotografico, vietando ciò che forse sovente accadeva.

Cinque rubriche aggiunte nel 1288 a comporre il sesto libro degli statuti ferraresi codificati l'anno precedente si occupano *de numero hominum qui debent nuptiis interesse*⁴⁴, racchiudendo in quel genitivo maschile dell'intitolazione anche il genere femminile, ma distinguendo poi nel testo i rispettivi apporti al convivio nuziale⁴⁵. *Pro evidenti et comuni utilitate* nonché *pro evitandis laboribus et expensis* i legislatori ritengono opportuno limitare gli uomini partecipanti alle *desponsationes*⁴⁶ al numero di trenta nella *comitiva* dello sposo e ad altrettanti nel seguito della sposa. La pena per i trasgressori è, per la verità, piuttosto esigua: cento soldi per una o entrambe le fila in eccedenza potevano ben essere corrisposti da chi era in grado di sostenere spese di gran lunga più ingenti per i doni, il corredo ed il banchetto⁴⁷. La stessa ammenda veniva comminata per aver oltrepassato i limiti di presenze anche in occasione del *convivium seu coredum nuptiale* organizzato dalla famiglia della sposa: in questo caso possono partecipare sei donne e dodici uomini da parte della sposa e soltanto sei uomini

⁴³ J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, Torino 1989, pp. 105-112.

⁴⁴ *Statuta Ferrariae. Anno MCCLXXXVII*, pp. 399-400, lib. VI, rubr. 76, *De numero hominum qui debent nuptiis interesse*; rubr. 77-80 *De eodem*.

⁴⁵ Una distinzione di genere, anche se molto più debole, è individuabile anche nelle prescrizioni sui cortei funebri, che in qualche modo fanno da contrappunto a quelli nuziali: *quod aliquae mulieres non possint nec debeant sequi aliquod corpus nec ire ad ecclesiam quando portabitur seu portatum fuerit ad ecclesiam: Ivi*, lib. VI, rubr. 23, *Quod nulla persona corruptum faciat quando corpus portatur ad ecclesiam* p. 370; identica la prescrizione nella redazione statutaria trecentesca.

⁴⁶ Il termine, che indicava originariamente il matrimonio 'per tappe' negli autori cristiani, dal XII secolo in poi connota, anche se con un margine di ambiguità, il momento del fidanzamento. J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, pp. 45-46 e 77-78.

⁴⁷ *Statuta Ferrariae. Anno MCCLXXXVII*, p. 399, lib. VI, rubr. 76, *De numero hominum qui debent nuptiis interesse*.

invitati dallo sposo⁴⁸. Anche la famiglia di quest'ultimo può organizzare un *convivium* nel giorno in cui avviene la *transductio sponse* e in questa occasione i numeri cambiano ancora: quattro donne e sei uomini per la sposa, otto donne e dodici uomini per parte dello sposo, esattamente il doppio. La compagine dello sposo risulta ancora più numerosa considerando che nei numeri indicati non sono compresi gli uomini e le donne appartenenti alla sua *continua familia*, ovviamente ammessi a partecipare. Nell'eventualità di una trasgressione, la pena sale a dieci lire, il doppio rispetto agli altri casi considerati⁴⁹. La *transductio sponse* vera e propria, cioè il passaggio dalla casa della famiglia di origine a quella dello sposo (al di là dell'eventuale *convivium*) è accompagnata da un corteo esclusivamente femminile che si compone di quattro elementi al massimo per parte⁵⁰. L'accompagnamento della sposa alla chiesa e da lì alla casa del marito è invece sentito come un momento davvero solenne e la sposa può essere scortata anche da 42 uomini, dodici per parte sua e trenta per quella del futuro marito⁵¹. Dopo le nozze seguono le *revertaias* o *remparia*, i rituali di ritorno alle rispettive abitazioni che possono essere organizzati da entrambe le parti, ma alle quali possono partecipare soltanto dodici persone, tra maschi e femmine, in ciascuna occasione⁵².

Le rubriche individuano quindi diversi momenti delle nozze, elencandoli in ordine non cronologico: la prima apre il sipario sulla *desponsatio*, l'atto del fidanzamento, poi si sposta al *convivium* o *coredum* organizzato dalla sposa, successivamente alla *transductio sponse*, per poi ritornare indietro al percorso che va dalla casa della sposa alla chiesa, di qui all'abitazione dello sposo e concludere con il *convivium* organizzato dalla famiglia di lui. Osservando le prescrizioni numeriche, se il momento delle *desponsationes* prevede il picco di partecipazione, non tutti i presenti possono intervenire nelle fasi successive. Esclusivamente maschile e potenzialmente piuttosto numeroso è il gruppo che conduce la sposa alla chiesa il giorno delle nozze, più esigua e costituita di sole donne è la compagine che la condurrà a casa del marito. E se tutti gli uomini di parte del marito che erano presenti alle *desponsationes* potranno poi

⁴⁸ *Ibidem*, rubr. 77, *De eodem*.

⁴⁹ *Ivi*, p. 400, lib. VI, rubr. 80, *De eodem*.

⁵⁰ *Ivi*, pp. 399-400, lib. VI, rubr. 78, *De eodem*.

⁵¹ *Ivi*, p. 400, lib. VI, rubr. 79, *De eodem*.

⁵² *Ivi*, pp. 401-402, lib. VI, rubr. 83, *Quod sponsus non possit donare sponse*.

accompagnare la sposa alla chiesa, poiché il limite fissato dalla legge è identico, non tutti i componenti maschili della parte della sposa (sempre trenta) potranno poi seguirla in quello stesso corteo. Appare inoltre più affollato il *convivium* organizzato dallo sposo rispetto a quello preparato dalla parte opposta, che non dovrebbe superare le ventiquattro presenze in totale. Le leggi non chiariscono le tempistiche di questi passaggi: il *convivium* organizzato dalla famiglia della sposa sembra avvenire in occasione del fidanzamento, durante il quale, secondo la tradizione, avviene anche la consegna della dote, mentre il *convivium* offerto dallo sposo avviene *in die qua transduxerit sponsam*, quindi in un momento appena successivo alle nozze. L'evento pubblico delle nozze si svolge dunque su un palco affollato (ma non troppo) da una presenza corale che si infittisce e si dirada a seconda delle scene in corso, con le comparse costrette ad ritirarsi in gruppo dietro le quinte in corrispondenza di precisi passaggi. Le leggi della città, che si impongono alla regia di questo spettacolo, sembrano particolarmente preoccupate di contenere numericamente i cortei nuziali, e lo fanno con una precisione quasi maniacale, che si contrappone all'assoluta indifferenza per la materia e la foggia degli abiti femminili⁵³.

Ad essere regimentate in queste occasioni non sono soltanto le presenze umane, ma anche gli oggetti portati tradizionalmente a titolo di dono, di cui si occupano le tre rubriche immediatamente successive che vanno a chiudere la serie sulle nozze. L'ultima di esse, facendo riferimento alle precedenti *ut autem omnia et singula predictorum melius et validius observentur*⁵⁴ rivela il modo in cui si intende esercitare il controllo su cortei e banchetti nuziali ed imporre il rispetto delle norme stabilite. Il podestà in persona è tenuto con una certa sollecitudine, all'inizio del suo mandato, a nominare *quatuor bonos homines* per vigilare su ciascun quartiere; il loro compito sarà, presumibilmente, quello di sorvegliare

⁵³ Negli statuti duecenteschi non sono presenti norme suntuarie di questo genere, che compaiono invece nella redazione quattrocentesca, dove scompaiono quelle che limitano il numero dei partecipanti alle nozze. La raccolta e trascrizione completa delle leggi suntuarie ferraresi dal XIII al XVI secolo è nella sez. *Ferrara*, a cura A. CAMPANINI, in *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI*. Emilia-Romagna, Roma 2002 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, 41), a cura di M.G. MUZZARELLI, pp. 287-310; un accenno alla evoluzione che incontreranno nel XVI secolo in EAD., *Gli inganni delle apparenze. Disciplina di vesti e ornamenti alla fine del Medioevo*, Torino 1996, pp. 135-136.

⁵⁴ *Statuta Ferrariae. Anno MCCLXXXVII*, p. 401, lib. VI, rubr. 83, *Quod sponsus non possit donare sponse*.

gli assembramenti di persone in occasione di fidanzamenti e matrimoni e contare invitati e partecipanti distinguendoli per genere. Questi vigilanti avranno forse maggiori difficoltà a controllare gli scambi di doni che avvengono in queste occasioni, a notarli tutti quanti sapendone il valore, che non deve superare le soglie prestabilite. Nel caso notassero o udissero gesti o presenze che esulano dalla legge, sono tenuti a farne denuncia al podestà entro tre giorni, beneficiando di metà della pena comminata. Allo stesso modo, al podestà si raccomanda di eseguire le condanne nei confronti dei trasgressori, ma anche di punire con un'ammenda (per la verità, di soli cento soldi) i vigilanti che, eventualmente, omettessero di segnalare i reati. La limitazione dei partecipanti alle occasioni nuziali e dello scambio di doni vale in città come nell'intero distretto e per incoraggiarne il rispetto il testo della legge si conclude affermando che chiunque può essere *iustus accusator* e guadagnare metà delle somme previste in pagamento per le scorrettezze denunciate⁵⁵. Per tutto il Trecento nessuna fonte documentaria o narrativa ha però conservato testimonianza di cosa realmente accadesse in queste contingenze, che restano così delineate soltanto attraverso le linee normative che distinguono il consentito dall'illecito.

Anche riguardo all'età del matrimonio le rubriche statutarie costituiscono la fonte principale per il contesto considerato e, come prevedibile per loro stessa natura, stabiliscono soglie di limite piuttosto che fornire i dati reali della prassi corrente. Il diritto canonico nel secolo XIV fissa l'età minima per le nozze a dodici anni per le femmine e quattordici anni per i maschi, ma non sono infrequenti unioni precoci, che la Chiesa esita a riconoscere come valide⁵⁶. I documenti notarili offrono pochi spunti in proposito perché nei rarissimi atti matrimoniali rinvenuti non ci sono indicazioni di questo tipo e nella redazione delle centinaia di patti dotali, l'età dei contraenti non è un parametro ritenuto significativo. Solo di tanto in tanto, si riscontra, quasi accidentalmente, qualche precisazione. Lancillotto, assistito dalla madre Sibilla, mentre riceve la dote della futura sposa Merzaria, *dicens se maiorem annorum decemocto*⁵⁷, mentre Francesco dichiara di essere *maiorem annorum vigintiquinque* quando riceve la

⁵⁵ *Ivi*, pp. 401-402, lib. VI, rubr. 83 *Quod sponsus non possit donare sponse*.

⁵⁶ J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, pp. 147-148.

⁵⁷ ASFe, ANA, matr. 31, not. Lancillotto Villa, atto del 14 aprile 1394.

quota mancante della dote, già in gran parte ricevuta, della moglie Giacomina⁵⁸. L'età al momento delle nozze sembra costituire un problema soprattutto quando viene a mancare il *pater familias*, tacitamente ritenuto perfettamente in grado di combinare i matrimoni delle figlie nei giusti tempi. Con la sua morte ed il conseguente passaggio dell'*onus maritandi* ai figli maschi, le leggi entrano con una notevole ingerenza all'interno delle dinamiche familiari a regolare tempi e modi di permanenza e successiva uscita delle femmine dalla casa paterna.

Se un padre muore intestato lasciando figli maschi e femmine *in pupillari etate*, il fratello o i fratelli sono innanzitutto tenuti a mantenere le sorelle fino al matrimonio, garantendo loro cibo e tutto il necessario in rapporto alla *qualitate persone* e al patrimonio. Il testo si apre con la proposizione finale *ne peccando mulieribus*, che lascia ben intuire quali potessero essere le conseguenze di questa mancata custodia fraterna. Essi sono inoltre tenuti a costituire una dote per la sorella (o per le sorelle) e combinare per loro i rispettivi matrimoni entro il compimento dei sedici anni. Raggiunta questa età senza che le nozze abbiano avuto luogo, le giovani donne hanno diritto ad una falcidia duplicata (la quota minima del patrimonio spettante agli eredi, nel diritto romano corrispondente ad un quarto) ricavata dai beni paterni, definita dal podestà o dai giudici, e i fratelli dovranno accollarsi le spese di un'eventuale azione giudiziaria finché tale quota di patrimonio non sarà corrisposta. Se invece alla morte del padre le figlie femmine hanno già sedici anni o più, i fratelli dovranno mantenerle ancora per due anni, trovare loro un marito in questo lasso di tempo e costituire loro una dote, pena, di nuovo, il raddoppiamento della falcidia. In compenso le figlie non hanno diritto a nulla più oltre a quanto appena stabilito e si vieta loro in modo categorico ogni insistenza per ottenere altre porzioni dell'eredità paterna⁵⁹.

La norma deve essere rimasta in vigore tale e quale anche nel Trecento, se nel secolo successivo gli statuti riportano un testo pressoché identico. L'unica postilla riguarda l'utilizzo dei beni paterni, che devono essere ritenuti vincolati per mantenere le figlie nubili e dotarle, o eventualmente fornire loro la più volte

⁵⁸ *Ivi*, matr. 27, not. Raniero Giacomelli, atto del 13 gennaio 1401.

⁵⁹ *Statuta Ferrariae. Anno MCCLXXXVII*, p. 215, lib. III, rubr. XXVII, *Infra quantum tempus frater sororem maritare teneatur*.

menzionata doppia falcidia se i tempi non saranno rispettati. La stessa cosa vale per la *filia filii premortui*, quindi i fratelli si devono occupare, oltre che delle proprie sorelle, anche delle nipoti, figlie di eventuali fratelli (maschi) rimaste orfane⁶⁰. In pieno Quattrocento l'impostazione di fondo di questa legge resta immutata, ma con alcune sostanziali differenze. Intanto si intuisce fra le righe lo sforzo dei legislatori ad una maggiore precisione, in modo che le parole con cui si esprimono definiscano chiaramente i termini della legge. L'età entro la quale le giovani orfane (e per giovani, si precisa ora, si intende fino a quattordici anni) devono essere sistemate in matrimonio dai fratelli sale da sedici a diciotto anni. Fino a questo momento, come in precedenza, le donne hanno diritto ad essere nutrite e garantite per tutto ciò che necessita loro, di nuovo con criterio variabile in rapporto allo *status* familiare. Cade la discriminante valida nella redazione precedente, cioè che il *pater familias* fosse morto *ab intestato*, perché ora si afferma che per il matrimonio può essere utilizzata o la dote già costituita in precedenza dal padre (quindi, si presume, stabilita tramite testamento) oppure la dote *constituenda*, appunto, dai fratelli. La protezione è valida non solo per le sorelle, cioè le figlie del *pater familias*, ma è estesa a tutte le discendenti femmine; il titolo della rubrica affianca infatti *sororem a descendantem* e all'interno del testo si specifica quasi subito che si intende la discendente *ex linea masculina*. Quindi le figlie delle figlie premorte al padre sono escluse dalla protezione degli zii materni, ma rientrano, eventualmente, se sono orfane anche di padre, in quella degli zii paterni. Allo stesso modo, l'obbligo di occuparsi di queste giovani non è limitato ai figli maschi del *pater familias*, ma è esteso ad eventuali loro discendenti cui spetti l'*onus dotandi*. La legge tende cioè ad allargare lo sguardo e ad abbracciare più generazioni, estendendo a più figure femminili le garanzie dotali ma responsabilizzandone, contemporaneamente, altri soggetti maschili.

Se alla morte del padre le figlie femmine hanno più di quattordici anni, i fratelli hanno quattro anni di tempo a decorrere da quel momento per accasarle, sempre sottinteso l'obbligo di mantenerle nel frattempo. Si allungano quindi i tempi, specchio forse di un'età media al matrimonio che si sta innalzando ma di cui non è possibile monitorare l'andamento⁶¹. La pena per questa mancata

⁶⁰ ASCoFe, Archivio Storico del Comune, *Liber statutorum et provisionum ad maleficia deputati*, c. 92r, lib. III, rubr. LXXXI, *Infra quantum tempus frater sororem maritare teneatur*.

⁶¹ Un'analisi di questo tipo è stata possibile nel contesto fiorentino a partire da fonti quali le registrazioni del catasto del 1427 e i registri del Monte delle Doti: A. MOLHO, *Marriage Alliance*,

adempienza è significativa rispetto al passato: non più la falcidia duplicata, ma la dote duplicata, quindi non una quota parziara del patrimonio paterno, ma una somma solo idealmente proporzionata ad esso, anche se in questo modo, se la dote non era stata in precedenza stabilita, è sempre possibile il tentativo di 'giocare al ribasso'. Resta fermo il fatto che i fratelli debbano accollarsi le spese legali di una eventuale controversia fino a che non si giungerà ad una risoluzione. Ovviamente, il mantenimento fino alle età prestabilite e la dote sono tutto quello che le figlie femmine possono sperare di ottenere e si proibisce loro, ancora una volta, di avanzare pretese sull'eredità paterna o degli ascendenti *tam in bonis prophanis quam recognitis ab ecclesia vel aliis piis locis et personis* (evidentemente questa precisazione era necessaria, forse la genericità dei termini precedenti aveva dato adito ad interpretazioni contrastanti). I beni paterni devono ritenersi *omnia* obbligati al fine di mantenere le figlie e dotarle, ragione per cui si intuisce la convenienza dei fratelli a liberarsene il prima possibile o comunque entro i tempi stabiliti, per poter svincolare porzioni di eredità che potevano diventare anche considerevoli. Tuttavia non incorreranno nelle pene previste i minori di vent'anni. I legislatori hanno forse considerato il caso difficile di uno o più orfani più giovani delle sorelle ed in evidente difficoltà ad amministrare il patrimonio paterno.

Far sposare una sorella o le sorelle è ritenuta anche una questione di diligente ricerca di uno sposo, e nonostante questo, la legge adombra la possibilità che non dipenda dai fratelli il mancato matrimonio nei tempi previsti. A favore dei fratelli maggiori di vent'anni, quelli che incapperebbero in questa eventualità nelle ammende previste, interviene, quale ulteriore attenuante, la possibilità che non sia dipeso da loro il mancato raggiungimento di un accordo matrimoniale e i giudici potranno allora valutare la loro *diligentiam* e i loro sforzi in questo senso prima di procedere alla condanna. Questa aggiunta nella rubrica quattrocentesca è spia di una oggettiva difficoltà a collocare il matrimonio le figlie femmine, difficoltà, che se non è da imputare esclusivamente all'inflazione della dote, risente fortemente di questo fattore. A questo punto, all'impotenza o all'inadempienza dei fratelli, la legge sembra voler aggiungere una clausola a garanzia delle giovani donne, per le quali è fortemente sentito il problema del

p. 307; D. HERLIHY - CH. KLAPISCH-ZUBER, *I toscani e le loro famiglie. Uno studio sul catasto fiorentino del 1427*, Bologna 1988, pp. 534-547.

mancato matrimonio, se, ancora nel Quattrocento, forse non solo per inerzia, il testo si apre con *Ne peccandi mulieribus necessitas inducatur*: ferme restando le pene previste per coloro che detengono l'*onus dotandi*, se, scaduti i termini, queste figlie non sono ancora state sposate, possono intervenire due *proximiores* per dotarle e maritarle. Ma la norma dice *liceat*, non *debent*, e resta aperta la possibilità che nessun benefattore intervenga a cambiare il corso della storia familiare. Se la *filia familias* muore prima del matrimonio, (e comunque sempre entro i tempi previsti dalla legge), i suoi eredi non possono avanzare alcuna pretesa nei confronti degli *heredes defuncti*, cioè degli eredi del padre, vale a dire di coloro che hanno obblighi riguardo alla dote, che verrà perciò riassorbita nell'eredità del *pater familias* defunto. Se invece la figlia muore ancora nubile, ma sono già scaduti i tempi legali consentiti ai fratelli per farla sposare, i suoi eredi hanno diritto ad pretendere il doppio del valore della dote, sia che lei l'abbia trasmessa nel testamento, sia *ab intestato*⁶². Questo perché la *filia familias* *possit testari*, come afferma una rubrica appositamente dedicata a questo diritto⁶³, può cioè dettare un testamento ed includervi disposizioni riguardo ad una dote ancora in attesa, come lei, di un marito cui essere consegnata.

Doni e 'controdoni'

Ancora negli statuti di fine XIII secolo, contestualmente alle norme che regolano la partecipazione ai cortei e ai banchetti nuziali, alcune rubriche si occupano e preoccupano di contenere le spese per i doni offerti in occasione delle nozze. La legislazione suntuaria in materia matrimoniale interviene così sul doppio binario del numero degli invitati e della quantità ed entità dei doni (due aspetti strettamente correlati) senza sfiorare la foggia e i colori delle vesti indossate. Sembra cioè mettere a fuoco l'aspetto dispendioso che il rituale comporta

⁶² BCAFe, S. 16.5.12., *Statuta Civitatis Ferrariae*, c. 51rv, lib. II, rubr. 123, *Infra quantum tempus frater vel descendens teneatur maritare sororem vel descendentem*.

⁶³ *Ivi*, c. 49v, lib. II, rubr. 115, *Quod filius et filia familias possint testari*.

piuttosto che la sua componente di esibizione del lusso, connotandolo come un problema soprattutto di ordine economico⁶⁴.

La dote è al centro di uno scambio di doni tra le famiglie che entrano in relazione attraverso un legame matrimoniale; ne rappresenta la componente che ha lasciato una traccia più consistente nei documenti e quella che ha il peso economico maggiore, ma numerosi indizi inducono a sospettare che non sia la sola, anche quando di altri donativi le fonti tendono a tacere⁶⁵. I *convivia nuptiarum* sono una delle occasioni di scambio di doni tra le famiglie. Gli statuti duecenteschi limitano al valore di sei veneti grossi i doni che possono essere portati in queste occasioni senza alcun distinguo rispetto all'offerente, *masculo vel femine, invitatis vel non invitatis*, sia da parte dello sposo che della sposa, includendo nella proibizione i doni eventualmente inviati *ad convivium* anche senza la partecipazione diretta del mandante, e quindi i doni offerti *sub aliquo colore seu ingenio*. La pena di cento soldi cade, forse proprio per scoraggiare la trasgressione, sia sul donatore che sul donatario⁶⁶. Ancora minore è il valore di ciò che la sposa (si presume nella stessa occasione dei *convivia nuptiarum*) può regalare ai componenti della famiglia dello sposo: era tradizione che distribuisse piccole *çoias vel donarias* ma, forse per timore che questa elargizione andasse a pesare troppo sulle finanze familiari, la legge limita alla somma di cento soldi il valore di questi oggetti, *omnibus computatis*. Inoltre è fatto divieto alla sposa, o chi per essa, *aliquid donare vel exhibere* ad alcuno che non sia della *continua familia sponsi* sotto la pena più consistente di dieci lire di ferrarini. L'unica eccezione consentita sono le *infulas*, bende o strisce di tessuto da cingere

⁶⁴ Le doti nuziali sono indicate come uno dei terreni di incontro (o meglio, di mancato incontro) tra gli studi di storia economica e le analisi della legislazione suntuaria: F. FRANCESCHI, *La normativa suntuaria nella storia economica*, in *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di M.G. MUZZARELLI e A. CAMPANINI, Roma, 2003, pp. 163-178, in particolare p. 170.

⁶⁵ Di questo scambio sotterraneo e in parte clandestino di doni e 'controdoni' le fonti fiorentine offrono ampie prove e minuziosi dettagli: CH. KLAPISCH-ZUBER, *Il complesso di Griselda. Dote e doni di nozze nel Quattrocento*, in EAD. *La famiglia e le donne*, pp. 154-192.

⁶⁶ *Statuta Ferrariae. Anno MCCLXXXVII*, p. 400, lib. VI, rubr. 81 *De prohibita donatione ad conviva nuptiarum*.

intorno al capo, dal valore e significato evidentemente sacrale⁶⁷: l'eccezione è giustificata dalla lunga consuetudine che sembra essersi consolidata alle spalle di questo gesto, *secundum consuetudinem diutius observatam*⁶⁸. Regolamentato è anche il flusso di doni nuziali che scorre in direzione opposta, dallo sposo alla famiglia della sposa. Ad esso sembra essere del tutto proibito offrire *çoiias* o *donaria*, sia sotto forma di denaro che di oggetti, alla sposa o ad alcuno della sua famiglia e la pena è fissata ancora in dieci lire di ferrarini. Lo scambio di doni è tassativamente proibito anche dopo le nozze, in occasione delle *revertaias* o *remparia* per le quali si limita il numero di partecipanti come nelle occasioni precedenti o coincidenti con le nozze. Il concetto è ribadito con forza e con una certa ridondanza: dal giorno delle nozze sino alle *revertaias* (ma anche dopo di esse) non è consentito a nessuna delle due parti *facere aliqua coreda seu convivio* in occasione del matrimonio. L'immagine che questi reiterati divieti ci restituiscono è quella di una proliferazione di doni, scambiati ad ogni passaggio del lungo e complesso rituale matrimoniale, che occorre arginare limitandone i tempi, gli attori e ponendo al loro valore intrinseco un tetto massimo fissato una volta per tutte (e per tutti) dalla legge.

L'evoluzione che queste prescrizioni hanno sicuramente incontrato nel corso Trecento è appena intuibile osservando l'approdo che hanno avuto nel secolo successivo negli statuti del duca Borso, quando la materia viene articolata in modo differente, descritta e regolata in modo più puntiglioso. Alla lunga enunciazione delle norme suntuarie *De vestibus et ornamentis mulierum*⁶⁹, seguono le prescrizioni riguardo ai doni in occasione delle nozze che concentrano in un unico testo i doni diretti in entrambe le direzioni. Il valore massimo complessivo dei *donaria*, identificabili con il corredo, che la sposa può portare 'a marito' non è più prestabilito in una cifra assoluta, ma viene rapportato alla dote e limitato ad un quinto. Nel caso estremo in cui la dote non sia stata costituita, tali *donaria cadant in dotem* previa consueta stima di essi. In

⁶⁷ Il termine, anche se raro, è ancora in uso agli inizi del Cinquecento: G. TRENTI, *Voci di terre estensi. Glossario del volgare d'uso comune (Ferrara-Modena) da documenti e cronache del tempo. Secoli XIV-XVI*, Vignola 2008, p. 295.

⁶⁸ *Statuta Ferrariae. Anno MCCLXXXVII*, pp. 400-401, lib. VI, rubr. 82 *In quantam quantitatem licet sponse donare*.

⁶⁹ BCAFe, S. 16.5.12., *Statuta Civitatis Ferrariae*, cc. 54r-55v, lib. II, rubr. 132, *De vestibus et ormanentis mulierum*.

senso opposto, agli sposi è fatta proibizione di *donare* alle spose e future mogli prima delle nozze oggetti di valore complessivo superiore alle venticinque lire, sia che tali donativi siano fatti a spese degli stessi mariti che a carico dei loro *parentum*. La proibizione sembra valere *maxime* in casa dei genitori della sposa. Il valore limite, sempre riferito a doni contestualizzati *ante copulam* raddoppia e sale a 50 lire per alcune categorie di persone, le stesse esentate dalle norme suntuarie in materia di vestiti: si tratta dei *milites*, dei dottori in legge o in *phisica* e dei nobili (viene a cadere il riferimento ai notai con un patrimonio immobiliare superiore alle 600 lire, indicati invece tra le categorie esentate dalle proibizioni sulle vesti). La pena per i trasgressori è rilevante: consiste nella perdita dei *donaria* e in un'ammenda di venticinque ducati, dei quali un terzo andrà al Comune, un terzo al podestà o all'ufficiale incaricato dell'applicazione della pena e, infine, un terzo all'accusatore, che potrà essere *quilibet de populo*, purché si avvalga di due testimoni, e potrà, se lo vorrà, restare anonimo. Sono scomparsi i quattro uomini per quartiere incaricati alla sorveglianza: il compito di *inquirere et punire* si raccoglie ora nelle mani del podestà e del suo vicario, del giudice dei malefici e dei consoli *ad victualia*. Non c'è possibilità di annullamento o di appello alla condanna e neppure, per dirla con le parole dello statuto, *aliud remedium implorari*⁷⁰. L'inasprimento delle pene tenta di scoraggiare i trasgressori soprattutto minacciando loro la confisca dei doni di valore eccedente le soglie prestabilite, un danno ritenuto, anche a livello simbolico, più ingente rispetto al pagamento di una multa. In questa redazione statutaria sono scomparsi anche tutti i riferimenti al numero di partecipanti a cortei e banchetti, gli assembramenti di persone in queste occasioni non sembrano più destare preoccupazione e, allo stesso modo, le limitazioni dei doni interessano soltanto lo sposo e la sposa (e le rispettive famiglie alle loro spalle) e non più gli invitati, cui si lascia, implicitamente, libera scelta di portare doni di qualunque entità.

E' evidente che nel corso di quasi due secoli sono l'apporto dotale e i doni maritali in occasione delle nozze ad aver subito la maggiore inflazione e a destare per questo notevoli preoccupazioni. Un nuovo timore si è però nel frattempo affacciato negli animi dei legislatori, quello che le spese per le nozze, che si concretizzano soprattutto *inducendis ornandisque mulieribus*, diventino

⁷⁰ *Ivi*, c. 55v, lib. II, rubr. 133, *De donariis non portandis ad maritum nec donandis per sponso.*

eccessive. Tali spese dovranno perciò essere tassativamente limitate a metà del valore della dote. Forse solo per convenzione, si affida all'*arbitrio* di un *boni viri* l'importo delle spese nel caso in cui non sia prevista alcuna dote, anche se si può ben immaginare quanto misere potessero essere le vesti di una sposa la cui famiglia non era riuscita a mettere insieme una dote. La pena per i contravventori è di nuovo un'ammenda di 25 ducati, oltre alla perdita di quanto speso in più rispetto al valore stabilito. Le spese per le nozze e per abbigliare e ornare la sposa spettano al marito; il suocero è indicato come colui che è passibile di incappare nella pena prevista *si consenserit*, così come chiunque sia stato *particeps*. Le condizioni della denuncia e dei denunciatori sono identiche alla norma precedente⁷¹. In questo caso quindi, non ci sono distinzioni di categoria, la dote stessa diventa il riferimento assoluto per calcolare le spese nuziali, cardine attorno al quale ruota (quasi) tutto il resto.

Un'altra spesa a carico dello sposo o della sua famiglia era costituita dalla *donatio propter nuptias*, l'assegno maritale versato in occasione delle nozze e corrispondente al valore della dote⁷², che per tutto il periodo considerato resta uno spettro che continua ad aleggiare nelle fonti normative ferraresi senza mai fare la sua comparsa, con questo nome e nemmeno con altri, nelle fonti documentarie. Rimane fermo, già a partire dalla fine del Duecento, il principio della non rivendicazione di questo apporto da parte della donna o dei suoi eredi una volta sciolto il matrimonio. Nel caso in cui la donna premuoria al marito, tale dono nuziale resta infatti nella casa coniugale e quindi nelle mani del vedovo senza che i parenti della donna o i suoi eredi lo possano rivendicare, anche nell'eventualità che fosse stato offerto da una terza persona in nome del marito. Ugualmente, se muore prima il marito, la donna o i suoi eredi non possono pretenderla e resterà nella casa coniugale, si presume a beneficio dei figli comuni. L'unica possibilità è la menzione di tale *donatio* in sede testamentaria, se cioè il marito decidesse di lasciarla alla moglie e dichiarasse espressamente questa volontà⁷³. Tuttavia, nella prassi non ci sono tracce visibili

⁷¹BCAFè, S. 16.5.12., *Statuta Civitatis Ferrariae*, cc. 55v-56r, lib. II, rubr. 134 *De expensis faciendis uxoribus in ornando eas in nuptiis et post nuptias*.

⁷²M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali*, pp. 27-58 e 223-244, con qualche riferimento alla legislazione ferrarese alle pp. 56-57, 230 e 237.

⁷³*Statuta Ferrariae. Anno MCCLXXXVII*, p. 214, lib. III, rubr. XXV, *Quod heres uxoris non exigat donationem propter nuptias*.

di questo apporto maritale, né nella fase cruciale della sua consegna e nemmeno in quella potenzialmente problematica della sua restituzione. Nessun patto dotale la menziona mai e non vi sono riferimenti in proposito nei testamenti maschili, almeno per tutto il XIV secolo. La regola resta immutata ed espressa con identiche parole nel terzo libro della successiva redazione statutaria solo parzialmente pervenuta e risalente ai primi decenni del Quattrocento⁷⁴, e il concetto viene ribadito ancora una volta a metà del secolo con una sola ma significativa variante: anche nel caso in cui della *donatio propter nuptias* venga fatto cenno nelle ultime volontà del marito o della moglie, la possibilità di allontanarla dal *de cuius* o dai suoi eredi è limitata alla metà del suo valore (*nisi quantum est pro dimidia*)⁷⁵.

Non è chiaro se la *donatio propter nuptias* corrisponda, nella mente del legislatore, alle *donationes ante nuptias* cui è dedicata la rubrica appena precedente, che per un lapsus forse non del tutto casuale è contraddistinta dallo stesso numero progressivo. Anche questi non meglio specificati donativi (*donaria*) portati dallo sposo alla sposa prima del contratto nuziale devono essere restituiti al marito (o ai suoi eredi) in caso di morte di uno dei coniugi, di scioglimento del matrimonio per causa legittima o per responsabilità della moglie, di suo padre o dei suoi *attinentes*. La legge sembra dunque adombrare come unica possibilità per la non restituzione lo scioglimento del matrimonio per cause non legittime imputabili al marito o alla sua parte. I beni devono essere restituiti integri, specifica la legge, nello stato in cui sono al tempo della dissoluzione del matrimonio (lasciando presumere la naturale usura incontrata negli anni) e un certo lasso di tempo che potrebbe intercorrere prima della loro restituzione. Nel caso questi oggetti siano stati nel frattempo venduti si deve restituire il loro valore⁷⁶. Ciò che si può dedurre da queste prescrizioni normative è dunque la resistenza all'interno del rituale matrimoniale di uno scambio di doni sotterraneo alla dote, estremamente riluttante a manifestarsi in forma scritta. L'evoluzione del testo normativo, che aggiunge precisazioni e considera nuove casistiche nel lasso di tempo dei pochi decenni che

⁷⁴ ASCoFe, Archivio Storico del Comune, *Liber statutorum et provisionum ad maleficia deputati*, cc. 91v-92r, lib. III, rubr. LXXVIII, *Quod donationes propter nuptias non exigantur*.

⁷⁵BCAFe, S. 16.5.12., *Statuta Civitatis Ferrariae*, c. 50v, lib. II, rubr. 121, *De donationis propter nuptias exigendis*.

⁷⁶*Ivi*, cc. 50v-51r, lib. III, rubr. 121 (sic!), *De donationibus ante nuptias factis*.

intercorrono tra le due redazioni quattrocentesche, dimostra che la materia suscita ancora interesse nei legislatori ed è una componente vitale delle occasioni nuziali.

La restituzione della dote

Un capitolo del tutto nuovo si apre per la dote all'indomani dello scioglimento del matrimonio, quando, con la morte di uno dei coniugi, ciò che è stato consegnato al tempo delle nozze dovrebbe riprendere la via del ritorno. Ma le difficoltà, le resistenze e le aperte opposizioni a questo percorso a ritroso rendono piuttosto complesso l'iter della restituzione, fino a configurarlo come una mancata (parziale o totale) soluzione del debito contratto. Che la restituzione non fosse immediata è evidente da numerosi indizi che fonti di diverso tipo forniscono. Gli statuti di fine Duecento relazionano il problema con il pagamento di un *annuo legato* predisposto dal marito in sede testamentaria per la moglie una volta divenuta vedova. Questa quindi ha diritto di percepire una somma annuale per il proprio sostentamento, una sorta di vitalizio, solitamente elargito a determinate condizioni, quali il mantenimento della condizione vedovile, la permanenza nella casa coniugale, la cura dei figli comuni e, soprattutto, la momentanea rinuncia alla richiesta di restituzione della propria dote. La legge sembra cercare di tutelare gli eredi e scongiurare la possibilità che la vedova si riprenda la dote continuando a beneficiare dell'eventuale vitalizio e stabilisce infatti che, se gli eredi sono pronti e disposti a restituire la dote alla vedova, tale annuo legato deve immediatamente *evanescere* e perdere quindi di ogni validità e l'erede non può essere in nessun modo costretto a pagarlo. Anche se è disposto a restituire soltanto metà della dote o ha già versato alla vedova un valore corrispondente a tale metà, il legato annuo viene ugualmente a cadere⁷⁷. Una prima attenuante alla mancata restituzione della dote è quindi concessa *ex lege* agli eredi del *de cuius*, fornendo al contempo alla vedova la blanda garanzia di non restare del tutto priva di sostanze. Il principio del non accumulo di dote e vitalizio resta immutato nei

⁷⁷*Statuta Ferrariae. Anno MCCLXXXVII, lib. VI, rubr. 25, De annuo legato uxori.*

secoli successivi. Nel quattrocentesco libro terzo in materia di diritto civile, un'identica rubrica riprende l'argomento con qualche precisazione. Appare ora più chiara la prescrizione che risultava un po' criptica della redazione precedente riguardo alla possibilità che la vedova non richieda la dote: potrebbe infatti volere piuttosto che le sia pagato il *relictum*, interpretabile come tutto ciò che le è stato offerto dal marito in sede testamentaria in cambio della non richiesta della dote, e in questo caso l'erede è tenuto in ogni modo a consegnarglielo. In effetti, il marito potrebbe aver promesso alla moglie, in caso di vedovanza, qualcosa in più di una semplice somma di denaro annua e avervi abbinato usufrutti e rendite anche di notevole entità. Una terza possibilità risale ancora alle ultime volontà del marito, che potrebbe aver generosamente disposto entrambe le cose, cioè la restituzione della dote e un legato annuo a favore della vedova: in questo caso, sentenza lo statuto, la donna ha diritto a conseguire entrambi⁷⁸. La norma resta sostanzialmente immutata nella redazione di metà Quattrocento, inserita nel secondo libro con appena qualche differenza lessicale e di tempi verbali⁷⁹.

Nel caso in cui la moglie premuoia al marito, la legislazione ferrarese sceglie, come molte altre, di ridurre l'onere a carico del vedovo e limita la restituzione a metà del valore della dote. La condizione è che il decesso della donna abbia preceduto la nascita di figli comuni: in questo caso il vedovo deve rendere agli eredi della donna soltanto metà della dote e può lucrarne la rimanente porzione. Al vedovo è fatto assoluto divieto di rinunciare a questo diritto, al punto tale che una sua esplicita rinuncia viene ritenuta non valida; questo si spiega forse come un tentativo di scongiurare eventuali pressioni da parte della famiglia della sposa per riavere tutta la dote nonostante quanto appena stabilito. Il testo della norma si conclude attribuendo al marito metà delle spese per il funerale della moglie defunta. Questa regola interviene nella legislazione della città in un momento non precisabile a causa della perdita di gran parte degli statuti Trecenteschi. Il primo documento rintracciato che ne fa menzione è un atto notarile del 1371, che vede Lippo Brunelli rendere ad Ugolino calzolaio 31 lire *pro dimidia restitutionis dotium* della defunta Margherita, moglie di Lippo e nipote di Ugolino, che evidentemente le aveva pagato la dote. Il notaio si

⁷⁸ASCoFe, Archivio Storico del Comune, *Liber statutorum et provisionum ad maleficia deputati*, c. 86v, lib. III, rubr. IX, *De annuo legato uxori*.

⁷⁹BCAFe, S. 16.5.12., *Statuta Civitatis Ferrariae*, cc. 41v-42r, lib. II, rubr. 77, *De annuo legato uxori*.

premura di precisare che la dote ammontava a 62 lire e che l'altra metà è stata trattenuta dal vedovo *vigore statutorum*⁸⁰. Come questo, molti altri atti, successivi, di restituzione delle doti dovute per decesso della moglie fanno riferimento agli statuti per giustificare il lucro applicato ad esse. Il documento in cui forse si specchia con maggiore chiarezza questa disposizione è una minuta del notaio Pietro Pialbene del 1390, in cui viene dichiarata la restituzione di metà della dote di Giovanna al padre Nicolò sarto, poiché la donna, moglie di Guidotto, *decessit nullis filiis comunibus relictis*. Guidotto ha dunque il diritto di trattenere cento lire della dote della moglie e ne restituisce altrettante a Nicolò, ma ci tiene a precisare che nella quota da lui lucrata sono comprese anche metà delle spese di sepoltura della moglie⁸¹.

Del tutto assente dagli statuti del Duecento, che per questa circostanza facevano riferimento implicito al diritto comune, secondo il quale la dote doveva essere restituita nella sua totalità, la prescrizione compare per la prima volta in un testo legislativo nel superstite terzo libro degli statuti databili agli inizi del Quattrocento⁸². La norma è poi confermata verso la metà del secolo, arricchita retoricamente nel preambolo iniziale: *quia multi pro restitutione dotium depauperati sunt* diceva il testo precedente, mentre ora si aggiungono, a motivo della restituzione soltanto parziale, le numerose e *incogitata* spese in funzione del matrimonio, dove l'aggettivo, oltre che il significato di 'impreviste', ha forse anche una sfumatura di 'sconsiderate'. Ne esce rafforzata anche la proibizione fatta al vedovo di rinunciare alla metà della dote che gli spetta, rinuncia che non è ritenuta valida nemmeno se effettuata con un giuramento, che in questo caso viene ritenuto automaticamente estorto e quindi non valido. Nell'insistenza di questa raccomandazione si delinea ancora con più chiarezza il tentativo da parte di alcune famiglie della defunta di riavere tutta la dote. Dopo l'identica ripartizione delle spese per le esequie, che restano per metà a carico del vedovo, iniziano le novità apportate in materia da questa redazione. La norma vale anche nel caso la dote sia stata soltanto promessa e non ancora consegnata o anche soltanto costituita per una donna non ancora *traducta* nella casa del marito, purché il matrimonio sia già stato consumato. La stessa cosa deve valere

⁸⁰ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene b. 8, atto del 5 luglio 1371.

⁸¹ *Ivi*, b. 14, atto del 28 ottobre 1390.

⁸² ASCoFe, Archivio Storico del Comune, *Liber statutorum et provisionum ad maleficia deputati*, c. 91rv, lib. III, rubr. LXIX, *De dote restituenda soluto matrimonio*.

per la dote data o promessa per una donna che giunge al secondo matrimonio, anche in presenza di figli nati dalla precedente unione, e a queste disposizioni, conclude lapidario il testo, viene sottoposto anche l'*augmentum dotis*.⁸³

Una volta sciolto il matrimonio, esistono poi competenze specifiche nella rivendicazione della dote: non può richiederla chiunque e, a seconda del tipo di dote (e soprattutto in base a chi l'ha costituita) la legge indica i soggetti che hanno diritto a riaverla. E' un problema che non si palesa negli statuti duecenteschi della città, anche se la dottrina giuridica ne discute da tempo e ha già proposto, in questo periodo, soluzioni e possibilità, ma occorre un certo tempo perché queste formulazioni teoriche, che derivano comunque da vicende e problemi della prassi corrente, vengano tradotte anche nelle redazioni statutarie. L'*exactio dotis* compare per la prima volta agli inizi del Quattrocento, in due rubriche contigue dedicate a questo tema e facenti parte di una serie più ampia riguardante il tema della dote e dei diritti delle donne in materia di successione. Se la dote è stata pagata dal fratello della sposa (sia che si tratti di fratelli uterini che figli di entrambi i genitori), la 'riscossione' della dote spetta alla sorella o ai suoi eredi, anche se all'atto della costituzione di tale dote il fratello avesse chiesto che la restituzione spettasse a lui o ai suoi eredi. E questo perché, per statuto, si presume che il fratello, costituendola, abbia donato la dote alla sorella e che, se sostanzialmente dai beni paterni, quella fosse la parte che doveva necessariamente spettarle di tali beni, un'equivalenza dell'eredità. In questa casistica rientra anche la dote fornita da una madre vedova alla figlia orfana: sarà sempre la figlia, e non la madre, a doverla rivendicare, quando e se necessario. La validità della legge si applica alle doti già consegnate ma per le quali ci sono cause in corso, per quelle presenti e, naturalmente, quelle future⁸⁴. Lo spettro di possibilità dei soggetti dotanti è in realtà ancora più ampio, fino a giungere al caso 'estremo' della *dos data ab extraneo* affrontata dalla rubrica successiva. In realtà, il testo, pur accennando a questa possibilità, ritorna piuttosto sui soggetti precedenti, il fratello e la madre della sposa, considerando separatamente l'eventualità che questi paghino una dote quando è ancora in

⁸³BCAFe, S. 16.5.12., *Statuta Civitatis Ferrariae*, c. 50rv, lib. II, rubr. 119, *De dote restituenda soluto matrimonio*.

⁸⁴ASCoFe, Archivio Storico del Comune, *Liber statutorum et provisionum ad maleficia deputati*, c. 90v, lib. III, rubr. LXI, *Quod exactio dotis date a fratre pro sorore sive a matre pro filia competat ipsi sorori sive fillie*.

vita il padre o il marito, cui, almeno in teoria, spetterebbe l'*onus dotandi* nei confronti della figlia. Anche in questo caso, allo scioglimento del matrimonio, l'*exactio dotis* è di competenza della donna cui la dote appartiene (la sorella o la figlia), non della madre o del fratello che l'hanno dotata, anche se questi dovessero avanzare pretese a riguardo. La motivazione fornita dalla legge è molto chiara: se la donna dovesse restare vedova potrà così disporre pienamente della sua dote e con questa risposarsi. Nel caso in cui il fratello o la madre della donna riuscissero a dimostrare di avere dei diritti su questa dote, potranno farli valere e quindi rivendicarli soltanto dopo la morte della donna⁸⁵. Queste prescrizioni vengono ribadite negli statuti del duca Borso, dove alla madre e al fratello della sposa si aggiunge soltanto la zia paterna e in cui si apre la possibilità che la donna, una volta rimasta vedova, scelga di non risposarsi e di *elligere alium statum*: in questo caso la dote costituisce la sua fonte, forse l'unica, di sopravvivenza. Entrambe le rubriche in cui la materia resta articolata anche in questa fase si concludono con la proibizione di rinunciare al diritto dell'*exactio dotis* che, se anche sarà servito sul piatto del diritto, verrà considerato nullo⁸⁶. Evidentemente nella prassi quotidiana, le vedove erano sottoposte a pressioni da parte di madri e fratelli che avevano costituito loro la dote per poterla riottenere e indotte a rilasciare dichiarazioni ai notai con le quali rinunciavano al possesso della dote per far rifluire il capitale o i beni di cui era costituita nelle mani che li avevano elargiti.

La restituzione della dote creava non pochi problemi sia alla parte che cercava di riottenere, sia a quella cui spettava restituirla. Sono soprattutto gli statuti quattrocenteschi a preoccuparsi del problema da entrambi i punti di vista, anche se, a giudicare dai termini usati nei preamboli e dalle prescrizioni contenute nei testi, sembrano voler proteggere soprattutto la parte del marito. Pur nella garanzia della restituzione, uno dei primi vincoli posti alla vedova o ai suoi eredi è quello di non potersi appropriare (si intende, sempre a titolo di restituzione di dote) di beni mobili in caso siano disponibili immobili appositamente ipotecati a garanzia della dote: a questi si deve fare riferimento per la restituzione, per garantire sia i diritti delle donne che quelli dei creditori,

⁸⁵*Ivi*, c. 90v, lib. III, rubr. LXII, *Quod exactio dotis date ab extraneo competat mulieri donec vixerit*.

⁸⁶BCAFe, S. 16.5.12., *Statuta Civitatis Ferrariae*, c. 50r, lib. II, rubr. 117, *Quod exactio dotis a fratre sive a matre vel amita competat ipsi sorori sive filie vel nepti*; *Ivi*, rubr. 118, *Quod exactio dotis date ab extraneo competat mulieri donec vixerit*.

rispetto ai quali le vedove hanno diritto di precedenza. Una volta assegnati e consegnati alla donna gli immobili (o i beni mobili, se di immobili non ce ne dovessero essere) i creditori del *de cuius* possono chiederne la stima per accertarsi che i beni restituiti siano stati sovrastimati ed eventualmente avanzare pretese su di essi⁸⁷.

Pena e risarcimento

La dote non è soltanto un obbligo dei padri e un diritto delle figlie e se la maggior parte delle norme si concentrano su questi due aspetti speculari, altre le attribuiscono ulteriori funzioni, disposte tra loro altrettanto specularmente: la dote può costituire, a prescindere dall'entità, la pena per un reato commesso o, al contrario, il risarcimento per un torto subito, secondo regole e casistiche che si affinano nel tempo. E se la definizione di obblighi e diritti tiene sempre come orizzonte di riferimento la famiglia pensata come un ideale correttamente costituito, ammende e riscatti intervengono nei casi in cui l'immagine reale appare deviante dal modello.

La monogamia è uno dei cardini della dottrina cristiana in materia di unioni coniugali e risale alla tradizione evangelica⁸⁸. Questo principio è ribadito dalla legge civile in molti statuti cittadini, che configurano la bigamia come un reato e ne stabiliscono le relative sanzioni. Gli statuti ferraresi del Duecento fissano a 25 lire la multa per chiunque, avendo già moglie, ne sposi una seconda, e, viceversa, per la donna con due mariti⁸⁹. Il trecentesco *liber quartus de maleficiis* ribadisce il concetto e alza la somma a 50 lire, ma solo nel caso in cui non sia avvenuto il congiungimento fisico: se, invece, il reo (o la rea) di essersi finto celibe (o nubile) corona il secondo matrimonio con la *carnalis copula*, dovrà

⁸⁷ *Ivi*, c. 37r, lib. II, rubr. 72, *Quod mulieres in solutum accipere non possint pro dotibus suis de bonis mobilibus ubi extant bona immobilia*.

⁸⁸ J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, pp. 32-35.

⁸⁹ *Statuta Ferrariae. Anno MCCLXXXVII*, p. 271, lib. IV, rubr. LV, *De pena illius qui habet uxorem et aliam desponsavit*.

essere punito con le pene e le infamie previste dal diritto comune⁹⁰. Nel Quattrocento inoltrato l'inflazione della pena per tale reato raggiunge le 200 lire marchesane e si inasprisce ulteriormente con la pena capitale per l'uomo o la donna che arrivino a concludere il secondo matrimonio con la consumazione. Si aggiunge però a questo punto una differenza di genere assente nelle redazioni precedenti, in cui la pena era identica per l'uomo e per la donna: se è l'uomo ad ingannare la sua sposa occultando il suo precedente legame matrimoniale è tenuto a fornirla di una dote *si ipsa erat honeste vite*, prima di andare incontro al boia⁹¹, quasi un risarcimento all'inganno, alla verginità sottratta che creerà non poche difficoltà alla controparte femminile per l'eventuale successiva conclusione di un matrimonio regolare.

Un'altra grande preoccupazione della Chiesa, recepita dalle autorità civili, è quella della clandestinità dei matrimoni per la quale sia la dottrina cristiana che la giurisprudenza civile cercano di porre un freno. La pubblicità del contratto matrimoniale viene incoraggiata e garantita da una serie di rituali che vanno dallo scambio degli anelli alla folla degli invitati, dalla redazione di un atto scritto alla valutazione e consegna della dote⁹². Almeno a partire dalla fine del Duecento, le leggi della città di Ferrara si preoccupano di scoraggiare i matrimoni segreti puntando l'indice sull'attore maschile dell'azione, l'*homo [qui] occulte accepit uxorem* e condannandolo al pagamento di 50 lire e di un sovrappiù a discrezione del podestà, pena che sembra essere interpretata soprattutto come un risarcimento ai parenti della donna per l'offesa loro arrecata. La rubrica prevede la possibilità che il 'regista' del matrimonio clandestino sia persona diversa dal marito, *homo vel femina*, alludendo forse ai genitori dei futuri coniugi. Anche i testimoni intervenuti e il notaio *qui exinde notam fecerit vel cartam*, complici a diverso titolo dell'azione, sono punibili con un'ammenda rispettivamente di 25 e 50 lire⁹³. Da notare come l'eventuale carta di matrimonio clandestino redatta dal notaio sia qualcosa di ben diverso da un

⁹⁰ ASCoFe, Archivio Storico del Comune, *Liber statutorum et provisionum ad maleficia deputati*, cc. 2v-3r, lib. IV, rubr. 17, *De pena viri habentis uxorem et aliam desponsaverit*.

⁹¹ BCAFe, S. 16.5.12., *Statuta Civitatis Ferrariae*, c. 101v, lib. III, rubr. 301, *Pena viri habentis uxorem et aliam desponsantis et contra*.

⁹² J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, pp. 45-46.

⁹³ *Statuta Ferrariae. Anno MCCLXXXVII*, p. 271, libr. IV, LV[bis] *De pena illius qui occulte accepit uxorem*.

documento falso, punibile con una pena sei volte superiore, come stabilisce la rubrica, forse non a caso, appena successiva: *De pena producentium falsos testes vel falsa instrumenta*⁹⁴. D'altra parte, per i canonisti medievali il matrimonio clandestino non è da considerare nullo⁹⁵. Se, ad esempio, una cittadina ferrarese del tardo Quattrocento avesse intenzione di contrarre matrimonio con un forestiero, cosa proibita dalle normative statutarie, per quanto riguarda la dottrina cristiana nulla osta a questa unione e l'atto notarile che dovesse eventualmente suggellarla sarebbe perfettamente valido giuridicamente, ma gli sposi avrebbero tutto l'interesse ad evitare ogni pubblicità all'evento, perché le leggi della città lo identificano come un reato e lo vincolano ad una pena salatissima: 3000 lire marchesane per i contraenti e per i congiunti (della sposa, si suppone, perché l'oggetto della legge è *pena mulieris*), tacitamente ritenuti responsabili, che andranno ad essere incamerate metà dal Comune e l'altra metà dalla camera ducale⁹⁶.

La prescrizione sui matrimoni clandestini redatta alla fine del XIII secolo si ripete identica nel quarto libro del codice penale del Trecento⁹⁷, mentre un secolo dopo la troviamo, seppure confermata nel concetto di *iniuria* e con una pena inflazionata, molto più sviluppata nel terzo libro degli statuti del duca Borso. In questa occasione si intuisce dietro le righe lo sforzo degli statuari di fornire una definizione più dettagliata di matrimonio clandestino, in parte forse accogliendo le 'definizioni' della dottrina scaturite da un dibattito più che secolare, in parte aggiungendo regole proprie, che sarebbe interessante confrontare con altre realtà. Compiere un matrimonio clandestino per un cittadino del ducato estense significa prendere in moglie una donna già promessa ad un altro con un patto di fidanzamento, contrarre matrimonio con una giovane di età inferiore ai 25 anni e consumarlo senza il consenso espresso di un congiunto della sposa, indicato secondo una scala gerarchica ben precisa: il padre, in mancanza del padre i fratelli, il nonno paterno, lo zio paterno e, in assenza di tutti questi, due (oppure uno soltanto) *proximiores* o *attinentes*,

⁹⁴ Ivi, p. 272, libr. IV, rubr. LVI, *De pena producentium falsos testes vel falsa instrumenta*.

⁹⁵ J. GAUDEMET, pp. 173-175

⁹⁶ BCAFe, S. 16.5.12., *Statuta Civitatis Ferrariae*, c. 101rv, lib. III, rubr. 300, *Pena mulieris matrimonium contrahentis cum forense*.

⁹⁷ ASCoFe, Archivio Storico del Comune, *Liber statutorum et provisionum ad maleficia deputati*, c. 2v, lib. IV, rubr. 15, *De pena illius qui occulte acceperit uxorem*.

sempre per parte di padre, maggiori di 25 anni. In caso di discordia l'indicazione è quella di rimettersi al parere di un giudice. Volendo individuare una struttura all'interno di questo testo normativo, la prima parte è dedicata alla pena per la componente maschile, arricchita di particolari rispetto al passato, ma sostanzialmente molto simile. Seguono le pene per testimoni e notaio, anche queste pressoché identiche rispetto alle redazioni precedenti. La vera novità degli statuti quattrocenteschi in materia di matrimonio clandestino è la terza, ultima e piuttosto sviluppata sezione che concerne le pene da applicare alle attrici femminili del misfatto: le spose, le madri e le nonne. La differenza sostanziale rispetto agli uomini è che non vengono punite con una somma di denaro predefinita, ma con la sostanza delle doti, delle legittime e delle eredità. La donna di età inferiore ai venticinque anni ancora soggetta alla potestà paterna (o a quella di un ascendente) che contrae matrimonio di nascosto è infatti condannata a perdere *omnia paterna et avita substantia et omni sua legitima portione*. In questa somma è compresa la dote, dote che viene esplicitata nel caso successivo, quello della giovane orfana che si sposa, sempre clandestinamente, prima del termine entro il quale i fratelli sono tenuti ad organizzare per lei un matrimonio: perderà la dote e la legittima a favore di *ei qui iniuriam hanc receperit*, quindi i fratelli stessi o chi al posto loro deteneva l'*onus maritandi* sulla ragazza. La faccenda è considerata ancora differente se è scaduto il termine entro il quale i fratelli avrebbero dovuto collocare in matrimonio la sorella, ma questa non ha ancora compiuto 22 anni: in questo caso le si riconosce una quota di legittimità alle nozze non autorizzate e il diritto di ottenere dai fratelli dissenzienti alle nozze almeno la falcidia semplice. Il matrimonio clandestino può essere architettato anche dal gineceo femminile, dalla madre della sposa o dalla nonna, che prestano il loro consenso al futuro genero, il tutto all'insaputa del *pater familias*. In quel caso, le colpevoli saranno private delle loro doti a vantaggio dei mariti o degli eredi. E se la madre o la nonna della sposa sono già entrate in possesso delle loro rispettive doti (perché, ad esempio, orfane e vedove e quindi messe in condizioni di gestire direttamente il loro patrimonio dotale), sono condannate a pagare ai *propinquis* una somma equivalente⁹⁸. È interessante notare come, per lo stesso reato, il genere maschile sia condannato al pagamento di una multa dal valore fisso,

⁹⁸ BCAFe, S. 16.5.12., *Statuta Civitatis Ferrariae*, cc. 100v-101r, lib. III, rubr. 298, *Pena eius qui occulte accepit uxorem et mulieris que occulte fuerit disponsata*.

mentre quello femminile sia privato delle sue sostanze: *in toto* le spose clandestine (dote ed eventuali falcidia e legittima), in parte (ma una parte sostanziosa, spesso corrispondente alla totalità delle ricchezze femminili) le madri e le nonne.

Le colpe delle donne in tema di matrimonio si protraggono nelle due rubriche immediatamente successive, che allargano la casistica considerata sfondando il cerchio del matrimonio clandestino vero e proprio e aprono alla delicata questione delle unioni fisiche illegittime, volontarie e involontarie (in una prospettiva femminile), avvenute all'interno o al di fuori del matrimonio: l'adulterio e lo stupro. Questi temi sono di grande interesse in quanto la dote, sotto forma di ammenda o di risarcimento, compare sempre più spesso mano a mano che si scende cronologicamente verso la fine del medioevo e riflettono la progressiva importanza che essa acquista non solo nella stipulazione dei patti matrimoniali e relativamente ai patrimoni familiari ed ai beni posseduti dalle donne, ma anche nella mentalità comune, che in corrispondenza di certi comportamenti la evoca per associazione immediata. La realtà meglio conosciuta è, naturalmente, quella del Quattrocento inoltrato, che ancora una volta dispone sul tavolo della normativa civile diverse leggi a riguardo. L'analisi puntuale delle clausole di queste disposizioni nel XV secolo, che interessano anche la dote, funge da orizzonte cui tendono gli statuti del Trecento, per la città estense in gran parte perduti, avendo alle spalle la redazione duecentesca che è quasi del tutto priva di tali riferimenti.

Gli statuti del 1287 stabilivano la pena di morte per decapitazione per un uomo che avesse rapito e violentato una donna, a meno che non avesse ottenuto un atto di pace. In caso di fuga, doveva essere posto in banno e tutti i suoi beni confiscati, destinandone una metà al Comune e l'altra metà alla donna rapita e violentata. La pace stipulata con la vittima (o con i suoi congiunti, se essa è nel frattempo deceduta) sottrae il colpevole alla pena capitale e alla confisca dei beni, ma l'atto di violenza è un'offesa anche nei confronti della città e non lo esenta dal pagamento di cento lire al Comune. Quando invece il rapimento non si conclude nella violenza, se cioè il reo conduce la donna da altri, si presume con le medesime intenzioni, o la *in terram proiecerit* ma, comunque, non compie lo stupro, la pena è dimezzata ed è ancora minore se si tratta di 'solo' rapimento, che gli costerà soltanto 25 lire. In questi ultimi due casi il colpevole

dovrà anche essere condannato, non viene specificato in che modo e in quale misura, *mulieri emendandam iniuriam*, sempre se manca il perdono formale da parte di quest'ultima. Ritornando al primo caso, in cui si sia effettivamente consumata la violenza carnale, si precisa che la vittima potrà entrare in possesso della metà dei beni del condannato *si ipsa probaverit per vim esse cognitam* e le prove possono derivare dalla deposizione di testimoni oppure dalla stessa confessione del colpevole offerta al podestà o al giudice dei malefici. In caso contrario, se la donna non riuscirà a provare la violenza, non potrà ottenere nulla dei beni di colui che continua ad essere chiamato 'delinquente'⁹⁹. Una rubrica del sesto libro della medesima redazione statutaria aggiunge una postilla: se la rapita è una donna sposata o una *nuptiis destinata per guadias seu arras sponsalicias*, il rapitore dovrà essere punito con l'amputazione del capo e a nulla gli gioverà una eventuale pace concessa dalla vittima. Lo stesso vale per eventuali complici¹⁰⁰. Le *guadie* o *arre sponsalitie*, pegni consegnati dalla famiglia della sposa a garanzia degli impegni matrimoniali presi, sono dunque la prova delle future nozze, e costituiscono una discriminante tra una condanna a morte inappellabile (nel caso di una promessa sposa) ed una convertibile in una modesta ammenda. La pena e le sue possibili alternative dipendono quindi dallo stato civile della donna e si individua qui *in nuce* una distinzione che nel corso di quasi due secoli arriverà a descrivere una casistica piuttosto articolata.

La redazione trecentesca introduce alcune precisazioni e qualche variante. In prima istanza il ratto è punibile come lo stupro anche se non dovesse sfociare in esso: ugualmente il reo sarebbe giustiziato o posto in perpetuo banno, con la metà dei beni confiscati destinati alla vittima. Ciò vale per il rapimento di vergini, vedove o altre donne *honeste viventes* e, nel caso i rapitori siano *rustici vel forenses*, non potranno avvalersi del beneficio di una pace, anzi, saranno puniti anche coloro, congiunti della vittima, che verranno in accordi con il rapitore stipulando tale compromesso. La pena si uniforma per tutti, cittadini e

⁹⁹ *Statuta Ferrariae. Anno MCCLXXXVII*, p. 271, lib. IV, rubr. LIIII, *Si quis feminam per vim cognoverit vel rapuerit et de aliis capitulis*. La pena capitale per questo reato, anche se con minore precisione nei dettagli (*qui feminam rapuerit, vel per vim sine eius voluntate cum ea iaceret*) è ricordata anche in un'altra rubrica degli stessi statuti: *Ivi*, pp. 269-270, lib. IV, rubr. L *Quod nullus ponatur ad tormentum, nisi per infrascriptas occasiones*.

¹⁰⁰ *Ivi*, p. 396, lib. VI, rubr. 68, *De pena rapiantis vel cognoscentis nuptam vel nuptiis destinata et quod pax non proxit*.

non, a 200 lire (o il taglio della mano in caso di insolvenza) per il tentativo di stupro non portato a termine e comunque non giunto fino al rapimento, ma concretizzatosi solo nel gesto di gettare a terra la donna. Resta ferma l'ingiuria nei confronti della vittima, da emendare secondo quanto deciso dal giudice in base alla sua condizione sociale (a meno che, ancora una volta, non intervenga un atto di pace prima della condanna), e quella ai danni della città, alla quale il malintenzionato deve comunque 50 lire¹⁰¹. I tempi entro i quali è possibile denunciare il rapimento e lo stupro sono limitati a un mese, mentre se il crimine è stato compiuto da un forestiero si estendono ad un anno; trascorsi questi termini nessuna causa potrà più essere intentata¹⁰². Una *provisio* del 1324 sembra negare anche ai cittadini rei di rapimento e violenza il beneficio di un atto di pace da parte della vittima¹⁰³. La discriminante che vanno a costituire queste dichiarazioni spiega almeno in parte l'attenzione e l'insistenza delle norme, nel sottaciuto ma plausibile sospetto che, per salvarsi la vita, venissero estorte.

Questi atti di pace che scongiurano la pena capitale per i colpevoli affiorano talvolta dalle carte dei notai e offrono un breve riepilogo dei fatti, spesso attraverso un formulario già standardizzato. Nel gennaio del 1395 Nascimbene stipula uno di questi accordi con Bartolomeo, padre di Giovanni detto *Chachoa* per un fatto avvenuto qualche tempo prima. *Tempore noctis* Giovanni era entrato furtivamente in casa di Nascimbene e aveva portato via la figlia Caterina, conducendola *violenter de loco ad locum* contro la volontà di Nascimbene, probabilmente al momento ignaro dell'accaduto, e della stessa Caterina, *in eorum grave damnum et vituperium*. Giovanni era poi stato denunciato e

¹⁰¹ ASCoFe, Archivio Storico del Comune, *Liber statutorum et provisionum ad maleficia deputati*, c. 2rv, lib. IV, rubr. 11, *Si quis feminam per vim cognoverit et rapuerit. Et de aliis capitulis*.

¹⁰² Questo prevedevano gli statuti trecenteschi alla rubrica *Quod tempore in quo debent deponi querimonie mulierum raptarum et carnaliter cognitarum*, *Ivi*, c. 2r, lib. IV, rubr. 10. Va notato come in precedenza il limite fosse di quindici giorni, senza alcuna distinzione di provenienza del reo, (*Statuta Ferrariae. Anno MCCLXXXVII*, p. 270, lib. IV, rubr. LIII *Infra quantum tempus debeat deponi querimonia pro muliere rapta*) mentre nel Quattrocento si allunga a due mesi per i rapitori cittadini. BCAFe, S. 16.5.12., *Statuta Civitatis Ferrariae*, c. 99r, lib. III, rubr. 292, *De tempore quo debent deponi querimonie mulierum raptarum et carnaliter cognitarum*.

¹⁰³ ASCoFe, Archivio Storico del Comune, *Liber statutorum et provisionum ad maleficia deputati*, c. 56rv, *Provisio contra rapientes mulierem et contra dantes auxilium eisdem raptoribus* datata 18 novembre 1324.

condannato alla decapitazione, ma questo accordo tra i padri, del colpevole e della vittima, annulla la condanna¹⁰⁴. Il testo di questa imbreviatura identifica chiaramente il reato come solo rapimento, mentre non sappiamo se il ratto di un'altra donna, Giovanna detta Nana, da parte di Bartolomeo, si sia concluso con uno stupro: nell'atto che stabilisce *pacem perpetuam finem remissionem et concordiam* con il marito della donna, Domenico detto Becco, si dice soltanto che Bartolomeo l'avesse portata *extra portam Leonis et ipsam condusisse de loco ad locum*, poi la scrittura del notaio si interrompe bruscamente¹⁰⁵. La violenza carnale è invece esplicita nell'atto di concordia concesso da Ottolino nei confronti di Nicolò per il fatto che questi *per vim carnaliter cognovisse* Bruna, figlia di Ottolino¹⁰⁶. Un vero e proprio sequestro sembra essere infine quello di Caterina *medica*, moglie di Giovanni, portata via da Giacomo *testor pannorum lane*, originario di Venezia, che la *tenuisse cum eo pluribus annis (...) et ipsam carnaliter cognovisse*. L'atto di pace tra i due uomini avviene nella cornice solenne della cattedrale¹⁰⁷. Tutte queste dichiarazioni ufficializzate dalla penna dei notai salvano i colpevoli dalla condanna tacendo un'eventuale controparte offerta in cambio alle vittime e alle loro famiglie¹⁰⁸.

Le condizioni stabilite fino a questo punto dalle leggi della città sembrano confluire immutate negli statuti quattrocenteschi, che articolano la materia in due rubriche, distinguendo gli stupratori cittadini e forestieri dai *rustices*¹⁰⁹. La pena, in realtà, sembra identica, decapitazione e confisca dei beni, ma mentre quelli di cittadini e forestieri verranno, di nuovo, divisi a metà fra il fisco e la

¹⁰⁴ ASFe, ANA matr. 23, not. Nicolò Bischizzi, atto del 24 gennaio 1395.

¹⁰⁵ *Ivi*, matr. 18, not. Sanvitali Rigo, p. 2, atto del 18 novembre 1368

¹⁰⁶ *Ivi*, matr. 7, not. Pietro Pincerna, atto del 2 luglio 1379

¹⁰⁷ *Ivi*, matr. 18, not. Sanvitali Rigo, p. 2, atto del 6 giugno 1372

¹⁰⁸ Esempi di violenze come queste, raccolte da fonti notarili e giudiziarie con puntuali raffronti con le norme in vigore, sono offerte da alcuni contributi raccolti in *Giustizia e reati sessuali nel Medioevo*, «Studi Storici» 27 (1986), n. 3, in particolare: R. COMBA, *Apetitus libidinis coherceatur. Strutture demografiche, reati sessuali e disciplina dei comportamenti nel Piemonte tardo-medievale*, pp. 529-576; P. DUBUIS, *Comportamenti sessuali nelle Alpi del Basso Medioevo: l'esempio della castellania di Susa*, pp. 577-608; M.S. MAZZI, *Cronache di periferia dello stato fiorentino: reati contro la morale nel primo Quattrocento*, pp. 609-635. Inoltre EAD., *Prostituite e lenoni nella Firenze del Quattrocento*, Milano 1991, in particolare il cap. *Storie del quotidiano*, pp. 87-140.

¹⁰⁹ BCAFe, S. 16.5.12., *Statuta Civitatis Ferrariae*, c. 99v, lib. III, rubr. 294 *Pena per vim cognoscentis vel rapientis mulierem*; cc. 99v-100r, lib. III, rubr. 295 *Pena rustici mulierem rapientis vel cognoscentis*.

vittima, gli altri saranno applicati interamente al fisco. Un'ulteriore distinzione contraddistingue lo *status* di *filius familias* dell'omicida o stupratore: se un uomo ancora soggetto alla patria potestà ha commesso omicidio o ha stuprato o rapito con la forza *feminam comuni oppinionem pro honesta reputatam*, i suoi beni verranno confiscati e divisi a metà fra il fisco e gli eredi della vittima (non è contemplata un'alternativa alla sua morte, forse per semplice omissione, perché il caso principalmente considerato da questa legge è l'omicidio, e il rapimento pare sia accessorio). Saranno salvaguardati i diritti di usufrutto del padre o del nonno sui beni del figlio o del nipote colpevole, quelli dei creditori e le eventuali doti delle mogli, che dovranno presumibilmente essere restituite¹¹⁰.

Negli statuti quattrocenteschi, a margine delle consuete considerazioni sulla responsabilità dei complici e sull'eventualità che lo stupro non sia portato a termine (ancora 200 lire o il taglio della mano), la legge spalanca il dubbio che la vittima sia stata consenziente. In questo caso la donna è condannata alla fustigazione e alla perdita della dote, che potrà essere incamerata dal marito o dal padre o, ancora, da chi ha l'onere di costituirgliela, se ancora nubile. Se invece, al posto di un ratto, si ha un'andata volontaria della donna a casa di un uomo con *intentione contrahendi matrimonium vel stuprum vel adulterium committendi* (è significativo che queste tre azioni siano messe sullo stesso piano, con il comune denominatore della volontarietà della donna) anche se non giungesse a compiere nessuno di questi atti, dovrà essere comunque soggetta alla frusta e posta alla berlina nel giorno di mercato¹¹¹. Lo spettro della consensualità femminile verrà ampiamente dispiegato nelle due rubriche successive che, nel caso della donna sposata, configurano il reato di adulterio.

Assente dagli statuti duecenteschi, il problema si pone per i legislatori a partire dal Trecento, quando stabiliscono la pena del rogo per l'adultera consenziente se al marito *placuerit* darla in pasto alle fiamme. In caso contrario, l'uomo è obbligato a tenerla in casa, ma la donna perderà comunque la propria dote, incamerata dal marito e trasmissibile ai figli comuni, se ce ne sono, oppure agli

¹¹⁰ *Ivi*, c. 96rv, III, 274 *Pena filii familias homicidium [sic] vel raptum committentis*. Il richiamo a questa rubrica è contenuto nel testo della rubrica 295. Il riferimento alle doti sembra considerare i casi, forse non così rari, di figli sposati ma non ancora emancipati.

¹¹¹ *Ivi*, cc. 99v-100r, III, 295 *Pena rustici mulierem rapientis vel cognoscentis*.

eredi di lui¹¹². Le inchieste per reati di adulterio non possono partire ad istanza di chiunque, ma soltanto ad alcuni membri della famiglia, maschi, è accordata la facoltà di chiedere l'avvio di un'indagine. La legge resta sostanzialmente immutata riguardo alla pena per le adultere nel secolo successivo, quando gli statuti del duca Borso aggiungono appena la precisazione che la volontà del marito nei confronti della moglie adultera deve comparire negli atti¹¹³. In ogni caso la donna perderà la propria dote. Tra queste due redazioni statutarie ha avuto luogo la vicenda, poi divenuta quasi leggendaria di Ugo e Parisina. Il presunto rapporto allo stesso tempo adultero e incestuoso tra la moglie di Nicolò III d'Este e il figlio prediletto di lui, avuto dall'amante Stella dei Tolomei, si infrange contro l'impeto di rabbia del marchese e si risolve in una frettolosa condanna a morte senza processo per entrambi. E' il 21 maggio del 1425¹¹⁴. Il 10 luglio del 1419 Parisina aveva portato in dote a Nicolò le terre di Poggio Berni e Torre di Gualdo, nel riminese, con le relative pertinenze, stimate complessivamente per un ammontare di 10.000 ducati. Durante il periodo matrimoniale il loro valore era stato incrementato attraverso altri acquisti¹¹⁵ e all'esecuzione della condanna a morte questo patrimonio viene completamente incamerato dal marchese. L'arbitrarietà del gesto di Nicolò risiede soprattutto nella mancata istituzione di un regolare processo, che avrebbe anche potuto, in linea teorica, scagionare Parisina dall'accusa di adulterio e permetterle di conservare la propria dote. In caso contrario, se fosse stata riconosciuta la colpa, Nicolò avrebbe potuto appropriarsene legalmente. Soffermandoci ancora un momento sull'infido terreno delle supposizioni, bisogna però tener conto che Nicolò era non solo il marchese in persona, massima autorità dello stato, ma anche la figura che, in quanto marito dell'adultera, in un eventuale processo per adulterio avrebbe avuto il maggior peso. Nella rosa ristretta di persone che avrebbero potuto innescare un processo del genere (il marito della donna, il

¹¹² ASCoFe, Archivio Storico del Comune, *Liber statutorum et provisionum ad maleficia deputati*, c. 2v, lib. IV, rubr. 12, *De pena mulieris nupte sua voluntate per alium virum cognite*.

¹¹³ BCAFe, S. 16.5.12., *Statuta Civitatis Ferrariae*, c. 100r, lib. III, rubr. 296, *Pena mulieris nupte sua voluntate per alium cognite*.

¹¹⁴ Una dettagliata ricostruzione della biografia di Parisina Malatesta, sfrangiata dalla leggenda e contestualizzata nell'intreccio di interessi politici e familiari, è offerta da M.S. MAZZI, *I labirinti del potere*.

¹¹⁵ *Ivi*, pp. 95-96. Non è stato conservato il patto dotale relativo alla dote di Parisina, di cui conosciamo l'esistenza (e la consistenza) solo attraverso le vicende successive.

padre, il fratello o altri nella cerchia dei parenti fino al quarto grado), nel caso di versioni discordanti la legge raccomandava *preponatur marito*. Questo, in realtà, è quanto affermano gli statuti quattrocenteschi, ma questa priorità, ancora assente nella versione degli statuti del Trecento a noi noti, è stata introdotta in un momento non molto lontano da questa vicenda¹¹⁶. La parziale illegalità dell'appropriazione ha forse influenzato i successivi spostamenti della dote di Parisina, che ha poi intrapreso un percorso tortuoso ed apparentemente in completa balia del capriccio di due famiglie, quella estense e quella malatestiana, fra le quali è rimbalzata più volte. Due anni dopo la morte violenta della moglie, Nicolò manda in sposa una delle proprie figlie naturali, Margherita, a Galeotto Roberto Malatesta, che per questa unione riceve in dote ciò che era stato di Parisina: i suoi beni dotali, dunque, 'ritornano' alla famiglia d'origine, dove vengono trattenuti anche dopo la morte di Galeotto invece di essere restituiti alla legittima proprietaria. Gestiti dal cognato Sigismondo, verranno poi utilizzati per costituire un'altra dote, quella della figlia illegittima Lucrezia, e con essa riprenderanno per la seconda volta la via per Ferrara poiché la giovane contrae matrimonio con Alberto d'Este, figlio naturale di Nicolò¹¹⁷.

In un'ottica che amplia lo sguardo uscendo dal recinto del nucleo familiare per abbracciare l'ampia casistica dei rapporti sessuali extraconiugali (non circoscrivibili quindi al solo adulterio), la pena per colui che si congiunge carnalmente ad una donna consenziente (diversa dalla propria moglie) varia a seconda dello *status* della donna stessa: se è una *mulier vilis conditionis* come una *puta pediseca*, una *famula* o una serva che si guadagna di che vivere lavorando in case altrui, l'uomo dovrà pagarle, se non è sposata, cento soldi di ferrarini al momento del matrimonio, se si presenterà questa eventualità, e di questa pur modesta somma dovrà fornire garanzia tramite una fideiussione. Se invece la

¹¹⁶ ASCoFe, Archivio Storico del Comune, *Liber statutorum et provisionum ad maleficia deputati*, c. 2v lib. IV, rubr. 13, *Quod super adulterio non procedatur per inquisitionem ad instantiam alicuius exceptis in statuto contentis*; BCAFe, S. 16.5.12., *Statuta Civitatis Ferrariae*, c. 99rv, lib. III, rubr. 293, *Quod super adulterio non procedatur per inquisitionem ad instantiam alicuius exceptis in hoc statuto contentis*.

¹¹⁷ M.S. MAZZI, *I labirinti del potere*, pp. 28-29; C. CURRADI, *Il Gualdo, la Torre e Poggio Berni. Appannaggi dotali delle donne dei Malatesti*, in *Atti. Giornata di Studi Malatestiani a Santa Maria della Scolca*, Rimini, 1990, pp. 75-86.

donna è *alterius aliqualiter honesti status* (definito con la condizione di trovare all'interno della propria dimora ciò che le serve per vivere, senza dover andare per case altrui), il reo deve pagare al Comune di Ferrara 25 lire se la donna è sposata e altrettanti al marito di lei per l'offesa arrecatagli. Se invece non è sposata, le deve 10 lire al momento del matrimonio, offrendo subito garanzia di questo pagamento tramite un fideiussore. Le cose cambiano se il congiungimento carnale avviene con una donna di *dignioris et honorabilioris conditionis et clari et honorabilis status*: in questo caso è nel pieno arbitrio del podestà stabilire l'ammenda, considerando lo *status* della casata cui appartiene, dei natali e del marito, purché la pena non superi le 200 lire di ferrarini¹¹⁸. Quando la legge focalizza l'attenzione sull'agente maschile del reato, la pena è diversa a seconda che la donna con cui ha avuto un rapporto sessuale sia sposata oppure nubile: nel primo caso si configura come un atto riparatore nei confronti del marito e della città, nel secondo è piuttosto un risarcimento, anche se molto modesto in termini monetari, nei confronti della donna stessa, risarcimento che dovrà essere corrisposto *tempore quo nubet*, e quindi, una piccola dote.

La quattrocentesca *pena congoscentis mulierem carnaliter voluntariam* si frantuma nell'analisi di una casistica che in parte riflette quella contemplata nei precedenti statuti, in parte ne colma i vuoti, in parte, ancora, ne amplia lo spettro di possibilità. Per un rapporto carnale con una *famula* o una serva maritata ma a servizio presso altre famiglie il colpevole dovrà versare cinque lire al Comune ed altrettante al marito; se è nubile la pena sale a 10 lire da corrispondere alla donna al momento del matrimonio, più altre dieci da versare al padrone della casa presso la quale è a servizio, perché questo atto è considerato un'ingiuria anche con il consenso della donna. Interessante è la distinzione che segue e che introduce la verginità della donna nubile: se vergine o ritenuta vergine *comuni opinione*, il reo è tenuto a dotarla con una somma di 100 lire marchesane, e il padrone presso cui è a servizio è contemporaneamente esentato dall'obbligo di dotarla o di pagarle gli anni di lavoro (*non teneatur ad aliquam dotem vel mercedem prestandam*), ma se è stato lo stesso *dominus* o *patronus* ad approfittare di lei, sia pure essa consenziente, la pena prevista è la dote

¹¹⁸ ASCoFe, Archivio Storico del Comune, *Liber statutorum et provisionum ad maleficia deputati*, c. 2v, lib. IV, rubr. 14, *De voluntate cognitionis*.

duplicata più ulteriori 50 lire che andranno nelle casse del Comune. Sono dunque quattro le categorie di donne *villis condictionis* di cui si vuole tener conto: le *vidue*, appena accennate all'inizio ma che restano in ombra, senza una pena specifica o forse soltanto con le cinque lire da pagare al Comune, le sposate, le nubili e le nubili vergini. Poi l'attenzione viene spostata, come negli statuti precedenti, alle donne *alterius aliquo honesti status* che vivono in casa propria, per le quali si pagano 25 lire al Comune, con l'aggiunta di altrettante lire al marito, se la donna è sposata, oppure alla donna stessa, se nubile, al tempo delle nozze, previa fideiussione. A questo punto la gradazione si fa più sottile e non è ben chiaro chi sia la *mulier honestioris status et condictionis* per aver conosciuto carnalmente la quale il colpevole dovrebbe pagare 50 lire marchesane al Comune, più 100 al marito (a meno che il tutto non sia avvenuto con il suo consenso), oppure altrettante alla donna in vista del matrimonio, se nubile. Lo schema si ripete dunque quasi identico arrampicandosi nella scala sociale, con una sola multa da versare al Comune per le vedove, un risarcimento per il marito se sposate e un'identica somma che potremmo considerare un *auxilium dotandi*, quando non una vera e propria dote, per le nubili. La *dignioris condictionis* ci porta forse verso i ranghi della nobiltà, ma negli statuti quattrocenteschi la pena non è più lasciata all'arbitrio del podestà, bensì stabilita con precisione: 100 lire al Comune, altrettante al marito se la donna è sposata, altrettante alla donna se nubile. Dunque, mentre nel secolo precedente, il colpevole si vedeva comminare multe differenti a seconda dello stato civile della donna con cui aveva consumato un rapporto sessuale illecito, ora l'ammenda è identica, anche se permane la differenza di significato tra i due casi: risarcimento al marito e alla città per le donne sposate, dote riparatrice per le nubili. Quello che varia, a parità di reato, è l'ammontare di questo risarcimento destinato alle nubili, in vista delle nozze, a seconda della condizione sociale: dalle 10 lire per una serva, arriva a decuplicarsi per una nobile. A prescindere da questo, colui al quale spettava l'*onus dotandi* viene sollevato da questo obbligo, se il reo pagherà alla donna la pena prevista. Se invece sarà insolvente, chi detiene l'*onus dotandi* dovrà corrisponderle solo metà della dote, sempre che lei non sia maggiore di 25 anni. Se il *delinquens* non potrà pagare *luatur in corpus* ad arbitrio del podestà. Le pene previste raddoppiano in vista di un'aggravante: la fuga consenziente della donna (con il

colpevole) dalla casa di chi, padre, padrone o marito, l'aveva in custodia. La pena si applica anche ai complici e ai lenoni, cui si aggiunge la fustigazione¹¹⁹.

La consensualità della donna, sottesa a tutta queste disposizioni legislative, non resta naturalmente impunita e a questo tema viene dedicata un'apposita rubrica contenuta negli statuti del Quattrocento, mentre non pare che in precedenza il tema fosse stato affrontato. Già nella rubrica appena analizzata era stata adombrata la possibilità che la donna consenziente potesse lasciarsi condurre *de loco ad locum* da colui che aveva approfittato di lei, tanto da configurare una vera e propria fuga da casa¹²⁰. Sbilanciando dunque verso la donna l'iniziativa dell'allontanamento, i legislatori ipotizzano che essa raggiunga l'abitazione di un uomo e vi entri con l'intenzione *matrimonii vel stupri committendi*. Non è importante che lo stupro o il matrimonio giungano a compimento (nel caso non si realizzassero basterà il legittimo sospetto che l'uomo da cui si recano avesse una di queste intenzioni): la pubblica fustigazione non risparmia le nubili quanto le vedove e livella le classi sociali cui appartengono. Tutte, indistintamente, perderanno la dote, la dote che speravano di avere o quella che era loro diritto pretendere: verrà in ogni caso incamerata da coloro che avevano l'obbligo di costituirla, fossero essi i padri, i fratelli o altri congiunti. In assenza di figure maschili incaricate dell'*onus dotandi*, quando la dote in funzione del matrimonio avrebbe dovuto sostanzarsi di beni propri della futura sposa, la legge prevede che questi siano *omnia* confiscati e metà vadano al fisco e metà al parente più prossimo. La colpa di una donna che volontariamente si allontani da casa per compiere un'unione illegittima ricade anche sulla madre e sulla nonna per la custodia inefficiente che le hanno dedicato: entrambe sono condannate a pagare una quantità di denaro pari alla dote della figlia (o della nipote)¹²¹.

La dote, spesso unica ricchezza di una donna, nubile o già sposata, è dunque individuata dalla legge anche come una pena da infliggere, attraverso la

¹¹⁹ BCAFe, S. 16.5.12., *Statuta Civitatis Ferrariae*, c. 100rv, lib. III, rubr. 297, *Pena filii familias homicidium vel raptum committentis*.

¹²⁰ *Ibidem*, *Si quis autem predicta commiserit et mulierem volentem de loco ad locum conduxerit extra domum illius cum quo mulier habitabat ita quod mulier illa omnino de domo aufugerit*.

¹²¹ BCAFe, S. 16.5.12., *Statuta Civitatis Ferrariae*, c. 101r, lib. III, rubr. 299, *Pena mulieris civis euntis ad domos alienas matrimonii vel stupri committendi causa*.

confisca, fino ad identificarsi quasi completamente con essa. Al contrario, quando si configura come risarcimento, il suo importo è di gran lunga inferiore al valore medio delle doti rapportate, seppure in modo generico, ai gradini della scala sociale, un indennizzo modesto che probabilmente non compensa l'onta subita o l'infamia che insorge anche nei frangenti di consensualità.

I luoghi, i tempi e le persone

Dove, in quali occasioni e da chi venivano stipulati i patti dotali? Come ogni altro genere di contratto, il luogo di redazione dipende essenzialmente dalle disponibilità degli attori del documento e degli scrittori, cioè dall'incontro fra contraenti e notaio che si cercano e si accordano per concludere le stipule. Per questo, i due posti dove sono stati redatti la maggior parte dei patti dotali sono il luogo di lavoro del notaio scrivente e le abitazioni dei contraenti. *Sub porticu pallacii Communis* i notai hanno i loro banchi ed accolgono i clienti per esaudire le loro richieste; decine di contratti vengono stipulati qui ogni giorno e le dote non fanno eccezione. Oppure è il notaio a recarsi a casa di una delle parti e poiché la dote rappresenta e suggella un'alleanza tra famiglie, spesso il patto viene stretto nell'abitazione dei genitori della sposa o di quelli dello sposo. Tra le due opzioni, la prima è la più ricorrente. Altro luogo spesso scelto per questo tipo di stipule è la residenza di chi paga materialmente la dote, quando è persona diversa dal padre. Il patto dotale tra Flora del fu Giuliano Giramonti ed il marito Pietro precone, ad esempio, viene stipulato a casa di Alda, zia della giovane, in contrada della Rotta, perché la dote della nipote è costituita dalle sue sostanze¹²². Anche quando un benestante paga la dote-salario ad una delle sue serve, quasi sempre convoca il notaio a casa propria per la stipula dell'atto. Il maestro speciale Pietro degli Assassini liquida in questo modo una delle sue domestiche *in contrata Sancti Gregorii, in quodam viridario posito post domus habitationis infrascripti magistri Petri*¹²³. Se la scrittura del patto dotale è posteriore alla celebrazione del matrimonio, questa può avere luogo anche nella casa già definita 'coniugale', ma questa cornice diviene più frequente in occasione delle consegne di aumenti dotali, quando il pagamento della dote vera e propria è già avvenuto da tempo, il matrimonio consumato e la coppia convive stabilmente. Ad esempio, quando Margherita consegna al marito

¹²² BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 1, atto del 6 maggio 1364.

¹²³ ASFe, ANA, matr. 8, not. Antonio Cavalleria, atto del 2 novembre 1368.

Nicolò 150 lire di aumento dotale, l'atto viene ufficializzato *in domo habitationis infrascripti Nicolai et domine Malgarite*¹²⁴.

Al di là di questi luoghi topici, i contratti rintracciati nelle fonti notarili del Trecento hanno gli scenari più disparati. Possono avvenire in prossimità della piazza, cuore pulsante delle attività cittadine: Giovanni e Caterina si incontrano *in statione gabelle bladum posita super platea Comunis*¹²⁵, i due notai Marco e Giovanni, rispettivamente padre e marito di Romera, si danno invece appuntamento *in pallatio habitationis domini potestatis Ferrarie*¹²⁶. Un altro notaio corrisponde la dote per la figlia *in domo duodecim sapientium civitatis Ferrarie*¹²⁷, mentre gli affari dotali della famiglia estense avvengono nella prestigiosa cornice del palazzo marchionale o del castello di San Michele: la ratifica di matrimonio tra il marchese Nicolò III e Gigliola da Carrara, che contiene anche gli accordi economici per un ammontare di 10.000 ducati d'oro, avviene nel gennaio del 1397 *in pallatio residentie domini marchionis, parte in camera Cesaris e parte in sala magna a podiolo*¹²⁸. Anche alcuni patti dotali che coinvolgono l'*entourage* degli Este si realizzano all'interno o nei pressi degli edifici di residenza: agli inizi del 1393, le doti di due damigelle di Giovanna, moglie del marchese Alberto, vengono consegnate ai rispettivi mariti, entrambi drappieri, una *in factoria infrascripti domini marchionis, sita in eius palatio* e l'altra *in cancelaria*¹²⁹. Altre opzioni possibili sono le botteghe ed i banchi dei cambiatori prospicienti la piazza, luoghi d'incontro agevoli sia per le parti contraenti che per il notaio ed i testimoni, che potevano essere reclutati con facilità, anche all'ultimo momento. Andrea pellicciaio, abitante nel centralissimo Sesto di San Romano, e Giovanni, della contrada di San Michele, per effettuare la consegna della dote di Domenica si incontrano al banco di cambio di Giovanni Novelli, in contrada San Paolo¹³⁰, mentre le 220 lire di dote di Mambilia, orfana di Riccardino Nigrisoli e moglie di Francesco Castaldi, vengono pagate *in statione draparie* di Giacomo drappiere, forse perché a rappresentare la donna è Antonio

¹²⁴ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 6, atto del 4 maggio 1369.

¹²⁵ *Ivi*, b. 1, atto del 15 ottobre 1364.

¹²⁶ *Ivi*, b. 6, atto del 2 giugno 1369.

¹²⁷ *Ivi*, b. 3, atto del 26 gennaio 1366.

¹²⁸ ASMO, Notai camerale ferraresi, VIII, not. Bonazzoli Nicolino, atti del 10 e 14 gennaio 1397.

¹²⁹ *Ivi*, XVI, not. Gigliolo Coadi, atti rispettivamente del 26 aprile e 19 gennaio 1393.

¹³⁰ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 15, atto del 14 aprile 1391.

ricamatore, che con Giacomo poteva avere un contatto o una collaborazione di lavoro¹³¹. Il notaio Pietro sceglie la *stacione çiponarie* che lo zio paterno Bartolomeo conduceva insieme al padre di Pietro, maestro Martino; qui convoca notaio, testimoni e i fratelli Giovanni e Ricevuto, che gli pagano la dote di Francesca, figlia di Giovanni¹³². Altre volte l'ospite è uno dei testimoni, che accoglie le parti nella propria abitazione o in un contesto a lui familiare. Pietro della contrada di San Clemente, e Giovanni tintore, abitante in San Romano, rispettivamente padre e futuro marito di Ansuisia, si incontrano *in statione in qua infrascriptus Bertholameus merçarius testis exercet artem merçarie posita iuxta plateam et sartarias* e in effetti Bartolomeo è il primo dei testimoni in elenco che presenziano all'atto¹³³. Un'altra possibilità, abbastanza frequente, è l'abitazione di un parente. Il contratto tra Pietro del fu Giovanni Malparte e Bartolomea viene stipulato a casa di un parente di lui, Giacomo Malparte, anch'esso, come Giovanni, gestore di una taverna nella medesima contrada di Boccacanalè¹³⁴.

Non sono molte le doti consegnate *in maiori ecclesia*: l'aspetto religioso del matrimonio, cui la dote è intrinsecamente legata, resta estraneo a questo atto, percepito come una transazione prettamente economica. La cornice della cattedrale di San Giorgio per questo tipo di stipule è forse più frequente nei protocolli del notaio Pietro Pialbene, che ha lavorato per molti anni come notaio della curia vescovile, ma qualche esempio si incontra anche nei registri di altri colleghi che prestavano la loro professionalità ai privati cittadini. Pietro detto Peretto e la moglie Beatrice ufficializzano la consegna della dote *penes batisimum magiorem dicte ecclesie*¹³⁵, e Agnese, vedova di Giovanni Clemente, va a riprendersi parte della sua dote davanti all'altare di San Lorenzo, *iuxta portam*¹³⁶. Pietro Spinelli e Bartolomeo Viviani, rispettivamente padre e marito di Maria, si incontrano *iuxta scaleas lapiedas pallacii residencie domini episcopi*¹³⁷, mentre Manfredino riceve la dote di Caterina direttamente dalle mani della

¹³¹ ASFe, ANA, matr. 21, not. Pietro Loiani, fascicolo di notaio anonimo conservato all'interno dei suoi protocolli, atto del 9 gennaio 1382.

¹³² BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 14, atto dell'8 aprile 1390.

¹³³ *Ivi*, b. 6, atto del primo giugno 1369.

¹³⁴ *Ivi*, b. 1, atto del 9 luglio 1364.

¹³⁵ ASFe, ANA, matr. 23, not. Nicolò Bischizzi, atto el 21 agosto 1396.

¹³⁶ *Ivi*, atto del 16 ottobre 1396.

¹³⁷ ASFe, ANA, matr. 11, not. Natale Sovertari, atti del 13 marzo 1379.

donna *in episcopatu Ferrarie iuxta altare collone virginis glorioxe Marie*¹³⁸. Molto raramente si opta per una chiesa minore o le sue vicinanze, come Giovanni precone e la moglie Beatrice, che si incontrano *sub porticu quod est penes sacratum ecclesie Trinitatis*¹³⁹, mentre è singolare il luogo che funge da cornice alla dote di Risabella, futura moglie di Francesco: il patto avviene in casa di Angelo, vicario del vescovo di Ravenna, nella contrada di San Romano; a pagare la dote è lo zio Francesco, di origini urbinati, cappellano in cattedrale¹⁴⁰.

Anche la casistica relativa ai contraenti dei patti dotali presenta elementi tendenzialmente costanti e qualche eccezione. Il quadro familiare ideale vedrebbe il padre della sposa consegnare la dote al genero e gli esempi di questo schema 'classico' sono innumerevoli, ma sono altrettanto frequenti le circostanze in cui uno o entrambi i contraenti sono sostituiti da altre figure. Sia chi paga la dote che chi la riceve può scegliere di non presenziare personalmente all'atto e nominare un rappresentante che compia l'azione giuridica in sua vece, esattamente come accade per qualunque altro tipo di contrattazione di natura economica. Giacoma incarica Francesco drappiere di rappresentarla nella consegna della dote al marito Bartolomeo dal Ferro¹⁴¹, mentre Giovanni Stabellini chiede di fare la stessa cosa al fratello Nascimbene, notaio, per la dote della figlia Aicha¹⁴². Giovanni Amedeo di Firenze (ma ora abitante a Verona) sceglie come rappresentante legale per ricevere la dote della moglie Bartolomea, anch'essa fiorentina, il figlio Giacomo¹⁴³. Diverso è il caso in cui l'originario detentore dell'*onus dotandi*, il *pater familias*, sia deceduto: in queste circostanze subentrano solitamente i figli maschi, fratelli della sposa, oppure, in assenza di questi, uno zio o il nonno. E' quanto accade a Bartolomea, orfana di Giovanni Ottonelli, che riceve la dote dallo zio Pietro *de denariis et rebus propriis dicti Petri*¹⁴⁴, mentre sarà il fratello di Anna, Bartolomeo, a consegnare la sua dote ad Orio, dato che il padre Filiberio è defunto¹⁴⁵.

¹³⁸ *Ivi*, matr. 9, not. Nicolò Pandermili, atto del 16 agosto 1382.

¹³⁹ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 1, atto del 23 agosto 1364.

¹⁴⁰ *Ivi*, b. 5, atto del 14 agosto 1368.

¹⁴¹ *Ivi*, b. 14, atto del 26 gennaio 1390.

¹⁴² *Ivi*, b. 6, atto del 11 aprile 1369.

¹⁴³ ASFe, ANA, matr. 1, not. Francesco dal Ferro, atto del 6 gennaio 1341.

¹⁴⁴ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 14, atto del 25 aprile 1390.

¹⁴⁵ *Ivi*, b. 7, atto del 19 dicembre 1370.

Non sono rari i patti dotali stipulati dalle madri delle giovani spose, che possono agire in prima persona, anche senza intermediari. Le 138 lire di dote per Margherita, pagate al futuro marito Francesco, appartengono a Guida, madre della sposa e già vedova di Nicolò: è lei, che probabilmente ha assunto l'*onus dotandi*, a comparire davanti al notaio e consegnare materialmente la dote¹⁴⁶. In una situazione simile si trova anche Caterina, orfana e vedova e quindi amministratrice di tutte le sue sostanze, che riesce a dotare la figlia Bartolomea con *rebus mobilibus* per un valore complessivo di 50 lire e metà di una casa con il tetto di coppi, con una piccola corte retrostante, riservandosi la proprietà della restante metà¹⁴⁷. Le doti-salario delle serve vengono generalmente pagate dai datori di lavoro o dai loro eredi, se questi sono defunti, mentre alcuni patti dotali vedono scendere in campo presenze apparentemente estranee, per le quali non viene esplicitata la natura del legame con le spose che beneficiano della dote. Il diritto contempla questa possibilità e se ne occupa principalmente per stabilire a chi appartenga la dote una volta consegnata, quando rientra in uno dei casi previsti per la restituzione¹⁴⁸. Non sappiamo ad esempio, cosa rappresentasse Franceschino drappiere per Bona, orfana di Giacomo detto *Pegoraro*, dato che paga per lei una dote *de bonis propriis dicti Francischini*¹⁴⁹, né chi fosse Andrea *de Palis* per Antonia, orfana di Morando, quando la dota di 67 lire per il matrimonio con Bartolomeo: l'unico legame individuabile tra gli ultimi due è la medesima provenienza dalla località di Contrapò¹⁵⁰.

Infine, molte doti vengono pagate direttamente dalle mogli, che pongono in prima persona nelle mani dei mariti somme di denaro o *res* di cui non sempre esplicitano la provenienza. La sinteticità dei formulari notarili impedisce di supporre per tutte l'assenza di familiari stretti che potessero pagare loro la dote: di queste donne si dice semplicemente che sono orfane e ne deduciamo che abbiano ricevuto dagli eredi la dote predisposta in sede testamentaria oppure una decisa arbitrariamente nei casi di morte *ab intestato*. Nei patti dotali in cui

¹⁴⁶ BCAFè, Nuove Accessioni, n. 2, not. Pietro Pialbene, atto del 14 settembre 1396.

¹⁴⁷ ASFè, ANA, matr. 17, Agostino Caffarelli, atto del 22 agosto 1394.

¹⁴⁸ ASCoFè, Archivio Storico del Comune, *Liber statutorum et provisionum ad maleficia deputati*, c. 90v, lib. III, rubr. LXII, *Quod exatio dotis date ab extraneo competat mulieri donec vixerit*.

¹⁴⁹ ASFè, ANA, matr. 7, not. Pietro Pincerna, atto del 23 febbraio 1379.

¹⁵⁰ *Ivi*, matr. 23, not. Nicolò Bischizzi, atto del 17 novembre 1397.

sono le mogli a pagare direttamente la dote ai mariti è frequente l'espressione *de denariis dicte domine* (o equivalenti) che chiude la formula di quantificazione e consegna della dote stessa, immediatamente dopo la dichiarazione del suo importo. E' ciò che viene dichiarato a proposito della dote di Ursina, figlia del fu Giovanni straccivendolo, pagata a Giacomo *de rebus propriis dicte domine Ursine*¹⁵¹ e nei riguardi di Flora, che versa al marito Delaito 54 lire *de denariis et bonis propriis ipsius domine*¹⁵².

C'è dunque una notevole varietà di figure che possono interpretare la parte dei pagatori della dote, mentre si riscontra una maggiore costanza di presenze nella *pars mariti*: è quasi sempre il marito in persona a riceverla, talvolta il padre di lui, se non è ancora emancipato, oppure può essere affiancato da un fratello, che ipoteca anche le proprie sostanze a garanzia della restituzione. Giovanni da Vigarano, ad esempio, riceve le 37 lire di dote della futura moglie Maria insieme al fratello Antonio¹⁵³; Giacomo Giglioli compie lo stesso gesto insieme al padre Checchino in occasione del matrimonio con Agnese¹⁵⁴.

Non sono che pochi esempi, che presi singolarmente sembrano soltanto istanti puntiformi di vita quotidiana in una città tardo medievale, ma se considerati in modo complessivo dimostrano quanto fosse ampio, nella prassi, lo spettro di possibilità per portare a compimento un solo, specifico atto giuridico, la cui immagine emergente dalla norma appare, a confronto, decisamente più appiattita e uniforme.

Quanto al momento di redazione del patto dotale, la dote è indissolubilmente legata al matrimonio e viene pagata, almeno formalmente, in un momento prossimo alla celebrazione delle nozze. I patti dotali, quando la riportano, usano generalmente la formula *tempore contracti matrimonii inter ipsos coniuges* a sancire il vincolo tra pagamento della dote e atto matrimoniale, ma è una coincidenza piuttosto elastica, non circoscrivibile ad un giorno o un'ora precisa e rappresenta piuttosto un accostamento a livello semantico, non una contemporaneità perfetta in senso cronico. Sfasature temporali sono talvolta

¹⁵¹ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 1, atto del 17 gennaio 1364.

¹⁵² ASFe, ANA, matr. 7, not. Pietro Pincerna, atto del 17 maggio 1379.

¹⁵³ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 15, atto del 6 maggio 1397

¹⁵⁴ *Ivi*, b. 16, atto del 7 giugno 1400.

dichiarate dai notai, ma si tratta di casi tutto sommato piuttosto rari e ancora molto vaghi. La dote di Giacoma, moglie del notaio Bongiovanni, viene pagata *ante copulam matimonii*¹⁵⁵; lo stesso avviene per quella di Beatrice, futura moglie di Antonio pellicciaio, che è dichiarata *ante contractum matrimonii*¹⁵⁶: nel primo caso il matrimonio è stato celebrato ma non consumato, nel secondo nemmeno celebrato. La differenza è sottile ma non irrilevante, perché la consumazione costituisce il perfezionamento del matrimonio, ciò che lo rende indissolubile, ed è un elemento tenuto in grande considerazione nelle cause matrimoniali in cui vengono avanzate richieste di scioglimento o annullamento¹⁵⁷. Il patto dotale di Antonia, figlia di Santo e moglie di Andrea, la sorprende già *sponsa et uxor ma nundum tradita viro*¹⁵⁸ e come lei altre spose sono ancora in attesa di trasferirsi nella casa coniugale. Imelda, figlia di Giovanni e sposa di Desio, entrambi maestri lanaioli, è anch'essa *nundum eidem suo viro tradita sed adhuc in domo dicti sui patris existenti*¹⁵⁹; Beatrice figlia di Giacomino detto *Culacius* e moglie di Antonio è *nundum ipsi Antonio copulata*¹⁶⁰ e Sibillina moglie di Giacomo Formentini è *nundum sibi per carnalem copulam matrimonio collocata*¹⁶¹. Variano le espressioni usate dai notai ma resta il riferimento di fondo: la dote deve essere corrisposta dalla famiglia della sposa a quella dello sposo in occasione del matrimonio; quando i tempi non coincidono e soprattutto quando il rituale matrimoniale non è ancora stato perfezionato, viene avvertita la necessità di dichiararlo in una sede giuridicamente valida. Tra centinaia di patti dotali incontrati tra le carte dei notai uno soltanto indica la data esatta del matrimonio e significativamente è molto distante dalla consegna della dote. Il primo maggio del 1397 viene formalizzata la consegna della dote a Giacomo di Ficarolo, marito di Flora, per la quale ha pagato il fratello Petrocino di Settepolesini: la cifra è modesta, 52 lire consistenti *in rebus mobilibus*; ciò che invece è degno di nota è il riferimento all'unione coniugale dei due: *quod matrimonium contractum fuit inter ipsos de anno millesimo trecentesimo octuagesimo quinto, die octavo mensis*

¹⁵⁵ ASFe, ANA, matr. 1, not. Francesco dal Ferro, atto de 6 novembre 1341.

¹⁵⁶ *Ivi*, matr. 6, not. Rodolfino Codegori, atto del 3 luglio 1373.

¹⁵⁷ J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, Torino 1989, pp. 181-182, 192, 196.

¹⁵⁸ ASFe, ANA, matr. 9, not. Pandermili Nicolò, atto del 13 novembre 1382.

¹⁵⁹ *Ivi*, matr. 17, not. Agostino Caffarelli, atto del 23 gennaio 1394.

¹⁶⁰ *Ivi*, matr. 19, not. Giovanni Lucchi, atto del 11 novembre 1397.

¹⁶¹ *Ivi*, matr. 27, not. Raniero Giacomelli, atto del 4 giugno 1402.

*februarii dicti anni*¹⁶². Il matrimonio è stato dunque contratto dodici anni prima. Può darsi che in quella occasione la dote sia stata soltanto promessa, oppure potrebbe essere stata materialmente consegnata senza la garanzia di un atto notarile, di cui ora, per motivi non esplicitati, si avverte la necessità.

Il diritto prevede la possibilità di promettere una dote e saldarla in un momento successivo e su questi due momenti impernia la grande partizione tra *promissio e traditio dotis*, che avrà tutta una serie di ripercussioni sulla restituzione e sul lucro dei frutti¹⁶³. Intenzioni fraudolente o situazioni di oggettiva difficoltà possono indurre a promettere una dote, rimandarne il pagamento, oppure consegnarne una quota e rinviare il saldo ad un momento successivo. Ha optato per quest'ultima possibilità Tommaso, maestro barbiere, che nell'ottobre del 1379 consegna al futuro marito della figlia una vigna di un migliaio di piante del valore di 40 lire e 60 lire fra contanti ed oggetti. La dote pattuita tra le parti ha però un ammontare più alto che al momento Tommaso non riesce a sborsare. Con un atto distinto, rogato dal notaio appena di seguito al precedente, il barbiere promette di consegnare altre 60 lire *pro resto et complemento solucionis dotium* entro i prossimi sei mesi¹⁶⁴.

I patti dotali potevano essere oggetto di lunghe trattative tra le famiglie coinvolte prima di approdare ad un accordo definitivo ed ad una scrittura probante. E poteva capitare che, anche giunti a questo punto, sorgessero delle divergenze. Bartolomeo da Verona, cittadino ferrarese residente nella contrada di San Romano, il 16 dicembre del 1399 si reca a casa di Nicolò, figlio di un certo Modenese, nel vicino Sesto di San Romano, dove li raggiungono il notaio e i testimoni. Pietro Pialbene annota sul suo protocollo la minuta che raccoglie i termini essenziali del patto stipulato tra i due e che consiste in un accordo dotale per il matrimonio tra Bartolomeo e Benedetta, figlia di Nicolò. Il padre della giovane dichiara di consegnare al genero 250 ducati *boni auri et iusti ponderis* e la scrittura notarile si conclude, come di consueto, con l'accenno alla prima clausola contrattuale subito interrotta da un *et cetera* e da una linea orizzontale che attraversa la carta a scandirne lo spazio e preannunciare la stesura della minuta successiva. Qualcosa deve essere andato storto, perché altri

¹⁶² *Ivi*, matr. 19, not. Giovanni Lucchi, atto del 1 maggio 1397.

¹⁶³ M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali*, p. 144, F. ERCOLE, *L'istituto dotale*, pp. 248-256.

¹⁶⁴ ASFe, ANA, matr. 7, not. Pietro Pincerna, atti del 7 ottobre 1379.

cinque tratti di penna, questa volta obliqui, cassano l'atto rendendolo nullo. L'incontro tra le parti si ripete dieci mesi dopo, il 24 ottobre dell'anno 1400, sotto il portico del palazzo comunale alla presenza di altri testimoni. Il notaio è lo stesso ma questa volta è assente Nicolò. Bartolomeo riceve dalle mani di un rappresentante legale di Benedetta la dote matrimoniale, ma la vera novità è rappresentata dalla cifra, lievitata rispetto alla precedente: i ducati ora sono 300 e, nonostante Nicolò sia ancora in vita, vengono dichiarati come appartenenti alla donna¹⁶⁵.

In denariis et rebus mobilibus

L'apporto dotale alle famiglie in procinto di germinare da un'unione matrimoniale poteva avere in oggetto sostanze di diversa natura: erano consentite, sia dal diritto comune che dalle leggi statutarie, quando si esprimevano in materia, somme di denaro, oggetti, masserizie, ma anche beni immobili, sia che su di essi si avesse un diritto di proprietà, sia che vi fosse esercitato un diritto d'uso, come un'enfiteusi o un usufrutto, ma viene contemplata come possibile anche la rinuncia ad un credito, ad un legato o ad una eredità. A partire dal Duecento, tuttavia, la maggior parte delle doti sono costituite da due principali componenti: denaro e oggetti, in proporzione variabile e non sempre calcolabile, ma che generalmente vede prevalere il primo in quanto elemento che assolve la funzione *ad sustinenda onera matrimonii*, mentre ai secondi spetta il ruolo secondario di rispondere ai piccoli bisogni della vita domestica¹⁶⁶. Anche a Ferrara, la maggior parte delle doti viene pagata *in denariis et rebus mobilibus*. Questo formulario è costante nelle minute dei notai e interessa la grande maggioranza dei patti dotali, ma è pressoché assoluta la mancanza di precisazioni sul rapporto quantitativo tra i *denarii* e le *res*. Costituisce in questo senso un'eccezione la dote, in sé tutt'altro che

¹⁶⁵ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 16, atti del 16 dicembre 1399 e del 24 ottobre 1400.

¹⁶⁶ F. ERCOLE, *L'istituto dotale*, pp. 271-280.

eccezionale, di 60 lire che Maddalena consegna a Paolo; la somma è così ripartita: *libras L in denariis et residuum in rebus mobilibus extimatis*¹⁶⁷.

Le alternative possibili sono le doti pagate interamente in contanti e quelle costituite da oggetti o arredi di cui viene indicata la stima complessiva. Tendono a rientrare nel primo caso le doti di maggior valore, mentre sono più modeste della media quelle costituite da soli oggetti. Per non citare che qualche esempio soltanto, la dote di 400 lire che i fratelli drappieri Giovanni e Gondelbono pagano per la sorella Ursina, che andrà in sposa al beccaio Rigo, è *in denariis tantum*¹⁶⁸ ed è interamente in contanti anche quella di 300 lire di Agnesina, nipote di un facoltoso notaio¹⁶⁹.

A proposito della componente monetaria della dote è necessario considerare la coesistenza per lunghi periodi di monete differenti. Nella prima metà del Trecento i denari ferrarini si alternano ai bolognini di cui eguagliano il valore in base ad un accordo tra la città felsinea e quella estense. La monetazione bolognese funge da riferimento anche stilistico, ma un'altra importante e sempre più potente influenza è rappresentata da Venezia, dalla quale provengono (e sono attestati in circolazione in città) i veneti grossi. Entro la metà del secolo, su iniziativa di Obizzo III, viene coniata una nuova moneta d'argento, l'aquilino, che sembra non aver riscosso molto successo a causa della cattiva qualità della sua lega. Le transazioni di maggiore consistenza richiamano la monetazione aurea, fiorini ma soprattutto ducati, mentre nel 1381, una nuova moneta d'argento soppianta le precedenti divenendo costante mezzo di pagamento nei contratti medio-piccoli: il denaro marchesano¹⁷⁰. Nelle transazioni economiche possono convivere monete differenti e anche i patti dotali ne sono testimoni. Il nobile Navarino Martinelli da Sansepolcro, marito di Cubitosa, figlia del marchese Rinaldo, riceve dalle mani del fattore generale una

¹⁶⁷ ASFe, ANA, matr. 17, Caffarelli Agostino, atto del 13 luglio 1394.

¹⁶⁸ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 14, atto del 25 gennaio 1390.

¹⁶⁹ ASFe, ANA matr. 6, not. Rodolfino Codegori, atto del 6 gennaio 1372.

¹⁷⁰ L. BELLESIA, *Le monete di Ferrara. Periodo comunale ed estense*, San Marino 2000, pp. 39-60. L'autore fa riferimento all'ancora imprescindibile V. BELLINI, *Delle monete di Ferrara*, Ferrara 1771, che trascrive numerosi stralci di contratti notarili tuttora conservati. Fondamentale a questo proposito anche P. SITTA, *Saggio sulle istituzioni finanziarie del Ducato estense*, in «Atti e Memorie della Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria», vol. III, 1891, pp. 95-182.

dote di mille lire *in ducatis auri et moneta argenti*¹⁷¹ e quando il drappiere Ugucione paga la dote a Nicolò notaio, marito della figlia Caterina, consegna nelle sue mani un gruzzolo di 400 lire *partim in ducatis boni auri, partim in marchexanis de argento et partim in aquilinis*¹⁷².

Non hanno invece una componente monetaria alcune fra le doti più modeste. Quella pagata da Samaritana per la figlia Agnese consiste *in rebus mobilibus tantum* per un valore di 48 lire¹⁷³ e lo stesso viene dichiarato per quella di Caterina, ricevuta dal marito Tura, di appena 23 lire¹⁷⁴. Il notaio Nicolò Pandermili aveva, come tutti gli altri, in orecchio la consueta formula *in denariis et rebus mobilibus* e la scrive di getto anche per il patto dotale tra Simone pellicciaio e la moglie Francesca, salvo poi cassare il termine *denariis* perché la dote della donna è costituita da sole *rebus mobilibus* per una stima di 30 lire¹⁷⁵. Costituite da soli oggetti sono anche molte delle doti presenti nei protocolli del notaio Giovanni Lucchi, attivo nelle terre della transpadana ferrarese dove le doti hanno una consistenza mediamente più modesta di quelle cittadine. L'assenza di liquidità è reale e non imputabile al gergo del notaio, che dimostra di utilizzare, quando necessario, la formula tradizionale¹⁷⁶. L'impressione è che nei piccoli centri le doti siano pagate più spesso in soli oggetti: lo confermerebbero anche alcuni contratti rogati dal notaio camerale Nicolò Magnani, di stanza *in castrum Finalis*¹⁷⁷, ma per il XIV secolo i documenti provenienti da castelli e villaggi del contado sono ancora in numero troppo esiguo per poter confermare l'immagine che deriva dalle emergenze documentarie.

Una possibile alternativa ai *denarii* ed alle *res* è rappresentata dai beni immobili: terreni, orti, vigneti o edifici con le relative pertinenze vengono descritti e consegnati *in dotis nomine* in questi contratti, che presentano un apparato di clausole poste a garanzia del ricevente quasi come se si trattasse di un

¹⁷¹ ASFe, ANA, matr. 6, not. Rodolfo Codegori, atto del 20 gennaio 1373.

¹⁷² BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 15, atto dell'11 aprile 1391.

¹⁷³ Ivi, b. 16, atto del 7 giugno 1400.

¹⁷⁴ Ivi, b. 3, atto del 24 gennaio 1366.

¹⁷⁵ ASFe, ANA, matr. 9, not. Nicolò Pandermili, atto del 5 dicembre 1370.

¹⁷⁶ ASFe, ANA, matr. 19, not. Giovanni Lucchi, *passim*.

¹⁷⁷ ASMo, Notai Camerali Ferraresi, XXXVIII/A, not. Nicolò Magnani, ad esempio atti del 3 e 15 aprile 1393.

acquirente. Nei contratti in cui la dote è composta da un bene immobile ed una somma di denaro, il primo ha la precedenza nell'atto di consegna e nella descrizione, e distingue, all'interno della minuta, una sezione appositamente dedicata. Il notaio Checchino Maroni consegna dapprima al futuro marito della nipote Bartolomea una casa ad un solo piano, con cortile retrostante, ubicata nella contrada di Sant'Andrea e, in seconda battuta, *in alia parte* (ma sempre all'interno dello stesso atto notarile), 55 lire in contanti¹⁷⁸. Molti altri contratti seguono questo schema, in cui la natura dei beni dotali e la consuetudine dei formulari notarili induce a rovesciare la posizione delle parti contraenti: nella prima parte, all'atto di consegna dell'immobile, chi paga la dote *dedit et tradidit* a chi la riceve; nella seconda il soggetto della formula diventa la parte ricevente, che la *habuisse et recepisse* dalla parte pagante, secondo lo schema consueto in uso nei normali patti dotali.

Talvolta i beni immobili consegnati sotto forma di dote sono stimati. Ognibene sarto consegna al futuro genero Andrea lanaiolo un terreno di dieci stai¹⁷⁹ ortivo e in parte golenale con una casa ed un edificio di legno ed un altro terreno arativo di otto stai circa ubicati in contrada Misericordia. Il secondo terreno e la metà del primo erano stati concessi ad uso a tale Barnaba che pagava in tutto 10 lire e 12 soldi l'anno. La stima dei due terreni è di 120 lire marchesane¹⁸⁰. Il contratto indica quindi sia il valore monetario dell'immobile in cui si concretizza la dote, sia la rendita che al momento fornisce al proprietario e che ora verrà percepita dalla nuova famiglia.

Lo *ius commune* di derivazione romana aveva individuato nella stima di valore una delle grandi partizioni della materia dotale: *dos aestimata* e *dos inaestimata*, intendendo con il primo termine una dote di cui viene chiaramente individuato e definito il valore, e con il secondo un apporto dotale che viene indicato nella sua consistenza materiale (ad esempio un immobile o una serie di oggetti), ma privo della designazione di un equivalente monetario. La dottrina si era in seguito raffinata distinguendo una *aestimatio propria* da una *impropria* e la stima stessa poteva avvenire *simpliciter* o *non simpliciter* a seconda che fosse

¹⁷⁸ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 7, atto del 22 luglio 1370.

¹⁷⁹ Misura di superficie corrispondente a circa 1087mq, A. MARTINI, *Manuale di metrologia, ossia Misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli*, Torino 1883, p. 205.

¹⁸⁰ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 15, atto del 29 aprile 1391.

intervenuto o meno un patto tra le parti per regolarne la restituzione (delle *res* o della loro stima) allo scioglimento del matrimonio. Il problema della stima dei beni dotali si poneva infatti non tanto al momento della consegna quanto in occasione della sua restituzione, e la difficoltà maggiore risiedeva appunto nello stabilire se dovessero essere rese le stesse cose che erano state portate in dote (costringendo così i mariti a non alienarle per tutta la durata del matrimonio) oppure beni di equivalente valore e a chi competesse la scelta di tali beni. Mentre la dottrina giuridica si raffinava riguardo alla questione, nella pratica prevaleva la *dos aestimata*, che offriva maggiore chiarezza e più ampi margini di movimento e di gestione per i mariti cui veniva consegnata. Nel XIV secolo la maggior parte delle doti ha ormai un valore ben definito; i riferimenti ancora presenti nei dibattiti tra i giuristi e le menzioni, piuttosto fugaci, nei codici statutari, interessano una casistica piuttosto limitata¹⁸¹. Tuttavia, anche il contesto ferrarese conserva qualche esempio di questi apporti dotali.

Biancofiore consegna al marito Antonio due immobili che costituiscono la sua dote: il primo è un terreno in parte coltivato e in parte boschivo con una casa di legno, orto, un piccolo frutteto recintato e aia nella zona di Vigarano; il secondo è una casa in muratura, con solaio e copertura di coppi in città, nella contrada di San Romano; mentre quest'ultima è stata stimata 200 lire, il primo resta *inestimatus* e viene consegnato così com'è¹⁸². Ludovico Naselli, orfano del padre Giovanni, si trova a dover pagare la dote per la sorella Elena, appena andata in moglie a Giacomo. Alle 75 lire in contanti assomma un vigneto di 4000 piante nelle vicinanze di Cocomaro, proprietà che viene consegnata *inestimata*¹⁸³. Beatrice Trotti, in procinto di sposare lo speziale Nicolò, gli consegna personalmente la sua dote e il notaio elenca nel relativo contratto alcune *res inestimatas*: un terreno arativo e vignato con corte, orto, aia, pozzo in muratura e colombaia nella località di Saletta; tre appezzamenti in parte coltivati e in parte lasciati a prato nella medesima località ed un altro arativo in contrada Misericordia¹⁸⁴. La dote di Benvenuta, moglie di un altro speziale, è costituita dalla quarta parte di una casa di mattoni e coppi e con un cortile nella contrada

¹⁸¹ M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali*, pp. 71-80; qualche osservazione anche in ID. *Problemi di diritto familiare nell'età dei Comuni. Beni paterni e pars filii*, Milano 1968.

¹⁸² ASFe, ANA, matr. 6, not. Codegori Rodolfino, atto del 2 agosto 1373.

¹⁸³ *Ivi*, matr. 17, not. Agostino Caffarelli, atto del 2 aprile 1394.

¹⁸⁴ *Ivi*, matr. 7, not. Pietro Pincerna, atto del 14 luglio 1379.

di San Paolo, *quam dotem inestimam* Giacomo promette di restituire nel consueto formulario notarile, in ogni caso previsto dalla legge¹⁸⁵. Le possibilità sono dunque molteplici: uno o più beni inestimati a costituire la totalità della dote, l'abbinamento di un immobile stimato ad uno non stimato, o ad una somma di denaro, oppure solamente una quota di un bene detenuto in comproprietà, di cui non viene specificato né il valore parziale né quello complessivo. Le ragioni celate dietro la consegna, e forse soprattutto all'accettazione di una dote priva di una stima restano in gran parte oscure, ma qualche volta le difficoltà, e forse anche le strategie di una delle parti, sembrano essere evidenti.

Il 20 maggio 1366 Caterina figlia del fu Domenico del Borgo Inferiore e vedova di Francesco Rossi consegna a Pietro pellicciaio, la dote della figlia Margherita, sua futura moglie, che consiste, oltre che in 40 lire, in una casa coperta di coppi ubicata nella contrada di San Gregorio, la stessa di residenza di Caterina e della figlia. L'edificio non viene stimato ed è consegnato come tale, ma *hoc pacto*: finché Caterina sarà in vita potrà continuare ad abitare in quella casa ed è fatta assoluta ingiunzione al genero di *non molestare expelere nec inquietare* sia Caterina che Margherita. Pietro si trova così, in occasione del suo matrimonio, una dote con annessa la suocera. Una delle ragioni che potrebbe spiegare questa richiesta risiede forse nella condizione di queste due donne, che rimaste sole e a corto di liquidità, non avendo altri mezzi per costituire una dote, impiegano la casa in cui abitavano, e cercano di combinare il matrimonio tutelandosi entrambe come possono¹⁸⁶.

Le modalità di accumulo e accantonamento di capitali da parte delle famiglie per costituire la dote delle figlie resta, per il contesto ferrarese del XIV secolo, un'incognita. In linea generale possiamo immaginare che venissero messe da parte, anche per anni, quote di guadagno salariale o derivanti da attività mercantili e artigianali, che fossero destinati allo scopo gli utili derivanti da qualche contratto di locazione o che, all'interno del patrimonio familiare ci fossero immobili scelti e destinati ad essere alienati al momento opportuno, ma le carte presentano un silenzio compatto su questi dettagli e fra centinaia di contratti notarili nessuno dichiara una dote come obiettivo del suo porsi in

¹⁸⁵ *Ivi*, matr. 6, not. Rodolfo Codegori, atto del 9 luglio 1376.

¹⁸⁶ *Ivi*, matr. 18, not. Rigo Sanvitali, p. 1, atto del 20 maggio 1366.

essere. La pratica diffusasi a Firenze nel XV secolo di aprire un conto al Monte delle doti rappresenta un caso del tutto eccezionale, che prende avvio con la fondazione di questo istituto e viene condizionata ed incrementata, nel corso dei decenni, proprio dalle politiche che il Monte e le autorità cittadine di volta in volta sperimentano per aumentare il numero dei depositi. L'idea è arguta e nello stesso tempo estremamente funzionale: nella generale politica di promozione della famiglia, fortemente auspicata da figure carismatiche quali Bernardino da Siena, le autorità fiorentine intuiscono la possibilità di ottenere un profitto dall'obbligo dei capifamiglia di dotare le figlie. In questo modo, agevolando sia i padri, che non dovranno più privarsi di una quota del patrimonio ma, più semplicemente, pianificare in anticipo un investimento, che i mariti, i quali avranno nel Monte il rassicurante riferimento per riscuotere la dote, il governo si assicura un capitale crescente per far fronte al debito pubblico, anche se non sempre questo meccanismo virtuoso ha funzionato come previsto e crisi di liquidità del Monte con conseguente crollo della fiducia nel suo operato si sono ripetute più volte¹⁸⁷. Non è questa la sede per indagare i motivi per cui a Ferrara (come del resto in altre città) non sia stato istituito un monte delle doti. Una delle piste di ricerca possibili dovrebbe affrontare la tematica dei banchi di prestito, il loro numero e funzionamento, un'altra indagare le dinamiche delle famiglie cittadine e le reali esigenze e difficoltà a collocare in matrimonio le figlie (ma in mancanza di una fonte quale i registri di un istituto come il Monte delle doti è difficile cogliere le relazioni in tutta la loro complessità). Una terza direzione di ricerca potrebbe monitorare l'incidenza dell'inflazione dotale che è sì, un fenomeno generalizzato, ma non ha ovunque lo stesso andamento. In ogni caso, sarebbe interessante capire come venissero costituiti i capitali dotali in assenza di un istituto appositamente dedicato quale il Monte delle doti, che indubbiamente ha incentivato la pratica dell'investimento di capitale contante con l'aspettativa di lucrarne un interesse rispetto ad altri tipi di investimenti o all'accantonamento graduale, anche incostante, di piccole somme fino alle soglie degli accordi nuziali.

¹⁸⁷ Sul Monte delle doti fiorentino e sui molteplici aspetti che le fonti prodotte da questo ente hanno permesso di analizzare ed approfondire: J. KIRSHNER - A. MOLHO, *The Dowry Fund and the Marriage Market in Early Quattrocento Florence*, in «The Journal of Modern History», vol. 50, n. 3 (sett. 1978), pp. 403-438; A. MOLHO, *Marriage Alliance*, J. KIRSHNER, *Pursuing honor while avoiding sin. The Monte delle doti of Florence*, in «Studi Senesi», LXXXIX, 1997, pp. 175-256.

Non è affatto escluso che diversi capifamiglia ferraresi abbiano depositato presso i banchi di prestito aperti in città, somme di denaro destinate alla dotazione delle figlie, ma se lo hanno fatto, ancora una volta non ci sono prove a riguardo, mancano dichiarazioni, cenni, riferimenti a tal proposito nelle transazioni che attestano il deposito di denaro o il ritiro di una somma con lucro presso un prestatore. Le notizie su come fosse ricavato il capitale dotale sono dunque poche e frammentarie, ricavabili essenzialmente dai casi in cui il patto dotale viene stipulato in concomitanza con altre transazioni che vengono dichiarate o sono interpretabili come funzionali, al pagamento della dote stessa.

Con la morte del padre Giovanni Meleghini, maestro orefice, il figlio Tommaso ha assunto *l'onus dotandi* nei confronti della sorella Contesina. Lo *status* familiare richiede una dote che lo rappresenti degnamente e, in più Tommaso è vincolato dalle volontà paterne che l'avevano quantificata in 600 lire. Per ottenere la liquidità necessaria, Tommaso si decide ad alienare i diritti d'uso che deteneva in due *stationes ab aurevexaria*, la prima nel Sesto di San Romano, la seconda nella poco distante contrada Bocccanale, composta in realtà di due *stationes* contigue. Tommaso dichiara che la vendita è stata effettuata *causa solvendi et satisfaciendi* la sorella Contesina per le doti promesse dal padre, che quello stesso giorno vengono consegnate al futuro marito Leonardo, ricordando la provenienza del capitale appena ottenuto¹⁸⁸.

La vedova Ursolina, tutrice del figlio Pietro, nominato erede universale dal padre, vende un terreno dell'estensione di dieci stai di prato facente parte dell'eredità, *et hanc rem vendidit causa maritandi Agnetem*, sorella di Pietro. Agnese è già *inuxorata* nei confronti di Andrea ed è quindi urgente procurarle una dote. Nel compiere questa alienazione la madre dichiara che la *res* prescelta, l'appezzamento di terra venduto, è *minus damnosa* per l'erede rispetto alle altre componenti dell'eredità, anche se non è dato sapere se il ricavato è sufficiente a costituire la dote della figlia¹⁸⁹.

E' interessante l'accumulo di sostanze che è in grado di mettere insieme Margherita quando decide di sposarsi, per la terza volta, con Bartolomeo detto

¹⁸⁸ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 14, atti del 21 ottobre 1390.

¹⁸⁹ ASFe, ANA, matr. 21, Pietro Loiani, fascicolo di notaio anonimo contenuto all'interno dei suoi protocolli, atto del 19 marzo 1382.

Malomino. E' il 1401, Margherita è orfana di Obizzone, appartenente alla potente famiglia Mainardi, e consegna al marito 191 lire premurandosi di specificarne la provenienza: 130 le derivano in parte dalla vendita di certe terre che lei stessa ha alienato in quanto beni propri e in parte come restituzione della dote che aveva portato al primo marito Giacomo Galaci, mentre le restanti 61 lire sono state ricavate dalla vendita di un vigneto che costituiva la dote a suo tempo consegnata al secondo marito, Luca Calori. Per motivi che non sono stati specificati, Margherita non ha dunque riutilizzato la medesima dote portata al primo matrimonio per contrarre il secondo (forse perché non le era stata immediatamente restituita) ed ora che le ha recuperate entrambe le accorpa incrementandone il valore con il ricavato di una vendita¹⁹⁰.

Corredi nuziali

Il cronista Ugo Caleffini, in un passo delle sue *Croniche*, racconta la partenza da Ferrara di Isabella d'Este, figlia di Ercole I e di Eleonora d'Aragona, promessa sposa al marchese di Mantova Francesco Gonzaga. E' il 12 febbraio del 1490, per le strade della città si snoda il corteo nuziale che la accompagna ad imbarcarsi sulle rive del Po e raggiungere così la sua nuova dimora via fiume, e il cronista ci regala uno sguardo sulle persone e le cose che lo formano e lo animano e che comprende anche la dote della sposa. Il corteo sfilava *per tuta la citade de Ferrara cum quatro carete da corte de done et uno carro triumphale tuto de aurato, cum le rote et timoni di colori rossi, et tuto dove se sta dentro coperto de brocato d'oro*. Dopo aver descritto il percorso fino all'imbarco, Caleffini si sofferma un momento sulla dote di Isabella: *La dota de la quale fue, ut publice dictum fuit: ducati vinticinque milia d'oro et in oro, che prima che la se levasse, l'havé contati*. Distinto dalla componente monetaria della dote è il corredo:

¹⁹⁰ *Ivi*, matr. 21, not. Pietro Loiani, atto del 16 giugno 1401.

*Le done autem fureno estimate quindice milia ducati d'oro. El gli fu, fra le altre cosse, dodice peze fra pano d'oro e de brocato d'oro da gran pretio, 12 cusini de brocato d'oro, una vesta de veluto negro tuta carica di diamanti, perlo, robini et altre zoie di valuta, cinquanta capi de vestimente per suo dosso, tute de pano d'oro et di brocato d'oro bellissime, candeleri sei da tavola et camera d'ariento, bacili, bronzini, sechie, mastelete, paroleti, cogome, urinale necessario da metere stercho et molte altre cosse tute de ariento, veliere in quantità cariche di zoie, vestimente de seta, rastelli dui da brete et X forzieri et due capse et dui casoni, a modo de cofani, tute queste cariche d'oro de relievo, che non fu mai visto la più digna cossa, el caro triumphale predicto, camise in quantità, et da cento ducati l'una, tesuti et cinti, l'altaro fornito de tucto puncto per la capella da re et multe altre bele cosse cum 4 cavali leardi al carro triumphale, tuti forniti de brocato d'oro novo*¹⁹¹.

Questa è la testimonianza di una cronaca quattrocentesca, con la meraviglia impressa negli occhi dell'autore per tutto l'oro delle vesti e dei paramenti di broccato, il rosso di alcune parti del carro e l'argento degli oggetti che trasporta, una meraviglia condivisa dai passanti e dalle ali di folla che si aprono al passaggio del corteo, incantate alla vista di un corredo così prestigioso, così ricco, tale che dovrebbe suscitare una certa dose di stupore misto a soddisfazione anche in chi sta per riceverlo. I corredi nuziali, ovviamente, non sono tutti di questa levatura, le spose di Ferrara non sono tutte figlie del duca, e il corredo, come la dote, è rapportato allo *status* della famiglia che lo predispone. Inteso come componente materiale della dote e chiamato con nomi differenti da luogo a luogo (*corredum, donora, domaneta...*), il corredo è considerato una componente fondamentale dell'apporto dotale, tanto che ci sono doti costituite dal solo corredo, senza quote monetizzate o beni immobili¹⁹². Abbinato alla dote ed integrato ad essa, viene sottoposto alle stesse norme che la regolamentano e generalmente ne segue le sorti¹⁹³, ma negli ultimissimi secoli del medioevo diviene oggetto di attenzione sempre più intensa da parte dei legislatori, che tentano di limitarne il valore, spesso in

¹⁹¹ UGO CALEFFINI, *Croniche (1471-1494)*, a cura di T. BACCHI, M.G. GALLI, A. GHINATO, F. CAZZOLA («Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria», Monumenti, 18) Ferrara 2006 pp. 751-752.

¹⁹² Questa possibilità, riscontrata con una certa frequenza, ha suscitato considerazioni generalizzate, poi smentite dai raffronti documentari: A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, vol. III, *Storia del diritto privato*, Torino 1894, p. 321.

¹⁹³ F. ERCOLE, *L'istituto dotale*, pp. 271-280.

rapporto a quello della dote, o impedirne la restituzione, ancorandolo ai diritti della *pars mariti* dopo lo scioglimento del matrimonio¹⁹⁴. E' possibile conoscere la composizione del corredo nella misura in cui le fonti ce ne offrono immagini dettagliate e la fonte principe per uno studio dei corredi dotali nella Ferrara del XIV secolo è costituita, ancora una volta, dagli atti notarili, in particolare dagli inventari, che hanno scattato istantanee di oggetti, vesti e arredi domestici consentendoci quasi di toccarli con mano e saggiarne la consistenza e la qualità¹⁹⁵. Frugare con gli occhi nelle casse, nei bauli e negli armadi dei cittadini ferraresi è però un privilegio che i professionisti della scrittura ci hanno concesso centellinandolo parsimoniosamente e soltanto in casi eccezionali, almeno per il periodo considerato, si sono soffermati sulla descrizione di beni che andavano a sostanziare una dote o venivano recuperati da essa. Riferimenti generici ai corredi nuziali sono presenti di tanto in tanto nel dettato di patti dotali, testamenti o atti di altro tipo, e la mancanza di dettagli lascia aperte molte domande cui altre fonti, in altri contesti, hanno saputo dare risposta¹⁹⁶.

La composizione del corredo non solo è differente, per quantità e qualità degli oggetti a seconda che appartenga ad una donna altolocata o ad una contadina, ma non è nemmeno identica in ogni luogo. Il letto nuziale, ad esempio, non è

¹⁹⁴ A Venezia le norme statutarie snaturano progressivamente la natura del corredo trasformandolo in una sorta di 'dono' allo sposo, il quale entro i primi decenni del Quattrocento viene completamente esentato dal restituirlo alla vedova o agli eredi. I. CHABOT, *A proposito di «Men and women in renaissance Venice» di Stanley Chojnacki*, in «Quaderni Storici» 118, a. XL, n. 1 (aprile 2005), pp. 203-229, in particolare pp. 214-215. Il saggio in parte confuta le conclusioni espresse, appunto, in S. CHOJNACKI, *Women and Men in Reinassance Venice. Twelve Essays on Patrician Society*, Baltimore-London 2000, in particolare cap. 3: *From Trousseau to Groomgift*, pp. 76-94. Sul tema delle restituzioni dotali a Venezia tra Trecento e Cinquecento, con qualche riferimento al corredo ID., *Riprendersi la dote*.

¹⁹⁵ L'importanza di questo tipo di fonte è stata sottolineata da molti studi, che hanno rintracciato ed analizzato, tra gli altri, anche corredi dotali: M.S. MAZZI, *Gli inventari dei beni. Storia di oggetti e storia di uomini*, in «Società e Storia», 7, 1980, pp. 203-214; M.S. MAZZI- S. RAVEGGI, *Gli uomini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento*, Firenze 1983; M.G. MUZZARELLI, *Guardaroba medievale. Vesti e società dal XIII al XVI secolo*, Bologna, 1999.

¹⁹⁶ Il riferimento è, in particolare, ai libri di ricordi fiorentini, le cui carte descrivono, talvolta dettagliatamente, vesti ed oggetti facenti parte del corredo, valore e provenienza. CH. KLAPISCH-ZUBER, *Le 'zane' della sposa. La donna e il suo corredo*, in *La famiglia e le donne*, pp. 193-212.

stato sempre e ovunque un apporto muliebre¹⁹⁷. Anche se le notizie sono frammentarie, pare che anche a Ferrara il letto facesse parte del corredo nuziale. Un brevissima rubrica degli statuti duecenteschi ne fa incidentalmente menzione, insinuando il sospetto che già in quel periodo si trattasse di un'usanza corrente. Il contesto normativo è quello dei numerosi divieti di rivendita o trasporto all'esterno della città e del distretto di merci quali il carbone, la legna, il fieno o la carne, quindi l'attenzione dei legislatori è, in questa fase, concentrata sugli oggetti e i rispettivi spostamenti, non tanto sui soggetti che li maneggiano, invitati a non trasgredire. I letti (*lectullos*, nel testo) non dovranno essere portati fuori dalla città e il permesso di farlo è previsto per due sole eccezioni: l'uso personale degli studenti e *nisi in dotem dati essent*. All'informazione esplicita che accorda una maggiore mobilità ad un letto come parte di un corredo è dunque sottesa la notizia di un'usanza talmente consolidata da costituire un'eccezione alla norma appena espressa. Tale eccezione ha un prezzo di dieci lire perché il permesso di trasporto sia accordato, mentre la pena per i trasgressori ammonta a dodici denari e alla perdita del letto stesso¹⁹⁸.

Il fronte documentario conferma ciò che la norma semplicemente adombra. Nel 1341 i fratelli Antonio e Giovanni *volentes venire ad devisionem de bonis inter ipsos comunibus* dopo la morte del padre, dividono il patrimonio in due parti e davanti ad un notaio elencano le componenti di ciascuna. Tra i beni spettanti ad Antonio c'è anche un letto corredato che lo stesso Antonio aveva dato in dote alla figlia Tommasina e che forse è ancora in uso alla donna e al marito, ma che si aspetta di recuperare nell'eventualità di una *restitutio dotis*¹⁹⁹. Quello stesso anno, Giovanni Barbadorchi detta le sue ultime volontà e promette di restituire alla moglie Osanna, oltre la dote ed i *pannos laneos et lineos ipsius domine* anche il *lectum suum coredatum*²⁰⁰. Ancora un letto corredato è il primo in elenco fra i beni ricevuti da Riccadonna, vedova di Recordato albergatore, come

¹⁹⁷ Il particolare emerge dal confronto con inventari dotali tardo medievali e della prima età moderna provenienti da contesti differenti e distanti: M.G. MUZZARELLI, *Guardaroba medievale*, pp. 68-69;

¹⁹⁸ *Statuta Ferrariae MCCLXXXVII*, p. 201, libr. II, rubr. CCCCIII, *Ne lecti portentur extra civitatem Ferrarie*.

¹⁹⁹ ASFe, ANA, matr. 1, not. Francesco Dal Ferro, atto del 12 febbraio 1341.

²⁰⁰ *Ivi*, atto del 27 giugno 1341.

restituzione delle sue doti²⁰¹, mentre un'altra donna, Caterina, dichiara che *unus leteselus cum aliquibus masariciis dati et date in dotem* sono stati venduti dal marito, dietro espresso consenso della donna, nella città di Ancona ed il ricavato le è pervenuto e ed è tuttora in suo possesso²⁰².

Alcuni testamenti maschili raccomandano agli eredi di abbinare alla dote delle figlie un *fulcimentum condecens* e affidano al loro discernimento la scelta degli oggetti ed il loro valore. Solo nei corredi delle più ricche si incontra qualche gioiello, come quelli Lucia, citati appena di sfuggita nel testamento del marito, che raccomanda agli eredi di restituire, oltre la dote, *omnes suos pannos laneos et lineos et cum omnibus suis fulcimentis tessutos anulos et omnia iocalia deputata propria dicte domine*²⁰³, o quelli di Francesca, ricordati nell'identica contingenza testamentaria dal marito Armando: *omnia sua munilia, anulos, perlas iocalia et quecumque opera argenti*²⁰⁴.

Altri riferimenti fugaci al corredo si incontrano in documenti che stabiliscono la restituzione di una dote, ma si tratta quasi sempre di termini generici. All'inizio del 1401 Zilio e Manuele Azzolini prendono accordi con il marito della sorella Cheora, già defunta, per la restituzione delle sue doti e ricevono dal vedovo Lanfranco *omnia et singula dona et iocalia que dicta domina Cheora eorum soror portavit ad maritum in domo dicti domini Lanfranchi*²⁰⁵. La restituzione della dote è in effetti un momento cruciale e in casi come questo compaiono talvolta inventari di beni che vengono consegnati a questo titolo alla vedova o ai suoi eredi, ma spesso non è affatto chiaro se facessero parte fin dall'origine del corredo o se fossero sostanze appartenenti alla famiglia del *de cuius* scelte e cedute per coprire la somma da restituire. Quando Antonia, vedova di Francolino calzolaio, prende possesso di una serie di oggetti *vigore pacti de ingrediendo appositi in quodam instrumento dotis*, non ne dichiara in modo esplicito l'appartenenza al suo corredo, anche se la presenza, in apertura, di un

²⁰¹ *Ivi*, atto del 17 luglio 1348.

²⁰² ASFe, ANA, matr. 14, not. Giovanni Pavesi, atto del 19 ottobre 1403.

²⁰³ *Ivi*, matr. 32, not. Lancilotto Villa, atto dell'8 agosto 1398.

²⁰⁴ *Ivi*, matr. 27, not. Rainerio Giacomelli, atto del 14 aprile 1399.

²⁰⁵ *Ivi*, matr. 14, not. Giovanni Pavesi, atto del 20 gennaio 1401.

cofano dipinto farebbe pensare che lo fosse²⁰⁶. Gli altri oggetti sono un forziere a due scomparti, una coperta da letto, una coltre, un paio di lenzuola, un cuscino, una lanterna, due mezzene²⁰⁷, un paiolo, due secchie ed un recipiente di rame, due piccole botti per il vino vuote, una catena e un alare per il fuoco, e infine una cotta²⁰⁸ di panno azzurrino con trenta bottoni d'argento²⁰⁹. Allo stesso modo non è chiaro se i libri che Ubaldino, rettore della chiesa di San Biagio, vende a Lorenzo pellicciaio, fossero parte fin dall'origine del corredo materno. Il breve elenco comprende due codici: un messale continuo con una coperta di cuoio rosso e giallo ed un salterio *a camera* rilegato in cuoio rosso. Ubaldino li aliena dichiarando che *infrascriptos libros acquisivisse de bonis penes ipsum perventis ex bonis dotalibus quondam sue matris*, ma è anche possibile che gli fossero stati consegnati come beni di valore equivalente alla dote della madre e non facenti parte propriamente del suo corredo²¹⁰. Per questo motivo sono da considerare con estrema cautela tutti gli inventari, talvolta lunghi e articolati, stilati in queste occasioni, resistendo alla tentazione di identificarli *tout court* con i corredi nuziali delle spose.

Nei patti dotali il corredo si cela ostinatamente nella ripetitività quasi ossessiva della formula *in denariis et rebus mobilibus*, e le uniche possibilità di saggiarne la consistenza derivano dalle poche eccezioni che confermano la regola e da qualche fortuita 'dimenticanza' dei notai.

²⁰⁶ Nel contesto fiorentino i cassoni, spesso dipinti, sono stati chiaramente identificati quali contenitori del corredo nuziale, destinati a fungere da arredo nella camera degli sposi. La ricchezza delle fonti ha consentito di seguirne l'evoluzione tipologica e iconografica ma anche gli spostamenti dalla casa della sposa a quella dello sposo e viceversa: CH. KLAPISCH-ZUBER, *Les coffres de mariage et les plateaux d'accouchées à Florence: archive, ethnologie, iconographie*, in *Iconographie et histoire de l'art*, a cura di S. DESWARTE-ROSA, Paris 1994, pp.309-323; I. CHABOT, «La sposa in nero». *La ritualizzazione del lutto delle vedove fiorentine (secoli XIV-XV)*, in *Costruire la parentela. Donne e uomini nella definizione dei legami familiari*, a cura di R. AGO, M. PALAZZI E G. POMATA, «Quaderni storici» 86, XXIX, 1994, pp. 421-462, in particolare pp. 429-430.

²⁰⁷ Si tratta della metà longitudinale della bestia macellata: G. TRENTI, *Voci di terre estensi*, p. 355. Certamente questo non poteva far parte del corredo originariamente portato 'a marito'.

²⁰⁸ Ampia tunica con maniche lunghe e larghe, capo di abbigliamento sia maschile che femminile: M.G. MUZZARELLI, *Guardaroba medioevale*, p. 355.

²⁰⁹ ASFe, ANA, matr. 13, not. Nicolò Sansilvestri, atto del 28 febbraio 1380.

²¹⁰ *Ivi*, matr. 32, not. Lancellotto Villa, atto del 10 agosto 1399.

Uno dei rari patti dotali che esplicita la natura ed il valore complessivo delle *res* è un documento del 1401 stipulato tra Giuliano Brunelli e la moglie Agnese. La dote ammonta a 200 lire di cui 150 *in denariis et pecunia numerata* e le rimanenti 50 corrispondenti al valore degli oggetti di seguito elencati:

In primis in I lecto fulcito et acoredato

Item in I cofino picto

Item in I banco de albaro a III caltis

Item in I alio banco de II caltis de pino

Item in duabus banchis

Item in I disco de pino

Item in VI caratellis a vino de rupere et castagnaci

Item in I tinacio tenute II castellatarum

Item in una cogoma

Item in VI labetibus de petra et cupro

Item in una cucuma

Item in I solo de ramo

Item in I gradicula de ferro

Item in II cathenis de ferro

Item in II mantilibus novis et II veteribus a disco

Item in IIII linteaminibus meçanis a lecto

Item in VI tovaleis a manu mizanis

Item in II culcidris videlicet una picta et altra a feris

Item in II mantilibus novis

Item in II mantilibus veteris

Aprono l'elenco due elementi caratteristici del corredo: il letto corredato e il cofano dipinto che, se abbastanza capiente, poteva contenere molti degli oggetti indicati a seguire: le lenzuola, le tovaglie vecchie e nuove, le due coperte, e i recipienti di diverse forme, materiali e dimensioni. Accanto al cofano possiamo immaginare il tino e le botti per il vino, i 'banchi' di legno²¹¹ ed il tavolo di pino, che sarebbero entrati a far parte degli arredi di uso quotidiano della nuova famiglia. Redigendo questo elenco il notaio aveva iniziato a stimare ogni

²¹¹ La traduzione di questo termine è incerta. Potrebbe essere una sorta di forziere o una cassa, oppure, più verosimilmente, un mobile simile alla cassapanca. G. TRENTI, *Voci di terre estensi*, p. 64.

singolo oggetto, salvo rinunciare alla quinta voce e cassare le prime quattro, che restano comunque leggibili: il letto corredato valeva 15 lire, il cofano dipinto 2 lire e i due banchi rispettivamente 2 lire e 1 lira e 15 soldi²¹².

Si sostanzia invece del solo corredo la dote di Pace, che consegna al marito Branca *infrascriptas res, videlicet*:

Inprimis unum lectum fulcitum cum duabus orieris
item unum mantilem
item duas tovaleas
item octo drapos
item quinque camisias novas
item unum banchum a duobus coltis
item unum baccilem et unum broncinum
item decem brachia panni linei
item unum gabanum de morelo scurum
*item unam cotam de blavato*²¹³.

Se il letto e il *banchum* allineano questo corredo al precedente, così come le tovaglie ed i recipienti per l'acqua, qui compaiono anche delle vesti (le camicie, la cotta di tessuto azzurro ed un mantello di morello scuro), e pezzi di tessuto in attesa di essere tagliati e cuciti per trasformarsi in abiti.

Un altro accordo dotale che costituisce un *unicum* nel panorama documentario dell'epoca è quello stipulato tra Pietro da Legnago e la moglie Beatrice. La dote consiste in soli oggetti e ad ognuno di essi il notaio rogante attribuisce la stima di valore.

Unum lectum coredatum precii et extimationis librarum XVI marchesanorum
Item unum banchum a tribus coltis precii et extimationis librarum quinque marchesanorum
Item I alium banchum veterum precii et extimationis solidorum XL marchesanorum
Item unam cotam de morelo precii et extimationis librarum novem marchesanorum
Item unum guarnellum album de pignolato precii et extimationis librarum trium marchesanorum

²¹² ASFe, ANA, matr. 21, not. Pietro Loiani, atto del 2 agosto 1401.

²¹³ *Ivi*, matr. 19, not. Giovanni Lucchi, 8 dicembre 1397.

Item certa drapamenta precii et extimationis librarum trium marchesanorum
Item quatuor bestias asininas precii et extimationis librarum octo marchesanorum
Item octo bestias porcinas precii et extimationis librarum sexdecim marchesanorum
*Que omnes res mobiles sunt et fuerunt extimatas (...) librarum LXII marchesanorum*²¹⁴.

L'elemento di differenziazione di questa dote-corredo rispetto ai precedenti è costituito dal bestiame: quattro asini e otto maiali, che da soli costituiscono più di un terzo del valore complessivo. E' piuttosto improbabile che Beatrice avesse portato con sé le masserizie e le bestie nella chiesa cattedrale, dove è stato ufficializzato l'atto, e l'ipotesi che la stima e l'inventario fossero stati predisposti in un momento precedente è confermato da un appunto dello stesso notaio scritto su una carta sciolta e inserito all'interno del protocollo. Il patto dotale è datato 21 agosto, l'annotazione risale al 4 luglio ed è redatta, eccezionalmente, in volgare. Data la sfasatura temporale, per poterlo abbinare più facilmente alla minuta, il notaio intitola il suo appunto: *Piero fiolo che fo de Ugnobeni da Legnago si fa charta de dota a la Biatrise fiola che fo de Çohane Disati soa moiere*. Seguono le stesse voci che saranno riprese, in latino, nell'abbreviatura, ciascuna aperta dall'incipit *Item si voio che la dita [Biatrise] abia...* Ancora in prima persona è la chiusa: *Io dito Piero si fo charta de queste sovrascripte chosse a la dita Biatrise in dota cui segue la stima complessiva che ammonta a 62 lire*²¹⁵. Il tenore di questa scrittura, attraverso l'uso delle espressioni in volgare, sembra adombrare le pretese del marito rispetto ai beni che gli verranno portati in dote: Pietro chiede e quasi pretende ogni singola voce in elenco, mentre il dettato latino lo rappresenta, attraverso il consueto formulario, quasi passivo, attore immobile che si limita ad accogliere nelle proprie mani ciò che gli viene consegnato.

Un altro notaio che ha peregrinato a lungo per borghi e villaggi della fascia settentrionale del territorio estense, Giovanni Lucchi, ha conservato nei suoi registri carte sciolte e foglietti con brevi note e appunti, poi tradotti nelle minute giuridicamente valide. Fortunatamente alcune di queste riguardano corredi nuziali. Il 7 ottobre del 1397 si celebra il patto dotale tra Margherita ed il marito Nicolò; a pagare la dote è la zia paterna della donna, Maria. La dote consiste in due immobili non stimati e *in rebus mobilibus extimatis* per un valore

²¹⁴ *Ivi*, matr. 23, not. Nicolò Bischizzi, atto del 21 agosto 1396.

²¹⁵ *Ivi*, matr. 23, not. Nicolò Bischizzi, atto del 4 luglio 1396.

complessivo di 44 lire²¹⁶. Il testo della minuta si interrompe qui, lasciando come di consueto aperta la domanda sulla natura e la quantità delle *res*. Ma una carta sciolta all'interno del protocollo riporta la data di quello stesso giorno e si apre con *dos neptis domine Marie uxoris quondam Andrioni*, che identifica in modo inequivocabile la donna con la zia di Margherita. Le 44 lire sono computate attraverso la somma dei valori di ciascun oggetto:

<i>Primo pro culcedra de pena</i>	<i>libras XII solidos X</i>
<i>item pro una cultra</i>	<i>libras III solidos X</i>
<i>item pro duabus lintheaminibus</i>	<i>libras VIII</i>
<i>item pro una cota azorina</i>	<i>libras VI</i>
<i>item pro uno mantile</i>	<i>libras II solidos X</i>
<i>item pro duabus toaleis et uno tovaiolo</i>	<i>libram I solidos X</i>
<i>item pro drapis</i>	<i>libras II solidos VIII</i>
<i>item pro uno bacile et I broncino</i>	<i>libram I solidos V</i>
<i>item pro II camisiis</i>	<i>libram I</i>
<i>item pro uno bancho</i>	<i>libras III</i>

Segue la menzione dei due immobili descritti nella minuta. Per il resto le componenti di questo corredo sono già state incontrate anche negli esempi precedenti. La somma esatta è in difetto di due soldi rispetto all'ammontare indicato nella minuta e un oggetto di modesto valore potrebbe essere stato integrato all'ultimo momento per colmare le 44 lire²¹⁷.

Altri inventari di beni dotali sono stati 'dimenticati' o volutamente conservati tra le carte del notaio Giovanni, ma il precario stato di conservazione dei suoi registri, laceri e per alcune parti pressoché illeggibili, ha impedito di appaiarli ai rispettivi patti dotali²¹⁸. Le voci in elenco presentano ricorrenze pressoché

²¹⁶ *Ivi*, matr. 19, not. Giovanni Lucchi, atto del 7 ottobre 1397.

²¹⁷ *Ivi*, matr. 19, not. Giovanni Lucchi, carta sciolta all'interno del protocollo datata 7 ottobre 1397.

²¹⁸ *Ivi*, carte sciolte inserite nel protocollo. Alcuni di questi inventari sono stati trascritti in A. FRANCESCHINI, *Giurisdizione episcopale e comunità rurali altopolesane. Bergantino, Melara, Bariano tra Gonzaga, vescovi ed Estensi (1393-1458)*, Bologna 1999, pp. 339-342, con qualche osservazione a riguardo.

costanti: coperte, lenzuola, tovaglie, fodere e cuscini, vesti e pezzi di stoffa, cofani e casse. Poche eccezioni sono costituite da una pelliccia e un *cençalerio*²¹⁹.

Occaxione sui salarii: lavorare per la dote

Lo schema canonico di un padre che predispone la dote per la figlia, immortalato nell'istante della sua consegna al futuro marito, può essere infranto non solo da attori diversi che irrompono sulla scena dei documenti, ma anche da una premessa differente a monte di questo istante. Può essere la figlia stessa a costituire la propria dote attraverso il lavoro, un contributo ausiliario all'interno delle mura domestiche o nell'azienda di famiglia oppure un lavoro indipendente, lontano da essa. Una figlia che presti le sue braccia al lavoro nei campi, che sia compartecipe alla produzione e alla vendita di prodotti artigianali o che si occupi delle mansioni domestiche mentre gli altri componenti della famiglia sono intenti al lavoro certamente contribuisce a migliorare un *ménage* familiare che potrebbe avere riflessi anche sulla dote con cui lascerà quella casa; e attraverso le attività tipicamente femminili di filatura, tessitura e confezione di abiti, tovaglie e lenzuola può costituire da sola parte del proprio corredo, una componente importante (talvolta unica) della dote, soprattutto in situazioni di carenza o assenza di liquidità²²⁰. Il tema del lavoro femminile è stato affrontato a più riprese e recenti ricerche hanno consentito di metterne a fuoco aspetti e risvolti talvolta sorprendenti, rilevando il contributo delle donne in contesti precedentemente ritenuti essenzialmente maschili²²¹. A

²¹⁹ Sorta di zanzariera costituita da un telo leggero spesso munito di pendenti per tenerlo teso: G. TRENTI, *Voci di terre estensi*, pp. 150 e 632.

²²⁰ Quanto e in che modo la futura sposa contribuisse al confezionamento del proprio corredo restano tuttavia interrogativi ancora aperti: CH. KLAPISCH-ZUBER, *Le 'zane' della sposa*, p. 206.

²²¹ Riguardo a questo tema *Donne e lavoro nell'Italia medievale*, a cura di M.G. MUZZARELLI, P. GALLETTI E B. ANDREOLLI, Torino 1991; *Il lavoro delle donne*, a cura di A. GROPPI, Roma-Bari 1996. Utilizza una chiave di lettura di genere anche M.P. ZANOBONI, *Salariati nel Medioevo (secoli XIII-XV). 'Guadagnando bene e lealmente il proprio compenso fino al calar del sole'*, Ferrara 2009. Più sbilanciato verso l'età moderna ma con qualche riferimento al basso medioevo *La donna*

fronte delle specificità determinate dai sistemi economici in cui le donne sono di volta in volta inserite (una zona rurale piuttosto che un centro urbano, una città specializzata nella produzione di determinati prodotti piuttosto che una con vocazione più spiccatamente commerciale), le indagini territoriali hanno evidenziato come il ruolo delle donne nel mondo del lavoro, sia esso retribuito oppure no, interno o esterno alle mura domestiche, venga inteso soprattutto come contributo alla cellula familiare di appartenenza²²². In questa ottica, incrociando il tema del lavoro con quello della dote, si potrebbe provare a capire come e se le donne sapessero accumulare risorse per incrementare una dote già parzialmente predisposta o per metterne insieme una intera e interrogarsi sulle scelte, sempre teoricamente possibili, di indirizzare eventuali guadagni verso i beni dotali o gestirli separatamente da essi. A fronte del contesto fiorentino e, più in generale, toscano, già ampiamente arati, quello ferrarese risulta essere, sotto questo aspetto, ancora pressoché inesplorato. Vi è certamente, alla base, un problema di fonti: un problema, non una mancanza assoluta, perché anche dove tace la viva voce delle protagoniste, dove non si sono conservati (o non sono mai stati scritti) libri familiari, registri amministrativi e fonti fiscali, le carte dei notai brulicano di nomi femminili che vi compaiono a vario titolo. Il sistema antroponomico medievale che identifica la donna principalmente come 'figlia e moglie di' non aiuta ad indagare la presenza femminile nel mondo del lavoro, che va ricostruita attraverso un assemblaggio di notizie frammentarie²²³.

Me se un'evidenza si può rilevare dai frammenti restituiti dalla città estense del XIV secolo nel rapporto tra lavoro femminile e costituzione di una dote, questa è legata alle figure delle *famule*, le donne a servizio presso case e famiglie altrui, incaricate di occuparsi a tempo pieno dei lavori domestici. Di loro sappiamo ancora poco, sia sul versante lavorativo (le mansioni precise, la retribuzione, la durata dei rapporti di lavoro) che su quello più personale: l'età, l'area geografica e la famiglia di provenienza, la libertà e i condizionamenti delle scelte. Spesso queste donne vengono presentate semplicemente con il nome,

nell'economia, secc. XIII-XVIII. Atti della Ventunesima Settimana di Studi (Prato, 10-15 aprile 1989), a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze 1990.

²²² G. PICCINNI, *Le donne nella vita economica, sociale e politica nell'Italia medievale*, in *Il lavoro delle donne*, pp. 5-46, in particolare pp. 33.

²²³ *Ivi*, pp. 19-23.

senza alcuna specificazione se non quella della persona presso la quale sono a servizio, che assume quasi il ruolo di padre o madre putativa: *Franceschina famula Francisci, Malgarita famula magistri Petri, Anthonia famula domine Thomaxine*²²⁴. In effetti, il ruolo quasi genitoriale svolto dal datore di lavoro, si esplica alla conclusione del rapporto lavorativo, con la liquidazione di un salario-dote che segna il mutamento di stato civile e scandisce il passaggio da una casa ad un'altra. Talvolta queste donne portano appresso un patronimico, anch'esso privo di ulteriori riferimenti, talvolta una provenienza, ma con una frequenza talmente bassa da non consentire di individuare alcuna area di reclutamento privilegiata. E' difficile seguirle perché spesso le uniche tracce che hanno lasciato sono legate proprio alla contingenza della retribuzione complessiva per lunghi periodi di lavoro, che lascia in ombra le vicende precedenti e, traducendosi nel pagamento di una dote, affiancherà al nome della donna quello del marito, rendendo arduo riconoscerla nei documenti successivi. Sorprese nel momento di passaggio tra 'serva di' e 'moglie di', le *famulae* trattengono nelle loro mani la ricompensa del proprio lavoro il tempo necessario perché il notaio seduto di fronte a loro stenda sul suo registro il patto dotale che trasferisce al marito ampi poteri sul capitale appena ricevuto. Altre volte le loro sagome si delineano nelle ultime volontà delle persone presso cui vivono a servizio, silenziose presenze nella stanza accanto, ricordate brevemente per indicare agli eredi il compenso dovuto o lasciare loro un legato di carità.

Sono invece davvero pochi i contratti veri e propri fra queste donne ed i rispettivi datori di lavoro rintracciabili tra le carte dei notai. Uno di questi è stato stipulato nel 1382 fra Giovanna e Giacomo: la donna si impegna *ad standum habitandum et seroendum in domo sua pro sua famula et servitrice* per un anno a venire e, oltre a vitto, alloggio e indumenti, riceverà 20 lire d'argento²²⁵. Una ventina di anni prima, Lucia del fu ser Marco *de Phylipo* si era impegnata a lavorare per un periodo di pari durata presso la casa del notaio Francesco Santi, in contrada Sant'Agnese, a risiedere lì, filare, andare a prendere l'acqua al pozzo e fare tutto ciò che le sarebbe stato comandato *circha massariciam suam*,

²²⁴ ASFe, ANA, rispettivamente matr. 5, not. Francesco Santi, atto del 2 ottobre 1363; matr. 8, not. Antonio Cavalleria, atto del 2 novembre 1368; matr. 18, Rigo Sanvitali, p. 1, atto del 29 settembre 1366.

²²⁵ *Ivi*, matr. 18, not. Rigo Sanvitali, p. 4, atto del 28 febbraio 1382.

per un compenso di quattordici lire²²⁶. Inferiore è il salario di Anna *sclava* che *consueverat habitare* con Castellano Gondoladi, nella contrada cittadina che da questa famiglia prende il nome. Nel maggio del 1372 si accorda con Coniza, moglie di Giovanni Guidoberti, impegnandosi a lavorare presso di lei *pro famula* per due anni. Promette di compiere fedelmente e con sollecitudine tutto ciò che si riterrà utile alla donna e alla sua famiglia *et buratare, coquinare et facere bugatas et albuere pannos* ogni volta che sarà opportuno farlo e che le verrà richiesto. In generale, Anna si impegna a fare ciò che *quelibet bona famula et servitrix facere tenetur et debet*, per un salario annuo di otto lire, sedici in tutto²²⁷. Un contratto più articolato, specchio di una differente situazione personale, ha luogo nel 1402 *in domo ecclesiae Sancti Iacobi* tra Caterina di Firenze ed il rettore della chiesa, omonimo del santo cui è dedicata: la donna si impegna a *bene et fideliter et sine fraude stare et habitare* con Giacomo per due anni e si aspetta *pro premio et salario mercedis sui laboris* 11 ducati d'oro. Ma una terza presenza richiede l'apposizione di un paio di clausole aggiuntive: Caterina ha con sé il figlio Andrea, del quale viene omessa la paternità, ed il religioso si impegna a farsi carico delle spese *cibi et potus*. Inoltre, nel caso fosse impossibile per Giacomo e Caterina convivere sotto lo stesso tetto, la donna si riserva la possibilità di recedere dal contratto e andarsene da quella casa *cum dicto puero suo*²²⁸. Un'altra indicazione sull'entità dei salari ci viene da un testamento, che eccezionalmente ricorda con precisione il tempo trascorso dalla serva nella casa padronale. Il notaio Pace *de Brinis* lascia a Giacomina 100 lire per i dieci anni che ha vissuto con lui, dieci lire l'anno, preoccupandosi perfino di indicare agli eredi quali beni vendere per acquisire la liquidità necessaria a questo legato²²⁹. Da queste poche informazioni è appena il caso di trarre delle stime ed è forse più utile cercare un confronto nei contratti,

²²⁶ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 2, atto del 9 agosto 1365.

²²⁷ *Ivi*, atto del 11 maggio 1372. Sulle differenze sottili, talvolta difficilmente distinguibili, tra i compiti di una schiava e le mansioni affidate ad una serva (e per una sintesi sulle condizioni di queste lavoratrici in età medievale F. ANGIOLINI, *Schiave*, in *Il lavoro delle donne*, pp. 92-115, in particolare p. 93. Qualche isolato riferimento a presenze di schiavi, di entrambi i sessi, a Ferrara nella seconda metà del Trecento in A. SAMARITANI, *Una diocesi d'Italia*, pp. 751-752; l'autore avanza il lecito sospetto che talvolta il termine *sclavus/a* sia una connotazione di provenienza e abbia il significato *de Slavonia*; risulta invece più documentata la realtà del secolo successivo: E. PEVERADA, *Schiavi a Ferrara nel Quattrocento*, in «Quaderni del centro culturale città di Ferrara» IV, Ferrara 1981.

²²⁸ ASFe, ANA, matr. 21, not. Pietro Loiani, atto del 2 gennaio 1402.

²²⁹ *Ivi*, matr. 1, not. Francesco Dal Ferro, atto del 29 marzo 1348.

un po' più numerosi, che interessano lavoratori maschi. Il più simile fra quelli rintracciati è quello concluso da Ferraresio detto *Ferocius* con il notaio Bartolomeo Dente e con il quale si impegna *ad standum et habitandum cum eo pro eius familiare*; non sono precisate le mansioni che gli sono richieste, ma è significativo notare come la sua paga annua non sia molto differente da quella percepita dalle donne precedentemente incontrate: riceverà infatti 12 lire²³⁰; esattamente il doppio guadagnerà invece Giovanni per lavorare *de die et de nocte* per Bartolomeo pellicciaio²³¹, ma si tratta di un tipo di lavoro completamente differente. Il familiare del noto ingegnere Bartolino da Novara, Mafiolo, di origini milanesi, guadagnerà un ducato d'oro al mese per un anno e dovrà ricevere vitto e alloggio come da contratto²³². Gli accordi tra il vicentino Pietro e Domenico *a coracii* per lavorare *in eius statione continuo e toto suo posse* prevedono che Pietro riceva quattro lire al mese, 48 in tutto, per la durata annuale del contratto²³³; molto meno avrà Padavino per lavorare *in arte speciarie et caxarie* presso lo speziale Giacomo: solo al termine dei quattro anni previsti riceverà 20 lire²³⁴, mentre il rodigino Guglielmo, impegnandosi per un anno *in arte et ministerio curorum* ne percepirà 13 *et unum par mutandarum*²³⁵. L'estrema rarità dei contratti nei registri dei notai lascia supporre che molti avvenissero solo oralmente, attraverso accordi che potevano essere disattesi, da entrambe le parti. In effetti, tracce documentarie lasciano intuire come tali patti non sempre venissero rispettati e almeno quando le parti lese avevano prove da impugnare erano inevitabili i ricorsi alla giustizia. Nel dicembre del 1371 una sentenza intima agli eredi di Matteo Quercitani di pagare a Giovanna, che aveva lavorato per lui come *famula et seroitrix*, 80 lire e mezza come parziale corresponsione del suo salario, che ammontava esattamente al doppio²³⁶. Una donna che aveva lavorato per la stessa famiglia riceve anch'essa dagli eredi solamente metà di quanto le spettava, 50 lire, ma le viene consegnato in aggiunta anche un letto corredato²³⁷. I coniugi Antonio e Zilia aspettano anch'essi di essere costretti da

²³⁰ *Ivi*, matr. 18, not. Rigo Sanvitali, p. 1, atto del 17 giugno 1368.

²³¹ *Ivi*, matr. 18, not. Rigo Sanvitali, p. 2, atto del 22 aprile 1372.

²³² *Ivi*, matr. 18, not. Rigo Sanvitali, p. 1, atto del 27 settembre 1368.

²³³ *Ivi*, atto del 3 agosto 1368.

²³⁴ *Ivi*, atto del 15 novembre 1368.

²³⁵ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 2, atto dell' 11 novembre 1365.

²³⁶ ASFe, ANA, matr. 18, not. Rigo Sanvitali, p. 2, atto del 13 dicembre 1371.

²³⁷ *Ivi*, p. 3, atto del 14 ottobre 1373.

una sentenza per decidersi a corrispondere quanto dovuto alla loro ex serva Maddalena detta Donna: delle nove lire che le spettano ne consegnano sei in contanti e le rimanenti tre *in uno sotano et aliis rebus*²³⁸.

Le minute notarili sono avare di altri dettagli e omettono, se non attraverso un laconico ed estremamente sintetico antefatto, tutti i passaggi delle piccole storie quotidiane che avvengono prima che le parti si incontrino, più o meno concordi, davanti al banco di un notaio. Lasia aveva lavorato molti anni a casa del notaio Paganino di Trecenta, forse fino alla sua morte, poi qualcosa nel pagamento del suo salario non era andato come previsto, forse gli eredi avevano cercato di corrispondere alla donna meno del dovuto, e questa si decide perciò a fare appello alla giustizia. Il 3 giugno del 1366 viene pronunciata la sentenza arbitrale che condanna Carlotto di Trecenta, consanguineo del defunto, a corrispondere a Lasia 45 lire bolognesi *occaxione sui salarii et mercedis*, oltre a tutto ciò, indefinito, che Lasia avrebbe dovuto avere da Paganino. Gli *arbitratores et amicabile compositores* asseriscono di aver letto il contratto a monte della vicenda, sottoscritto dallo stesso notaio che ora inserisce copia semplice di questa sentenza nel suo protocollo, in una carta sciolta, e di aver sentito i testimoni a conferma del fatto che *dictus quondam ser Paganinus fecit expensas dicte Laxie cibi et potus, vestimentorum et calciamentorum pro toto tempore quo ipsa stetit cum dicto ser Paganino*. Gli accordi prevedevano dunque che Lasia fosse mantenuta a casa di Paganino, che fosse nutrita e vestita a sue spese, e questo contributo viene tenuto in considerazione al momento di stabilire il saldo del suo salario. Carlotto ha quindici giorni di tempo per pareggiare i conti con la donna²³⁹. Infatti, alla data del 21 di quello stesso mese, e dunque con lieve ritardo, il notaio registra l'avvenuto pagamento richiamando i termini della sentenza²⁴⁰.

Una serie abbastanza uniforme di documenti dimostra come *l'iter* consueto, quando non si innescavano contrasti o complicazioni, prevedesse il pagamento del salario in forma di dote, accorpando due passaggi teoricamente distinti in un unico atto giuridico o, almeno, condensandoli in uno stesso giorno. Sono frequenti i casi in cui le doti vengono pagate dai datori di lavoro delle giovani

²³⁸ ASFe, ANA, matr. 1, not. Francesco Dal Ferro, atto del 16 maggio 1334.

²³⁹ *Ivi*, matr. 18, not. Rigo Sanvitali, p. 1, atto del 3 giugno 1366.

²⁴⁰ *Ivi*, atto del 21 giugno 1366.

donne direttamente ai futuri mariti. Qualcuno specifica che la dote deriva dalle proprie sostanze, *de propriis denariis*, come dichiara Pietro Beccari *fisice medicus*, mentre pone nelle mani di Giovanni la dote di 80 lire della propria *famula* Crescina²⁴¹; qualcun altro sottolinea in modo sottile la separazione notando che il rapporto di lavoro è terminato, come Ludovico Avenanti mentre mette a disposizione 100 lire *in dotem* per Paganina *olim* sua serva e futura moglie di Stefano sarto²⁴². Quando Giovanna paga la dote alla propria *famula* Gandolfina per sposarla ad Amato, il distacco è segnato da un'intera riga prima scritta e poi cassata dal notaio, a rimarcare una condizione non più rispondente alla realtà: di Gandolfina si diceva *nundum tradite dicto Amato, scilicet adhuc in domo dicte domine Iohane existentis*²⁴³; invece a quella data la ragazza se n'è già andata dalla dimora padronale di Giovanna varcando la soglia della casa coniugale e di una nuova fase della sua esistenza.

Il pagamento della dote viene talvolta, ma non sempre, accompagnato da un atto di quietanza con il quale la *famula* assolve il suo datore di lavoro da qualunque obbligo nei suoi confronti. Il notaio ferrarese Giacomo *de Laude*, residente al momento a Cornacervina per lavoro, *pro notario dicte ville*, prima di pagare la dote alla serva Margherita che aveva forse assunto fin dal suo arrivo, essendo anch'essa originaria del posto, esige da lei una dichiarazione in cui la donna sostiene di essere stata *integre solutam et satisfactam* per tutto ciò che Giacomo le doveva *occaxione alicuius salarii (...)* *pro toto tempore quo ipsa Malgarida stetit et habitavit cum dicto Iacobo*. E' verosimile che si tratti di una formalità, perché il salario di Margherita consiste nella dote di 38 lire che immediatamente dopo Giacomo paga al futuro marito Marco²⁴⁴. Non è il solo caso. Domenico Dallari di Bondeno paga *de proprio here* a Branca detto Gandiolo 56 lire ed un soldo d'argento come dote di Pace, sua *pedisecha*. Prontamente Pace compie *una confessionem et remissionem* nei confronti di Domenico riguardo al salario che le spetta per gli anni trascorsi con lui ed il nipote Filippo²⁴⁵. Una analoga dichiarazione da parte di Agnese arriva tardivamente. Anziché precedere, come di consueto, la consegna della sua dote, viene registrata solo due giorni dopo

²⁴¹ ASFe, ANA, matr. 7, not. Pietro Pincerna, atto del 28 settembre 1379.

²⁴² Ivi, atto del 3 maggio 1379.

²⁴³ ASFe, ANA, matr. 11, not. Natale Sovertari, atto del 27 dicembre 1382.

²⁴⁴ Ivi, matr. 9, not. Nicolò Pandermili, atti del 18 novembre 1375.

²⁴⁵ Ivi, matr. 19, not. Giovanni Lucchi, atti del 22 gennaio 1397.

che il suo ex datore di lavoro Nicolò ha consegnato 25 lire al futuro marito Giovanni, portatore di vino²⁴⁶.

In modo simile anche Gedina si dichiara soddisfatta nei confronti di Terzobono Fusaroli *occaxione mercedis sue pro toto tempore quo ipsa stetit cum dicto Terçobono in eius domo et facta sua fecit*. Gedina non è mai definita *famula* e in effetti un vincolo di sangue la lega a Terzobono, di cui è nipote, figlia di suo fratello Antonio, defunto da tempo. Ma ciò che lo zio le paga in questa occasione è una dote-salario di 86 lire che le permetterà di contrarre matrimonio con Giacomello Guarnieri e, con tutta probabilità, trasferirsi con lui *in terra Adrie*²⁴⁷. Se, in seguito alla morte di Antonio, Terzobono avesse assunto *l'onus dotandi*, non ci sarebbe stato alcun bisogno della dichiarazione precedente la consegna della dote; dopo essere rimasta orfana, Gedina deve essere stata indotta dalla madre o dai fratelli a prestare servizio a casa dallo zio e in questo modo guadagnarsi una dote che forse i suoi familiari non riuscivano a mettere insieme. Anche Bartolomea riceve dieci lire dallo zio Antonio Catenacci come salario per il tempo vissuto con lui, ma la sua dote è ben più alta: 60 lire le derivano dal padre Giovanni ed altre 28 *de bonis maternis*, quindi ciò che riceve dallo zio è una sorta di incremento ad una dote precedentemente costituita²⁴⁸. Dieci lire riceve anche Margherita dalla zia Maria come compenso per il tempo trascorso con lei ed il figlio Baldassarre, forse prima che la donna decidesse di interrompere la vedovanza risposandosi con Andrea di Cento. Una volta rimasta orfana, Margherita deve essere andata a vivere con la zia, aiutandola ad accudire il cugino Baldassarre, forse più piccolo di lei. Ora che ha raggiunto l'età per sposarsi, Maria consegna al futuro sposo Nicola una serie di oggetti per il valore di 44 lire, una casa in contrada San Biagio ed un terreno coltivabile con orto e una casetta di legno delimitato da pergolati. Ma le dieci lire di salario restano in questo caso estranee alla dote e vengono consegnate direttamente alla nipote con un atto distinto, seppure rogato quello stesso giorno²⁴⁹. All'apparente parità di condizioni, si contrappongono dunque esiti diversi, con un salario che tende a confluire nella dote e a sostanziarla, ma che può anche rimanere esterno ad essa.

²⁴⁶ *Ivi*, matr. 18, not. Rigo Sanvitali, p. 1, atti del 28 e 30 novembre 1367.

²⁴⁷ *Ivi*, matr. 10, not. Rinaldo Ziponari, atto del 3 maggio 1393.

²⁴⁸ *Ivi*, matr. 19, not. Giovanni Lucchi, atto dell'11 novembre 1397.

²⁴⁹ *Ivi*, atti del 7 ottobre 1397.

In effetti, non tutte le prestazioni lavorative di questo tipo si trasformano necessariamente in dote, almeno non subito. Agnese riceve da Beatrice 7 lire e 8 soldi a saldo di tutto ciò che doveva avere per tutto il tempo in cui aveva abitato con la donna *pro eius famula*²⁵⁰: non viene detto a quando ammontasse il suo salario complessivo, a quanto tempo fosse riferito e non è stato rintracciato un contratto di dote nelle settimane successive. La minuta è del notaio Nicolò Sansilvestri, il quale forse caldeggiava alle sue clienti dichiarazioni di questo tipo senza attendere la stipula di un contratto dotale, perché nel suo protocollo questi atti hanno una frequenza maggiore che altrove. L'anno successivo Ailisia si dice soddisfatta di tutto ciò che doveva avere dai coniugi Benvenuto *a ducia* calzolaio e Bartolomea, senza specificare di quanto denaro si trattasse²⁵¹; quattro anni dopo Menina detta un'identica dichiarazione a favore di Libanoro, maestro medico chirurgo, anche in questo caso senza che compaia alcuna cifra²⁵². E ancora, Fiorina dice di aver ricevuto *omnes et singulas quantitates denariorum* per tutto il tempo che ha trascorso lavorando a casa dei notai Bonaventura e Nicolò Pandermili, rispettivamente padre e figlio. Contestualmente, per ragioni che non sono chiare e nemmeno esplicitate, rinuncia nelle loro mani ad ogni suo diritto sull'eredità paterna e materna a favore del fratello Giovanni, rappresentato legalmente dai due notai²⁵³. La sua sembra essere una rinuncia ai propri diritti su tutti i fronti, ma è inopportuno interpretarla in modo assoluto in mancanza di altre informazioni. Dalla penna di un altro notaio viene invece il saldo dello stipendio, questa volta espresso in cifre, di Giacomina, che dai fratelli Francesco e Bonaccorso Prisciani, entrambi notai, riceve 10 lire, per tutto il tempo, ripete il formulario, in cui è stata presso di loro²⁵⁴.

I patti dotali di queste donne non si differenziano da tutti gli altri se non per pochi (e non sempre riscontrabili) dettagli: il pagamento da parte dell'ex datore di lavoro, una consistenza talvolta, ma non sempre, leggermente inferiore alla media ed una incidenza maggiore di doti pagate interamente sotto forma di beni mobili e oggetti. Redigendo il contratto dotale di Maddalena, *famula* di Caterina del fu Lanfranco *Manciis* e moglie di Pietro maestro scodellaio, il

²⁵⁰ ASFe, ANA, matr. 13, not. Nicolò Sansilvestri, atto del 1 aprile 1380.

²⁵¹ *Ivi*, atto del 2 aprile 1381.

²⁵² *Ivi*, atto del 10 maggio 1385.

²⁵³ *Ivi*, atti del 15 dicembre 1376

²⁵⁴ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 7, atto del 28 gennaio 1369.

notaio Nicolò Pandermili aveva forse scritto di getto la consueta formula notarile *in denariis et rebus mobilibus*, salvo poi ripensarci e cassare le prime tre parole, ripetere *in* davanti a *rebus* e proseguire a stendere la minuta: le 26 lire di dote evidentemente non comprendevano monete sonanti²⁵⁵. Parecchie carte più oltre, nel suo protocollo, lo scriba ripete ancora l'errore, ma se ne accorge all'istante: *denariis* resta in forma contratta e prima che sia seguito dal necessario *et* viene cassato: anche la dote di Maria, *famula* di Guido *de Maronibus*, è di sole *rebus mobilibus*, stimate 41 lire²⁵⁶.

In un solo, fortunato, caso assistiamo al pagamento di due doti da parte dello stesso 'padrone' nel giro di pochi anni. Bonaventura Squassamantelli, che attira l'attenzione su di sé per il bizzarro cognome, nel dicembre del 1374 liquida la sua domestica Caterina con una discreta dote articolata in due principali componenti: prima, con un *instrumento dationis*, consegna a Bono calzolaio una casa ubicata nella contrada di San Salvatore (la stessa di residenza di Bono), precedentemente stimata 40 lire bolognesi; poi, *in alia parte*, aggiunge oggetti non specificati per un valore di 21 lire²⁵⁷. Non sappiamo quanto tempo Caterina abbia lavorato per lui, ma è rischioso supporlo anche per Bona, che incontriamo in un'identica circostanza nel gennaio del 1382, in procinto anch'essa di andarsene per sposarsi. Sono trascorsi poco più di sette anni: Bona potrebbe aver sostituito Caterina, forse è arrivata dopo qualche tempo oppure era già presente in quella casa e ha lavorato con lei. Questa *famula et servitrix*, riceve però una dote maggiore della 'collega': lo Squassamantelli paga per lei al padre del futuro marito Nicolò (a causa della sua minore età) 84 lire marchesane in beni mobili stimati²⁵⁸. Se davvero Caterina e Bona si fossero avvicinate in quella casa, il salario della seconda si aggirerebbe sulle 12 lire annue.

Le doti di queste donne a servizio presso famiglie benestanti, prima ancora di concretizzarsi in una consegna vera e propria, sono anticipate nelle promesse che vengono fatte dai datori di lavoro in punto di morte e che verranno, si spera e suppone, mantenute dagli eredi. A volte è solo un pensiero, un oggetto o qualche moneta che segna un legame e una presenza; altre volte si intuisce che

²⁵⁵ ASFe, ANA, matr. 9, not. Pandermili Nicolò, atto del 29 aprile 1374.

²⁵⁶ *Ivi*, atto del 11 febbraio 1375.

²⁵⁷ *Ivi*, atto del 20 dicembre 1374.

²⁵⁸ *Ivi*, atto del 25 gennaio 1382.

il rapporto, lavorativo e personale, è stato lungo ed intenso. La *distincta domina* Tommasina lascia quattro lire alla sua *famula* Richelda ed altre quattro a Margherita, balia di sua figlia Giovanna²⁵⁹; dieci ne avrà Domenica, *famula* di Antonia Maginardi, al momento delle nozze, se nel frattempo condurrà un'esistenza casta e onesta²⁶⁰. L'*egregia et potens domina* Bartolomea, moglie di Nicolò de' Roberti, dota la sua *famula* Gasparina con 150 lire marchesane e a ciò aggiunge un pezzo di tessuto *fulcitum* d'argento, una delle sue cotte di lana e un gabbano, sempre di lana, scelto dal suo guardaroba *et de melioris*. Il tutto le sarà consegnato al momento delle nozze *tempore debito*, a condizione che viva *honeste* in casa degli eredi, dove sarà nutrita a loro spese²⁶¹. Enrico di Albinca lascia 25 lire a Maria *Bernamaça* un tempo sua domestica e ora a servizio presso una vedova di cui viene ommesso il nome. Si tratta del saldo del suo salario ma anche, almeno formalmente, della restituzione di tutti i denari che Maria aveva depositato presso lo stesso Enrico²⁶². Forse la donna aveva già con sé un piccolo gruzzolo quando ha iniziato a lavorare per l'uomo e, fidandosi di lui, ha scelto di affidarglielo. Antonia del fu Vitale riceve da Ailisia 30 lire come residuo di un legato testamentario di 40 lire che le aveva lasciato Basilio detto Riccio, padre di Ailisia, ed altre 20 lasciatile da Costanza, moglie di Basilio. Antonia aveva forse lavorato per loro perché ora si dichiara soddisfatta di tutto ciò che doveva avere *occaxione sue mercedis*²⁶³. Entrambi i coniugi l'hanno ricordata nelle ultime volontà, rispettate solo tardivamente dall'erede Ailisia.

Benvenuto Superbi lascia 60 lire alla sua *famula* Beatrice, senza specificare se si tratti della sua dote, anche se è molto probabile che lo sia²⁶⁴. Anche la dote di Elena ammonta a 60 lire *inter denarios et res mobilis*, ma Giovanna *de Caliaris* le lascia anche i *pannos a dorso usitados* che con tutta probabilità le aveva comprato o fatto confezionare negli anni in cui la giovane era vissuta nella sua casa²⁶⁵. La cifra di 60 lire ritorna anche in un documento che richiama il testamento di Pietro dal Legname, il quale aveva lasciato a Margherita *sue famule* quella

²⁵⁹ ASFe, ANA, matr. 18, not. Rigo Sanvitali, p. 1, atto del 19 febbraio 1367.

²⁶⁰ *Ivi*, matr. 23, not. Nicolò Bischizzi, atto del 19 settembre 1401.

²⁶¹ *Ivi*, matr. 16, not. Bernardi Domenico, atto del 8 giugno 1400.

²⁶² *Ivi*, matr. 27, not. Raniero Giacomelli, atto del 21 luglio 1400.

²⁶³ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 15, atto dell'11 febbraio 1391.

²⁶⁴ ASFe, ANA, matr. 23, not. Nicolò Bischizzi, atto del 22 agosto 1398.

²⁶⁵ *Ivi*, matr. 32, not. Lancellotto Villa, atto del 20 settembre 1397.

somma, da consegnarle al momento del matrimonio. La vedova Giacoma è quindi costretta a vendere parte degli immobili facenti parte dell'eredità per soddisfare i legati, cercare di recuperare la propria dote e pagare quella di Margherita che *ad presens intendit nubere*²⁶⁶. Sessanta lire sembrerebbe essere una sorta di valore di riferimento per la dote di una domestica; per cercare di contestualizzare questa cifra (che ritorna anche in patti dotali legati ad altre donne che svolgevano lo stesso mestiere) basti pensare, riferendosi a ritroso ai tre documenti appena menzionati, che Pietro aveva ricevuto in dote dalla moglie Giacoma 400 lire, Benvenuto ne aveva avute esattamente il doppio e 200 ne aveva portate Giovanna al marito Giacomo: sono molto diversi dunque, ma sempre improntati ad una grande distanza, i rapporti tra le doti delle *famule* e quelle delle *domine*.

La *domina* Cheora, vedova del fiorentino Montino Ristori, lascia a Franceschina 40 lire *tempore quo nubet* ed in aggiunta *unum mantile novum et drapos et mantile et lectum acoredatum quem fecerat pro ipsam*. La donna detta le sue volontà il 6 settembre del 1363²⁶⁷, il notaio rogante omette il suo stato di salute fisica ma doveva essere già sofferente, perché meno di un mese dopo, il 3 di ottobre, Franceschina (che ora sappiamo essere figlia di un certo Giacomo di Bologna) consegna al futuro marito Bartolomeo calzolaio le 40 lire di dote, la tovaglia, il letto corredato e tutto ciò, riassume il notaio, che le ha lasciato la defunta Cheora nel suo testamento²⁶⁸. Un letto corredato accompagnato da 25 lire è quanto riceve Fiorenza dalla padrona Berteia, senza chiarire se si tratti della sua dote, anche se pare probabile che lo sia²⁶⁹.

Il pagamento di dote e salario si escludono a vicenda, se viene consegnata la prima è escluso che lo sia il secondo, perché sono, fondamentalmente, la stessa cosa. Lo esprime molto chiaramente una clausola del testamento di Francesco *de Pergamo*, che tra le prime disposizioni dettate al notaio impone agli eredi di maritare Benvenuta, *quam nutrit et nutrit et tenet amore Dei* quando avrà raggiunto l'età giusta per le nozze. Benvenuta deve essere ancora piuttosto piccola e l'importo della sua dote sarà a discrezione degli eredi. Ma viene

²⁶⁶ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 8, atto del 27 febbraio 1372.

²⁶⁷ ASFe, ANA, matr. 5, not. Francesco Santi, atto del 6 settembre 1363.

²⁶⁸ *Ivi*, atto del 3 ottobre 1363.

²⁶⁹ ASFe, ANA, matr. 6, not. Rodolfino Codegori, atto del 21 settembre 1371.

imposta una condizione vincolante: se Bartolomea dovesse mai *petere salarium* per tutto il tempo che ha trascorso con il testatore e trascorrerà con il figlio Giacomo, suo erede, la sua dote sarà annullata ed il legato appena espresso perderà ogni valore²⁷⁰. Anche Bonafemmina è entrata a servizio di Giovanni *a Gambaro* e della moglie Bartolomea quando era molto piccola e l'antefatto al pagamento della sua dote apre uno squarcio sulla vita di queste donne e sulle dinamiche che si pongono in atto con le famiglie in cui trascorrono la loro vita da nubili. Bartolomea racconta come lei ed il marito avessero accolto Bonafemmina quando aveva circa dieci anni *animo ipsam alevandi et maritandi* e come fossero passati da allora più di dodici anni. Ora la giovane ne ha circa ventidue, Giovanni è nel frattempo deceduto ed è rimasta sola con Bartolomea, che manifesta la sua intenzione di realizzare *dictam eius intentionem*. Promette perciò a Michele *cevalarium* una dote di 100 lire, ma prima di consegnarla nelle sue mani raccoglie la promessa di Bonafemmina di non avanzare alcuna pretesa *occaxione sue mercedis* per tutto il tempo in cui è stata in quella casa. Il patto dotale viene stipulato immediatamente dopo, quello stesso giorno, e anche allora Bartolomea rimarca il fatto che il suo gesto avviene *animo sibi Bonafemmine satisfaciendi de mercede ipsius*²⁷¹.

Nonostante la perentorietà di queste formule giuridiche che servono a delimitare con maggiore chiarezza possibile i diritti delle parti e a scongiurare future pretese, i lunghi anni di convivenza sotto lo stesso tetto generano talvolta legami affettivi che non si dissolvono al termine del rapporto di lavoro e si manifestano, occasionalmente, in doni spontanei e attenzioni privilegiate. Pellegrina è già uscita dalla casa di Lasia, presso la quale ha lavorato, quando la donna detta testamento e la ricorda come *olim sua famula*. Ora è sposata con Francesco e Lasia le lascia *omne id et totum quod sibi dedit tempore quo ipsa Pelegrina ab ea dicto Francisco nupssit*, a voler sancire definitivamente che la dote che ha pagato per lei ora le appartiene. Ma le due donne devono aver continuato ad intrattenere rapporti amichevoli, entrambe vivono nella contrada di San Gregorio e il loro legame, forse d'affetto, spinge Lasia a lasciare a Pellegrina dieci lire e una guarnacca foderata di panno morello²⁷².

²⁷⁰ *Ivi*, matr. 19, not. Giovanni Lucchi, atto del 14 ottobre 1397.

²⁷¹ *Ivi*, matr. 21, not. Pietro Loiani, atto del 2 gennaio 1402.

²⁷² *Ivi*, matr. 18, not. Rigo Sanvitali, p. 2, atto del 20 settembre 1370.

Benvenuto Azzi, castaldo del marchese a Bergantino, lascia a Martina *ses bonas pecudes*; non è un legato consistente, ma acquista un'altra luce grazie ad un paio di dettagli, apparentemente insignificanti. Martina è detta *olim* sua serva, e si suppone che abbia già ricevuto la liquidazione che le spettava per i servizi prestati. In effetti, circa due mesi prima, Benvenuto aveva consegnato nelle mani di Zilio, padre del futuro marito Gamberino, anch'esso di Bergantino, beni mobili per il valore complessivo di 98 lire²⁷³. Le sei pecore menzionate nel testamento sono dunque un'aggiunta, qualcosa in più che Benvenuto sembra volerle donare, un segno di affetto, e mentre giace nella sua camera *corpore languens* la prima parola che pronuncia riferita a lei è 'figlia', poi corretta in *famula*, cancellata nella forma ma non nel significato che sta dietro la portata dello sbaglio²⁷⁴.

Un legame di intensità ancora maggiore è quello che si può scorgere nella vicenda di un'altra donna, al servizio di una delle famiglie più in vista della città. Marchesina ha lavorato per il nobile Giacomo, figlio di Pietroabate *de domo estensis*, ed ora l'uomo la ricorda nel suo testamento. Marchesina è incinta *ex ipso testatore* e nell'ora della morte Giacomo cerca di costruire per lei un futuro migliore di una possibile e probabile cacciata di casa da parte degli eredi. Nel caso in cui voglia sposarsi, le lascia 60 lire d'argento e precisa che quella somma deve essere sua, in modo che possa disporne *ad suum libitum voluntatis* e cercando quindi di impedire agli eredi di appropriarsene. Dispone inoltre che a spese della sua eredità e dietro consiglio della madre Giovanna sia comprato il panno necessario per farle una cotta e, oltre a questo, due anelli del valore di due ducati d'oro. Al suo funerale dovrà indossare una cotta di colore nero o verde, *secundum condecentiam*, mentre alla cognata e alle nipoti lascia del tutto libera la scelta dei colori per le vesti del lutto. Finché non sarà venuta al mondo la *creaturam* e anche dopo il parto, la madre di suo figlio potrà restare nella casa *donec placuerit domine Iohanne*, la quale, a partire dalla morte del figlio, sarà davvero *domina* poiché nominata erede universale di tutto il patrimonio. L'impressione che si ha dalle parole di Giacomo è che stia tentando di cucire i rapporti tra la madre e la serva: mentre mette a disposizione della prima tutte le risorse necessarie per vivere anche separata dall'altro figlio Obizzo, nel caso

²⁷³ *Ivi*, matr. 19, not. Giovanni Lucchi, atto dell'11 giugno 1383.

²⁷⁴ *Ivi*, atto del 19 agosto 1383.

non andasse d'accordo con lui, le impone di nutrire il nascituro di Marchesina, sia esso maschio o femmina, e ribadisce in questa occasione che la donna è *gravida ex ipso testatore*. Nel caso nascesse un maschio, il piccolo dovrà poter disporre di vitto e vestiti, sempre a spese dell'eredità, e se non volesse vivere con l'erede (la nonna Giovanna) dovrà essere comunque mantenuto a sue spese. Giovanna è erede del patrimonio di Giacomo solo finché è in vita; dopo la sua morte l'erede sostitutivo designato è il fratello Obizzo ed i suoi discendenti in linea maschile. Ma nel caso Obizzo non avesse figli maschi, Giacomo preferisce alle componenti femminili della famiglia, viventi e ipotetiche, proprio il bambino che sta per avere da Marchesina e che forse non farà in tempo a conoscere. A lui, se sarà maschio, andrà tutto quanto, mentre se nascerà una femmina sarà dotata con 300 lire *in omnem eventum*²⁷⁵ e l'espressione potrebbe comprendere anche l'eventuale opzione di un matrimonio mistico. Il bambino che Marchesina porta in grembo viene quindi inserito in una logica di lignaggio che lo vede prevalere, in quanto maschio (se lo sarà) sulle nipoti *ex fratre* legittime, mentre se sarà femmina riceverà una dote forse non equiparabile a quella di una nobile ma cinque volte maggiore a quella offerta alla madre.

²⁷⁵ ASFe, ANA, matr. 21, not. Pietro Loiani, atto del 3 dicembre 1383.

Non solo dote

In augmentum dotis

Per quanto fosse di importanza fondamentale, e, nel corso degli ultimi secoli del Medioevo, sempre più inflazionata e tendenzialmente esclusiva, la dote non costituiva l'unico patrimonio possibile per una donna. Ciò che il padre o chi deteneva l'*onus maritali* aveva istituito per la sposa, poteva essere incrementato nel corso del tempo, dopo il matrimonio o anche in un momento precedente, da altri apporti che non confluivano necessariamente nei beni dotali assumendone l'assetto giuridico. Legati testamentari, donazioni, lucri derivati da investimenti economici o contributi salariali potevano aumentare il patrimonio di una donna, nubile, sposata o vedova, ed essere altro dalla sua dote²⁷⁶. Il diritto distingue almeno altre due grandi categorie: i *paraferna* ed i beni di esclusiva pertinenza della donna. I primi comprendevano le *res extra dotem* che la donna poteva affidare al marito perché le custodisse, consentendogli anche di renderle fruttifere, ma con una libertà di amministrazione più limitata rispetto ai beni dotali e conservandone in ogni caso l'esclusiva proprietà. Altri beni e diritti potevano, pure *constante matrimonio*, rimanere esterni a qualunque ingerenza maritale e competere solo ed esclusivamente alla donna, in grado, almeno teoricamente, di gestirli in modo autonomo²⁷⁷. Al contrario poteva accadere che la dote stessa aumentasse il suo volume, più spesso una volta che era già avvenuta la stipula del matrimonio, attraverso un *augmentum dotis*. Queste aggiunte andavano ad inglobarsi nella dote precedentemente definita assumendone tutte le caratteristiche giuridiche e finendo per confondersi in essa, tanto che l'occasione della consegna al marito resta il principale momento di identificazione e distinzione di questi beni dalla dote stessa, salvo qualche raro ricordo

²⁷⁶ Riguardo a questo, in riferimento all'età moderna, A. GROPPPI, *Lavoro e proprietà delle donne in età moderna*, in *Il lavoro delle donne*, a cura di EAD., Roma-Bari 1996, pp. 119-163, in particolare pp. 145-156; R. AGO, *Oltre la dote: i beni femminili*, *Ivi*, pp. 164-182;

²⁷⁷ M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi*, pp. 131-142.

posteriore allo scioglimento del matrimonio, quando occorre motivare la rivendicazione di una dote superiore rispetto alla prima *traditio*. Per il resto, per tutto il tempo in cui il matrimonio era in vigore, il marito poteva gestire l'aumento dotale esattamente come si comportava con la dote, con libertà di movimento che non richiedeva alcuna ulteriore autorizzazione da parte della consorte proprietaria.

L'assimilazione tra dote e *augmentum* è sancita dalla legge semplicemente dall'uso dei due termini quasi in endiadi, come *in dotibus et augmentis dotium*²⁷⁸ e *pro dotibus suis et augmento dotium*²⁷⁹, oppure puntualizzata nella conclusione di norme riguardanti la dote con affermazioni quali *Et predicta etiam vendicent sibi locum in augmentis dotium*²⁸⁰ oppure *Que omnia etiam observetur in augmento dotis*²⁸¹. I riferimenti in realtà sono pochi e tardi, ma lo stesso complemento di specificazione '*dotis*' e l'assenza di qualunque riferimento a trattamenti differenti rendono applicabile all'*augmentum*, anche se innominato, ogni norma riferita alla dote.

Notizie sugli aumenti dotali si incontrano sporadicamente nei documenti della Ferrara trecentesca. I protocolli dei notai, anche relativi a diversi anni di attività, ne registrano mediamente uno soltanto, e spesso non si tratta di una vera e propria consegna ma del riferimento ad essa in altre occasioni. Quella di incrementare la dote in un momento successivo non sembra essere una pratica frequente, anche se alcuni caratteri possono comunque essere individuati. La natura di bene dotale rende il contratto di consegna molto simile al vero e proprio patto dotale, con l'identica promessa di restituzione da parte del ricevente, in tutti i casi previsti dalla legge. La necessità di stipulare un contratto nasce probabilmente per evitare difficoltà (ulteriori a quelle che normalmente si presentavano) in fase di *restitutio dotis*, quando la vedova o la sua famiglia avrebbero fatto riferimento ad entrambi gli apporti (dote e

²⁷⁸ ASCoFe, Archivio Storico del Comune, *Liber statutorum et provisionum ad Maleficia deputati*, c. 91r, lib. III, rubr. LXV, *De prescriptione decenni*.

²⁷⁹ BCAFe, S.16.5.12, *Statuta Civitatis Ferrariae*, Ferrara 1476, cc. 48v-49r, rubr. 112, *Quod liceat maritis et heredibus suis recuperare bona data in solutum pro dotibus suis et augmento dotium*.

²⁸⁰ *Ibidem*.

²⁸¹ BCAFe, S.16.5.12, *Statuta Civitatis Ferrariae*, Ferrara 1476, c. 50rv, si tratta dell'importante rubrica 119, *De dote restituenda soluto matrimonio*.

successiva aggiunta) mentre la famiglia del marito avrebbe potuto cercare di negare la seconda, in assenza di una *carta*.

In una rubrica degli statuti quattrocenteschi che ribadisce la validità del patto dotale e la sua possibile impugnazione, si immagina quasi fisica, da parte della vedova o degli eredi per avere la priorità rispetto ai creditori, si stabilisce che anche l'aumento dotale debba essere in qualche modo certificato *per legitimas probationes*. Questo può avvenire con una promessa di pagamento in occasione del matrimonio o in un momento precedente, oppure, quando l'*augmentum dotis* avviene *constante matrimonio*, occorre dimostrare, si presume sempre attraverso una prova scritta, *unde mulier habuerit augmentum ipsum*. In caso contrario la dichiarazione dell'incremento dotale verrà ritenuta simulata in *in fraudem creditorum*²⁸². La norma riflette forse una strumentalizzazione della dote avvenuta in questo senso nel recente passato e si pone ad arginarla puntando sull'efficacia probatoria del documento scritto: non basteranno più le semplici dichiarazioni in proposito.

Nel Trecento, gli aumenti dotali sono in effetti talvolta ricordati nelle ultime volontà dei mariti che li hanno ricevuti e ne ordinano la restituzione, naturalmente abbinata a quella della dote. Più tardi, senza il riferimento ad un atto notarile, queste dichiarazioni non saranno considerate credibili. Il notaio Giovanni Zelati, tra le prime disposizioni del suo testamento, stabilisce la restituzione alla moglie Giovanna della dote di 120 lire. Immediatamente dopo promette di renderle anche le *octuaginta libras bononinorum quas habuit in augmentum dotis*²⁸³. Guido Baçalerius invece *reliquit* alla moglie Isabetta 40 lire di veneti grossi *pro dote et augmento dotium*, non distinguendo alcuna proporzione tra i due apporti, accomunati nella somma complessiva e nella natura di beni dotali.²⁸⁴ Dote e aumento dotale non sono distinti nemmeno nell'atto di pagamento conseguente ad una sentenza arbitrale che impone all'erede di

²⁸² *Ivi*, c. 50v, lib. II, rubr. 120, *Quod confessio de dote recepta teneat: (...) volentes quod in augmento dotis presumatur confessio simulata aut in fraudem creditorum etiam futurorum emanata si constante matrimonio facta fuerit, nisi constiterit unde mulier habuerit augmentum ipsum vel nisi processerit talis confessio vigore promissionis tempore contracti matrimonii aut ante matrimonium possit tamen probari contrarium per legitimas probationes.*

²⁸³ ASFe, A.N.A., matr. 4, not. Ognibene Soldagni, atto del 13 marzo 1369.

²⁸⁴ ASMo, Notai camerale ferraresi, LIV, not. Francesco Dal Sale, atto del 9 settembre 1341.

Francesco del Tura di restituire i beni dotali alla vedova Isabella. La donna riceve da un procuratore 250 lire marchesane *pro parte solucionis* di una cifra maggiore, 260 ducati che assommava dote ed aumento dotale. Il parziale rimborso avviene ora parte in ducati d'oro, parte in monete d'argento²⁸⁵.

In modo simile, l'aumento dotale viene ricordato nella fase di restituzione, nelle esecuzioni testamentarie o nelle controversie legate all'eredità del *de cuius*. Nel gennaio del 1348 i commissari testamentari del notaio Giovanni consegnano alla vedova Chiara una casa in contrada San Salvatore ed un vigneto di circa cinquemila piante nei pressi di Cona come restituzione dei suoi diritti dotali che ammontavano a dodici lire di veneti grossi. Il richiamo è alle volontà testamentarie di Giovanni, anche se l'obbligo era stabilito per legge. Ma l'apporto dotale era giunto a Giovanni in due tempi: una prima *tranche* di otto lire costituiva la dote vera e propria, mentre altre quattro erano state aggiunte in un secondo momento, imprecisato, come aumento dotale. Pur non conoscendo nei dettagli la distanza di tempo che separa le due consegne, i due momenti sono scanditi dalla rogazione di due atti notarili diversi che il notaio Francesco Santi richiama brevemente ricordandone la paternità, *manu mei*²⁸⁶. Pure la restituzione di dote ed aumento dotale di Benata, vedova di Turchello, avvengono congiuntamente, anche se forse con un certo ritardo rispetto alle aspettative. Era stata la madre Albapara a corrispondere l'apporto dotale della figlia mentre ora è la stessa Benata a rivendicarne personalmente la proprietà. Ma come spesso accadeva, gli eredi si trovano a corto di liquidità e fra i beni del defunto *non reperiantur alia bona in quibus satisfieri possit de dicta sua dote et augmento dotis* che una casetta di cui Turchello e il padre Domenico detenevano i soli diritti d'uso. Da quando il contratto con l'allora proprietario era stato stipulato, diverse cose erano però cambiate: Domenico era morto e Turchello ne aveva raccolto l'eredità, la proprietà della casa era passata attraverso la vedova del primo proprietario e da lei al convento di San Guglielmo, che evidentemente aveva ritenuto vantaggioso rinnovare l'affitto allo stesso locatore. Ora che anche Turchello è deceduto e nella contingenza di restituire alla vedova i suoi diritti, frate Bono, converso del convento, investe Benata dei

²⁸⁵ ASFe, A.N.A., matr. 13, Nicolò Sansilvestri, atto del 26 aprile 1403.

²⁸⁶ *Ivi*, matr. 1, not. Francesco Santi, atto del 21 gennaio 1348.

diritti d'uso su quella casa, per la quale pagherà annualmente 3 lire e 7 soldi di ferrarini vecchi²⁸⁷.

Esaminando i documenti che si pongono a monte di situazioni come queste, cioè risalendo ai momenti di consegna, si può notare come gli aumenti dotali consistano perlopiù in somme di denaro consegnate in contanti dalla moglie stessa al proprio consorte, ma non mancano beni immobili, anche inestimati. Sarebbe imprudente derivare dalle poche attestazioni rimaste una percentuale mediamente riscontrabile tra la consistenza dell'aumento dotale e la dote stessa. Nella maggior parte dei casi non si dispone di entrambe le informazioni, dote e *augmentum* vengono consegnati in tempi differenti e richiedono appositi, anche se molto simili, contratti notarili, che la frammentarietà delle fonti a disposizione impedisce di appaiare. Ad esempio, per Lucia, moglie dello speciale Crescimbene, la proporzione tra la dote e l'aumento dotale è di dieci a uno, (rispettivamente 400 e 40 lire) e lo apprendiamo quando il vedovo restituisce la somma al suocero Salvetto medico, detratte le porzioni legittime per i figli, come disposto dalla stessa Lucia nel suo testamento²⁸⁸. Intuitivamente più consistente è invece l'aumento dotale che Francesca Conti porta al marito Dondolo, *magister galafactor*, anche se la proporzione non è calcolabile con precisione. La dote di Francesca consiste in 400 lire bolognesi in contanti ed un terreno arativo e vignato in località San Zilio che non viene stimato. L'*augmentum dotis*, eccezionalmente consegnato lo stesso giorno, è di altre 300 lire, che assommano beni parafernali della donna e beni materni. In particolare, un terzo della cifra proviene da un lascito testamentario che la madre Maddalena le ha destinato *sub certis condicionibus in dicto testamento contentis et descriptis*, qui non replicate e di conseguenza oscure. Francesca dichiara di aver ricevuto queste cento lire dal fratello Filippo *modis et condicionibus* predetti e come tali le consegna al marito²⁸⁹.

Rapporti numerici ancora differenti sono quelli che riguardano Giovanna, moglie di Benvenuto, con un aumento dotale di 70 lire a fronte di una dote di 560. Vale la pena di soffermarsi un momento sulle vicende che precedono questa transazione per inquadrare meglio questo apporto. Le fortune di

²⁸⁷ ASDFe, Fondo San Guglielmo, filza I, n. 41, atto del 22 aprile 1338.

²⁸⁸ ASFe, A.N.A., matr. 5, not. Francesco Santi, atto del 29 novembre 1363.

²⁸⁹ *Ivi*, matr. 18, not. Rigo Sanvitali, p. 4, atto dell'8 luglio 1382.

Giovanna, figlia di Giovanni di *Castro Zerii*, sembrano derivare soprattutto dalla zia paterna Margherita *a pulis*, che l'ha in parte dotata ed istituita erede, non sappiamo in che proporzione, del suo patrimonio. Margherita doveva essere stata una donna economicamente molto attiva: dallo strascico della sua eredità emergono diversi investimenti con movimenti di denaro di alcune centinaia di lire, almeno per quanto riguarda gli affari in corso al momento del suo decesso. Uno di questi contratti era stato stipulato con Pietro detto *Brutura*, padre di Benvenuto, che diventerà o era già diventato marito di Giovanna. Nell'ottobre del 1368 Margherita è già defunta. Pietro riceve da un procuratore di Giovanna la dote che la donna ha portato in matrimonio per Benvenuto: 560 lire bolognesi. Nella cifra sono comprese 220 lire che Pietro e il figlio Zaccaria avevano ricevuto da Margherita in un contratto di mercatura *in arte et mercatione confectorie pelium*. L'investimento aveva fruttato dieci lire, ma invece di restituire la cifra iniziale e metà del lucro come prevedeva il contratto, Pietro la trattiene considerandola parte della dote²⁹⁰. Potrebbe esserci a monte una scelta della stessa Giovanna, la quale, essendo erede di Margherita anche in questo affare, avrebbe potuto, almeno teoricamente, decidere di utilizzare questa liquidità per costituire o gonfiare la propria dote. Mentre nei mesi successivi i commissari testamentari di Margherita si adoperano per recuperare i suoi crediti, impegnati in contratti *in arte et mercatione speciarie et vini* per pagare i legati testamentari²⁹¹, nell'agosto del 1369 Pietro si fa consegnare da loro, a nome della nuora Giovanna in quanto erede designata, sessanta lire, drappi, tovaglie e diverse braccia di stoffa. Margherita le aveva lasciate a Caterina, figlia di un Bonifacio priore di San Romano che viveva con lei, forse come domestica, con l'intento che le fossero date *tempore quo ipsa Caterina maritabitur et viro tradetur*. Dunque i passaggi sono questi: Margherita aveva predisposto in vita la dote per una giovane donna, la nipote Giovanna la eredita, presumibilmente con l'incombenza di consegnargliela in occasione delle nozze, il suocero di Giovanna di fatto se ne appropria, promettendo agli esecutori testamentari di *penes se custodire et salvare*, pagarla a Caterina in caso di matrimonio oppure *restituere* alla nuora se Caterina non si fosse sposata²⁹². Il verbo 'restituere' è appropriato perché, in realtà, quel denaro le era stato

²⁹⁰ *Ivi*, matr. 8, not. Antonio Cavalleria, atto del 16 ottobre 1368.

²⁹¹ *Ivi*, matr. 8, not. Antonio Cavalleria, atti del 17 novembre 1368 e 8 gennaio 1369.

²⁹² *Ivi*, atto del 7 agosto 1369.

affidato e di fatto le appartiene, come erede sostitutiva, se dovesse sfumare l'occasione delle nozze della prima beneficiaria. Quello stesso giorno Pietro riceve dai commissari testamentari altre settanta lire in contanti, questa volta in quanto aumento dotale di Giovanna, *qui denarii pervenerant apud ipsos Franciscum et ser Guidolinum [comissarios] de bonis hereditatis dicte quondam Malgarite*²⁹³. Da queste parole non è chiaro se queste settanta lire costituissero già, nel dettato testamentario originale, un aumento dotale a favore della nipote o se fossero un semplice legato che Pietro riesce ad 'estorcere' alla nuora in questa forma, in modo da poterlo gestire e, magari, investire a suo piacimento. Resta il fatto che questa è un'ulteriore azione di controllo che l'uomo esercita sul patrimonio della nuora, la quale, nel quadro delineato dai documenti ritracciati a suo riguardo, non sembra esercitare nessun potere decisionale su ciò che legalmente le appartiene.

Poco più che ombre silenziose e prive di iniziativa sono anche le due donne che ci portano esempi di altrettanti aumenti dotali costituiti da beni immobili non stimati. Bartolomeo drappiere concede alla figlia Orsolina un vigneto *de XII centenarii vinee* come aumento dotale. La donna risulta maritata ad Antonio²⁹⁴, che si presume abbia già incassato la dote e che riceverà immediatamente il terreno in virtù della connotazione giuridica con cui la moglie lo riceve dalle mani del padre. Ancora più defilata appare la posizione di Bona nella riunione di famiglia avvenuta nel gennaio del 1397 in casa di una certa Zilia moglie di Giovanni Mercadante. Qui si incontrano, oltre al notaio e ai testimoni, lo speciale Nicolò, marito di Bona, la madre di lei Bartolomea e il fratello Giovanni, anch'esso speciale. Bartolomea e Giovanni consegnano a Nicolò, in aggiunta alla dote di Bona (dote di cui non conosciamo l'ammontare) un piccolo arativo di nove stai e la terza parte di un altro terreno dell'estensione complessiva di tre moggi. La cosa interessante è che gli altri due terzi del secondo immobile appartengono già a Nicolò, che forse anche per questo non ha richiesto la stima della porzione fino a questo momento mancante²⁹⁵. La

²⁹³ *Ivi*, atto del 7 agosto 1369.

²⁹⁴ ASFe, A.N.A., matr. 17, not. Agostino Caffarelli, atto del 13 febbraio 1402.

²⁹⁵ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli, 868, not. Pietro Pialbene, b. 15 (minuta) e BCAFe, Mss. Nuove Accessioni 2, not. Pietro Pialbene (scheda), atto del 21 gennaio 1397. La scheda corrispondente alla minuta, che riporta il formulario completo, riporta anche il *titulus* che dichiara la natura dell'atto: *Augmentum dotis domine Bone uxoris Nicolai Mantoanini*. Il notaio confonde (cassa e

scelta non deve essere stata casuale, un accordo verbale precedente la pattuizione scritta ha certamente individuato un bene cui Nicolò ambiva, se non altro per la facilità con cui ora potrà gestirlo accorpato a quanto era già suo.

Un'altra donna viene affiancata dal fratello in occasione della consegna del suo aumento dotale. Nella contrada di San Salvatore, in casa di Zaccaria *confector* e della moglie Bartolomea, li raggiunge il fratello di lei Stefano, per consegnarle le 50 lire che il padre Pietro le ha lasciato nel suo ultimo testamento e raccogliere contestualmente il giuramento della sorella a rinunciare a qualunque altro diritto di legittima e falcidia relative all'eredità paterna. Dopo una breve linea orizzontale che sancisce la conclusione della minuta, il notaio occupa l'esiguo spazio rimanente per incominciare un'altra relativa allo stesso oggetto, salvo cassarla e ricominciare nel verso della carta. Il notaio aveva scritto che Zaccaria dichiarava di ricevere dalla moglie le cinquanta lire lasciatele dal padre e ricevute per mano del fratello. L'errore non consiste tanto nella natura della transazione quanto nel ruolo dei contraenti e nell'indicazione degli aventi diritto. A ricevere la somma infatti non è il solo Zaccaria ma anche i tre fratelli Bartolomeo, Benvenuto e Giovanni, con i quali forse Zaccaria condivide l'ipoteca sulla dote della moglie. I quattro ricevono da Stefano, in quanto procuratore della sorella e non dalle mani di Bona stessa, la somma indicata e *in alia parte* altre quaranta lire *datas dictis fratribus per dictum quondam ser Petrum*. L'ultima cifra, potrebbe costituire la dote vera e propria della donna, promessa ai quattro fratelli da Pietro quando era ancora in vita e solo ora effettivamente consegnata²⁹⁶.

In altri casi le mogli sono protagoniste dell'azione di consegna dell'aumento dotale, spesso derivante da lasciti testamentari loro destinati. Ancora una volta, la natura di bene dotale impedisce che queste sostanze si trattengano a lungo nelle loro mani.

riscrive) i nomi di Bartolomea e Bona, madre e figlia, tanto da rendere poco chiara la composizione della famiglia.

²⁹⁶ ASFe, A.N.A., matr. 5, not. Francesco Santi, atti del 15 febbraio 1375. Si tratta di un'ipotesi: questo denaro potrebbe riguardare affari di altra natura, ma l'occasione di consegna dell'*augmentum* e l'espressione *in alia parte* lasciano aperta la possibilità che si tratti proprio della dote o di una parte di essa.

Quando la incontriamo fra le righe del notaio Francesco Santi, Bonafante è già moglie di Benato *nauta* del Polesine di Sant'Antonio e orfana di Terzobono, che in vita era stato *famulus* di Tura *zipponaro*. Con due atti distinti, vergati in rapida successione, Bonafante riceve dalle mani di un procuratore dieci lire che Tura le aveva lasciato nel suo testamento, forse una manifestazione di apprezzamento per i servizi offerti da Terzobono, un gesto rivolto alla persona della figlia nella forma di un'elemosina dotale. La modesta somma viene immediatamente consegnata a Benato *in augmentum dotium*, nel tempo breve che occorre al notaio per vergare le poche righe della minuta²⁹⁷. Ha invece dovuto attendere qualche tempo l'aumento dotale che Giovanna consegna al marito Giovanni Ambrosi, consistente in 400 lire computate tra ducati d'oro e lire d'argento. Gliele ha destinate per via testamentaria il fratello Francesco, ma per ottenere la liquidità è stato necessario ricorrere alla vendita di un possedimento del defunto²⁹⁸. L'aumento dotale consistente *in uno cençallario* che Orsolina eredita dal padre Bongiovanni viene invece consegnato tale e quale al marito Agolante Palmiroli, previa stima che gli attribuisce un valore di venti lire bolognesi²⁹⁹.

Pur nell'esiguità del campione documentario, sembra di riscontrare una certa incidenza di beni di provenienza materna che vanno a sostanziare gli aumenti dotali. Come evidenziato in altri contesti, le madri contribuiscono ad incrementare le doti delle figlie attraverso le ultime volontà, così che i loro contributi, modesti o consistenti, possono giungere a destinazione con un certo ritardo rispetto alla consegna della dote paterna e alla stipula del matrimonio. Un esempio a questo proposito è quello offerto da Bonafemmina, che consegna al marito Giovanni, calzolaio, 150 lire *perventas penes dictam dominam Bonafeminam de bonis quondam domine Iacomine eius matris*³⁰⁰. La stessa cosa dichiara Margherita consegnando un'identica somma al marito Nicolò e aggiungendo appena che si tratta di beni *hereditatis* della defunta mamma Caterina³⁰¹. Pur nella sinteticità delle parole del notaio, la situazione che si delinea è la stessa: donne già sposate ricevono in eredità beni materni e li consegnano ai rispettivi mariti come incrementi dotali. Anche quando Pasino

²⁹⁷ *Ivi*, atto del 1 dicembre 1363.

²⁹⁸ ASFe, A.N.A., matr. 21, not. Pietro Loiani, 31 maggio 1403.

²⁹⁹ *Ivi*, matr. 9, not. Nicolò Pandermili, atto del 29 dicembre 1378.

³⁰⁰ BCAFe, Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 9, atto del 10 ottobre 1374.

³⁰¹ *Ivi*, b. 6, atto del 4 maggio 1369.

taverniere riceve allo tesso titolo 80 lire dalla moglie Agnese il notaio insiste nel precisare che si tratta *de denariis propriis ipsius domine Agnetis* lasciatile dalla madre Imia³⁰². Le 20 lire che la nonna materna di Orsolina, Margherita, le ha lasciato nelle sue ultime volontà, sembrano invece sfiorare appena le dita della nipote e tratteggiano un caso simile a quelli precedentemente descritti in cui un bene di proprietà femminile appare in piena balia di mani maschili. Il marito di Orsolina, Pietro, è un notaio e senza dubbio conosce gli espedienti più vantaggiosi in circostanze del genere. Fa perciò predisporre al collega Rodolfino Codegori due atti distinti, rogati lo stesso giorno, con tale Giacomo *a Cornu*, esecutore testamentario di Margherita. Nel primo Pietro rappresenta la moglie e a suo nome riceve il legato destinatole dalla nonna; in seguito le parti si rovesciano: Giacomo diventa rappresentante legale di Orsolina e consegna a Pietro, che questa volta agisce in nome proprio, le venti lire a titolo di aumento dotale³⁰³. Il trucco è evidente: i due uomini effettuano la transazione alla presenza quasi trasparente della legittima avente diritto, di cui si può soltanto supporre la muta approvazione.

Riguardo a questi lasciti materni, aggiunge un dettaglio importante il contratto dell'aumento dotale percepito da Rinaldo Signorelli, familiare del marchese. La moglie Caterina gli consegna la somma di 133 lire, 6 soldi e 8 denari bolognesi dichiarando che il denaro faceva parte dei beni della defunta madre Giovanna Giocoli, ma aggiunge a questo proposito una precisazione non trascurabile: *videlicet ex dote ipsius domine Iohanne*³⁰⁴. Parte della dote materna va quindi a confluire nell'apporto dotale di Caterina e non è un passaggio scontato: le madri, come le figlie, potevano possedere beni dotali ed extradotali, anche se, quando arrivano a disporre liberamente di entrambi, nelle loro ultime volontà, molto raramente li distinguono.

³⁰² *Ivi*, atto del 2 agosto 1369. Il formulario recita per intero, dopo una prima parte cassata (*quas [libras] dicta quondam domina Imia reliquit dicte domine Agnetis et que pervenerunt penes ipsam*) *de denariis propriis ipsius domine Agnetis quos dicta quondam (cassato) domina Imia reliquit dicte domine Agneti eius filie et qui pervenerunt penes ipsam dominam Agnetem de bonis dicte domine Imie eius matris et non a sumba et bonis dicti Paxini*.

³⁰³ ASFe, A.N.A., matr. 18, not. Rigo Sanvitali, p. 2, atto del 7 ottobre 1368.

³⁰⁴ *Ivi*, matr. 6, not. Rodolfino Codegori, atto del 13 novembre 1373.

Proviene da beni materni anche l'*augmentum dotis* di Cristiana, figlia di *ser Mengo de Sanctis* e di Tommasina, entrambi già deceduti quando la donna e il marito Giovanni Pecenini chiamano il notaio nella propria abitazione in contrada Santa Maria in Vado. Giovanni riceve dalla moglie quaranta lire in contanti, un letto corredato del valore di trenta lire, un 'banco' di legno a due scomparti che vale quaranta soldi, un bacile ed un recipiente di rame stimati rispettivamente un fiorino d'oro e tre lire d'argento. Tutto questo è pervenuto nelle mani di Cristiana in seguito ad una divisione dei beni materni tra lei e i due fratelli Santo e Giuliano, non sappiamo in quale proporzione³⁰⁵. Forse si tratta dei beni dotali di Tommasina, anche se il documento non precisa nulla in proposito. Quello che appare interessante è la scelta di Cristiana di affidare alle mani del marito gli oggetti e il denaro accomunandoli al regime dei suoi beni dotali e il riferimento alla *quadam divissione* esclude l'ipotesi che questo le fosse stato destinato come aumento dotale fin dall'inizio.

Del tutto singolare nel panorama documentario rilevato è la natura dell'aumento dotale di Anna. Figlia e moglie di barcaioli, nel settembre del 1401, di fronte al notaio Pietro Loiani, la donna stipula un contratto con il marito Bartolomeo, il quale dichiara di ricevere dalla consorte *unam domum partim muratam partim gradicatum de gradiccio terre et cupatam et solaratam* ubicata nella contrada di San Nicola, la stessa in cui la coppia risiede. I diritti che Anna vanta sull'edificio si limitano al solo dominio utile: i proprietari sono gli innominati eredi di Simone della Grana e quelli di Beatrice, moglie un tempo di Montino dal Ferro, ai quali la donna paga annualmente tre lire. La parte più interessante del contratto è la dichiarazione che tale diritto deriva *ex laboribus et mercede dicte domine Anne et inter alios suos labores et mercedes in nutriendo et lactando et educando*. Segue l'elenco, assolutamente eccezionale per la documentazione coeva, dei bambini di cui Anna è stata nutrice e balia negli anni precedenti. Degli otto piccoli, quasi tutti maschi, solo due sono sopravvissuti: Percino figlio di Vismodino di Corlo e Giacomo del fu Simone della Grana, identificabile con il precedente proprietario della casa. Tutti gli altri nomi sono tristemente preceduti dall'avverbio-attributo *quondam*: Nicolò figlio di Nicolino speciale, Taddea di Giacomo de Bono, Bartolo di Antoniolo Salimbene, Maddalena di Giovanni Perondoli, Antonio di Onesto Calamari di

³⁰⁵ *Ivi*, matr. 18, not. Rigo Sanvitali, p. 1, atto del 10 settembre 1366.

Ravenna e Francesco di Masio Loiani³⁰⁶. E' il frutto di lunghi anni di lavoro quello che Anna consegna al marito in forma di incremento della propria dote. Un'idea di quanto una nutrice potesse guadagnare ci è fornita da un testamento dettato due anni prima: Caterina Superbi aveva lasciato 11 lire ad Agnese *pro sua mercede nutriture unius eius filiis* e altre 14 voleva andassero a Caterina per lo stesso motivo. In effetti, dalle volontà testamentarie, sembra che la donna abbia avuto soltanto due figli, Antonia ed Ottonello, entrambi ancora piccoli³⁰⁷. Un altro documento, risalente a molti anni prima, attesta il compenso di 16 lire ricevuto da Chiara per aver allattato per sedici mesi uno dei figli del notaio Giacomo di Argenta³⁰⁸; il suo compenso mensile era stato quindi di una lira³⁰⁹. Non sono stati rintracciati altri casi del genere e la data del documento di Anna, che significativamente si affaccia al nuovo secolo, suscita la curiosità di cercare esempi simili nei decenni successivi. Ciò che appare significativo è la capacità di Anna di accumulare i guadagni del suo lavoro, un lavoro indipendente da quello del marito, e la trasformazione di questo capitale nel diritto d'uso di un edificio che ha ottenuto trattando con persone conosciute personalmente in una delle sue occasioni lavorative, *nutriendo et lactando et educando* il piccolo Giacomo. Non sappiamo se avesse allattato i piccoli presso le case dei rispettivi genitori o se questi gli fossero stati affidati e li avesse accuditi a casa propria: entrambe le scelte sono plausibili, data la sua residenza in città e la relativa facilità con cui le famiglie dei bambini avrebbero potuto controllarla. Il contesto toscano ha evidenziato, soprattutto per il XV secolo, numerosissimi esempi di baliatico mercenario, anche alle dipendenze di istituti ospedalieri e assistenziali per l'allattamento dei bambini abbandonati³¹⁰. Ma ritornando ancora un momento alla storia di Anna e spostando l'attenzione sul modo in cui ha gestito i guadagni accumulati, sono rilevanti sia la capacità di risparmio del capitale,

³⁰⁶ *Ivi*, matr. 21, not. Pietro Loiani, atto del 13 settembre 1401.

³⁰⁷ BCAFè, Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 16, atto del 3 settembre 1399.

³⁰⁸ *Ivi*, b. 1, atto del 15 luglio 1364.

³⁰⁹ Riguardo ai salari delle balie fiorentine CH. KLAPISH-ZUBER, *Genitori naturali, 'genitori' di latte. Andare a balia a Firenze*, in EAD., *La famiglia e le donne*, pp. 213-252.

³¹⁰ L. SANDRI, *Baliatico mercenario e abbandono dei bambini alle istituzioni assistenziali: un medesimo disagio sociale?*, in *Donne e lavoro nell'Italia medievale*, a cura di M.G. MUZZARELLI, P. GALLETTI E B. ANDREOLLI, Torino 1991, pp. 93-103. L'autrice è riuscita a ricostruire la biografia di alcune balie e a seguirne gli spostamenti: EAD., *L'ospedale di S. Maria della Scala di S. Gimignano nel Quattrocento. Contributo alla storia dell'infanzia abbandonata*, Firenze 1982.

che la sua scelta, apparentemente del tutto libera ma le cui motivazioni restano comunque insondabili, di affidare tutto al marito in forma di aumento dotale, privandosi così di quelle possibilità di gestione che le sarebbero spettate se l'avesse conservato come bene proprio.

Anna in questo senso non è l'unica. Nel modesto campione di documenti che attestano la pratica dell'*augmentum dotis* se ne può isolare un gruppo che testimonia un flusso di diritti muliebri in questa stessa direzione. Isabetta consegna *nomine augmenti dotis* al marito Ziliolo Gulandini 400 lire bolognesi *de bonis parafrenalibus ipsius domine*³¹¹. La stessa cosa fanno anche Selvaggia, a favore del marito Bartolomeo, con 250 lire in contanti³¹² e Margherita che affida la cifra più modesta di 60 lire al consorte Giovanni. Entrambe dichiarano che il denaro proviene da beni parafernali *et aliunde*³¹³. Anche Imelda, affida al marito Tommaso Marandi 200 lire marchesane; l'espressione *de denariis propriis ipsius domine perventis pernes eam de bonis parafrenalibus ipsius domine* sembra quasi voler far compiere a quel denaro un largo giro, che partendo da un soggetto (Imelda) vi fa ritorno per poi prendere un'altra destinazione³¹⁴. Sono diversi gli esempi simili a questi, sono molte le donne che scelgono di incrementare la propria dote utilizzando sostanze sulle quali potrebbero avere, oltre che la proprietà, maggior potere decisionale. I motivi potrebbero essere molteplici: disinteresse per gli affari economici, piena fiducia nelle capacità del proprio consorte, semplificazione nella gestione delle risorse a disposizione della famiglia, pressioni e condizionamenti a cedere piccoli vantaggi a favore del marito e degli eredi, in un'epoca in cui la legislazione operava per attribuire ai mariti sempre più diritti sulla dote ricevuta dalle mogli.

³¹¹ ASFe, A.N.A., matr. 21, not. Pietro Loiani (fascicolo datato 1382 di notaio anonimo contenuto all'interno dei suoi protocolli), atto del 7 febbraio 1382.

³¹² BCAFe, Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 8, atto del 27 gennaio 1372.

³¹³ *Ivi*, atto del 6 gennaio 1371.

³¹⁴ BCAFe, Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 14, atto del 26 aprile 1390. Quello stesso giorno Tommaso incarica un procuratore per ricevere dalla nuora Maria, futura moglie del figlio Giacomo, 325 ducati d'oro *et atiam plus, si contingerit*. Evidentemente Tommaso, che si dichiara Ferrarese ma al momento abitante in terra di Rovigo, approfitta dell'occasione della sua visita a Ferrara per sistemare i suoi 'affari dotali'.

I beni parafernali

La trasformazione di beni parafernali in beni dotali riscontrata nei casi appena esaminati riflette, oltre che una scelta consapevole delle singole donne aventi diritto, una tendenza più generale che si sviluppa a livello dottrinario e normativo. I tratti comuni con la dote (proprietà muliebre, amministrazione maritale, funzione di apporto economico alla nuova famiglia) portano i beni parafernali ad essere progressivamente attratti nella sfera normativa della dote e a ricadere di conseguenza sotto le medesime leggi che la regolamentano. Tra XII e XIII secolo si pone il problema della gestione di queste sostanze sotto diversi aspetti: l'ampiezza di poteri con cui il marito poteva disporre, la proprietà dei frutti, la necessità di un'ipoteca, la restituzione allo scioglimento del matrimonio. Gli sforzi dei legislatori, soprattutto nel Duecento, tendono a risolvere queste questioni equiparando i beni parafernali alla dote e consentendo quindi ai mariti di gestire entrambi in modo relativamente libero e lucrarne i frutti. Un ulteriore tentativo è volto a considerare come parafernali tutti i beni extradotali appartenenti alla donna e trattandoli come tali, cioè non distinguendo più all'interno delle *res uxoriae* ciò che la donna aveva scelto di mettere a disposizione della famiglia, affidandone l'amministrazione al marito, e ciò che, invece, continuava ad essere di sua esclusiva pertinenza. Questa linea di tendenza è volta sostanzialmente ad annullare la volontà della donna in proposito, volontà che, da un punto di vista giuridico, costituisce la principale discriminante tra il regime dei beni dotali e quello dei beni parafernali: il marito può gestire questi ultimi solo se ciò rispecchia, di volta in volta, la volontà della donna (secondo il dettato originario del diritto romano), mentre non ha bisogno di alcuna conferma o approvazione per quanto riguarda la dote, una volta che l'ha ricevuta. Sono gli statuti comunali ad intervenire per attribuire al marito, *constante matrimonio*, maggiore potere su questa porzione del patrimonio muliebre. Pur riconoscendo generalmente (quando si esprimono in proposito) alla moglie e agli eredi il diritto alla restituzione, gli statuti di diverse città semplificano il quadro dei differenti gradi di controllo che le donne sposate avevano sui propri beni sbilanciando il potere decisionale a favore dei consorti. Questo accade a Bologna, Parma, Verona e soprattutto a Firenze, dove l'intento

dei legislatori è senza ombra di dubbio quello di sottoporre tutte le sostanze della moglie ad un unico regime: quello dotale³¹⁵.

Gli statuti duecenteschi di Ferrara non contengono alcun riferimento in proposito. L'esigenza di affrontare questo tema deve essere maturata nel corso del XIV secolo, per poi palesarsi per la prima volta nel 'libro terzo' trascritto nel codice che contiene i *maleficia* trecenteschi, ma probabilmente posteriore ad essi. La rubrica verrà poi tradotta negli statuti di metà Quattrocento con qualche variazione. Identico è l'incipit e il motivo che si adduce alla base della disposizione: *pro supportandis oneribus matrimonii, que sunt varia et diversa*, che insiste ancora una volta sulle spese, altrove definite quasi sconsiderate, che la condizione matrimoniale impone al marito. A questo scopo una delle fonti cui attingere viene individuata appunto nei *parafernalia*, la cui presenza è posta in forma dubitativa, poiché non è affatto scontato che la donna posseda e porti all'interno del matrimonio qualcosa oltre la dote. Nel caso questi beni ci fossero, siano essi poca cosa oppure di ingente valore, la legge dispone che gli eventuali redditi che ne sono derivati e che sono pervenuti al marito durante il periodo matrimoniale non debbano essere restituiti allo scioglimento del matrimonio. Se premuore la moglie, si fa divieto al marito di restituire alla famiglia di lei i redditi stessi o la loro stima, se invece è il decesso del marito a porre fine al matrimonio, la *pars eius* potrà trattenerli. A meno che la moglie non si sia precedentemente premurata di far redigere un *instrumentum* notarile in cui assicura per sé tutti i diritti su questi redditi e garantisce a se stessa la possibilità di rivenderli a tempo debito. Soltanto in questo caso, dice lo statuto, *iura comuna in dictis fructibus volumus observari*, ma tale documento deve comunque essere redatto alla presenza del marito e quindi potenzialmente condizionato da esso³¹⁶. La differenza che si coglie immediatamente, già dalla rubrica, nella medesima norma degli statuti di Borso, è la sostituzione del termine preciso

³¹⁵ M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali*, pp. 131-142; ID., *Profili della famiglia italiana nell'età dei Comuni*, Catania 1966, pp. 143-145; F. ERCOLE, *L'istituto dotale*, p. 203; l'autore osserva come in Emilia la pratica della distinzione di regime tra beni parafernali e dotali sembra essersi mantenuta più fedele che altrove al regime romano, pur tendendo a favorire comunque il ruolo del marito. La specificità della legislazione fiorentina riguardo a questo aspetto è sottolineata in I. CHABOT, *Risorse e diritti patrimoniali*, in *Il lavoro delle donne*, pp. 45-70, in particolare pp. 59-60.

³¹⁶ ASCoFe, Archivio Storico del Comune, *Liber statutorum et provisionum ad maleficia deputati*, c. 90v, lib. III, rubr. LX *Quod fructus bonorum parafernaliu cedant lucro marito*.

parafernalia con il generico *aliqua bona ultra dotem*: spettano dunque al marito o agli eredi i frutti di tutti i beni non dotali della donna, di qualunque natura essi siano, parafernali e non, sempre a condizione che siano pervenuti al marito durante gli anni del matrimonio e che non intervenga un atto notarile con cui la donna ne assicuri la rivendicazione a sé o ai propri eredi. Anche in questo caso di tale atto il marito deve essere informato³¹⁷. Si conclude così, a metà Quattrocento, il processo di incanalamento dei beni femminili nell'alveo di quelli dotali, ma pur non conoscendo esattamente la situazione normativa nel secolo precedente, le fonti delineano per quel periodo un quadro ancora piuttosto fluido.

Sul versante documentario, le notizie sui beni parafernali emergono da contratti di diversa natura che hanno un comune denominatore: sono tutte forme di investimento di un capitale che si cerca di far fruttare. Isabetta del fu Andrea cede in soccida a Benvenuto *recagnatus* quattro mucche da latte; di seguito ai termini essenziali del contratto si precisa che le bestie sono state acquistate dalla donna stessa con denari facenti parte dei suoi beni parafernali³¹⁸. Quelli di Mambilia Bonfioli (o almeno una parte di essi) consistono invece in un appezzamento di terreno nelle vicinanze di Cona, che la donna ritiene utile permutare con quattro immobili ubicati in diverse contrade cittadine³¹⁹. Antonia Contrari acquista *unam domum copatam planam et partim muratam in duobus clusis cum curte postposita* nella contrada di San Gregorio spendendo 40 lire; 30 ne spende Margherita per una casa anch'essa di coppi, *partim soleratam et partim planam* nella contrada di San Pietro³²⁰. Entrambe le donne sono rappresentate dai rispettivi mariti che incontrano in loro vece i venditori, consegnano il denaro e a tutela dei diritti delle mogli ne dichiarano la natura e la provenienza: beni parafernali, appunto. Più consistente è l'investimento di Lucia, che per mano del marito Simone Burcolini acquista per 100 lire marchesane due terreni in contrada Misericordia³²¹, mentre Francesca, figlia del nobile Bartolomeo Costabili e moglie dell'altrettanto nobile Simone Gozzadini,

³¹⁷ BCAFe, S. 16.5.12., *Statuta Civitatis Ferrariae*, lib. II, rubr. 116 *Quod fructus bonorum uxoris ultra dotem cedant lucro marito*

³¹⁸ BCAFe, Mss. Nuove accessioni 2, not. Pietro Pialbene, atto del 10 gennaio 1396.

³¹⁹ BCAFe, Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 6, atto dell'8 giugno 1369.

³²⁰ *Ivi*, b. 2, atto del 9 ottobre 1365.

³²¹ ASFe, A.N.A., matr. 13, not. Nicolò Sansilvestri, atto del 31 ottobre 1382.

paga 112 lire per un terreno edificabile e ortivo con pergolato nella contrada di Mizzana, rispetto al solo dominio diretto. Ai venditori corrisponde il prezzo pattuito *partim in ducatis, partim in marchexanis et partim in aquilinis* precisando che tale denaro, facente parte dei suoi beni parafernali, le deriva dalla madre Navilia *ex hereditate*³²². Acquisti e permuta, dunque, concretizzano i beni parafernali in edifici e terreni che si suppone saranno poi gestiti perché producano una rendita, ad esempio stipulando contratti di locazione. Oppure la liquidità può essere impiegata per investimenti di natura differente e ritornare, magari (ma non necessariamente) incrementata ancora nella forma di denaro contante. Tra le minute annotate dai notai nei loro protocolli ci sono diversi esempi del genere. Bona investe 50 lire *de bonis parafernalis* in un contratto di mercatura *in arte et mercatione stracarie*³²³; Gisella fa la stessa cosa con 80 lire *in arte et mercatione speciarie, bestiarum et becharie*³²⁴. I mariti di entrambe presenziano all'atto confermando la natura del denaro investito. Antonio invece rappresenta legalmente la moglie Alda in un contratto *in arte et mercatione canipe* dichiarando in coda che i 21 ducati d'oro impiegati fanno parte dei beni parafernali³²⁵.

La supervisione dei mariti è necessaria, perché i beni parafernali sono per definizione affidati alla loro gestione, ma non avendo piena autonomia in questo senso, anche le mogli sono presenze costanti in questo tipo di atti (diversamente da quanto accade per le doti). Giovanna di Mercatello Bonazzoli preferisce invece gestire personalmente le sue risorse. Nel contratto con cui il *campesor* Andrea Belbiati le restituisce il credito di 300 lire investite *in arte et mercatione cambii*, quella del marito Nicolò di San Silvestro è appena una presenza di consenso, per una transazione che avviene formalmente tra Andrea e Giovanna, senza rappresentanti legali frapposti fra i due. Immediatamente Giovanna reinveste la cifra in un altro affare, *in arte et mercatione draparie*, consegnandola in marchesani e ducati al drappiere Bancio Fusaroli e precisando, questa volta, *hoc de bonis parafernalis dicte domine Iohanne perventis*

³²² BCAFe, Mss. Nuove accessioni 2, not. Pietro Pialbene, atto del 27 giugno 1396.

³²³ BCAFe, Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 15, atto del 14 giugno 1391.

³²⁴ *Ivi*, b. 2, atto del 18 gennaio 1365.

³²⁵ ASFe, A.N.A., matr. 13, not. Nicolò Sansilvestri, atto del 19 luglio 1379.

*ex legiptima quondam ser Benati ab oleo olim avi materni dicte domine Iohanne*³²⁶. La quota legittima di eredità del nonno materno diviene quindi una sostanza che la nipote porta con sé, nella nuova famiglia, ma continua ad amministrare in modo relativamente autonomo. L'investimento, secondo una prassi comune, ha durata annuale, e quindi quando nel gennaio dell'anno successivo Giovanna stipula un altro contratto *in arte et mercatione piliçarie* con Berto di Bologna, maestro pellicciaio, non può trattarsi dello stesso denaro del contratto stipulato con Bancio, risalente al novembre dell'anno precedente e quindi ancora impegnato. Questa volta la somma è minore, ma non minima: altre 100 lire facenti parte ancora dei beni parafernali della donna³²⁷. Maestro Berto non è uno sconosciuto. Nel 1382 il marito Nicolò l'aveva rappresentata per riscuotere da maestro Giovanni 100 lire che Benato, il nonno materno di Giovanna, aveva investito presso di lui *in arte piliçarie*. Poi Benato era defunto, la figlia le era probabilmente premorta e Giovanna è indicata come sua erede per la terza parte, *sive pro falcidia*, e quindi spetta a lei la restituzione del credito. L'affare deve essere stato fruttuoso se quello stesso giorno Giovanna, rappresentata ancora dal marito Nicolò, stipula con Giovanni e con il fratello Berto (lo stesso incontrato anni dopo e con cui forse ha continuato a trattare) un contratto di identica natura ma di differente importo: 54 ducati d'oro *de propria pecunia dicte domine Iohanne*, derivante dalla quota legittima sull'eredità del nonno Benato³²⁸. In questo caso i beni della donna non vengono definiti esplicitamente parafernali. La definizione di beni parafernali ricompare invece più tardi, nel 1397, in un contratto *in arte et mercatione sogariorum et canapis* dell'importo di 500 lire: Giovanna agisce a nome proprio, con il marito presente che si limita ad assentire³²⁹. Per almeno quindici anni, Giovanna ha dunque investito e probabilmente incrementato i suoi beni parafernali, impiegandoli in investimenti differenziati, talvolta delegando il marito a contrattare a proprio nome, altre volte facendolo da sola e chiedendo solo la sua supervisione e mantenendo rapporti economici con artigiani che già avevano trattato con nonno Benato.

³²⁶ *Ivi*, matr. 10, not. Rinaldo Ziponari, atto del 19 novembre 1391; *parafrenalibus dicte domine Iohanne* è una precisazione aggiunta a margine, con segno di richiamo nel testo.

³²⁷ ASFe, A.N.A., matr. 10, not. Rinaldo Ziponari, atto del 9 gennaio 1392.

³²⁸ *Ivi*, matr. 9, not. Nicolò Pandermili, atto del 31 maggio 1382.

³²⁹ BCAFe, Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 15, atto del 15 giugno 1397.

Quando sono i mariti a gestire i beni parafernali delle mogli, la dichiarazione della loro natura giuridica e il riferimento all'incarico ricevuto a questo proposito dalle mogli non sono superflui. E così, dopo aver stipulato un contratto d'acquisto per un vigneto di duemila piante con annesso un piccolo arativo, Galvano *de Cesenderiis* è costretto a precisare che le 70 lire bolognesi corrisposte al venditore Giovanni appartengono alla moglie come beni parafernali e non li detiene a titolo proprio³³⁰. In modo simile, quando Pietro marescalco e la moglie Caterina acquistano un vigneto di tremila piante a Mizzana per il prezzo di 200 lire, Pietro dichiara, su espressa richiesta di Caterina, che metà della cifra pagata proviene dai beni parafernali della moglie e che perciò metà del terreno pertiene e spetta alla donna *et non ad dictum Petrum*³³¹: quale sintesi migliore di questa tra convergenza di risorse a favore del ménage familiare in regime di separazione dei beni.

De denariis propriis dicte domine

De denariis propriis dicte domine è espressione frequente in atti notarili che sanciscono una transazione di denaro e che vedono tra i contraenti in scena una donna. In certi casi (non sempre) l'estensore dell'atto ritiene di dover apporre questa precisazione, che naturalmente può essere e viene declinata anche al maschile. Rispetto al tema complesso delle sostanze muliebri, questa specificazione interviene a delineare dei confini, spesso senza riuscire ai nostri occhi a disambiguarli del tutto, tra gli aventi diritto su quei *denariis*. A seconda del tipo di atto in cui compare, inoltre, la dichiarazione di appartenenza alla donna aiuta a definire anche di quale appartenenza si tratti: diritto limitato alla sola proprietà oppure esteso alla sua amministrazione e in che misura. La ricorrenza più frequente dell'espressione è riscontrabile, nei documenti ferraresi

³³⁰ *Ivi*, b. 7, atto del 14 gennaio 1370.

³³¹ *Ivi*, b. 9, atto del 3 giugno 1375. Questa la formula completa: *dixit protestatus et confessus fuit dimidiam dicti precii esse de propriis bonis parafernalis ipsius domine peventis pernes eam et dimidiam dicte rei [il vigneto] superius vendite emptam esse de dictis bonis parafernalis ipsius domine Cateline et dictam dimidiam pro indiviso dicte rei ad dictam dominam Catelinam spectare et pertinere et non ad dictum Petrum.*

di questo secolo, proprio nei patti dotali, nelle particolari (ma, come già notato, non rare) circostanze in cui sono le donne stesse a corrispondere la propria dote ai mariti. In quelle occasioni, quando le future spose o già tali effettuano la consegna, il loro patrimonio acquisisce lo *status* giuridico dotale e viene sottoposto a conseguente regime normativo. Quei *denarii* e quelle *res* apparterranno loro solo in quanto proprietarie, mentre saranno i rispettivi mariti a gestirli in funzione del nuovo nucleo familiare appena costituito. Si incontrano così, tra le tante, Giovanna che paga a Pietro 40 lire marchesane *de propriis rebus et denariis*³³² e Flora che consegna a Delaito una dote di 54 lire bolognesi *de denariis et bonis propriis*³³³.

La formula ritorna, identica, anche in atti di altro tipo: pagamenti, transazioni, investimenti, talvolta testamenti. Nella maggior parte dei casi la *domina* cui si riferisce è vedova. Le vedove infatti, una volta svincolate dall'autorità maritale e, presumibilmente, recuperata la propria dote, dispongono di un'autonomia che consente loro una certa vivacità nelle attività economiche, al punto che è possibile seguire alcune di loro per molto tempo, rincorrendole da un contratto all'altro fra le carte dei notai³³⁴. Ma l'espressione ricorre anche riferita a donne sposate e acquista allora una valenza del tutto particolare, di distinzione cioè tra ciò che hanno portato nella nuova famiglia, ponendola nelle mani del marito, e ciò che resta, non solo nominalmente, loro.

Quando Pandemilio *de Pandemiliis* acquista da *ser* Barone di Massa Superiore *unum casaletum vacuum* per il prezzo di dieci lire bolognesi, dichiara di rappresentare la moglie Berta e di pagare *de propria pecunia ipsius domine Berthe*³³⁵. Allo stesso modo si comporta il procuratore di Giacoma, moglie di Lionesio di Campo San Pietro, che a nome della donna versa il canone d'affitto di otto lire per l'uso di un vigneto *de denariis propriis dicte domine*³³⁶.

³³² ASFE, A.N.A., matr. 21, not. Pietro Loiani, atto del 18 aprile 1382?.

³³³ *Ivi*, matr. 7, not. Pietro Pincerna, atto del 17 maggio 1379.

³³⁴ Sulla dinamicità, spesso sottovalutata, delle donne in materia di investimenti, con alcune microbiografie M.P. ZANOBONI, *Quod dicti denarii non stent mortui. Lavoro e imprenditoria femminile a Milano tra Quattro e Cinquecento*, in «Archivio Storico Italiano», 614 (2007), IV, pp. 699-735.

³³⁵ ASFe, A.N.A., matr. 2, not. Nicolò dal Ferro, atto del 10 ottobre 1355.

³³⁶ BCAFe, Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 5, atto del 16 luglio 1368.

Nel marzo del 1373 i coniugi Giacomo e Antonia vendono ad un'altra coppia, Pietro marescalco e Caterina, figlia del fu Antonio detto Argento Vivo, un edificio nella contrada di San Paolo, per il prezzo di 160 lire bolognesi. Al consueto formulario dell'atto di pagamento il notaio aggiunge la dichiarazione di Pietro *quod dimidia dicti precii est de denariis propriis ipsius domine Cateline*, aggiungendo che si tratta di un'eredità paterna³³⁷. E ancora, Deodato *mercario* investe presso Pietro pellicciaio e la moglie Margherita 60 lire *de denariis propriis dicte domine Simone*, moglie di Deodato³³⁸.

In tutti questi casi non si fa alcun cenno ai beni parafernali o a quelli dotali, e a meno che non si voglia supporre che i notai abbiano dimenticato di precisarlo, il denaro che passa dalle mani di questi uomini e queste donne dovrebbe essere estraneo all'uno e all'altro regime. Potrebbe trattarsi cioè di quelle sostanze che gli statuti comunali di diverse città si affannavano a sottoporre alle stesse norme dei beni dotali affidandone la gestione ed il lucro dei frutti ai mariti. E' un aspetto che le fonti a disposizione rendono molto difficile da svelare: da un lato moltissimi mariti agiscono in transazioni di ogni tipo a nome delle mogli senza mai specificare se stiano investendo o spendendo la loro dote oppure si stiano occupando di risorse estranee ad essa dietro preciso incarico della consorte. Dall'altro la rarità della specificazione 'con i denari della donna' lascerebbe intendere che fossero davvero poche le coniugate a disporre di sostanze non dotali di una certa consistenza, tali da rendere opportuno un investimento e necessaria la redazione di un documento probante. Ci sono poi diverse attestazioni di donne che agiscono a proprio nome, in modo indipendente dal marito o dietro suo semplice consenso e muovono risorse che sembrano appartenere soltanto a loro. Quando la *nobilis domina* Sofia, moglie del *providus vir* Checchino Superbi, riceve cento lire a titolo di restituzione per un contratto *in arte aurifexarie* in cui aveva investito, Paolo orefice si dichiara *obligatus dicte domine* e questo lascerebbe intendere che il denaro fosse della donna, anche se non viene esplicitamente detto³³⁹. E quando Verde della Scala, moglie del marchese Nicolò II, nomina a più riprese un procuratore per riscuotere gli interessi che le spettano investiti *ad imprestita comunis Veneciarum*, sembra

³³⁷ *Ivi*, b. 9, atto 19 marzo 1373.

³³⁸ *Ivi*, b. 7, atto del 22 gennaio 1370.

³³⁹ ASFe, A.N.A., matr. 7, not. Pietro Pincerna, atto del 27 dicembre 1378.

riferirsi a *quantitatibus ducatorum seu pecuniarum*³⁴⁰ che le appartengono in prima persona e non alla dote portata al consorte. Non tragga in inganno l'estrazione nobile delle due donne quale condizione indispensabile per esercitare più liberamente i propri diritti. In quegli stessi anni Caterina del fu Federico e moglie di Gherardo, entrambi *de Alamania*, riceve da maestro Bertolino 100 lire che la donna aveva investito *in arte pignolatorum sive lane*³⁴¹; anni prima Almadea *filia quondam Chacolini de Scachamoltonibus* e moglie di Francesco Salvetti, con due contratti distinti aveva concesso a giacatica due buoi, quaranta pecore e un montone *de capitale proprio dicte locatricis*³⁴².

Un documento in particolare sembra evidenziare la presenza di capitali femminili del tutto esterni al controllo dei mariti. Nell'agosto del 1371 la vedova di Francolino speciale, Beatrice, si trova in evidente difficoltà a soddisfare i creditori del defunto marito; a nome di due dei tre figli, nominati eredi universali, decide di alienare parte delle proprietà per ottenere la liquidità necessaria. Ne consegna una prima *tranche* a Ferantino di Ostellato, che le corrisponde il prezzo di 603 lire e 8 soldi di bolognini, e con un atto distinto, rogato dal notaio quello stesso giorno, vende un secondo gruppo di terre a Perina, moglie di Ferantino, la quale paga 75 lire bolognesi *de propriis denariis dicte domine Perine*³⁴³. In un regime di separazione dei beni, è importante che il notaio distingua le sostanze di Ferantino da quelle della moglie Perina e in questo caso si tratta evidentemente di denaro che la donna non ha portato all'interno del matrimonio con la propria dote (per la quale il marito avrebbe potuto agire in autonomia), ma che ha mantenuto un regime giuridico diverso, riservandosene tutti i diritti. La collaborazione fra i coniugi nel far convergere gli investimenti a vantaggio della famiglia è evidente nella scelta di uno stesso venditore e nell'acquisto di terre vicine e contigue, ma l'appartenenza del denaro all'uno o all'altra resta e deve essere rimarcata da due atti notarili distinti.

³⁴⁰ ASMo, Notai camerale ferraresi, XVII/A e B, not. Rodolfino Codegori, atti del 17 aprile 1380, 3 agosto 1382 e 5 marzo 1387.

³⁴¹ ASFe, A.N.A., matr. 17, not. Agostino Caffarelli, atto del 12 maggio 1394.

³⁴² BCAFe, Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 1, atto del 5 dicembre 1364.

³⁴³ ASFe, A.N.A., matr. 13, not. Nicolò Sansilvestri, atti del 9 agosto 1371.

La contingenza della vedovanza apre per le donne un nuovo capitolo di vita, che si esplica anche attraverso una differente gestione delle risorse. Quando non sono più considerate appetibili per il mercato matrimoniale e non hanno una famiglia d'origine che le rivendichi insieme alle loro doti, molte di loro si ritrovano a gestire da sole patrimoni anche considerevoli vantando sulle parti che li compongono diritti di diverso tipo. *De denariis dicte domine* arriva ad abbracciare, nel loro caso, un complesso di beni dotali, patrimoni già precedentemente detenuti a titolo personale e sostanze ereditate di recente, senza che sia più necessaria alcuna distinzione all'interno di questo *mélange*.

Bernardina, vedova di Corradino della contrada di Sant'Apollinare, si appoggia al figlio Santo per il pagamento di un canone d'affitto di tre lire annue: sono registrate due scadenze consecutive per gli anni 1369 e 1370 ed in entrambi i casi Santo dichiara di pagare *de propriis denariis dicte sue matris*³⁴⁴. Agnese, vedova di Lorenzo Lavezzoli, chiede invece al fratello Beleteo di acquistare a suo nome alcuni appezzamenti di terreno nelle vicinanze di Portomaggiore e all'atto di pagamento del prezzo pattuito, 200 lire, l'uomo dichiara trattarsi *de propriis denariis ipsius domine Agnetis*³⁴⁵. Tisia di Pietro Pincerna, vedova di Costantino camerlengo, agisce invece in prima persona nel contratto che la vede investire 120 ducati d'oro *in arte et mercature galefaxarie et navium*. Alla dichiarazione che tale denaro le appartiene segue l'ulteriore specifica della provenienza, che lo vede derivare *ex certis preciiis suorum pannorum et aliarum certarum rerum sibi relictarum per dictum quondam Constantinum in suo ultimo testamento et codicilis*³⁴⁶. Nelle mani di Tisia, una volta divenuta vedova, si sono quindi accumulati oggetti che già le appartenevano ed altri lasciatile dal marito; ora può gestire entrambi come meglio ritiene. Le eredità del marito comportano anche diverse complicazioni, prima fra tutte, quando i decessi sono recenti, il pagamento dei debiti e dei legati. Le vedove acquisiscono così insieme al patrimonio anche la condizione di debentrici, nei confronti di quegli stessi soggetti per i quali lo erano stati i mariti, e di eredi 'moralì' incaricate di portare a realizzazione i desideri dei consorti.

³⁴⁴ BCAFe, Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, rispettivamente b. 6, atto del 30 settembre 1369 e b. 7, atto del 29 settembre 1370.

³⁴⁵ BCAFe, Mss. Nuove Accessioni 2, not. Pietro Pialbene, atto del 17 giugno 1395.

³⁴⁶ BCAFe, Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 16, atto del 7 aprile 1400.

Semiramide, vedova del notaio Giovanni *de Richo*, è stata nominata dal marito tra gli esecutori testamentari, ma è anche erede, forse universale, del suo patrimonio. Così si rivolge più volte al notaio Pietro Pialbene per certificare la consegna dei legati predisposti dal marito. Talvolta prende iniziativa da sola, come quando invita a casa propria, nella contrada di San Romano, tre donne povere per consegnare loro qualche soldo in elemosina³⁴⁷, ma più spesso preferisce farsi rappresentare da qualcuno, di volta in volta diverso. Il 5 di novembre del 1365 Zanino beccaio consegna al frate domenicano Gregorio un legato di 10 lire precisando che si tratta *de propriis denariis ipsius domine Simiramixie*, pervenutibile per eredità. Quello stesso giorno, Nicolò di Benintendi paga al frate di penitenza Bombeo altre nove lire, questa volta per un canone d'affitto che gli doveva il defunto Giovanni; si tratta sempre di 'denari della donna' in quanto erede del marito³⁴⁸, precisazione necessaria per dimostrare che le volontà e le insolvenze del defunto vengono, a poco a poco, portate a compimento. Il mese successivo è una terza persona a rappresentarla nella consegna di un altro piccolo lascito³⁴⁹ ed una quarta viene incaricata di pagare 3 lire a Giovanni drappiere per certi panni che il marito aveva acquistato e mai pagato³⁵⁰. In tutti questi atti, la formula *de denariis dicte domine* serve a precisare che il denaro proviene da lei e non dalle tasche di chi la rappresenta in quel momento, ma ne connota anche la proprietà, attribuendola a Semiramide in quanto erede del marito. Infine, nel maggio dell'anno successivo, la donna nomina un procuratore (un altro ancora) per una causa di cui non specifica la sostanza, ma a quella data la troviamo risposata a Paolo *pelachano*³⁵¹ e nella ritrovata condizione di moglie scompare di colpo dai documenti sottraendosi all'attenzione che un nome così particolare aveva attirato.

Un'altra donna, dal nome molto comune, viene invece notata per il nome del marito e il soprannome del padre che hanno permesso di rintracciarla tra le carte ora appartenenti ad archivi differenti, e, accostandole virtualmente, si riesce a ricostruire parzialmente il segmento della sua vita. Agnese Contrari, figlia di Bartolomeo detto *Boitus*, compare per la prima volta nel contratto

³⁴⁷ *Ivi*, b. 3, atti dell' 8 e 20 gennaio 1366.

³⁴⁸ *Ivi*, b. 2, atti del 5 novembre 1365.

³⁴⁹ *Ivi*, b. 2, atto del 20 dicembre 1365.

³⁵⁰ *Ivi*, b. 3, atto del 30 aprile 1366.

³⁵¹ *Ivi*, b. 4, atto del 6 maggio 1367.

dotale con il quale il padre consegna a Turcolino *de Tramaione* 10 lire di veneti grossi ed una casa in contrada San Paolo, il cui valore è stato stimato 100 lire bolognesi³⁵². E' l'estate del 1342. La vigilia di Natale di quello stesso anno Turcolino decide di alienare quell'edificio dietro espresso consenso della moglie³⁵³. Dopo molti anni di silenzio, Agnese riappare tra le minute del notaio Ognibene Soldagni, impegnata a riappropriarsi dei suoi diritti. Non sappiamo quando le sia morto il marito, mentre un documento del 12 luglio del 1369 dimostra che il padre è ancora in vita, anche se fuori città: Boito si era recato a Bologna *pro negociis domini marchionis*³⁵⁴ al quale era evidentemente molto vicino. Può darsi che da Bologna non sia mai tornato o che sia morto appena dopo il suo rientro, perché il primo di agosto lo sappiamo già deceduto, nell'inequivocabile attributo del patronimico che connota la figlia. In quell'occasione, *animo continuandi omnem possessionem quam habet in infrascriptis rebus*, Agnese prende possesso di due edifici ad un solo piano, contigui e con corti di pertinenza nella contrada di Santa Maria Nuova. Il verso della carta rivela il motivo di questa azione che la porta ad impossessarsi di qualcosa che già le apparteneva: nel 1358 la donna aveva consegnato al marito un aumento dotale 140 lire ed ora, come previsto dalle clausole di restituzione, si appropria *animo satisfaciendi sibi* di un bene di pari valore facente parte del patrimonio del defunto Turcolino³⁵⁵. Non sappiamo se nel frattempo sia riuscita a riappropriarsi anche della sua dote e se il marito le abbia lasciato altro oltre a ciò che già le apparteneva, ma ora, orfana e vedova, la donna è detentrica ed amministratrice di tutte le sue sostanze. Agnese investe quello che era stato il suo aumento dotale (e quindi precedentemente gestito dal marito) con grande tempestività e lo cede in affitto ad una sua omonima ed al marito Antonio per il canone annuale di sei lire. La ricerca di un locatario deve essere stata relativamente rapida: gli scoperti di questi edifici confinano con altri cortili già appartenenti alla donna e con edifici che tiene a titolo di affitto³⁵⁶; forse è stata lei stessa a proporsi ad Agnese per concludere il contratto. Dopo una fugace apparizione nel 1372, a riscuotere un legato di dieci lire lasciatole da un parente,

³⁵² ASDFe, Fondo San Guglielmo, filza I, n. 48, atto del 15 luglio 1342.

³⁵³ *Ivi*, n. 51, atto del 24 dicembre 1342.

³⁵⁴ ASFe, A.N.A., matr. 4, not. Ognibene Soldagni, atto del 12 luglio 1369.

³⁵⁵ *Ivi*, atto del 1 agosto 1369.

³⁵⁶ *Ivi*, atto del 2 agosto 1369.

Guglielmo Contrari³⁵⁷, la ritroveremo sette anni dopo agire da sola per l'ultima volta, impegnata nell'accordo con un vicino di casa per la manutenzione di un muro di confine tra le due abitazioni. Risulta abitare ancora in contrada Gosmaria, la stessa di appartenenza di Turcolino, forse nella casa coniugale che divideva con lui³⁵⁸. Due mesi dopo, la ritroviamo appoggiarsi al figlio Giacomo per effettuare il pagamento di un canone d'affitto³⁵⁹, poi non ricomparirà più. La presenza di un figlio maschio lascia presumere che l'eredità sia passata a lui e ad eventuali fratelli limitando le sostanze di Agnese al solo recupero della dote, dell'aumento dotale e ad eventuali altri legati. Nel suo caso, l'espressione *de denariis dicte domine* ha dunque un significato ancora diverso rispetto a quello che aveva per Semiramide, che aveva accumulato nelle sue mani i beni appartenenti al marito e, presumibilmente, la propria dote. Un significato ancora differente della formula si ha quando le vedove fungono da tutrici per i figli minori, eredi del genitore defunto, incaricate di gestire sostanze che in parte non appartengono loro, in quanto proprietà dei figli, e in parte sì, le doti...

Quando incontriamo Mambilia per la prima volta, la donna è già vedova di Donato Borcellini. Da lui ha avuto un figlio, Paolo, ed è stata nominata sua tutrice. Alcune minute notarili ci permettono di intercettarla e di spiare gli affari economici, il modo in cui gestisce le risorse che detiene a titolo proprio e quelle che appartengono al figlio posto sotto la sua tutela. Nell'ottobre del 1364 stipula un contratto di giogatico con Dosio per due manzi stimati 37 lire *de capitali dicte locatricis*³⁶⁰; nel dicembre dello stesso anno investe 40 lire *in arte et mercatione çivalorum et buratelorum* con Dolcetto e Santo, entrambi *cevalarii*³⁶¹ (i quali le restituiranno la somma, più un lucro non specificato, nel maggio dell'anno successivo)³⁶² e il giorno dopo, trattando con Tura speciale, ne impegna altre 200 *in arte et mercatione speciarie*: si tratta ancora *de denariis propriis ipsius domine Mambilie*³⁶³. Altri due manzi vengono ceduti ancora a giogatico a Rinaldo Ferraresi nel settembre del 1365: hanno valore superiore ai precedenti,

³⁵⁷ ASFe, A.N.A., matr. 9, not. Nicolò Pandermili, atto del 12 febbraio 1372.

³⁵⁸ *Ivi*, matr. 7, not. Pietro Pincerna, atto del 13 agosto 1379.

³⁵⁹ *Ivi*, matr. 7, not. Pietro Pincerna, atto del 17 ottobre 1379.

³⁶⁰ BCAFe, Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 1, atto del 12 ottobre 1364.

³⁶¹ *Ivi*, b. 1, atto del 12 dicembre 1364.

³⁶² *Ivi*, b. 2, atto del 1 maggio 1365.

³⁶³ *Ivi*, b. 1, atto del 13 dicembre 1364.

48 lire, e l'appartenenza è indicata nella consueta formula *de capitali proprio dicte locatricis*³⁶⁴. Tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre Mambilia agisce invece a nome del figlio Pietro: dapprima investe 200 lire in *in arte et merchatione mercis* concluso con Mercadante Fabbri, poi altri due buoi divengono oggetto di contratto del valore di 48 lire con Nicolò Clerici e qualche giorno dopo, con un altro Nicolò, avviene una stipula *in arte et merchatione equorum* per l'ammontare di 40 lire. In tutti e tre i casi si tratta *de capitali proprio dicti Pauli heredis predicti*, cioè delle sostanze che il figlio Paolo ha ereditato dal padre Donato³⁶⁵. Nei tredici mesi in cui riusciamo a seguire Mambilia prima di perdere le sue tracce la vediamo dunque agire in prima persona ed impegnarsi in stipule di diverso tipo, con contraenti sempre diversi. I capitali di partenza, costituiti da denaro contante e capi di bestiame, vengono gestiti distinguendo sempre ciò che appartiene al figlio Paolo in quanto erede del padre Donato e su cui Mambilia ha un diritto-dovere temporaneo, dalle sostanze 'private' della donna, che può invece gestire in modo autonomo.

Alcune donne si trovano a gestire da sole i propri beni dotali anche *constante matrimonio*, quando il marito è impossibilitato ad occuparsene perché fuori città per lunghi periodi oppure incarcerato. Un caso singolare è rappresentato dalla vicenda di Lucia, che riusciamo parzialmente ad intravedere nei frammenti che ci restituiscono le carte. Il documento che ci porta a conoscerla è già in sé un *unicum* tra quelli noti riguardo lo stesso tema. Nell'agosto del 1369 Tommaso, Crescimbene e Giovanni ricevono da Lucia *ad naulum*, per un mese, *unam culcidram, unum capiçalem de bona pena, unum par lintiaminum et unam beram* stimate complessivamente al valore di dodici lire *de capitali proprio dicte locatrici*. Per il noleggio di questi oggetti Lucia riceverà 12 soldi. All'atto è presente il marito Francesco, figlio di maestro Albertino detto Riccio, dal quale ha ereditato l'appellativo *a cultelis* o *a cultelinis*; la sua presenza è necessaria perché le masserizie elencate fanno parte dei beni parafernali della donna ed occorre la sua approvazione per intervenire su di essi³⁶⁶. La scelta di concederli a noleggio per ricavarne un utile, seppure modesto, è piuttosto originale: potrebbe essere esempio di un'oculata gestione dei beni familiari attraverso la quale la coppia si ingegna per mettere a frutto le eccedenze, oppure spia di una situazione di

³⁶⁴ *Ivi*, b. 2, atto del 6 settembre 1365.

³⁶⁵ *Ivi*, b. 2, rispettivamente atti del 28 ottobre, 1 e 11 novembre 1365.

³⁶⁶ *Ivi*, b. 6, atto del 24 agosto 1369.

difficoltà che costringe a privarsi, almeno temporaneamente, di oggetti personali di uso quotidiano. Occorrerebbero maggiori informazioni per contestualizzare questo episodio, invece Lucia e Francesco rientreranno insieme sulla scena documentaria solo molti anni dopo e in una contingenza, allora sì, davvero difficile. Ironia della sorte, nel gennaio del 1385 Francesco si trova rinchiuso nelle carceri cittadine per non aver pagato al Comune una quota dell'affitto delle carceri di cui era lui stesso conduttore nei due anni precedenti: risulta insolvente per la cifra non modesta di 600 lire. *Cupiens exire carceres* adducendo la motivazione di un modo *comodius* di reperire il denaro per saldare il suo debito, Francesco chiede di essere scarcerato, ma perché il suo desiderio sia esaudito occorre che presenti garanzie e fideiussori. La prima a garantire per lui dall'altra parte delle sbarre è proprio Lucia, che acconsente ad offrire i suoi beni dotali a parziale copertura del debito: tra dote ed aumento dotale aveva consegnato al marito un valore complessivo di 264 ducati. Ricevuta la sua approvazione, Francesco, *animo deliberato*, impegna quindi tutti i suoi beni *seu [bona] que fuerunt sua* (e che forse, data la situazione in cui si trova, ha perduto) e quelli ricevuti in dote da Lucia promettendo di non allontanarsi dalla città senza espresso consenso del marchese o dei suoi fattori. Questi gli concedono, a partire da questo momento, sedici mesi per saldare il suo debito, garantendogli a loro volta di non incarcerarlo di nuovo, in questo lasso di tempo, *occasione debiti*. Perché il marito *ne marcescat in carceribus*, Lucia rinuncia così ad ogni suo diritto sull'ipoteca dotale, rinnova la promessa di fare in modo che *dictus eius vir non discedet de dicta civitate Ferrarie* e promette di pagare al Comune *de suo proprio* la somma di 400 lire. I beni di Francesco sommati a quelli dotali di Lucia non sono cioè sufficienti a coprire la totalità del debito contratto con il Comune ed occorrono ulteriori garanzie per liberare il prigioniero. Quello stesso giorno si fa avanti Frescobaldo taverniere della contrada di San Romano, la stessa di Francesco e Lucia, a garantire personalmente per 100 lire. Per le rimanenti 100 lire, a raggiungere la somma di 600, Francesco si impegna a trovare, entro un mese, uno o più fideiussori³⁶⁷. Ma a Francesco viene offerta un'ulteriore, anche se rischiosa, opportunità di riscatto: i fattori generali Gerardo Aldighieri e Andrea Perondoli gli affidano a partire dalle calende di gennaio dell'anno appena iniziato il *dacium et gabellam mamolarum*³⁶⁸, cioè

³⁶⁷ ASMo, Notai camerale ferraresi, XXII/A, not. Nascimbene Delaiti, atto dell'11 gennaio 1385.

³⁶⁸ *Ibidem*.

l'appalto della conduzione dei postriboli pubblici, per il quale il conduttore era tenuto a versare al fisco una determinata somma di denaro e si assicurava un'entrata lucrando sui guadagni delle prostitute sottoposte al suo controllo. Francesco non era nuovo a questo incarico, ricoperto anche in precedenza, la prima volta almeno vent'anni prima³⁶⁹. Si tratta di una buona possibilità di risollevarsi dalla disgrazia in cui è caduto, ma, se le cose dovessero volgere al peggio, Francesco vedrebbe gonfiarsi ulteriormente il debito che ha contratto con il Comune e spalancarsi ancora le porte della prigione. In effetti, qualcosa deve essere andato storto. Una minuta del maggio del 1390 segnala Francesco fuori città. Sono scaduti da tempo i sedici mesi che aveva per colmare le sue insolvenze, forse non ci è riuscito e ha preferito fuggire. Pur non spiegandone i motivi, un certo Domenico della contrada di San Guglielmo *dedit et fecit fiduciam* a Lucia, che si presenta davanti a lui a nome del marito, perché l'uomo possa rientrare in città nei prossimi due mesi, garantendogli cioè di non agire legalmente nei suoi confronti in quel lasso di tempo³⁷⁰. Non sappiamo se abbia fatto in tempo a tornare o se sia morto da esule: il 25 agosto di quell'anno, nel nominare un procuratore per una causa non specificata, Lucia si dichiara *uxor quondam Francisci* e la morte recente del marito l'ha forse indotta a scegliere un rappresentante legale che la aiutasse a recuperare le sue doti³⁷¹. L'ultimo atto che la vede in vita risale a tre anni dopo, quando contratta il canone d'affitto di un vigneto fuori città, mentre lei sessa risulta essersi trasferita a trascorrere la sua vedovanza dalla centrale contrada di San Romano alla più periferica Santa Maria in Vado³⁷². Come spesso accade, le carte dei notai non ci svelano l'epilogo di questa vicenda, ma resta l'immagine, forse anomala, di una donna che impegna la propria dote, a costo di perderla, per aiutare un marito impossibilitato a gestirla, che si presenta, sola, davanti ai creditori offrendo loro le maggiori garanzie e che infine, ancora una volta sola, intraprende la gestione delle proprie risorse o di quello che ne è rimasto.

³⁶⁹ Una frammentaria biografia di Francesco, che tuttavia non comprende l'epilogo, è contenuta in A. GAMBA, *La prostituzione a Ferrara nel tardo Medioevo*. Tesi di dottorato, Università degli Studi di Ferrara, rel. prof.ssa M.S. MAZZI, a.a. 1996-97.

³⁷⁰ BCAFe, Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 14, atto del 3 maggio 1390.

³⁷¹ *Ivi*, atto del 25 agosto 1390.

³⁷² ASFe, ANA, matr. 10, not. Rinaldo Ziponari, atto del 31 marzo 1393.

Doti e ultime volontà

I testamenti maschili e le doti delle mogli

Una fonte di grande importanza per ricostruire il sistema dotale di un contesto è rappresentata dai testamenti e da tutti quegli atti che sono strettamente legati ad essi, come i codicilli e le esecuzioni testamentarie. I testamenti in particolare sono, metaforicamente, piccole istantanee che fissano un'immagine della situazione familiare e patrimoniale di chi in quel momento si accinge a dettare le ultime volontà. Il testatore, attraverso l'enumerazione dei legati e le destinazioni delle proprie sostanze, lascia trapelare informazioni preziose riguardanti anche i beni dotali. Il riferimento ad essi non è costante quanto lo sono i legati *pro anima* o la nomina di uno o più eredi universali, la natura giuridica che caratterizza gli apporti dotali, la porta ad intrecciarsi con le vicende economiche di ogni famiglia che abbia un patrimonio, anche modesto, e sono molti gli attori aventi diritto, a titolo differente a seconda del genere.

In caso di decesso del marito la dote deve essere scorporata dalla sua eredità e si configura come un debito da restituire alla vedova. Il principio della *restitutio dotis*, affermato dal diritto, pur se con le attenuanti che ne dilazionano il pagamento, sembra essere indubbio anche nella coscienza dei testatori e, per quanto sancito dalla legge, gli uomini adulti e coniugati, ricordano quasi sempre la dote ricevuta dalla consorte ed esprimono la volontà di restituirla. Si tratta di una prescrizione che generalmente occupa una parte piuttosto limitata nel dettato complessivo, posta dopo le disposizioni di sepoltura, i legati pii e quelli *pro male ablatis*, e che solitamente precede i legati che andranno invece a favore di familiari e conoscenti, prima della nomina degli eredi. Per citare soltanto un esempio fra molti, nel suo testamento del 1380, dopo aver chiesto di essere sepolto presso la chiesa di San Salvatore, prevedendone le spese del caso, e dopo aver lasciato quindici soldi *pro male ablatis incertis* ed altri venti ai poveri, Nicolò Salvestrini lascia alla moglie Francesca le 100 lire bolognesi ricevute all'atto del matrimonio, che scrupolosamente il notaio ricorda essere stato contratto *inter ipsum testatorem et predictam dominam*

*Francisquam*³⁷³. Non seguiranno altri riferimenti in proposito e questa sinteticità costituisce un modello ricorrente. Esistono molti testamenti simili a questo, con la semplice menzione della dote, del suo valore e l'espressa volontà di restituirla alla legittima e mai destituita proprietaria: la moglie.

Qualche testatore, forse incalzato dal proprio notaio, precisa l'esistenza di un documento notarile attestante la consegna della dote avvenuta al tempo del matrimonio. E' il caso, ad esempio, di Bartolomeo sarto abitante nella contrada di San Salvatore nell'Androna della Paglia, che nel 1366 afferma nel suo testamento di voler restituire alla moglie Agnese le 75 lire avute in dote e precisa di esserne obbligato nei confronti della donna *ex instrumento dotis scripto manu Petri de Laveçolis*³⁷⁴.

Il documento attestante il patto dotale poteva essere conservato presso le famiglie, se le parti contraenti ne richiedevano un esemplare in forma completa, con tutto il relativo formulario, su un foglio di pergamena, oppure ne rimaneva testimonianza giuridicamente valida in forma di minuta nel protocollo cartaceo del notaio incaricato di redigere l'atto ed era perciò sufficiente un riferimento ad esso: nel caso del citato Bartolomeo, che menziona il notaio Pietro Lavezzoli, se sarà necessario basterà andare recuperare l'atto nei suoi registri. Poteva anche accadere che il documento originale andasse perduto, che il notaio rogante fosse nel frattempo deceduto senza che nessuno ne avesse ereditato la professione e le relative schede, e che non ci fosse modo quindi di risalire ad una qualche forma giuridica dell'atto. In questi casi l'ammontare della dote restava in balia della buona fede del marito che l'aveva avuta in consegna, non senza istanze di corrette dichiarazioni avanzate dalla controparte, la vedova *in primis* o la sua famiglia, che quella dote aveva pagato e ambiva a riavere indietro. In qualche caso l'ammissione di impossibilità di rintracciare il patto dotale, in qualunque forma, è palese. Filippo Trotti, della contrada di Sant'Apollinare, di fronte al notaio che raccoglie le sue ultime volontà, lascia alla moglie Caterina le 100 lire di bolognini che aveva ricevuto da lei in occasione del contratto matrimoniale, ma dichiara che di quelle doti *nullum aparet instrumentum*³⁷⁵, lasciando ai posteri il legittimo dubbio che tale

³⁷³ *Ivi*, matr. 9, Nicolò Pandermili, 18 luglio 1380.

³⁷⁴ *Ivi*, matr. 18, not. Rigo Sanvitali, p. 1, 8 aprile 1366.

³⁷⁵ *Ivi*, p. 1, atto del 28 febbraio 1366.

documento fosse andato perduto. Più raramente viene dichiarata la mancanza *ab origine* del patto dotale. Pietro Bongiovanni, originario del distretto di Bologna, viene sorpreso da infermità a Ferrara e, temendo di morire intestato, chiama un notaio in casa di Giovanni, anch'esso bolognese, ed al momento residente nella contrada di San Salvatore. Pietro non ricorda il nome del suocero, nessuno dei testimoni presenti, quasi tutti residenti nella contrada, è in grado di suggerirglielo, non avendolo mai conosciuto, e il notaio lascia dunque uno spazio bianco sul rigo dove avrebbe dovuto scrivere il patronimico della moglie del testatore, Caterina; ma Pietro sembra piuttosto sicuro che della dote di 45 lire che ora si impegna a restituire *numquam factum fuit instrumentum doctis*³⁷⁶. Suona strano che la consegna della dote, per quanto di valore modesto, non sia stata a suo tempo certificata da un atto notarile.

A volte l'ammontare della dote non viene nemmeno precisato e si ricorre ad un formulario che, in termini generici, stabilisce la restituzione di quanto ricevuto in tempo di matrimonio. Un certo Nicolò della contrada di San Romano, figlio di un maestro marescalco, lascia alla moglie Beatrice *iure restitutionis* le sue doti *de quibus ipsa domina Beatrix dotata fuit*, senza dichiararne il valore e non accennando nemmeno alla consegna a suo tempo avvenuta nelle sue mani³⁷⁷. In assenza di riferimenti precisi, poteva essere difficile per la vedova far valere i propri diritti in materia dotale, poiché se certamente eredi e familiari erano a conoscenza del suo valore, la mancanza di un documento scritto dava agio a tentativi di alterarne l'ammontare.

Poteva capitare che nemmeno la memoria giungesse a soccorso. E' quanto accade nel 1392 a ser Pietro del fu Zilio Berni, che *corpore languens* nella sua casa di Finale, detta testamento al notaio Nicolò Magnani, incaricato dalla camera marchionale ad esercitare la sua professione in quel castello del distretto modenese. Pietro sembra non avere incertezze riguardo la dote della moglie Flora: la quantifica in 92 lire marchesane e imputa alla mano di un notaio modenese, di cui fa il nome, la scrittura del relativo atto. Un'ombra di incertezza si allunga su uno dei passi successivi, in cui viene destinata ai figli Bartolomeo, Domenico ed Adriano la dote della loro madre, la defunta Marsilia, già moglie di Pietro. Si tratta di 110 lire di aquilini consegnate in occasione del

³⁷⁶ ASFe, ANA, matr. 9, Nicolò Pandermili, atto dell'11 novemre 1368.

³⁷⁷ *Ivi*, matr. 27 not. Iacobelli Rainerio, p. 3, 17 luglio 1405.

matrimonio e certificate da un *publico instrumento* redatto da un notaio di Finale, le cui generalità vengono immediatamente dichiarate, ma la chiusa della formula lascia aperto un dubbio sull'esattezza della cifra: *et plus et minus et sic vel aliter prout in dicto instrumento dotis continetur*. Quando si tratta di assegnare, secondo lo stesso principio, la dote di una terza moglie alla discendenza maschile che da essa deriva, Pietro ha un vuoto di memoria. Cecchina, forse un diminutivo di Francesca, potrebbe essere la sua prima moglie, se uno dei figli avuti da lei, che porta il nome del nonno, è già deceduto lasciando a sua volta un nipote, e Pietro avrebbe così seguito nel suo dettato testamentario un percorso a ritroso sul filo della memoria, memoria che sugli avvenimenti più lontani lo abbandona. Al figlio Giovanni e al nipote Geminiano Pietro lascia dunque la dote avuta da Cecchina, dote comprovata da un documento scritto per mano *cuiusdam publici notarii* ma *de cuius nomine et pretio dotis dixit dictus testator se non recordari*³⁷⁸. I ricordi di Pietro non restituiscono dunque né il valore della dote né il nome del notaio e sono prevedibili le difficoltà che incontreranno gli eredi a quantificarla ed ottenerla. Appena il mese precedente Giovanni aveva assolto il padre dal debito contratto nei suoi confronti per la dote della defunta moglie Maria, all'atto del matrimonio probabilmente consegnata a Pietro e ora rivendicata dal figlio. Problema non marginale in questo caso e in contesti abitativi di piccole dimensioni come questo, è il fatto che il patto dotale per queste ultime 100 lire di aquilini fosse stato registrato da Guido Bisini, notaio *olim in Finali*³⁷⁹, evidentemente non più di stanza nell'abitato e forse non facilmente rintracciabile.

Alternative alla restituzione

La restituzione di una dote, soprattutto se corrispondente ad una somma importante, può mettere in seria difficoltà gli eredi. Di questo il testatore è ben conscio e talvolta offre alla moglie opzioni alternative alla immediata rivendicazione della propria dote. Queste clausole si situano immediatamente a

³⁷⁸ ASMo, Notai camerale ferraresi, XXXVIII A, not. Magnani Nicolò, atto del 22 novembre 1392.

³⁷⁹ *Ivi*, atto del 27 ottobre 1392.

ridosso della promessa di restituzione, la più comune è la nomina ad erede usufruttuaria di tutto il patrimonio, alla condizione vincolante di mantenere la condizione vedovile, non risposarsi e condurre vita casta ed onesta. Il notaio Francesco Santi, mettendo per iscritto le volontà del proprio cliente Benato *a Barcho* riguardo alla moglie Guida, utilizza una delle formule più consuete: la donna è designata *domnam dominam et usufructuariam omnium suorum bonorum donec casta vixerit et vitam vidualem et honestam seroaverit*³⁸⁰. Né in questo passo né altrove viene nominata la dote di Guida, cioè non viene esplicitata la condizione sottesa al mantenimento della condizione vedovile, che corrisponde alla rinuncia di Guida a riavere la sua dote. Più spesso questa condizione viene espressa attraverso la formula *donec dotes suas peterit*. Vitaliano marangone vincola il beneficio dell'usufrutto vitalizio a favore della moglie Agnese a ben tre condizioni: la momentanea rinuncia alla richiesta della dote, la condivisione della casa coniugale con gli eredi, i figli Antonio e Giovanni, *ipsos bene tractando*, e la contemporanea, categorica esclusione da quella stessa casa dei due figli che la donna ha avuto da un precedente matrimonio. Infrangere uno soltanto di questi vincoli significherebbe per Agnese perdere ogni diritto ed essere liquidata con la restituzione della sua dote di 100 lire³⁸¹.

Accanto all'usufrutto vitalizio di tutti i beni del marito, la vedova, a patto di mantenere questa condizione, può beneficiare anche degli alimenti, pagati dagli eredi attingendo dall'eredità del *de cuius*, e il più delle volte proposti dal testatore nell'ipotesi di una di una convivenza conflittuale tra la vedova e gli eredi³⁸². Nei testamenti maschili gli *alimenta* raramente vengono quantificati: sono nominati per accollare agli eredi designati l'obbligo del pagamento e vengono in modo generico rapportati alle possibilità economiche degli eredi stessi, una volta entrati in possesso dell'eredità.

Tommasino Tasselli, del fu Guglielmo di Codereta, dichiara nel suo testamento di aver ricevuto in dote dalla moglie Gerardina 100 lire bolognesi e si impegna a restituirliele. La nomina inoltre usufruttuaria a vita di tutti i suoi beni fino a

³⁸⁰ ASFe, ANA, matr. 5, not. Santi Francesco, atto del 4 febbraio 1375.

³⁸¹ *Ivi*, matr. 32, not. Lancellotto Villa, atto del 16 agosto 1398

³⁸² Questa pratica è frequentemente riscontrata, ad esempio, a Bologna: S. GIULIODORI, *Le bolognesi e le loro famiglie*, in *Margini di libertà: testamenti femminili nel Medioevo*. Atti del convegno internazionale (Verona, 23-25 ottobre 2008), a cura di M.C. ROSSI, Verona 2010, pp. 239-256, in particolare pp. 151-152.

quando la donna accetterà di mantenere la condizione vedovile corredata dai consueti attributi di castità e onesti costumi. Eredi universali sono i quattro figli maschi, e quando questi decideranno di spartirsi il patrimonio, anziché gestirlo insieme, il testatore affida alla moglie, se ancora in vita, l'insolito compito di *facere partes* tra di essi. Con lungimiranza, Tommasino intuisce che potrebbero insorgere dei contrasti e considera l'eventualità che la moglie *non possit pacificare* con i figli, forse nemmeno tutti suoi. Se ciò dovesse avvenire, intima agli eredi di *prestare alimenta* alla donna attingendo dall'eredità stessa che spetterà loro³⁸³. In questo caso, gli alimenti sono sintetizzati in vitto, vestiti ed un tetto, inteso come un'abitazione diversa dalla casa coniugale in cui gli spazi avrebbero dovuto essere condivisi con i figli. Talvolta sono quantificati in un valore monetario annuo, come le 24 lire dovute ad Antonia per volere del marito Benvenuto detto Tosso, che ordina agli eredi di pagarle alla moglie *ocaxione cibi et potus et vestitus*. La premessa è, anche in questo caso, *si [Antonia] stare non possit pacifice et quiete cum infrascriptis suis heredibus*³⁸⁴.

Che la vedova andasse d'accordo con i figli di primo letto del marito era tutt'altro che scontato. Liti anche molto violente sono all'ordine del giorno e quelle che approdano al banco di un notaio per essere denunciate non sono che la punta emergente di un fenomeno che resta, in gran parte, sommerso. A volte nemmeno il capofamiglia è in grado di arginare queste violenze, che avvengono, se non in sua presenza, comunque sotto il tetto della sua autorità. A causa della perdita degli archivi prodotti dagli organi giudiziari per tutto il XIV secolo, le testimonianze a disposizione restano sostanzialmente le minute registrate nei protocolli dei notai fra i normali atti tra privati, nella forma particolare degli atti di pace. Con ironia quasi grottesca, le violenze e i soprusi che le carte denunciano dando voce ai protagonisti e restituendole alla storia sono cioè, formalmente, atti giuridici che quelle violenze tendono a sminuire, dichiarazioni che appianano i contrasti perché non ci siano sviluppi sul piano penale per i responsabili. Le parti in contrasto siglano così una *pacem finem remissionem et concordiam* che li mette sullo stesso piano, come contraenti alla pari. In realtà è la parte lesa a capitolare e rinuncia, più o meno esplicitamente, al suo diritto di ricorso alla giustizia e ad un eventuale risarcimento. E' ciò che

³⁸³ *Ivi*, matr. 9, not. Nicolò Pandermili, atto del 17 gennaio 1380.

³⁸⁴ *Ivi*, matr. 19, not. Giovanni Lucchi, atto del 23 aprile 1381.

si risolve a fare Antonia, moglie di Cavacino di Salaria, stipulando un atto di pace con il figliastro Barone, il quale *dedisse dicte Anthonie super naxo cum pugno unam botam cum sanguine*³⁸⁵. Di fronte al notaio Amighetto Amighetti, Domenico Pegorini dà alla moglie Bartolomea facoltà di parlare affinché possa essere siglato l'atto di pace tra la donna e Marco, figlio di Domenico, che ha colpito la donna *cum una cercla (...) super spala stanca*³⁸⁶. Pochi mesi dopo, davanti allo stesso notaio si presentano Benvenuta e il marito Ugolino detto Tabacchino. Il figlio di quest'ultimo, Guido, che ha ereditato il nome del nonno, deve essere nato da un precedente matrimonio; è responsabile di aver colpito la donna sul volto *cum uno bastone facendola sanguinare*³⁸⁷.

Non sempre gli alimenti sono tali in senso stretto, a volte si tratta di oggetti, masserizie, utensili di cucina, semplici ma indispensabili per cucinare e conservare i cibi. Il defunto Giacomo di Ficarolo aveva lasciato scritto nel suo testamento che se la moglie Iema avesse scelto di preservare lo stato vedovile, gli eredi avrebbero dovuto pagarle gli alimenti. Dopo il suo decesso alcune vicende ereditarie devono aver indotto gli eredi a prendere tempo, finché la vedova, fattasi avanti a pretenderli, non li induce a risolvere la questione. Scegliendo fra i *bonis hereditatis*, il nipote di Giacomo, Giovanni, e gli altri eredi decidono di destinare alla vedova una serie di masserizie forse presenti nella stessa casa in cui Giacomo e Iema avevano trascorso gli anni di matrimonio. Il breve inventario è accolto all'interno dell'imbreviatura:

Imprimis duos scrignolus videlicet unum de arexe et unum de peço.

Item unum parolum de ramo de una situla.

Item unam padelam de ramo cum una caçola.

Item duos lebetes parvos de lapide .

Item unam situlam feratam.

Item unam chaçam ab aqua de ramo.

Item unam chatenam de fero.

Item unum descetum de peço.

Item unam sparturiam de peço.

Item duos charetelos a vino vacuos.

³⁸⁵ *Ivi*, matr. 7, not. Pietro Pincerna, atto del 10 settembre 1379.

³⁸⁶ *Ivi*, matr. 3, not. Amighetto Amighetti, atto del 12 agosto 1359.

³⁸⁷ *Ivi*, atto del 2 novembre 1359.

Item unam tinam de rovere a farina.

Item unam scudelariam cum scudelis.

*Item unum mastellum ab aqua et unam gaibam a caxeo*³⁸⁸

Si tratta di recipienti di differente materiale e capienza, qualche arredo e l'immancabile catena per il camino. La precisazione che i *charetelos a vino* siano *vacuos* lascia supporre che anche la *tinam de rovere a farina* e la *sparturia de peço* lo fossero. Dunque Iema, oltre a non essere rientrata in possesso della sua dote e non aver ricevuto quanto dovutole per questa temporanea rinuncia, non ottiene scorte alimentari a confortare i suoi anni da vedova, ma oggetti, strumenti e contenitori vuoti. Una clausola probabilmente voluta dagli eredi stabilisce la revocabilità di questa consegna e viene apposta appena sotto l'inventario: Iema promette agli eredi del defunto marito Giacomo di *dare reddere et restituere* questi oggetti *in bono et sufficienti statu* nel caso in cui decidesse di risposarsi. Ugualmente, questi oggetti prenderanno la via del ritorno alla sua morte, impossibilitandola a disporne in sede testamentaria. Ciò che il testo sembra voler rimarcare è il fatto che questi oggetti non le appartengono, le sono concessi in uso soltanto temporaneamente, finché un nuovo matrimonio o la morte non chiuderanno la sua vedovanza.

La quantità e la qualità degli alimenti è sempre rapportata al valore dell'eredità, una volta liquidati i legati e i lasciti pii indicati nel testamento. Il criterio di discrezionalità sembra essere imperante ed è difficile individuare delle proporzioni tra il patrimonio complessivo e il vitalizio assegnato alla vedova, soprattutto perché non si conosce quasi mai il valore, nemmeno approssimativo, del primo. Qualche volta le controversie che sorgono intorno a questo problema permettono di inquadrare in modo più preciso questi rapporti. Nel gennaio del 1364 i commissari testamentari del defunto Giovannino Bagnagata giungono alla formulazione di un testo di accordo con la vedova Bartolomea e dettano al notaio una *compositionem* che coinvolge anche il vescovo, poiché l'entità dei legati indicati in sede testamentaria era tale da impedire che l'istituto dei Poveri di Cristo potesse beneficiare della sua parte. Il problema a monte è la disposizione di Giovannino di pagare gli alimenti alla moglie a condizione che questa preservi lo stato vedovile e continui a risiedere

³⁸⁸ ASFe, ANA, matr. 18, not. Sanvitali Rigo, p. 1, atto del 28 marzo 1366.

nella casa del testatore. Naturalmente Giovannino aveva raccomandato ad eredi e commissari che tali alimenti fossero adeguati e commisurati ai propri averi, forse non prevedendo le difficoltà che avrebbe generato il loro pagamento. Ora, i commissari dichiarano che la casa in cui continua a vivere Bartolomea ha un valore di 600 lire e gli alimenti dovuti alla donna ammontano ad 80 lire annue *et ultra*. Questo onere viene ritenuto *magne gravitatis*, considerando anche il fatto che, finché sussiste questo legato, la casa non è alienabile. Viene così sottoposta all'autorità vescovile la proposta di pagare alla vedova una somma di duecento lire a saldo del debito riguardo gli alimenti, chiedendole in cambio la rinuncia ad ogni suo diritto sulla casa e sui beni del defunto marito. Il vescovo approva l'accordo e autorizza a procedere pagando alla donna la somma indicata e l'imbreviatura si conclude su questo assenso rimandando ad una seconda fase la stipula vera e propria dell'accordo³⁸⁹. Se Bartolomea accetterà l'offerta, riceverà l'equivalente di due anni e mezzo di alimenti a lei destinati dal marito e dovrà abbandonare la casa coniugale, che, con tutta probabilità, verrà venduta. Non si accenna in questo documento alla sua dote, sospesa sul filo di un compromesso che in parte tradisce le volontà del defunto marito: la cifra offerta è a saldo soltanto degli alimenti e le servirà per mantenersi e pagare l'affitto della casa in cui andrà a vivere, ma se deciderà comunque di non risposarsi mantenendo lo *status* di vedova, avrà diritto a riavere la sua dote? Rivendicazioni di questo genere, da parte di una vedova, risultano essere spesso un nodo di grande difficoltà. Più di tre anni dopo Bartolomea compare di nuovo davanti alla penna di un notaio. In questa occasione la donna, che risulta aver mantenuto lo stato vedovile, nomina un procuratore che riscuota per lei un credito investito *in arte et mercatione orevexarie* per un valore di 114 lire³⁹⁰. Evidentemente Bartolomea, privata del vitalizio garantito dal defunto marito, ha deciso di investire i propri capitali per incrementarne il valore e garantire così a se stessa un'esistenza dignitosa.

Altri mariti predispongono il pagamento degli alimenti alla vedova anche chiedendole di non allontanarsi dal tetto coniugale e limitandoli così al solo vitto e vestiario, senza le spese di alloggio. Nel 1369, dettando il suo testamento, il notaio Francesco di Correggio, residente nella grande contrada di San

³⁸⁹ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, busta 1, atto del 23 gennaio 1364.

³⁹⁰ ASFe, ANA, matr. 18, not. Rigo Sanvitali, p. 1, atto del 2 ottobre 1367.

Romano, detta le sue ultime volontà e tre voci del suo testamento sono a favore della moglie Marsibilia. Innanzitutto le restituisce la dote, consistente in 11 lire di veneti grossi; a questa aggiunge un legato di 80 lire bolognesi e si accolla le spese per le *vestibus vidualibus* in occasione del proprio funerale. Ma se la donna rinuncerà alla rivendicazione della dote e alla richiesta del legato, potrà beneficiare *toto tempore vite* sue degli alimenti *circa vitum et vestitum* pagati a spese dell'eredità, sempre a condizione che mantenga lo stato vedovile. A questo Francesco aggiunge di desiderare che la vedova riceva gli alimenti nella casa del proprio erede, che risulta essere, nella carta successiva, la figlia Tura³⁹¹.

Una voce fuori dal coro è invece quella di Pietro Denti, maestro pellicciaio della contrada di San Gregorio, che nel pieno delle sue facoltà mentali e fisiche, fa scrivere al notaio che immediatamente dopo la sua morte la moglie, di cui tace il nome, *de domo sua expelatur*³⁹². Il risentimento nei confronti della consorte è tutto condensato in questa disposizione, il gesto stizzoso di un brusco allontanamento da sé e dalla propria casa, che non concede attenuanti o alternative e rifiuta persino la pronuncia del nome.

All'opposto, sono abbastanza numerosi i mariti che designano le mogli eredi universali di tutte le loro sostanze. Solitamente questo avviene in mancanza di figli e la menzione della dote è, almeno in linea teorica, superflua: la vedova la otterrebbe comunque, insieme a tutti i beni e i diritti propri del marito che vanno a ricadere interamente su di lei. Ma in qualche caso, la sua restituzione viene comunque precisata nel dettato testamentario. Mentre il falegname Albertino, della contrada Muzzina, laconicamente *instituit ellegit et esse voluit* la moglie Isabetta quale erede di tutte le sue sostanze³⁹³, Ondedeus, maestro marangone, restituisce alla moglie Pasqua la dote avuta in matrimonio e consistente in 100 lire di bolognini, prima di nominarla, poche righe dopo, erede universale³⁹⁴. La mancanza di una discendenza che raccolga l'eredità dei genitori induce i coniugi a manifestare contemporaneamente la volontà di nominarsi eredi a vicenda.

³⁹¹ *Ivi*, matr. 4, not. Ognibene Soldagni, atto del 29 agosto 1369.

³⁹² *Ivi*, matr. 17, not. Rainerio Iacobelli, atto del 17 giugno 1405.

³⁹³ *Ivi*, matr. 7, not. Pietro Pincerna, atto del 21 febbraio 1379.

³⁹⁴ *Ivi*, matr. 11, not. Natale Sovertari, atto del 12 ottobre 1374.

Alla fine di ottobre dell'anno 1400, Domenico e Gigliola convocano presso la loro abitazione, nella contrada di San Romano, il notaio Pietro Pialbene per dettare entrambi testamento. Precedono, nel protocollo, le volontà di Domenico, che ricorda le sue origini modenesi nel lascito di un letto con due cuscini e dieci drappi nuovi alla figlia di un maestro muratore di quella città. Forse si tratta di un contributo al corredo della giovane, ancora nubile, come lo è, più espressamente, il legato di dieci lire marchesane ad una certa Isabetta, figlia di un *oxelatoris*, che potrà riceverle *quando nupserit*. Il testo precipita rapidamente verso la nomina dell'erede, che Domenico indica, senza alcuna condizione, nella moglie Gigliola. Dopo la morte della donna, tutti suoi beni dovranno essere venduti e distribuiti ai poveri. Il testamento di Gigliola, immediatamente successivo nelle carte del notaio e ugualmente sensibile al tema del soccorso ai poveri, è più conciso e le sue volontà si pongono a specchio di quelle del marito: la nomina ad erede universale cade, senza alcuna riserva, su Domenico³⁹⁵. La dote della sposa è così del tutto inglobata nel patrimonio familiare destinato a chi dei due sopravviverà. Anche i coniugi Pietro e Caterina si nominano reciprocamente eredi. Il dettato dei loro testamenti è breve, entrambi si dichiarano *corpore languens* e nell'imminenza della morte predispongono pochissimi legati. Nemmeno loro hanno figli e desiderano entrambi che, dopo il loro decesso, i beni siano venduti e distribuiti ai poveri³⁹⁶. In un altro testamento maschile di una coppia senza figli l'eredità è vincolata al rispetto di una clausola. Il 22 novembre del 1391, Mantovano *de Aegeriis*, già *corpore languens*, aveva lasciato tutto alla moglie Savia *in vitat tantum*³⁹⁷. Due settimane dopo l'uomo è ancora vivo e richiama il notaio al suo capezzale per dare nuove disposizioni. In realtà il testamento è identico al precedente se non fosse per una clausola: Savia potrà beneficiare dell'eredità solo *caste et honeste vivendo* (...) *et si caste et honeste non vixerit quod cadat ab hereditate*³⁹⁸. La donna deve aver accettato le condizioni poste dal marito. Il 16 ottobre di due anni dopo, ormai vedova, detta anch'essa testamento e polverizza l'eredità ricevuta in un lungo elenco di piccoli legati devolvendo il resto ai poveri³⁹⁹.

³⁹⁵ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 16, atto del 27 ottobre 1400.

³⁹⁶ ASFe, ANA, matr. 38, not. Pietro Saltuari, atti del 28 settembre 1400.

³⁹⁷ *Ivi*, matr. 32, not. Lancellotto Villa, atto del 22 novembre 1391.

³⁹⁸ *Ivi*, matr. 32, not. Lancellotto Villa, atto del 4 dicembre 1391.

³⁹⁹ *Ivi*, atto del 16 ottobre 1393

L'assenza di figli non è condizione imprescindibile perché si pongano in atto dinamiche di questo tipo: ci sono mariti che preferiscono lasciare comunque tutto alla moglie oppure che la indicano quale erede sostitutiva nel caso i figli comuni non dovessero raggiungere la maggiore età. Giacomo fornaio ha già una figlia, Mattea, ma preferisce destinare tutti i suoi beni alla moglie e liquidare la figlia con una dote di 40 lire⁴⁰⁰. Altre volte, in una identica condizione, i padri invertono questo tipo di scelte. Giovanni Barbadorchi dota la figlia Gisla con quattro lire e quattro soldi di veneti grossi, ma la nomina anche erede insieme al nipote Gregorio, limitandosi a restituire la sola dote alla moglie Osanna⁴⁰¹. Ser Pietro dal Legname aveva designato quale erede del proprio patrimonio il nascituro della moglie Giacoma, indipendentemente dal sesso, e se questa non avesse dato alla luce alcun neonato, avrebbe ereditato lei stessa tutte le ricchezze del marito. Un documento del 1372 ci testimonia che, in effetti, la donna *nullum filium masculum vel faminam pepererit vel habuit* e perciò *remansit* erede universale⁴⁰².

Un caso ancora differente è la divisione dell'eredità tra la moglie e un altro componente della famiglia, spesso un figlio. Nell'agosto del 1383 Guglielmino *de Gaimariis* di Melara indica suoi eredi *in omnibus* il figlio Gaimaro e la moglie Maddalena, *equaliter*, con la clausola che se Maddalena dovesse morire senza discendenti (evidentemente era ancora in giovane età e in grado di procreare), la sua parte sarebbe spettata a Gaimaro. Oltre alla quota del patrimonio maritale, e quindi scorporata da essa, la donna riceverà indietro anche la propria dote, quantificata in 60 lire di aquilini in moneta vecchia⁴⁰³.

⁴⁰⁰ ASFe, ANA, matr. 32, not. Lancellotto Villa, atto del 7 giugno 1398.

⁴⁰¹ *Ivi*, [matr. 1, not. Francesco dal Ferro, atto del 27 giugno 1341.

⁴⁰² BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene b. 8, atto del 27 febbraio 1372.

⁴⁰³ ASFe, ANA, matr. 19, not. Lucchi Giovanni, atto del 22 agosto 1383.

Figli e figlie

A Ferrara è abbastanza frequente l'abitudine maschile di dettare testamento in corrispondenza di una gravidanza della moglie⁴⁰⁴, proponendo una divisione del patrimonio differente a seconda del genere del nascituro. Sandro Pellacani ha già un figlio piccolo, Giacomo, e la moglie Caterina è in attesa di un secondo figlio quando l'uomo decide di disporre delle proprie sostanze per via testamentaria. Se nascerà un maschio dovrà dividere con il fratello l'eredità paterna, se sarà femmina, dovrà invece accontentarsi di una dote di 200 lire *et dona condecentia*⁴⁰⁵. Anche Bonafemmina è incinta quando il marito Lezzolo si reca dal notaio per dettare testamento: eredi universali in parti uguali vengono nominati i figli della coppia Giacomo e Marco e il nascituro *in casu quo pareret masculum*. Se invece verrà alla luce una femmina il padre vuole che riceva una dote di 42 lire⁴⁰⁶. Si tratta di una scelta più volte riscontrata: ad una nascita maschile viene attribuita una quota-parte dell'eredità (o tutto quanto, in caso di primogenitura), mentre ad una femminile viene destinata una dote funzionale al matrimonio. Odo Canali, al momento di dettare testamento, ha anch'esso due figli, Pietro e Ursina: il primo viene nominato erede universale, alla seconda viene promessa una dote di 320 lire. Se dal suo matrimonio con Isabetta nasceranno altri maschi, questi si spartiranno il patrimonio paterno con il primogenito, se invece nasceranno altre femmine riceveranno ciascuna una dote pari a quella della sorella. La cifra predisposta da Odo per la figlia è infatti calcolata sulla previsione di avere altre femmine, ma *si casus esset* che Ursina dovesse rimanere sola, il padre stabilisce di far lievitare la sua dote a 400 lire, esattamente ciò che aveva ricevuto dalla moglie Isabetta⁴⁰⁷. Odo costituisce però un'eccezione: generalmente i padri prefigurano la nascita di nuove figlie e ridimensionano le doti predisposte in prima istanza, astenendosi dall'ipotesi di incrementare le somme già stanziare. Un esempio che rappresenta un comportamento piuttosto diffuso è quello di Giovanni notaio, che, in attesa di un figlio dalla moglie Giovanna, predispone per un'eventuale bambina una

⁴⁰⁴ Altrove è invece attestato il ricorso da parte delle donne stesse al testamento in queste occasioni: F. SORELLI, *Capacità giuridiche e disponibilità economiche delle donne a Venezia. Dai testamenti femminili medievali*, in *Margini di libertà*, pp. 183-204, in particolare p. 186.

⁴⁰⁵ *Ivi*, matr. 32, not. Lancellotto Villa, atto del 29 novembre 1399.

⁴⁰⁶ *Ivi*, matr. 21, not. Pietro Loiani, atto del 26 febbraio 1383.

⁴⁰⁷ ASMo. Notai camerale ferraresi, LIV, not. Francesco dal Sale, atto del 19 aprile 1346.

dote di 200 lire, ma con lungimiranza, nell'ipotesi di avere un giorno *duas filias feminas seu plures* (e nella prospettiva di doverle dotare tutte) l'uomo ridimensiona il loro appannaggio dotale a 150 lire ciascuna⁴⁰⁸.

Per le figlie già nate i padri prediligono in genere il criterio di equità, assegnando loro doti di pari valore o uniformando quelle a favore delle figlie ancora nubili a quelle già pagate alle figlie sposate. Tuttavia, non mancano nemmeno in questo frangente delle eccezioni. Le sorelle Casanova, Isabetta e Oberta non hanno ricevuto lo stesso trattamento. Nelle ultime volontà paterne Casanova ha già ricevuto una dote di 80 lire per il matrimonio con Catanio; le altre invece, ancora nubili, dovranno accontentarsi di 60 lire ciascuna⁴⁰⁹.

Il rapporto tra fratelli e sorelle è quasi sempre improntato allo schema già riscontrato per i nascituri: ai maschi spetta il *residuum* del patrimonio paterno (detratti i legati e la restituzione dei debiti), alle femmine una dote ed eventualmente un piccolo lascito aggiuntivo. Gli scarti rispetto a questo modello sono riconducibili a situazioni familiari particolari, come l'assenza di figli maschi, che possono determinare la nomina di una o più figlie quali eredi universali. Il notaio Francesco, ad esempio, indica a questo titolo la figlia Tura, anteponeandola significativamente anche allo zio, indicato quale erede sostitutivo in caso di morte prematura della figlia⁴¹⁰. Generalmente, le figlie non possono nutrire speranze di questo tipo in presenza di fratelli. Se il diritto lascia ai padri la facoltà di destinare loro altre sostanze oltre la dote, la tendenza ad identificare completamente la ricchezza di una donna con i suoi beni dotali, che si acuisce a partire dal XV secolo, è un fenomeno già largamente attestato anche nella Ferrara del Trecento.

Le volontà testamentarie di un personaggio in vista della città alle soglie del nuovo secolo possono essere considerate emblematiche di questa tendenza, che nello specifico si concretizza nei successivi cambiamenti di scelta del testatore. Rinaldo de Conte, figlio di Masio, è un cittadino ferrarese appartenente ad una famiglia facoltosa e influente. Notaio e figlio d'arte, il padre aveva lavorato

⁴⁰⁸ ASFe, ANA, matr. 4, not. Ognibene Soldagni, atto del 13 marzo 1369.

⁴⁰⁹ *Ivi*, matr. 9, not. Nicolò Pandermili, atto del 17 gennaio 1380.

⁴¹⁰ *Ivi*, matr. 4, not. Ognibene Soldagni, atto del 29 agosto 1369.

presso la camera marchionale⁴¹¹, mentre Rinaldo sembra esercitare la sua professione per i privati cittadini, che lo possono trovare presso i suoi *postam et banchum* (...) *super scalis lapideis palacii comunis Ferrarie*⁴¹². Il 23 settembre del 1401, nella sua casa in contrada Muzzina, Rinaldo detta testamento al collega Rodolfino Codegori, anch'esso notaio marchionale, che lo annota sul protocollo della cancelleria. Non era la prima volta, se le date cronica e topica inquadrano il documento indicandolo come *presentes codicilli*, ma le sue precedenti volontà ci restano sconosciute, né Rinaldo esplicita a chi le avesse dettate, assenti dai protocolli dello stesso notaio. Quello del 1401 ha in ogni caso le sembianze di un vero e proprio testamento, corposo e strutturato, e non di una semplice aggiunta a quanto già dichiarato. Dopo le disposizioni riguardo la propria sepoltura e le relative spese, il primo pensiero di Rinaldo è rivolto alla moglie Agnese, cui restituisce la dote e il corredo avuti in occasione del matrimonio. La dote, probabilmente consegnata in forma monetaria, ammontava a 550 lire marchesane d'argento, mentre il corredo, al quale non è applicata in questa sede alcuna stima è descritto di seguito con l'elenco degli oggetti che in quell'occasione Agnese *secum ad maritum portavit*. Rinaldo si impegna quindi a restituirle un letto corredato, una coperta da letto di pignolato a righe, due cuscini anch'essi di pignolato a righe imbottiti di buona penna, due lenzuola, una coltre fatta con teli di colore giallo e azzurro e i suoi cofani, con tutta una serie di drappi di lino, bacili, brocche e un'ancona⁴¹³. Le dona inoltre il panno veronese necessario a confezionare un *gabano* ed un mantello da indossare il giorno del suo funerale e le concede di condividere la propria tomba, già predisposta nella chiesa di San Domenico, ma solamente a patto di mantenere la condizione e la castità vedovile, come se una successiva unione coniugale fosse una insopportabile contaminazione che avrebbe reso la donna indegna di ricongiungersi fisicamente, dopo la morte, al primo marito. La vedovanza è richiesta anche perché Agnese possa godere, in qualità di usufruttuaria, della

⁴¹¹ Di questa attività restano parecchi riferimenti interni a documenti rogati da altri notai e un registro della cancelleria che contiene gli atti da lui sottoscritti, datati dal 1352 al 1370: ASMo, Notai camerale ferraresi, XIX, not. Masio del Conte.

⁴¹² *Ivi*, XVII C, not. Codegori Rodolfino, atto del 25 aprile 1404. Non risulta sia stato anch'esso notaio camerale.

⁴¹³ *Ivi*, atto del 23 settembre 1401: *unum lectum fulcitum, unam culcitram de pignolato vergato, duobus capiçalibus de pignolato vergato de bona penna, duobus linteaminum et una cultra facta ad fettas colorum çalli et açuri et suos coffanos cum suis drapamentis lineis, bacilibus, bronçinis et ancona.*

metà di tutti i beni di Rinaldo, le case, le terre e le vigne, con facoltà di stipulare locazioni a breve termine e contratti *ad laborandum*. Potrà inoltre utilizzare le *massaricias necessarias* per la sua persona e per una serva. Come di consueto, le due alternative possibili per Agnese, che le impedirebbero di godere dell'usufrutto vitalizio, sono un secondo matrimonio oppure la morte. In questo caso queste rendite dovranno spettare agli eredi del testatore e nel futuro remoto della loro morte e della morte dei loro discendenti tutto il patrimonio dovrà essere venduto e suddiviso in tre porzioni. E' nel contesto di questa congettura che Rinaldo pronuncia il nome della madre, Isabetta, e quello di una precedente, forse prima, moglie, Benasuta, defunta il 12 settembre di un anno imprecisato. Alle celebrazioni liturgiche in memoria delle due donne dovrà essere destinato un terzo di quelle sostanze, un altro terzo andrà a favore di monasteri luoghi pii anche in funzione della loro edificazione e la rimanente terza parte sarà sostanza per la dote di giovani nubili in condizioni di indigenza e quindi impossibilitate a sposarsi per mancanza di una dote. Anche la nomina di Agnese a commissario testamentario, il primo della lista, è subordinata al suo rimanere vedova, e in caso di morte o di nuovo matrimonio il sostituto è indicato nella persona del consanguineo Paolo Canali. Anche se non viene esplicitata nel testo, la *conditio sine qua non* che consente ad Agnese di godere del vitalizio, in un certo senso implicita nel rispetto stesso della vedovanza, è la sua rinuncia a richiedere la propria dote, rinuncia che verrà invece esplicitata in seguito.

Rinaldo nomina eredi universali in parti uguali i cinque figli, con la prescrizione di un'ulteriore spartizione del patrimonio, sempre *equalibus porcionibus*, nell'evenienza di nuove nascite: il testatore infatti si dichiara al momento in buona salute e sembrano per lui concrete le possibilità di avere altri figli. Per il momento, a Masio, cui è stato imposto il nome del nonno, e alle sorelle Giovanna, Beatrice, Isabetta e Costanza spetta ciascuno un quinto dell'intero patrimonio paterno. Si tratta di una scelta insolita considerando la casistica presentata dai testamenti coevi, in particolare per il pari trattamento riservato agli eredi a prescindere dal genere, in un'epoca che generalmente vede le donne già fortemente discriminate lungo l'asse ereditario nei confronti dei fratelli. La scelta in parte, ma solo in parte, si spiega con il delicato equilibrio che verrebbe a crearsi con la morte del capofamiglia: i cinque figli non sono frutto dell'unione coniugale con Agnese ma sono tutti nati in precedenza, figli di Benasuta o di

altre mogli non nominate in questa sede. Il testatore chiede loro di onorare Agnese *tamquam eorum matrem* e in un passo precedente aveva raccomandato alla vedova *filios suos*, pregandola di non abbandonarli e *bene tractare* come egli sperava avrebbe fatto. La premura per l'affidamento dei figli, forse piccoli, ad una donna che aveva preso il posto della madre non è tuttavia sufficiente a spiegare il privilegio concesso da Rinaldo alle figlie femmine di una quota parte del suo patrimonio, scelta che resta imputabile soltanto ad una sensibilità personale del testatore.

La sua inconsueta generosità viene ridimensionata quasi tre anni dopo, quando Rinaldo convoca il suo notaio di fiducia e gli detta un nuovo testamento che si sostituisce al precedente⁴¹⁴. I suoi propositi sembrano mutati. Il giorno delle sue esequie impone che sia redatto l'inventario dei suoi beni e che questi siano consegnati ad Agnese che li dovrà *tenere et salvare*. Il godimento dei redditi e delle rendite dei beni immobili non è più stabilito in una porzione (metà, come nei precedenti codicilli) ma affidato alla discrezione degli esecutori testamentari, che dovranno valutare le necessità della vedova e degli eredi. Per Agnese la ricezione di queste rendite è vincolata al mantenimento della condizione vedovile e alla rinuncia della richiesta della propria dote (qui esplicitata, mentre nel documento precedente restava implicita), condizioni acuite dall'obbligo di rimanere nella casa coniugale insieme alle figliastre ancora nubili e di prendersi cura di loro fino al momento del matrimonio. Il formulario con cui si realizza questa prescrizione è ridondante: Agnese dovrà trattarle bene e non abbandonarle finché tutte avranno trovato marito, e d'altro canto le giovani fino a quel momento devono ritenersi sotto la sua custodia. Il surplus derivante dalle rendite dovrà essere amministrato con particolare attenzione dagli amministratori, garantendone una parte, imprecisata, al figlio maschio Masio *pro victu et vestitu* e destinando il rimanente, oltre alla consueta soluzione dei legati, *in auxilium cumulando dotes et fulcimenta filiarum dicti testatoris non nuptarum*. Prima ancora di giungere alla nomina degli eredi si intuisce il mutamento di intenzioni verso le figlie, per le quali si prospetta una dote anziché una parte dell'intera eredità. Nel tempo intercorso tra i due testamenti di Rinaldo devono essersi acuite le difficoltà di convivenza tra i figli di primo letto e la nuova moglie, convivenza che Rinaldo stesso auspica

⁴¹⁴ *Ivi*, atto del 25 aprile 1404.

continui dopo la propria morte, ma che forse teme non si realizzi. Affiorano dal suo testamento le preoccupazioni in questo senso e per scongiurare litigi e distacchi prematuri, Rinaldo giunge a proporre una modifica strutturale della propria abitazione, con una ridefinizione degli spazi che identifichi chiaramente le appartenenze. L'incrinatura più prevedibile sembra essere quella nel rapporto tra Agnese e Masio, e se la prima non volesse abitare con lui, le propone, sempre a condizione di non risposarsi, non chiedere la dote e prendersi cura delle altre figlie, di ritirarsi in un'ala della casa coniugale, *in contrata Mucine Cassanorum*, che pare adatta a ricavare un appartamento tutto al femminile. La porzione di casa comprende, tra le altre stanze, la *camera puellarum* contigua alla camera da letto in cui dorme Rinaldo. Agnese potrà utilizzare tutte le masserizie della casa che reputerà necessarie per sé e le ragazze e, se lo riterrà opportuno, potrà far murare la porta che mette in comunicazione la stanza di Rinaldo con l'altra ala dell'edificio e sbarrare con le grate le finestre che si affacciano sul cortile comune; questi interventi faranno in modo che nessuno possa entrare attraverso quelle aperture e permetterà alle donne di isolarsi fisicamente. Naturalmente, se Agnese preferisse recuperare la sua dote, i commissari testamentari saranno tenuti a saldarla con il ricavato della vendita di beni mobili ed immobili del testatore. In questa circostanza vengono menzionati l'anno ed il mese di redazione del patto dotale, stipulato nel maggio del 1401⁴¹⁵, mentre scompare ogni riferimento al corredo. Quella con Agnese è dunque una unione molto recente, e il rapporto con i figli forse ancora fragile. La convivenza con una delle figlie è stata breve: agli inizi del 1404 Giovanna era andata in sposa a Giovanni figlio di Antonio Tossici e Rinaldo aveva pagato al consuocero una dote di 300 lire marchesane. Nel ricordare questo passaggio, sottoscritto dal notaio Pietro Pialbene⁴¹⁶, Rinaldo lascia alla figlia Giovanna, oltre la sua dote (che resterà comunque in amministrazione al suocero e successivamente al marito finché sarà attivo il vincolo matrimoniale) la cifra simbolica di venti soldi *iure institutionis* e tutti i *panos laneos et lineos et fulcimenta et iocalia* che aveva portato a marito prelevandoli dalla casa paterna (e quindi il suo corredo) e ammontanti al valore

⁴¹⁵ Il notaio rogante è Pietro Pialbene. Nonostante il *corpus* consistente di protocolli di questo notaio, attivo a Ferrara per oltre 40 anni, non c'è traccia del contratto tra le sue minute di quell'anno.

⁴¹⁶ L'atto, in effetti compare fra le minute del notaio: BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 17, 16 gennaio 1404.

complessivo di 200 lire. Le intima quindi di accontentarsi di questi beni senza pretendere nulla di più, nemmeno sulla dote materna. Giovanna aveva però potuto beneficiare di ulteriori 15 lire lasciate da Giacoma Ariosti, la quale aveva dettato il proprio testamento a Rinaldo per poi aggiungere alcuni legati, tra i quali questo, in un successivo codicillo⁴¹⁷. Per le figlie nubili Beatrice, Isabetta e Costanza oltre alla cifra simbolica di venti soldi, il padre predispone una dote equivalente a quella della sorella e un corredo (*fulcimenta et iocalia a sponsa*) di cui preferisce non definire ora il valore, ma lo vincola alle possibilità economiche della famiglia al momento in cui le giovani andranno a marito: potrebbe essere dunque più ricco o, al contrario, più essenziale rispetto a quello di Giovanna. Dote e corredo dovranno naturalmente essere consegnate loro quando saranno *tradite viro*, non prima. Fino ad allora dovranno essere mantenute a spese dell'eredità paterna e questa sarà la sola pretesa che potranno avanzare su di essa, a meno che non si ritrovino, un giorno, nella condizione vedovile e di povertà, nel qual caso potranno *redire in bonis dicti testatoris* misurando le loro necessità sulle possibilità offerte da quel patrimonio. E' interessante la precisazione che segue e che impone che in quel caso, eventuali lucri ricavati dalle doti delle figlie (supponendo che abbiano potuto riappropriarsene), debbano confluire nell'eredità paterna a sostegno delle spese: è ipotizzabile che non siano rendite consistenti, se non consentono alle vedove di cavarsela da sole e le costringono a chiedere aiuto, ma si intuisce l'intento di capitalizzarle comunque. Mentre Agnese scompare silenziosamente dalla schiera dei commissari testamentari, il figlio maschio che porta già il cognome di famiglia, Masio *de Conte*, come ormai era prevedibile dal tenore della prima parte del testamento, viene nominato erede universale, e in questo modo si aggiudica indubbiamente un'eredità di gran lunga maggiore di quella accordata alle sorelle, anche se non ne conosciamo l'ammontare.

⁴¹⁷ Il testamento è andato perduto. Un atto legato all'eredità della donna lo fa risalire al maggio del 1397 e alla penna di Rinaldo, mentre in ottobre la donna si sarebbe rivolta a due notai: lo stesso Rinaldo e Nascimbene Delaiti; nel registro di quest'ultimo sono infatti conservati i suoi codicilli (ASMo, Notai camerale ferraresi, XXII A, not. Delaiti Nascimbene, atti del 15 ottobre 1397). Giacoma è deceduta nel novembre di quello stesso anno (*Ivi*, XVII C, not. Rodolfino Codegori, atto del 20 giugno 1399), e Giovanna ha, almeno teoricamente, potuto ereditare quanto lasciatole dalla donna, poiché il lascito non era vincolato ad un futuro matrimonio.

Verso la fine dell'anno successivo, nel 1405, Rinaldo detta a Rodolfino un terzo testamento⁴¹⁸ in cui mantiene fermo il proposito di trasmettere tutta la sua eredità al figlio maschio e dotare le femmine nubili con 300 lire e un corredo. Anche le altre precedenti disposizioni vengono sostanzialmente confermate e del resto non è molto il tempo trascorso dal precedente testamento. Riappare tra le righe il corredo della moglie Agnese, ricordato perché dovrà essere escluso dall'inventario dell'eredità in quanto le spetta e non rientra nell'asse ereditario. Rinaldo ordina infatti che nell'inventario non siano contati i cofani della moglie e i veli, i drappi, le tovaglie, le camicie, i bacili e le brocche che a suo tempo aveva portato a marito e che dunque le appartengono. Sono però scomparse in questa occasione anche tutte le ipotesi sulla modifica della casa per permettere ad Agnese di abitarvi anche in caso di contrasti con Masio.

La vicenda non si conclude qui. Nel 1409 Rinaldo ha dettato un quarto testamento di cui non si conosce il contenuto: il notaio ne fa cenno in una postilla del suo registro, in cima alla prima di quattro carte bianche, e dichiara di non averlo trascritto *quia aliud fecit testamentum*⁴¹⁹. In effetti l'anno successivo Rinaldo convoca ancora il suo notaio di fiducia per ridefinire le sue ultime volontà⁴²⁰. Rispetto all'assetto precedente non si riscontrano grossi cambiamenti, ma qualche piccolo aggiustamento. Erede universale è sempre il figlio maschio Masio. Beatrice, Isabetta e Costanza sono ancora nubili, per loro viene confermata la dote di 300 lire e si stabilisce il valore del corredo, pari a quello ricevuto dalla sorella: 200 lire. Vengono enfatizzati i limiti e i termini della consegna di ciò che andrà a costituire le loro sostanze: solamente quando saranno *tradite viro (...) et non ultra et non ante et non aliter*. La protezione in caso di vedovanza povera viene estesa anche alla sorella Giovanna e per garantirla Rinaldo vieta all'erede di alienare alcuni possedimenti terrieri i cui redditi sono destinati in modo specifico a questa occorrenza. Anche gli *iura feudalia* affidati al cognato Basilio dovranno concorrere alle spese quotidiane necessarie al mantenimento delle figlie, sia nubili che vedove, e proprio a Basilio Rinaldo chiede di occuparsi dell'amministrazione dell'intero patrimonio finché Masio non avrà compiuto trent'anni, autorizzandolo ad alienare quanto serve per

⁴¹⁸ ASMo, Camera Ducale, Notai camerati ferraresi, XVII C, not. Rodolfino Codegori, atto del 20 ottobre 1405.

⁴¹⁹ *Ivi*, *testamentum Rainaldi de Conte notarii non est positum quia aliud fecit testamentum*.

⁴²⁰ *Ivi*, atto del 6 settembre 1410.

costituire le doti delle figlie nubili. La richiesta è motivata *amore et contemplatione* della defunta sorella Benasuta, che solo in questo documento abbiamo la certezza essere la madre dei cinque figli di Rinaldo. Ma è con Masio e con i suoi figli ed eredi che le sorelle potranno restare o tornare in caso di difficoltà, e se l'espressione *usque in infinitum* è un'indubbia rassicurazione sul loro futuro, nel frattempo è svanito l'abbraccio protettivo di Agnese auspicato nel primo testamento. Alla donna lascia la dote, che forse solo erroneamente viene indicata in 500 lire e anziché 550, il corredo scompare di nuovo dal dettato testamentario, e nel caso la donna rinunci a chiedere la dote, ma non voglia stare con i figli, Rinaldo le promette dodici lire annue per pagare la pensione di una casa e le assegna gli alimenti⁴²¹. Nei dieci anni che intercorrono tra il primo e l'ultimo testamento Rinaldo ha forse avuto modo di percepire un rapporto tra la seconda moglie e i figli avuti dalla prima non abbastanza sereno da intravedere una pacifica convivenza e preferisce allora sbilanciare maggiormente verso il figlio Masio e il cognato Basilio la garanzia della cura delle figlie nubili.

La dote (e la sua assenza) nei testamenti femminili

Disporre delle proprie ricchezze in sede testamentaria è un diritto riconosciuto alle donne; la dottrina giuridica non propone, a priori, distinzioni di genere in questo senso, ma alcuni interventi legislativi espressi attraverso le leggi delle città tentano da un lato di limitare la possibilità delle donne di esprimersi in modo autonomo (richiedendo, ad esempio, una presenza maschile⁴²²), dall'altro

⁴²¹ *Ivi*, gli alimenti consistono in: *unum lectum fulcitum, culcidra, duobus capiçalibus, cultra et duobus paribus linteaminum de lectis dicti testatoris existentibus in domo dicti testatoris tam in villa quam in civitate Ferrarie quem ipsa sibi elligere voluerit, et staria triginta furmenti, unam castellatam vini de vino dicti testatoris, unum porcum sex penssum, quatuor madras lini et unum miliarum lignorum dulcium ab igne de fassis parvis et centum fassinas de salice ab una legatura et unam quartam faxolorum, unam quartam cicerorum, unum starum fabe et unam quartam cixerele de illis qui habebuntur super possessionibus dicti testatoris et massariciis dicti testatoris, massaricias dicte domine pro suo usu necessarias secundum quod dicent infrascripti sui comissarii.*

⁴²² E' ciò che accade a Firenze, dove la possibilità delle donne di testare viene sottoposta all'autorizzazione maritale: I. CHABOT, *Io vo' fare testamento. Le ultime volontà di mogli e di*

di incanalare i diritti successori entro binari predefiniti⁴²³. A Ferrara la *testamenti factio* femminile non sembra essere soggetta ad alcun controllo, eppure l'incidenza dei testamenti femminili è piuttosto bassa, rispetto alla controparte maschile. Inoltre, diversamente da altri contesti⁴²⁴, solo eccezionalmente le donne ferraresi ricordano la propria dote dettando le ultime volontà. Le menzioni della dote nei testamenti femminili sono per lo più riferimenti a doti di altre, predisposte per le figlie, le nipoti, le serve o per le povere indigenti. La ragione di questo silenzio potrebbe risiedere nella mancata necessità di distinguere, tra i propri beni, quali sono dotali e quali invece hanno uno *status* giuridico diverso, a maggior ragione quando la testatrice è orfana e vedova e gestisce in modo autonomo la dote di cui è rientrata in possesso e le altre ricchezze che può aver ricevuto o derivato da rendite, alienazioni o altre attività economiche. Ciò che le donne indicano e descrivono nelle ultime volontà comprende certamente anche la propria dote, ma nel pulviscolo di oggetti, vestiti e spiccioli che distribuiscono a parenti e conoscenti o elargiscono sotto forma di elemosine nulla è mai indicato come proveniente o facente parte della dote. Tra i documenti notarili di questo secolo sono state rintracciate due sole eccezioni.

Giovanna, di origini modenesi, è vedova di Giacomo Bernardi e da lui ha avuto Domenico e Giovanni. Nomina i figli eredi universali, in parti uguali, di tutto il suo patrimonio ma esclude la dote, che vuole rientri nella famiglia paterna attraverso la persona del fratello Gandolfino, con facoltà di trasmetterla ai figli⁴²⁵. Osanna, figlia di un pescatore comacchiese, non ha avuto figli dal marito Marco e lo nomina suo unico erede, ma vincola alcuni oggetti ad una condizione davvero speciale. Il letto accessoriato *ipsius testatricis* (che forse faceva parte del suo corredo), con coltre, coperta, lenzuola e cuscini, potrà averlo solo finché non *duceret aliquam in uxorem*: evidentemente Osanna non sopporta che il marito condivida quello che era stato il letto coniugale con

mariti, tra controllo e soggettività (secoli XIV-XV), in *Margini di libertà: testamenti femminili nel Medioevo*. Atti del convegno internazionale (Verona, 23-25 ottobre 2008), a cura di M.C. ROSSI, Verona 2010, pp. 205-238.

⁴²³ G. ROSSI, *Il testamento nel medioevo fra dottrina giuridica e prassi*, in *Margini di libertà*, pp. 45-70.

⁴²⁴ *Margini di libertà*, *passim*.

⁴²⁵ ASFe, ANA, matr. 32, not. Lancellotto Villa, atto del 20 settembre 1397.

un'altra donna e in quel caso gli impone di venderlo e distribuire il prezzo ai poveri⁴²⁶.

Nella scarsa frequenza dei testamenti femminili è difficile individuare delle direttrici di comportamento nei confronti dei figli e delle figlie e gli esempi offerti dalla documentazione dipingono un panorama piuttosto variegato. Escludendo le donne che non nominano affatto i figli (supponendo che non ne abbiano) e che beneficiano solamente persone esterne alla famiglia nucleare, alcune predispongono lasciti per le figlie femmine e talvolta le designano eredi di una parte o di tutto il patrimonio. Beatrice *de Schilivis*, moglie di Bartolomeo, nomina sua unica erede la loro figlia Altavilla, ma con la clausola che il marito possa godere dell'usufrutto vitalizio su tutti i suoi possedimenti⁴²⁷. Bettina è invece già vedova quando lascia tutte le sue ricchezze alla figlia Caterina e dota la nipote Beatrice, orfana dell'altra figlia Benata, con una somma di 60 lire. Bettina non deve nutrire molta simpatia per il genero Antonio fabbro, vedovo di Benata e padre di Beatrice, perché pone la condizione che se la giovane dovesse morire *nichil perveniat* al padre⁴²⁸. In presenza di figli maschi le donne sembrano allineare le loro disposizioni a quelle tipicamente maschili, contribuendo alla dotazione delle femmine e frazionando il resto delle proprie ricchezze fra i maschi. E' quanto intende fare la già citata Caterina Superbi, che nomina suo erede il figlio Ottonello e dota la figlia Antonia di 500 lire *cum fulcimentis*⁴²⁹.

Anche Antonia Contrari nomina erede il suo unico figlio Alberto, ma gli affida soltanto metà del patrimonio riservando la restante porzione al marito Antonio. Pur non facendo alcun cenno ad una gravidanza in atto, Antonia immagina che potrà avere anche figlie femmine e per le eventuali nasciture predispone una dote di 200 lire ciascuna, indipendentemente da quante saranno. Il capitale, forse non solo dotale, detenuto da questa donna deve essere piuttosto rilevante perché nell'ipotesi che entrambi gli eredi designati vengano a mancare, le doti per le figlie dovranno essere triplicate e raggiungere così la ragguardevole cifra di 600 lire ciascuna, a cui andranno sommate le risorse paterne predisposte allo

⁴²⁶ *Ivi*, atto del 7 marzo 1397.

⁴²⁷ ASFe, ANA, matr. 6, not. Rodolfino Codegori, atto del 23 settembre 1372.

⁴²⁸ *Ivi*, matr. 32, not. Lancellotto Villa, atto del 21 novembre 1392.

⁴²⁹ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 16, atto del 3 settembre 1399.

stesso scopo. Al di là della ricchezza, si coglie anche in questa donna di alto rango una sfumatura di quell'affezione agli oggetti che caratterizza i testamenti femminili, anche di donne molto più modeste, nella premura con cui scelgono le persone cui lasciare, una ad una, le piccole cose appartengono loro: Antonia immagina le bambine che ancora non ha dividersi tutte le sue perle, che forse fanno parte del suo corredo nuziale e andranno ad arricchire quello delle figlie⁴³⁰.

⁴³⁰ Ivi, b. 16, atto del 3 settembre 1400.

La dote e il chiostro

Spose di Cristo

A dì 18, il sabato, ottobre 1480 ad hore 23 ser Giacomo Zambotto, nodaro e cittadino ferrarese, mio padre, mandò una elemosina al monastero di Sancto Augustino per mia sorella Eufraxina, la quale el dì seguente ha ad entrare in lo dicto monasterio e ge mandò uno sacho di pane, uve, formazo, due pixi de carne de vitello, caponi e pescie, el lecto e una cassa de robe e vino, e ge consegnò la dote de uno debito de lire 300 de marchexini havea il monastero per speciarie avute da la nostra bottega, come appare nell'instromento rogato da ser Zanne de Milano nodaro a dì 8 del presente.

A dì 19, la domenega matina. Sore Eufraxina, mia sorella, fu acompagnata da più zintildonne a piedi insino al monastero de Sancto Agostino, con zoveni inanti, vestida de brochado d'ariento con li capili zoxo per spale, con l'anchona e uno bambino ornatissimo e con dupiero de cira bianca secondo il consueto de le spoxe. E, dicta la Messa per don Zoanne da Carpi, capelano de le sore, fu benedetta e recevuta con canti da le sore e abbadessa con gran devotione⁴³¹.

Con queste parole il cronista Bernardino Zambotti descrive l'entrata in monastero della sorella, scortata da un corteo di uomini e donne fino alla soglia dell'istituto religioso e consegnata alla nuova famiglia, la comunità di suore agostiniane, con un rituale che, osserva egli stesso, assomiglia a quello nuziale. In effetti, il matrimonio mistico presenta molti tratti simili a quello 'civile', non ultimo fra questi la necessità di una dote, che il padre si premura di consegnare la sera precedente e che il fratello cronista chiama *elemosina*: pane, uva, formaggio, carne, pesce, un letto, *robe*, vino, e il condono di un debito che il monastero aveva contratto con la famiglia. Mancano per il secolo precedente fonti di questo tipo che raccontino nei dettagli le professioni religiose di altre donne e la testimonianza dello Zambotti resta un orizzonte di riferimento nel tentativo di ricostruire le dinamiche, personali e familiari, di queste scelte di vita.

⁴³¹ BERNARDINO ZAMBOTTI, *Diario Ferrarese*, pp. 82-83.

Tamquam vere mortua è l'espressione con cui vengono indicate nei registri del Monte delle doti di Firenze le giovani destinate alla monacazione: a partire dagli anni '30 del Quattrocento i padri fiorentini avevano la possibilità di effettuare un deposito presso il monte anche per le figlie che sarebbero entrate in religione e l'istituto, come un surrogato del padre, avrebbe pagato la dote direttamente al monastero al momento della professione. Ma l'importo finale, anziché essere incrementato da un interesse proporzionale alla durata del deposito, come avveniva per le doti matrimoniali, restava identico al capitale iniziale, esattamente come quando veniva restituito alle famiglie nel caso di decesso della figlia: *tamquam vere mortua*, appunto. Il Monte delle doti riserva cioè alle novizie lo stesso trattamento delle figlie morte prima che maturassero gli interessi sul conto aperto a loro favore, ma questo gergo tecnico usato dai redattori dei registri ha un significato più ampio e condiviso, che percepisce la monacazione come una sorta di morte al mondo⁴³². Morte al mondo, dunque, e vive all'interno della clausura, spesso con aspettative di vita superiori alla media delle donne al secolo esposte ai rischi delle gravidanze, figlie adottive di un monastero che costituisce la loro famiglia e spose, tutte, di un marito celeste defunto e risorto secoli prima, di cui non resteranno mai vedove e che non restituirà né a loro né alla famiglia di origine la dote che gli hanno portato.

La dote monacale, funzionale al matrimonio mistico, è tradizionalmente considerata di importo notevolmente inferiore a quella necessaria per portare una figlia 'a marito', tanto che è stata addotta a motivo di tante monacazioni 'forzate' volute dalle famiglie delle novizie per non depauperare il patrimonio familiare con una serie di esosi matrimoni. La forbice tra dote matrimoniale e dote monacale si sarebbe poi progressivamente divaricata in età moderna, quando la seconda viene talvolta (e non casualmente) indicata anche con il termine di 'elemosina dotale'. All'interno di questa considerazione di carattere generale, divenuta quasi dogmatica, occorrono però diverse distinzioni, che si palesano sia a livello temporale che spaziale e non sono immuni da differenze di carattere sociale. Quando la dote per l'entrata in monastero ha cominciato ad essere economicamente conveniente nel bilancio di una famiglia con molte figlie femmine? Si tratta di una domanda tuttora aperta, rispetto alla quale

⁴³² A. MOLHO, *Tamquam vere mortua. Le professioni religiose nella Firenze del Tardo Medioevo*, in «Società e Storia», 43, 1989, pp. 1-44, in particolare pp. 35-38.

potrebbero presentarsi risposte diverse provenienti da luoghi differenti. Mancano, a tutt'oggi, indagini approfondite su questo aspetto e raffronti puntuali in funzione di questo problema.

Si pone a parziale attenuante la difficoltà di quantificare la dote monacale per quasi tutti i secoli del medioevo, fatta eccezione, forse, per il solo Quattrocento, quando i documenti cominciano ad essere più numerosi. I registri del Monte delle doti fiorentino rappresenta, ancora una volta, una fonte eccezionale, in grado di fornire dati riguardo agli importi dotali in rapporto alle doti matrimoniali anche all'interno degli stessi nuclei familiari, ma anche sul reclutamento sociale e geografico delle religiose e l'età media della monacazione. In altri contesti occorre raccogliere notizie frammentarie, soprattutto frugando negli archivi di quegli stessi enti che hanno accolto le religiose o facendo attenzione alle menzioni della dote nelle agiografie di sante e beate, notizie a margine di atteggiamenti devozionali o episodi miracolosi, e in secondo piano anche rispetto ad altri dettagli biografici.

Anche a Ferrara, nel XIV secolo, l'indagine deve necessariamente procedere attraverso prove indiziarie, cercando di attribuire un significato anche ai silenzi delle fonti. I protocolli notarili offrono una dimostrazione piuttosto sicura del fatto che la redazione di un atto di consegna dotale ad un istituto religioso non rientrasse affatto nelle attività quotidiane di un notaio, nemmeno in quelle di un notaio di curia, più vicino di altri all'ambiente ecclesiastico: tra migliaia di minute nemmeno una è stata rinvenuta in merito a questo. La ricerca ha dovuto quindi dirigersi verso gli archivi di monasteri e conventi, gli istituti diretti interessati, gli enti recettori di tali doti, ma anche in questo caso i documenti utili si sono rivelati davvero in numero esiguo. Per la verità, gli atti giuridici conservati che attestano la consegna delle doti religiose sono pochi anche nei secoli dell'età moderna, poche decine in rapporto a centinaia di donne entrate a far parte di queste comunità. Ciò è evidente a partire dalla consultazione di alcuni repertori settecenteschi che offrono una rappresentazione della consistenza dei rispettivi archivi per come erano negli anni di redazione, ovviando in parte alle successive dispersioni dei documenti.

Nel primo volume del *Sommario particolare dei contratti* dell'archivio di Santa Caterina Martire, in cui tutti i documenti sono indicizzati secondo il criterio

della tipologia contrattuale, la voce concernente *doti, loro confessioni, restituzioni et elemosine dotali e confessioni* riunisce una serie di regesti che occupano meno di dieci carte⁴³³. I primi, che a partire da un isolato documento del XIII secolo coprono l'arco temporale del Trecento e di gran parte del secolo successivo, attestano consegne dotali finalizzate al matrimonio e qui conservate forse perché legate a movimenti patrimoniali successivi alla loro redazione e approdati al convento stesso. La prima dote monastica segnalata risale al 1487 e consiste nella proprietà di una casa, per la quale è già in essere un contratto d'affitto che garantisce una rendita annua, e in una somma di denaro pagata dai fratelli della professa⁴³⁴. Seguono nelle carte successive altre doti monastiche o elemosine dotali (i due termini si alternano senza apparenti differenze di sostanza) datate tra la fine del Quattrocento e il primo e pieno Cinquecento. Consistono tutte in uno o più immobili che garantiscono una rendita, con il ricorrente *patto di appropriare* cui si attribuisce facoltà al convento, che dopo la morte delle religiose potrà incamerare questi immobili nel proprio patrimonio. Verso la fine del secolo sono segnalate soltanto doti finalizzate al matrimonio; un paio di riferimenti ad elemosine dotali cade in corrispondenza del 1675 e poi nessuna altra menzione. Una situazione molto simile si delinea anche nel convento francescano femminile di San Guglielmo⁴³⁵, il cui archivio è stato riordinato dal medesimo notaio Giacomo Filippo Guerini che ha prodotto anche in questo caso un nutrito corpus di indici. La voce *Matrimoni, sponsali, doti ed elemosine dotali* indica un solo documento entro il primo trentennio del Trecento e si tratta piuttosto di un'eredità contesa che include una dote matrimoniale⁴³⁶. La prima dote segnalata fra i regesti del monastero di Sant'Agostino risale al 1470 e consiste in una casa nella contrada di Sant'Agnese ed un terreno nella contrada della Pioppa, entrambi concessi in affitto⁴³⁷; per le successive bisogna attendere il Cinquecento inoltrato, ma tenendo presente che l'archivio deriva

⁴³³ ASDFe, Fondo Santa Caterina Martire, *Sommario particolare dei contratti*; da c. 356r a c. 364v.

⁴³⁴ *Ibidem*, c. 358r, *Dote monastica della suor Teodora*.

⁴³⁵ Sulle vicende di questo istituto tra XIII e XIV secolo e le persone che lo hanno animato S. SUPERBI, *Primi decenni di vita di un convento ferrarese: San Guglielmo delle clarisse*, in «Atti e Memorie della Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria», XX (2008), pp. 13-110.

⁴³⁶ ASDFe, Fondo San Guglielmo, 6/2, *Repertorio de contratti et altro*, tomo II, c. 317rv.

⁴³⁷ ASDFe, Fondo Sant'Agostino, *Summarium scripturarum omnium existentium in archivio venerabilis monasterii D. Augustini civitatis Ferrariae*. MDCCXLVI, c. 23, regesto trascritto in L. MARAGNA, *Storia e regesti del monastero di S. Agostino di Ferrara*, Ferrara 2008, p. 33.

dall'accorpamento delle carte di due istituti, S. Barnaba e S. Agostino, le menzioni sono davvero esigue rispetto alla popolazione femminile che ne ha fatto la storia. Nemmeno il monastero benedettino di Sant'Antonio in Polesine, restituisce attraverso i registi e i pochi documenti superstiti notizie utili a riguardo⁴³⁸.

Eppure una dote veniva pagata ogni volta che una giovane aspirante domenicana o francescana varcava la soglia di uno dei due istituti. In particolare, nonostante l'originario spirito pauperistico dell'ordine francescano, le comunità femminili affiliate a questo ordine si allineano molto presto al sistema patrimoniale dei monasteri premendicanti, si dotano di beni immobili, accettano donazioni e legati testamentari, trasgrediscono, con il benessere della Chiesa, sia al principio di povertà collettiva che a quello individuale. La soglia di accesso viene quindi preclusa alle aspiranti religiose che non presentino adeguate garanzie patrimoniali⁴³⁹. La dote, oltre a costituire un valido sostegno economico, funge da elemento regolatore di ingresso e porta a conferire a molti istituti religiosi un carattere decisamente aristocratico⁴⁴⁰. Tuttavia, l'aspettativa di rinvenire negli archivi ferraresi apposite registrazioni giuridiche, che sancissero la consegna delle doti, è stata puntualmente delusa, anche per i fondi archivistici meglio conservati. Notizie indirette riguardo alla dote delle religiose sono state rintracciate all'interno di atti che hanno, almeno formalmente, altra natura ed altre finalità.

Uno dei rari documenti che testimonia senza possibili fraintendimenti l'esistenza e la consistenza della dote monacale, pur non chiamandola con questo nome, è un patto perpetuo *de non petendo* stipulato fra le clarisse di San Guglielmo ed i genitori di suor Francesca. La badessa e le suore riunite in capitolo promettono di non avanzare, nei confronti di Guido calzolaio e della

⁴³⁸ L. MARAGNA, *I registi del monastero di Sant'Antonio in Polesine di Ferrara*, Ferrara 2002; ID., *I registi degli affitti, usi, livelli del monastero di Sant'Antonio in Polesine di Ferrara (1257-1786)*, Ferrara 2005. Quello che resta dell'archivio è attualmente diviso tra l'archivio dello stesso monastero e l'ASDFe.

⁴³⁹ R. RUSCONI, *L'espansione del francescanesimo femminile nel secolo XIII* in *Movimento religioso femminile e francescanesimo nel secolo XIII* (Atti del VII Convegno internazionale, Assisi, 11-13 ottobre 1979), Assisi 1980, pp. 263-313, in particolare p. 306.

⁴⁴⁰ F. CUBELLI-G. ROCCA, *Dote*, voce in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, III, coll. 968-972 in particolare col. 970.

moglie Bonafante, ulteriori richieste oltre alle 140 lire di ferrarini vecchi già versati dai coniugi, anche se i due avevano promesso una cifra superiore a favore della figlia⁴⁴¹. Osservando gli elenchi di religiose degli anni precedenti sembra di capire, anche se con qualche incertezza dovuta all'indicazione del nome priva di altre attribuzioni, che suor Francesca viveva in convento da oltre venticinque anni. In compenso le sue tracce si perdono immediatamente dopo la redazione dell'atto che conferma l'accordo dotale tra la sua famiglia d'origine e quella che l'ha accolta in grembo. Il documento potrebbe essere stato redatto per chiarire una questione economica fino ad allora irrisolta, e che forse diventava urgente risolvere, se la clarissa fosse stata inferma e prossima alla morte.

Altra testimonianza di una dote pagata al medesimo istituto è invece nascosta in un testamento, che in qualche modo è ancora un accordo tra il convento e il genitore di una clarissa. Samaritana, figlia di Tolomeo Costabili, non è ancora *soror* nel 1336, quando il padre detta le sue ultime volontà ed istituisce eredi universali dei suoi beni, in parti uguali, i quattro figli maschi. Per la figlia femmina, l'unica di cui il testatore faccia menzione, predispone invece un lascito indiretto: 100 lire bolognesi andranno alle clarisse di San Guglielmo *quando dicte sorores et conventus receperint sororem Samaritanam filiam ipsius testatoris in sororem dicti conventus*⁴⁴². Anche se non si usa il termine *dos*, questa somma di denaro costituisce la sua dote e volendo paragonarla allo schema tipico delle doti matrimoniali, si tratta propriamente di una *promissio dotis*⁴⁴³; la *traditio* sarebbe avvenuta più tardi, in concomitanza con la professione religiosa. Le volontà testamentarie del padre non prevedono però una semplice donazione di denaro contante a copertura delle spese di mantenimento della figlia fino all'esaurimento della somma stessa, ma dispongono che con quel denaro venga acquistata una proprietà, che a Samaritana spettino vita natural durante le rendite che ne derivano e che, alla sua morte, il convento possa acquisire l'immobile⁴⁴⁴. La scelta di vocazione non deve essere avvenuta in un

⁴⁴¹ ASDFe, Fondo San Guglielmo, filza E, n. 27, atto del 7 gennaio 1287.

⁴⁴² *Ivi*, filza I, n. 28, atto del 22 febbraio 1336.

⁴⁴³ M. BELLOMO, *Dote. Diritto intermedio*, p. 12

⁴⁴⁴ ASDFe, Fondo San Guglielmo, filza I, n. 28, atto del 22 febbraio 1336. Questo il passo completo: *Et si contigeret quod fieret oblatio ipsis sororibus quod ipsa soror sicut promisit dictis sororibus iussit et voluit ipse testator quod de dictis centum libris bononinorum ematur quedam possessio*

momento immediatamente successivo ma, come fa supporre la presenza del testamento del padre in questo fondo documentario, la giovane prenderà effettivamente i voti di clarissa e compare come tale in documenti a partire dal 1352⁴⁴⁵.

Diversi anni prima in modo analogo, un'altra testatrice aveva contemplato tra i vari legati anche un lascito *Viridi sue nepti filie Iacomini sui nepotis que est in loco Sancti Guilielmi ut dedicetur in eo*. L'elemento discriminante tra un semplice legato (che come tale avrebbe potuto ricevere anche dopo la vocazione religiosa) e un lascito che fa le veci di una dote è la proposizione finale *ut dedicetur in eo [loco]* che attribuisce a questa somma di denaro la funzione di una dote monastica, senza la quale Verde non sarebbe potuta entrare. Anche se non è posta la condizione che le proprietà passino al convento 'se e solo se' Verde si farà suora (il tenore del documento sembra darlo per scontato), si dà comunque facoltà alle clarisse di alienare l'immobile qualora esse lo desiderino⁴⁴⁶. Vocazione francescana aveva espresso anche Lippa, figlia di Vittorio, *magister medicus*, il quale nella sua casa di Faenza, dove si era trasferito, include nel dettato testamentario la figlia monaca. Le lascia *iure institutionis dedicationis monasterio Sancti Guilielmi* la metà di tre case contigue con l'orto di pertinenza. Il sospetto che si tratti della dote monacale è confermato dalla formula *iubens eam fore tacitam et contentam et non plus possit petere de suo*⁴⁴⁷, molto simile alla chiusa con cui i padri istituiscono la dote matrimoniale per le figlie femmine, scoraggiandole dall'avanzare ulteriori pretese sul proprio patrimonio.

I testamenti maschili si rivelano, proprio per l'*onus dotandi* solitamente attribuito ai padri, la tipologia documentaria più ricca dei seppur deboli indizi sulle doti monacali. Nelle sue ultime volontà, il notaio Fantolino obbliga la moglie Angelesia ad allevare la piccola orfana Maria, il cui legame con la famiglia di origine non è esplicitato, *sinché si mariterà o entrerà in religione*. A

reditus cuius possessionis ipsa soror Samaritana habere debeat toto tempore vite sue et post mortem ipsius sororis dicta possessio perveniat dicto conventui pro anima ipsius testatoris et dicte sororis et iussit et voluit ipse testator quod dicta soror et conventus in quantum melius potest sit et esse debeat contenta et contentus facidia sua.

⁴⁴⁵ ASDFe, Fondo San Guglielmo, filza K, n. 13, elenco di clarisse edito in A. SAMARITANI, *Una diocesi d'Italia*, p. 614.

⁴⁴⁶ ASDFe, Fondo San Guglielmo, filza F, n. 45, atto del 4 luglio 1306.

⁴⁴⁷ *Ivi*, filza K, n. 7, atto del 12 gennaio 1351.

questo aggiunge *l'obbligo di dare alla medesima lire 25*⁴⁴⁸. La scarna notizia, in forma di regesto, non aggiunge alcuna specificazione alla natura di quelle 25 lire e resta il dubbio che si tratti di un semplice legato, anche se l'associazione con le future nozze, secolari o mistiche, parrebbe adombrare la consistenza di una dote, seppure molto modesta. Più chiare ci appaiono le parole di Giovanni detto Vanni, taverniere, che *lascia a titolo d'instituzione alla suor Agnese sua figlia dedicata nel monastero di S. Cattarina lire 120 di bolognini, le quali detto testatore diede al detto monastero quando la prefatta sua figlia si dedicò al medesimo. Lascia parimenti alla medesima ogni anno sicché viverà lire 10 di bolognini per le vesti ed altre cose necessarie*⁴⁴⁹. La situazione descritta sembra finalmente limpida: nel momento in cui Agnese ha compiuto la propria professione religiosa il padre ha pagato al convento prescelto una somma di denaro corrispondente ad una dote, anche se il termine viene sottaciuto. In seguito, la dote di un piccolo vitalizio che dovrebbe permettere alla donna qualche agio all'interno della clausura. Considerata la longevità di alcune religiose, documentate per qualche decennio tra le mura conventuali, questa rendita potrebbe arrivare a triplicare o quadruplicare la dote che Agnese ha presentato entrando. Con una dote di simile entità si era fatta domenicana anche un'omonima di Agnese, figlia di fra Stevanino della Penitenza, che al tempo in cui il frate detta testamento doveva essere appena entrata in monastero e non aveva probabilmente ancora preso i volti solenni. Stevanino lascia alla moglie Melia la casa coniugale comprensiva di tutte le masserizie, il grano ed il vino a condizione di occuparla *vivendo castamente con le sue figliole Flandina e Agnese* ma, si specifica, *quando essa Agnese non perseverasse nel luogo di Santa Cattarina*. Alle due figlie nubili se ne aggiunge una terza, Deodata, a dispetto del nome già collocata in matrimonio: lo denuncia il lascito successivo di 50 lire imperiali destinato a tutte e tre *computando in quelle ciò che ha dato in dote alla suddetta Deodata e lire 100 di ferrarini delle quali ne fece donazione alla suddetta Agnese quando entrò nel monastero di Santa Cattarina*. La sintesi del regesto e la perdita dell'atto originale vanificano qualunque tentativo di confronto tra la dote matrimoniale di Deodata e quella monastica di Agnese. Il testo lascia supporre che le 50 lire verranno divise in tre parti e le sorelle, indipendentemente dalla scelta di vita che hanno compiuto o

⁴⁴⁸ ASDFe, Santa Caterina Martire, *Indice cronologico*, cc. 11v-12r. Il documento originale, datato 4 agosto 1277, è andato perduto; lo ricorda soltanto il regesto settecentesco.

⁴⁴⁹ *Ivi*, c. 56rv, atto del 18 febbraio 1328; si tratta ancora di un regesto.

compiranno in seguito, riceveranno la stessa somma, ma, almeno in questo caso, il problema è quasi irrilevante dal momento che Stevanino le designa infine eredi universali⁴⁵⁰.

In altri casi i documenti non permettono in alcun modo di distinguere la dote dal resto dell'eredità che una donna riceve. Nonostante la dote tenda a diventare nel Trecento (e a maggior ragione in funzione del convento) il prezzo di una esclusione dall'eredità paterna, non è eccezionale che le figlie femmine ricevano una parte di eredità allineandosi così, non necessariamente sullo stesso piano, con i figli maschi. La dote si fonde allora con il patrimonio ricevuto, senza bisogno di distinzioni. Al momento del matrimonio la donna probabilmente pagherà la dote allo sposo *de propria pecunia*. Quando la scelta cade invece su un matrimonio mistico, i beni sembrano passare *in toto* al convento, riservando alla religiosa una capacità di gestione e una possibilità di lucro personale su quel patrimonio. Gli esempi di suore e monache che percepiscono rendite personali dall'interno della clausura sono innumerevoli: i documenti che più frequentemente lo testimoniano sono i contratti di locazione stipulati tra l'istituto religioso e affittuari esterni, gli immobili sono di proprietà del convento ma il canone annuo viene destinato ad una religiosa in particolare⁴⁵¹. Probabilmente si tratta di case o terreni consegnati al convento dalla novizia in occasione della sua entrata: la proprietà diventa immediatamente del convento mentre la religiosa continua a vantare diritti sui canoni percepiti fino alla sua morte, quando anche questi ultimi diventeranno dell'istituto. Ma questa modalità sembra interessare in modo identico sia i beni dotali che quelli ricevuti in seguito a donazioni o legati testamentari. Una eredità e non propriamente una dote è ciò che un altro padre, il *sapiens vir* Zaccaria, giudice e figlio del nobile Gerardino *de Liceiis*, lascia alla figlia suor Nicola, già clarissa: saranno sue tutte le vigne che possiede in enfiteusi, in modo che essa possa godere delle rendite derivanti dalla loro coltivazione per tutta la

⁴⁵⁰ ASDFe, Fondo Santa Caterina Martire, *Indice cronologico*, c. 54rv, documento datato con l'indicazione del solo anno 1325, forse per lacuna presente nell'originale o difficoltà di lettura da parte del redattore degli indici.

⁴⁵¹ Numerosi riferimenti a questi movimenti economici soprattutto nella seconda metà del Trecento, sono presenti in A. SAMARITANI, *Una diocesi d'Italia*, pp. 567-648.

vita⁴⁵². Dopo la sua morte il convento avrà facoltà di appropriarsene. Ancora una volta si ripete, identico, lo schema più volte riscontrato: un immobile (in questo caso limitatamente al solo dominio utile) che garantisce un vitalizio alla religiosa viene consegnato in occasione della sua professione e, dopo la sua morte, verrà incamerato dall'istituto in cui è entrata. Ad ulteriore conferma ed esemplificazione di questa prassi basti considerare che un intero seppur breve capitolo dell'inventario patrimoniale del convento di San Guglielmo redatto nel 1337 riporta i beni destinati al convento dopo la morte di alcune clarisse: terre, vigne e case di proprietà di sette suore, tra le quali la badessa in carica, sono infatti elencate sotto il titolo: *Ista sunt bona immobilia pertinencia ad conventum post earum mortem infrascriptarum sororum*⁴⁵³.

Un altro caso di questo tipo è rappresentato dal lascito testamentario di Brunella vedova di 'frate' Massimo *cultrarius*, cui si risale attraverso un contratto d'acquisto che costituisce l'esecuzione materiale delle ultime volontà della donna⁴⁵⁴. Il suo commissario testamentario infatti provvede all'acquisto di un terreno arativo con annessa vigna agendo in rappresentanza della defunta ma, nello stesso tempo, anche a nome del convento di San Guglielmo poiché è ad una delle clarisse che deve pervenire questa proprietà. Suor Bartolomea, nipote di Brunella, dovrà godere a vita delle rendite derivanti dall'immobile *in suffragio et oblectamento dicte sororis*. La scelta del terreno, secondo quanto dichiarato nel documento, spetta liberamente al commissario testamentario, prestabilito dalla testatrice è soltanto il valore all'acquisto, indicato in 100 lire di ferrarini vecchi. Particolare interessante del contratto è il fatto che *eaque sorore decedente vel de dicto loco migrante* sia l'usufrutto che la proprietà di questo appezzamento di terreno potranno essere acquisiti dal convento a pieno diritto, anche nel caso in cui, ad esempio, la clarissa decidesse di passare ad un altro ordine religioso e trasferirsi nel relativo convento. La clausola non è irrilevante,

⁴⁵² ASDFe, Fondo San Guglielmo, filza G, n. 58. Copia notarile redatta da un notaio ferrarese l'anno successivo la stesura dell'originale (perduto, ma che sappiamo essere stato dettato a Faenza) e lo stesso notaio è chiamato a sottoscrivere, a meno di un mese di distanza, anche la presa di possesso dell'eredità destinata a suor Nicola (*Ivi*, filza G, n. 66, atto del 12 aprile 1318).

⁴⁵³ S. GADDONI, *Inventaria clarissarum*, in "Archivium Franciscanum Historicum" vol. IX, 1916, pp. 294-346, in particolare p. 345. In effetti in questo elenco risulta a nome di suor Nicola un vigneto ubicato nella stessa località indicata dal testamento del padre.

⁴⁵⁴ ASDFe, Fondo San Guglielmo, filza H, n. 6, atto del 9 aprile 1320.

anche perché l'istituto religioso aveva avuto in passato un'esperienza di questo genere, seppure come meta finale della *migratio*.

Una clarissa vissuta nella seconda metà del Duecento sembra aver ricevuto dal padre una quota di eredità, anziché una somma di denaro (o un immobile) definiti come dote. Figlia di un giudice, Antonia aveva varcato, in un anno imprecisato, le soglie del monastero di S. Barnaba, quando l'arrivo delle clarisse parmensi e la fondazione di un istituto francescano femminile, il primo in città, deve averla attratta al punto da indurla a passare da un chiostro all'altro⁴⁵⁵. In questo passaggio cerca di portare con sé i propri beni, ma le prime consorelle non sembrano disponibili a lasciarli partire con lei. Quanto avrà portato in dote la figlia di un giudice per prendere il velo? Non si è conservato il testamento del padre, che avrebbe probabilmente definito in maniera giuridicamente più precisa la natura dei beni destinati alla figlia monaca. In tutta la vicenda patrimoniale (oltre che umana) di Antonia, non si parla mai esplicitamente di dote, bensì di eredità consistente in una quota dei beni paterni. Su un quarto dei terreni che Molendinaro possedeva in località Contrapò le clarisse mostrano di vantare dei diritti in seguito alla presenza di Antonia nella loro comunità e incaricano un notaio di prenderne possesso⁴⁵⁶. La vicenda potrebbe limitarsi alle parti contendenti, ma la congiuntura con la fondazione della prima comunità francescana cittadina, bisognosa di sostegno, anche economico, ne spinge l'eco fino alle orecchie di papa Alessandro IV, che interviene, oltre che per acconsentire al trasferimento di Antonia nel nuovo convento, anche per scoraggiare le altrui pretese avanzate sui beni lasciatile dal padre. Il pontefice inoltre esercita la sua autorità per favorirla ulteriormente e destinare a lei anche i beni paterni privi di beneficiari: dovranno essere impiegati per l'edificazione, ancora in corso, del nuovo complesso conventuale⁴⁵⁷. Le agostiniane di San

⁴⁵⁵ La sua presenza in questo luogo è quasi certa fin dal 1256. *Ivi*, filza B, n. 42, atto del 14 novembre 1256 (sono segnalate due Antonia omonime tra le 13 clarisse).

⁴⁵⁶ *Ivi*, filza B, n. 46, atto del 13 aprile 1257, edito in T. LOMBARDI, *I francescani a Ferrara*, vol. IV, *I monasteri delle Clarisse: S. Guglielmo, Corpus Domini, S. Bernardino, S. Chiara*, Bologna 1975, pp. 23-24.

⁴⁵⁷ ASDFe, Fondo San Guglielmo, filza B, nn. 74-75, atti rispettivamente del 30 maggio e 1 giugno 1259, quest'ultimo edito in T. LOMBARDI, *I francescani a Ferrara*, vol. IV, p. 24. Per una sintesi degli interventi del pontefice riguardo a questa causa A. SAMARITANI, *Conventualizzazioni di eremiti e di pinzocchere a Ferrara tra medioevo e umanesimo (metà sec. XIII-metà sec. XV)*. Contributo documentario, in *Prime manifestazioni di vita comunitaria maschile e femminile nel movimento*

Barnaba, evidentemente risentite da questa decisione, intentano una causa contro Antonia di cui abbiamo notizia solo indirettamente⁴⁵⁸. Poco dopo (o almeno i documenti ci offrono questa idea di successione temporale) si apre la questione dei beni materni: anche la madre Giuliana le aveva lasciato un terreno nella medesima località di Contrapò e una somma di denaro, ma per ottenerli è necessario sollecitare il commissario testamentario all'esecuzione delle ultime volontà della donna. Nonostante un nuovo intervento papale a favore della clarissa⁴⁵⁹ la causa si trascina irrisolta per qualche anno e sembra concludersi con un decreto podestarile che stabilisce una divisione di beni tra il convento e l'esecutore testamentario⁴⁶⁰. Antonia è con tutta probabilità già scomparsa. La badessa di San Guglielmo aveva provato a farsi forte di un atto *ordinationis et declarationis ultime voluntatis*⁴⁶¹ dettato da Antonia qualche anno prima, in cui aveva chiesto che i beni lasciatile dalla madre fossero consegnati al convento⁴⁶². È una sorta di testamento anche se non ne ha la struttura con le formule di rito perché il voto di povertà impedisce, almeno in teoria, a chi lo pratica di avere beni per i quali dettare un testamento in piena regola, ma tale è la sostanza di quanto scritto: la detentrici di un diritto di proprietà acquisito per via ereditaria dà disposizioni per farlo pervenire a chi desidera dopo la sua morte. In tutta questa faccenda non si parla mai di dote. Dei beni paterni si dice *de bonis hereditariis*; di quelli della madre si dice semplicemente *darentur filie sue*. Se non è identificabile una dote è però indubbio che i beni di Antonia hanno questa funzione: sono il prezzo di ingresso, il primo monastero in cui era

francescano della Penitenza (1215-1447). Atti del convegno di studi francescani (Assisi, 30 giugno-2 luglio 1981, Roma 1982), pp. 301-358, in particolare pp. 319-320.

⁴⁵⁸ ASDFe, Fondo San Guglielmo, filza C, n. 6, atto del 26 marzo 1260. Nell'aprile del 1258 papa Alessandro IV si rivolge con un nuovo breve al legato di Ravenna ingiungendo che vengano abolite le richieste presentate dal monastero di San Barnaba per ottenere i beni ereditari di suor Antonia, ora in San Guglielmo, e confermandole il permesso di detenere tutti i beni del defunto padre.

⁴⁵⁹ ASDFe, Fondo San Guglielmo, 6/5, G. F. GUERINI, *Indice generale cronologico di tutte le scritture esistenti nell'archivio delle RR. MM. di S. Guglielmo, 1739*, tomo 1, c. 19r. Il documento originale (filza B, n. 76) è andato perduto, le informazioni sono tratte dalla voce del regesto. Anche se riporta la data del 1259, il documento risale probabilmente al 1257.

⁴⁶⁰ ASDFe, Fondo San Guglielmo, filza C, n. 61, atto del 13 marzo 1268

⁴⁶¹ *Ivi*, n. 41, atto del 10 marzo 1265.

⁴⁶² *Ivi*, n. 39, atto del 10 aprile 1264.

entrata non vuole rinunciarvi e il convento in cui si trasferisce insiste per ottenerli.

Non gode invece dell'intercessione benevola di un papa *soror Albertina*, vedova di Bondomenico notaio, entrata in convento poco prima del 1305, quando i commissari testamentari del marito le consegnano alcuni immobili il cui valore complessivo doveva coprire la restituzione della dote, pari a 40 lire imperiali, ed altre 17 come ammontare di certi alimenti che avrebbero dovuto esserle pagati e non lo erano stati⁴⁶³. Si oppongono a questa transazione patrimoniale tre donne, Rosa, Giovanna e Flora che si qualificano come *descendentes* di Benincà, padre del defunto Bondomenico, e si appellano ad un giudice per rivendicarne l'eredità, mentre il convento si schiera con il proprio rappresentante legale a difesa della clarissa. Dopo una prima sentenza che attribuisce ad Albertina la proprietà e l'usufrutto vitalizio di alcuni terreni con facoltà di trasmetterli al convento dopo la sua morte⁴⁶⁴, la controversia, solo apparentemente placata, si riapre undici anni dopo con un documento che riprende e conferma la sentenza precedente e concede alla clarissa un ulteriore indennizzo. Nel fare il punto della situazione, viene riassunto anche il contenuto del testamento del notaio (atto che non possediamo) e soltanto in questa occasione viene riportata in evidenza la clausola con cui il testatore aveva lasciato alla moglie l'usufrutto di una sua proprietà *donec castam duceret vitam*⁴⁶⁵. Dunque potrebbe essere proprio questo uno dei motivi che avevano spinto Albertina, rimasta vedova, a ritirarsi in convento: la vocazione offre il rispetto di questa condizione posta alla donna per l'effettiva acquisizione del legato, anche in concomitanza con il recupero della sua dote, se il dettato testamentario originale non li poneva esplicitamente in alternativa.

La scelta di vita religiosa non era inusuale per una vedova, ma spesso ne siamo a conoscenza solo quando si innescano delle controversie con la famiglia di provenienza, perché raramente, una volta entrata fra le mura monastiche, la donna conserva accanto al suo il nome del marito a connotare il suo status: in un certo senso la sua vedovanza è terminata ed è iniziata una nuova, differente vita. Talvolta l'eco di contese irrisolte arriva a turbare la quiete del chiostro e

⁴⁶³ ASDFe, Fondo San Guglielmo, filza F, n. 41, atto del 9 maggio 1305.

⁴⁶⁴ *Ivi*, n. 44, atto del 3 dicembre 1305.

⁴⁶⁵ ASDFe, Fondo San Guglielmo, filza G, n. 32, atto del 24 febbraio 1316.

insieme alla monaca coinvolge la badessa in quanto madre della comunità. Nell'anno 1300 una sentenza giunge a porre fine ad una lite tra una delle religiose di San Vito e la famiglia da cui proveniva. Il giudice Bonifacio Rigoni condanna Ariberto Costabili, che agisce anche a nome del fratello Guglielmo, a versare a suor Tommasina, priora dell'istituto, la somma di 45 lire *ocaxione complementi solucionis* delle doti di Biancofiore, madre di Ariberto e Guglielmo e ora suora in San Vito. L'antefatto che la sentenza non racconta è facilmente intuibile: una volta rimasta vedova, Biancofiore aveva maturato il proposito di ritirarsi in convento promettendo alla priora delle agostiniane una dote di cui non conosciamo l'ammontare. Rinunciando a vivere con gli eredi la donna aveva il diritto alla restituzione della sua dote matrimoniale, ma i figli al momento della sua richiesta non riescono probabilmente a restituirla *in toto* e sono in grado di pagarne solo una parte. Biancofiore, versando al convento una dote parziale, costringe allora i figli ad impegnarsi, con una pattuizione scritta, a pagare la quota mancante e solo grazie a questa scrittura la sentenza, che ne fa menzione, *viso uno instrumento debiti complimenti solucionis dotium*, giunge a sollecitare i debitori a saldare ciò che dovevano alla madre⁴⁶⁶. La dote monastica di Biancofiore potrebbe corrispondere alla dote portata anni prima *a marito* e poi restituita, ma potrebbe anche essere stata incrementata da un legato del marito oppure ridotta da eventuali donazioni fatte dalla stessa Biancofiore prima della professione religiosa, dato che la donna ne detiene a tutti i diritti la proprietà, anche se non la disponibilità materiale. Ancora una volta è da rimarcare l'atteggiamento dell'istituto religioso che, oltre a richiedere una dote, la pretende quando non riesce ad ottenerla.

Le ebreë di Santa Caterina Martire

La singolarità della vicenda di alcune giovani ebreë convertite, che doveva aver avuto qualche eco in città, ha lasciato dietro di sé una scia di tracce documentarie che ha consentito di ricostruirne almeno le linee essenziali e di rivelare l'esistenza di apporti dotali davvero particolari. La loro storia è nota

⁴⁶⁶ ASDFe, Fondo San Vito, mazzo R, n. 7, atto del 1300, mese e giorno non specificati.

esclusivamente attraverso i registi dei repertori settecenteschi redatti per ordinare l'archivio di Santa Caterina Martire, un convento domenicano sorto intorno al quarto decennio del Duecento e passato poco dopo sotto la protezione dei Predicatori. I documenti originali sono mancanti (come tutti quelli precedenti al XV secolo) ma la sinteticità delle indicazioni fornite dal redattore degli indici, il notaio Filippo Guerini, è sufficiente per individuare alcuni importanti momenti. Questa fonte era stata in precedenza notata per aver offerto spunti fondamentali per ricostruire la storia della comunità ebraica ferrarese nei secoli XIII e XIV⁴⁶⁷, quando è già stabile in città ma le tracce documentarie sono ancora limitate e discontinue. Il motivo per cui i nomi di diversi ebrei fanno capolino tra le righe di questi registi è riconducibile, credo, proprio alla vicenda delle loro correligionarie convertite. I fatti avvengono negli anni in cui l'ufficio inquisitoriale ferrarese si dimostra piuttosto 'attento' nei confronti degli ebrei. L'inquisitore frate Florio da Vicenza nei primi anni '80 del Duecento inaugura la stagione di condanne e confische a danno della comunità ebraica locale determinando una situazione che spicca, allo stato attuale degli studi, anche nel contesto di un panorama più ampio. Appena all'inizio dell'ultimo decennio del Duecento, il 5 gennaio del 1290, la dichiarazione di una certa Antonia, moglie di Giovanni di Matrana, porta per la prima volta in luce l'esistenza di Caterina figlia di Benvenuto cristiano, il cui appellativo 'cristiano' è spia, più volte confermata nel contesto ferrarese, di un ebreo battezzato. Antonia prende la parola semplicemente per rinunciare alle proprie ragioni dotali su un terreno venduto dal marito a Caterina, e anche se il documento originale è perduto possiamo immaginare la consueta formula notarile posta a garanzia dell'acquirente. Tra le parti aventi diritto si pone però un intermediario di indubbio interesse: frate Florio dell'ordine dei Predicatori (chiaramente identificabile con l'inquisitore in carica) definito come *amministratore di detta Cattarina*. L'immobile che con questo atto viene formalmente svincolato dall'ipoteca dotale di Antonia è *una pezza di terra*

⁴⁶⁷ In particolare, la gestione dei beni delle ebreie convertite era già stata notata da V. COLORNI, *Nuovi dati sugli ebrei a Ferrara*, pp. 189-204; l'autore asserisce con sicurezza che «le carte che riguardano queste donne [sono] tutte relative alla loro dote e all'amministrazione della stessa». Successivamente la vicenda è stata rimarcata da G. ZANELLA, *Florio da Vicenza O.P.*, voce in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLVIII, Roma, 1997, e recentemente ripresa e in parte approfondita da L. GRAZIANI SECCHIERI-S. SUPERBI, *Il cimitero ebraico del Sesto di San Romano: prime riflessioni*, in «Analecta Pomposiana» XXXIV (2009), pp. 171-251.

*casamentiva con case posta in Mizzana*⁴⁶⁸, di cui non vengono dichiarate né l'estensione né il valore, sicuramente espressi nell'atto di vendita vero e proprio. I confini dell'immobile in oggetto ci permettono di rintracciare la vendita nel regesto datato, forse erroneamente, al 9 gennaio di quello stesso anno⁴⁶⁹, che, pur omettendo l'identità del venditore, descrive la *compra di fra Florio vicentino dell'Ordine dei Predicatori a nome della Cattarina figliola di Benvenuto cristiano di una pezza di terra arativa, vignata con casa e orto e metà di altra casa*. L'estensione è di circa 64 stai e il prezzo pattuito è quantificato in poco più di 35 lire di grossi di Venezia⁴⁷⁰. Il mese successivo frate Florio effettua un altro acquisto a nome di Caterina, un immobile ubicato ancora nella località di Mizzana che ha come confinante, da due lati, *detta Cattarina compratrice*. L'estensione questa volta è minore, soltanto 23 stai acquistati per circa 12 lire di veneti grossi, che si suppongono pagati, come un mese prima, con denaro di Caterina, definita ancora figlia di Benvenuto cristiano⁴⁷¹. L'inquisitore svolge dunque il suo ruolo di amministratore acquistando in un breve lasso di tempo per conto della sua protetta due immobili contigui e forse in questo modo più agevolmente gestibili.

Tre anni dopo scopriamo che Caterina ha una sorella di nome Lucia e che entrambe sono nel frattempo diventate orfane. Lucia è *commorante nel monastero di S. Caterina, non ancora professa* e nel novembre del 1293 decide con un atto notarile di affidare le sue sostanze alla *amministrazione e cura* delle suore del monastero. Si tratta di tre terreni nel fondo di Roncogallo che assommano a 27 stai di seminativo e che Lucia stessa aveva acquistato da frate Florio (o per suo tramite), *che battezzò la detta Lucia, corrispondendogli 227 lire di ferrarini*. Si

⁴⁶⁸ ASDFe, Fondo S. Caterina Martire, *Sommario cronologico*, cc. 18v-19r, regesto datato 5 gennaio 1290; edito in A. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, p. 24 n. 28.

⁴⁶⁹ E' piuttosto improbabile che un atto di vendita sia redatto quattro giorni dopo la rinuncia alle ragioni dotali: solitamente i due atti sono congiunti, oppure datati lo stesso giorno; e' invece più probabile che l'autore dei regesti, Giacomo Filippo Guerini, abbia commesso un errore nell'interpretazione delle date, che nei documenti originali erano probabilmente espresse con il sistema della *consuetudo bononiensis* e che l'estensore moderno spesso ha dimostrato di non saper comprendere.

⁴⁷⁰ ASDFe, Fondo S. Caterina Martire, *Sommario cronologico*, c. 19rv, regesto datato 9 gennaio 1290, edito in A. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, p. 24 n. 29.

⁴⁷¹ ASDFe, Fondo S. Caterina Martire, *Sommario cronologico*, c. 19v, regesto datato 11 febbraio 1290, edito in A. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, p. 24 n. 30.

intuisce la presenza incombente dell'inquisitore dietro le clausole che Lucia pone al convento per dare effetto a questo incarico gestionale, forse espresse sotto diretta dettatura dello stesso Florio: un quinto delle rendite annuali andranno al convento per l'incarico di amministrazione, il rimanente a frate Florio e, dopo il suo decesso, ai domenicani del convento cittadino. In ultimo, nell'eventualità che le consorelle si sottraessero alla *obbedienza, correzione e visita delli detti frati* verrebbe istantaneamente a cadere l'incarico di gestire i beni di Lucia (e la relativa parte di rendita), che ricadrebbero sotto la responsabilità del priore domenicano e di altri due frati appositamente eletti a tale scopo⁴⁷². La cura con cui il documento considera le variabili del caso e si preoccupa di predisporre una soluzione ad ogni possibile problema lascia pensare che si tratti di una faccenda piuttosto delicata. Continuando a scorrere i registi del *Sommario cronologico generale*, si incontra poco dopo un'altra sorpresa. Le figlie di Benvenuto cristiano sono tre: alle due già note si aggiunge Bonagrazia e si trovano tutte e tre riunite nel monastero di Santa Caterina qualificate come *suore*. Sono accanto a loro, nel regesto e nel convento, suor Agnese già *giudea* e suor Margherita figlia del fu Paolo cristiano, con tutta probabilità un altro ebreo convertito. Cinque ebreo convertite o comunque figlie di ebrei convertiti si concentrano dunque nel monastero di Santa Caterina Martire, non a caso l'istituto femminile cittadino sottoposto al più stringente controllo da parte dell'ufficio inquisitoriale (affidato per la regione della Lombardia ai predicatori) attraverso la figura stessa dell'inquisitore⁴⁷³. L'allineamento di queste cinque donne avviene a motivo di una concessione elargita loro (dal convento? dall'inquisitore stesso? il testo del regesto non lo chiarisce) di poter accettare tutto quello che frate Florio ha lasciato loro e usufruirne a proprio beneficio, come pure tutto ciò che altre persone hanno donato o in futuro potrebbero donare loro e ciò perché non avevano soccorso veruno per essere tutti i loro parenti nel *giudaismo*⁴⁷⁴. Sembra una denuncia di mancanza di mezzi (ma anche di

⁴⁷² ASDFe, Fondo S. Caterina Martire, *Sommario cronologico*, cc. 23v-24r, regesto datato 4 novembre 1293, edito in A. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, p. 25, n. 32.

⁴⁷³ Fino al 1297 l'ufficio dell'inquisizione ferrarese era collocato fisicamente all'interno del convento domenicano e questo si trovava a non grande distanza, in linea d'aria, alla sede della comunità femminile. A. SAMARITANI, *I Frati Predicatori nella società ferrarese del Duecento*, «Analecta Pomposiana», 13 (1988), pp. 5-48, in particolare p. 47.

⁴⁷⁴ ASDFe, Fondo S. Caterina Martire, *Sommario cronologico*, c. 24r, regesto datato 14 febbraio 1294, edito in A. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, p. 25, n. 33.

solitudine, di isolamento) delle cinque donne per le quali il guscio protettivo del convento pare non bastare e si paventa la possibile insufficienza anche di ciò che è in potere dell'inquisitore. Mentre frate Florio tiene fede al suo impegno di amministratore dei beni di Caterina e sembra assumersi lo stesso incarico per Lucia, affittando una vigna ubicata in località Roncogallo⁴⁷⁵, qualche soccorso esterno, in effetti, arriva. Nel dicembre del 1295 tale Guglielmino della contrada di Santa Croce dona ai frati domenicani la proprietà di un terreno e pone la condizione che le rendite siano percepite da frate Florio. Caterina, Lucia e Agnese sono indicate quali beneficiarie di parte di tali rendite dopo la sua morte e la sicurezza con cui il donatore suppone che l'inquisitore debba premorire alle tre religiose ci lascia intuire che queste fossero di (almeno relativamente) giovane età⁴⁷⁶. Due anni dopo frate Florio *riduce* [e] *modera* le condizioni della donazione, limitando a 12 veneti grossi a testa la rendita annua percepibile dalle tre donne e stabilendo che dopo la scomparsa di una di esse, le altre due non avrebbero dovuto spartirsi la sua quota e percepire un terzo a testa delle rendite (e il restante terzo ai domenicani) come inizialmente stabilito, ma la loro rendita sarebbe dovuta rimanere invariata, mentre quella della defunta sarebbe stata divisa tra la comunità domenicana maschile e quella femminile. Il regesto dell'atto di donazione ha evidentemente omesso la clausola che prevedeva la possibilità per le tre donne di scegliere un procuratore (forse per gestire questa faccenda): è intuibile perché ora Frate Florio le *esenta* dal farlo e impone che soltanto il priore dei domenicani o la priora di S. Caterina possano sceglierlo⁴⁷⁷. Florio dirotta così il grosso delle rendite verso le comunità religiose riducendo i vitalizi nominali delle donne e, privandole della possibilità di nominare un procuratore, assicura tutto il controllo nelle mani dei due istituti. Mentre viene spontaneo interrogarsi sull'assenza di Bonagrazia e Margherita (la prima non comparirà mai più, la

⁴⁷⁵ ASDFe, Fondo S. Caterina Martire, *Sommario cronologico*, c. 24v, regesto datato 4 novembre 1295, edito in A. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, p. 26, n. 35. Il domenicano è indicato come amministratore dei beni di Caterina e Lucia; i confini di questa vigna in Roncogallo non la identificano con le proprietà già note di Lucia, forse si tratta di un acquisto successivo non documentato.

⁴⁷⁶ ASDFe, Fondo S. Caterina Martire, *Sommario cronologico*, c. 25r-26r, regesto datato 9 dicembre 1395, edito in A. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, p. 26, n. 36.

⁴⁷⁷ ASDFe, Fondo S. Caterina Martire, *Sommario cronologico*, c. 26rv, regesto datato 6 novembre 1297, edito in A. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, p. 28, n. 39.

seconda la ritroveremo in seguito), un elemento di novità è rappresentato dal fatto che le tre donne vengono definite *già tutte e tre ebreo* e non solamente Agnese, come sembrava suggerire il documento visto in precedenza. Quindi, se dobbiamo prestare fede a questa indicazione, nessuna sarebbe nata dopo la conversione dei genitori. Alle spalle di queste che per noi sono le prime attestazioni delle loro presenze, deve esserci stato, per tutte, un percorso di conversione probabilmente sofferto, conteso tra le resistenze della comunità ebraica, che in quel giro di anni viene ripetutamente accusata dall'inquisizione di ricondurre al giudaismo ebrei convertiti, e le sollecitazioni dell'inquisitore, che interviene direttamente impartendo il battesimo almeno a Lucia. A chi appartenga la volontà di reclusione all'interno del monastero di Santa Caterina resta un dubbio lecito ma irrisolto. Sarà stato un fermo proposito delle neofite raggiungere questo grado di perfezione cristiana o piuttosto un'imposizione dell'inquisitore, che poneva così il suggello ideale alla propria opera di estirpatore di eresie? Certo almeno la scelta dell'istituto in cui entrare deve essere stata fortemente influenzata da quest'ultimo: la direzione spirituale dei domenicani era una garanzia di controllo e avrebbe preservato maggiormente le donne dal rischio di apostasia. E' possibile che la singolarità della loro professione di fede abbia influito sul consueto iter di accesso al convento, per altro ancora poco noto nei dettagli. Avranno portato una dote, come le consorelle? E' molto probabile. A questa domanda risponde, parzialmente, un documento che riguarda suor Margherita, la cui risposta è forse estendibile anche alle altre. L'8 febbraio del 1296 i domenicani cedono a frate Florio la piccola rendita che percepivano da Paolo cristiano per un terreno in località Roncogallo, terreno che Paolo *aveva dato in dote alla Margarita sua figlia professa nel monastero di S. Cattarina*⁴⁷⁸. Da questo regesto pare di capire che la proprietà dell'immobile appartenesse ai domenicani e Paolo ne detenesse solamente i diritti d'uso (ceduti in dote alla figlia) pagando un canone annuo ai proprietari, ma circa un mese dopo frate Florio detta al notaio una dichiarazione con la quale assolve da tale pagamento i possessori (i nuovi utenti?) di quel terreno dopo la morte di Margherita, terreno che, lo si ribadisce, le era stato dato in

⁴⁷⁸ ASDFe, Fondo S. Caterina Martire, *Sommario cronologico*, c. 25r, regesto datato 8 febbraio 1296, edito in A. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, p. 26, n. 37.

dote⁴⁷⁹. Le cose si complicano ulteriormente con un nuovo atto avvenuto due anni dopo: con una donazione, il domenicano cede la proprietà di un appezzamento di terreno di 35 stai *la qual pezza di terra era stata data per dote alla suor Margarita per Paolo Cristiano di lei padre al tempo del suo ingresso nel detto monastero e la qual terra dalle dette suore era stata poi rinunziata al detto fra Florio*. Il frate si riserva la distribuzione delle rendite e predispone un vitalizio di 10 lire annue all'ebrea convertita dopo che lui sarà deceduto, il resto deve andare alle suore domenicane. Ma le battute finali del regesto aprono al presagio che nemmeno questa soluzione potrebbe essere definitiva, poiché *si riserva ancora il detto fra Florio diminuire, ampliare e mutare le dette condizioni una o più mentre viverà e quante volte a lui parerà*⁴⁸⁰. Al di là dell'aspetto parzialmente nebuloso dei diritti vantati da Paolo su questo immobile e dei successivi e apparentemente incoerenti passaggi, va sicuramente rimarcato il fatto che l'ex giudeo Paolo avesse dunque assistito all'entrata in monastero della figlia e le avesse dato in dote (almeno) questo immobile. Anziché pervenire direttamente nelle mani di Margherita o, comunque, interamente a suo vantaggio, come avveniva, sembra, per le doti delle altre religiose, le rendite del terreno vengono percepite prima dai domenicani, poi da frate Florio in persona, con la prospettiva (se non cambierà idea) di essere riscosse in parte da Margherita in parte dal convento ospitante, e infine dal convento stesso, che ora ne detiene la proprietà. Questo stato di cose evidenzia il forte controllo esercitato dai domenicani e dall'inquisitore in persona sulla dote di Margherita, al punto che essa può fruirne solo parzialmente. L'eccezionalità della sua condizione di ebrea convertita fa sentire la necessità di un non comune amministratore. Di Margherita i registi di Santa Caterina Martire non faranno più parola per molto tempo. Poi alcune ricorrenze, inequivocabili, del suo nome, la vedono ancora in vita negli anni '30 del Trecento, quando il padre è ormai defunto. Sul finire del 1334, viene registrato un atto di rinuncia ai diritti d'uso degli affittuari uscenti di un immobile cui non segue alcuna nuova investitura. Questa volta si tratta di una casa in contrada Centoversuri, le *ragioni* d'uso vengono consegnate direttamente nelle mani della religiosa senza alcun intermediario. Frate Florio è

⁴⁷⁹ ASDFe, Fondo S. Caterina Martire, *Sommario cronologico*, c. 25rv, regesto datato 7 marzo 1296, edito in A. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, p. 28, n. 38.

⁴⁸⁰ ASDFe, Fondo S. Caterina Martire, *Sommario cronologico*, cc. 28v-29r, regesto datato 9 settembre 1298, edito in A. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, p. 28, n. 40.

morto da tempo⁴⁸¹ svincolando così dalla sua opprimente regia la dote di Margherita, forse nel frattempo ampliata da nuove acquisizioni. L'anno successivo le domenicane affittano un edificio in contrada San Gregorio nell'Androna della Paglia, ma il canone annuo dovrà essere percepito da Margherita⁴⁸². Nel 1336, invece, il canone relativo ad un terreno nel fondo di Roncogallo, che l'affittuario *teneva ad uso di dette suore* prevede una piccola quota, circa un quinto, ancora per suor Margherita⁴⁸³. Sono passati troppi anni per riconoscere attraverso i confinanti di questo terreno l'immobile fornitole in dote dal padre, nella stessa località. Questo è l'ultimo incontro con suor Margarita figlia del fu Paolo cristiano professa nel monastero di S. Cattarina; è rimasta nel convento domenicano per oltre quarant'anni, ma il patronimico, fosse anche espresso a semplice motivo di omonimia per distinguerla da altre consorelle, resta a ricordare tenacemente le ormai lontane origini giudaiche.

Anche Caterina e Lucia sono sempre chiaramente identificabili per essere figlie di Benvenuto cristiano, mentre Agnese è riconoscibile per essere stata *una volta giudea*⁴⁸⁴. In lei si riesce a riconoscere uno spazio di manovra nella gestione dei propri beni che le permette di riallacciare, dall'interno della clausura, un legame con un correligionario. Nel 1310 Salimbene giudeo figlio del fu Boncambio compra un arativo nel fondo di Cona dal notaio Giacomo di Bonavita per 70 lire di ferrarini⁴⁸⁵. E' l'inizio di aprile. Il mese successivo Salimbene investe dei diritti d'uso su quello stesso terreno il precedente proprietario, ma le sette lire annue vanno pagate direttamente ad Agnese e, dopo la sua morte, al convento di Santa Caterina⁴⁸⁶. L'anno successivo si rende

⁴⁸¹ La morte dell'inquisitore è avvenuta fra il dicembre 1307 e gennaio 1308, G. ZANELLA, *Florio da Vicenza*.

⁴⁸² ASDFe, Fondo S. Caterina Martire, *Sommario cronologico*, c. 66r, regesto datato 28 aprile 1335.

⁴⁸³ *Ivi*, c. 67v, regesto datato 13 settembre 1336, edito in A. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, pp. 35-36, n. 61.

⁴⁸⁴ ASDFe, Fondo S. Caterina Martire, *Sommario cronologico*, c. 42r, regesto datato 20 maggio 1310, edito in A. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, p. 30, n. 48.

⁴⁸⁵ ASDFe, Fondo S. Caterina Martire, *Sommario cronologico*, c. 41v, regesto datato 2 aprile 1310, edito in A. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, p. 30, n. 47.

⁴⁸⁶ ASDFe, Fondo S. Caterina Martire, *Sommario cronologico*, c. 42r, regesto datato 20 maggio 1310, edito in A. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, p. 30, n. 48. I confini prediali corrispondono a quelli di un terreno nella medesima località, segnalato in un atto di rinuncia dell'affittuario nelle mani di un certo Zanibono giudeo. Ma Zanibono potrebbe essere una errata

necessaria una precisazione e Salimbene dichiara che quell'immobile è stato acquistato *per conto della suor Agnese di lui consanguinea, monaca professa nel monastero di S. Cattarina* e che il denaro corrisposto proviene da una precedente vendita: un altro terreno appartenente ad Agnese ubicato nel fondo di Roncogallo era stato venduto *ad istanza del priore de' frati Predicatori di Ferrara*⁴⁸⁷. Non sono spiegate e non comprendiamo le ragioni di questa richiesta, l'ombra dell'ingerenza dei domenicani aleggia anche sul patrimonio di Agnese ma il contatto con Salimbene è comunque un ponte con la comunità ebraica, proprio quello che frate Florio sembrava scongiurare.

Roncogallo è la zona in cui erano ubicati anche i possedimenti delle altre ebee, figlie di Benvenuto Cristiano. Frate Florio se ne conferma gestore finché resta in carica come inquisitore, poi il suo ruolo di *amministratore delle figliole e delli beni del fu Benvenuto Cristiano, cioè della Cattarina e Lucia comoranti nel monastero di S. Catarina*⁴⁸⁸ sembra venir meno e le sorelle, di nascita e nella vocazione, sembrano gestire in prima persona il proprio patrimonio, riparate appena dall'istituzione conventuale⁴⁸⁹. Anche sulle loro figure i documenti stendono un silenzio di anni, un'assenza che fa persino sospettare una cacciata dal convento, non del tutto improbabile in occasione di una fase di inasprimento dei rapporti tra ebrei e inquisitori. Nel 1304, infatti le domenicane assegnano alla professa Giovanna Misotti alcuni terreni ubicati proprio in Roncogallo in cambio di un versamento piuttosto ingente che la donna aveva fatto al convento in seguito ad

lezione del nome Salimbene e l'assenza del riferimento ad Agnese quale proprietaria potrebbe essere imputabile ad una imperfezione del regesto. ASDFe, Fondo S. Caterina Martire, *Sommario cronologico*, c. 42v, regesto datato 19 ottobre 1310, edito in FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, p. 30, n. 49. Se così fosse, questa sarebbe una conferma del fatto che Agnese aveva potuto affidare la gestione dei propri beni ad un ebreo.

⁴⁸⁷ ASDFe, Fondo S. Caterina Martire, *Sommario cronologico*, c. 43rv, regesto datato 27 giugno 1311, edito in FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara* p. 31, n. 51.

⁴⁸⁸ ASDFe, Fondo S. Caterina Martire, *Sommario cronologico*, c. 30r, regesto datato 27 gennaio 1300, edito in FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, p. 28, n. 41 .

⁴⁸⁹ ASDFe, Fondo S. Caterina Martire, *Sommario cronologico*, c. 31r, regesto datato 4 settembre 1301, edito in FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, p. 29, n. 42; ASDFe, Fondo S. Caterina Martire, *Sommario cronologico*, c. 32v, regesto datato 4 novembre 1302, edito in FRANCESCHINI, p. 29, n. 43; ASDFe, Fondo S. Caterina Martire, *Sommario cronologico*, c. 32v-33r, regesto datato 6 gennaio 1303, edito in FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara*, p. 29, n. 44.

una eredità ricevuta⁴⁹⁰. I confini prediali non corrispondono a quelli delle terre delle ebreo, ma per trent'anni non se ne sentirà più parlare e questo è sufficiente per alimentare i sospetti. L'ingerenza dell'inquisizione non era del resto scemata del tutto. Nel 1331 l'inquisitore in carica Lamberto da Cingoli vende un terreno dichiarandosi erede dei beni del fu Benvenuto cristiano condannato per crimini di eresia e ci sono buoni motivi per poter riconoscere in lui proprio il padre delle religiose in Santa Caterina. Era morto fra il 1290 e il 1293, potrebbe aver avuto luogo un processo in effigie o la ripresa di una condanna precedente. Potrebbe anche trattarsi di un caso di apostasia: Benvenuto, dopo aver ricevuto il battesimo, potrebbe aver ceduto alla tentazione di un ritorno all'antica religione e questo gesto spiegherebbe la confisca dei suoi beni seguita alla condanna e la gestione stringente dell'allora inquisitore della parte spettante alle figlie. Ma Lamberto non sembra toccare i beni 'personali' di Caterina e Lucia, il suo nome è assente dai documenti che le riguardano. L'ultima attestazione di Lucia e Caterina risale al 1335, l'anno prima che scompaia di scena anche Margherita, con un atto di rinuncia e la immediata nuova investitura, che passa dalle mani delle due sorelle, di un terreno ubicato ancora una volta in Roncogallo⁴⁹¹, poi più nulla.

Se per Margherita si hanno almeno due testimonianze esplicite che qualificano il patrimonio amministrato dall'inquisitore come 'dote' (e, per la precisione, una dote finalizzata all'entrata in convento), nessuna conferma giunge dai documenti al sospetto che anche per le altre quattro ebreo (o figlie di ebreo) si trattasse di dote. Come già in precedenza osservato, non è 'tecnicamente' possibile distinguere, per le religiose, la dote vera e propria dai beni pervenuti in convento attraverso altri canali, quali donazioni, legati testamentari, acquisti: tutto si fonde in un patrimonio che sembra mantenere, almeno parzialmente, un residuo di proprietà personale, ma che andrà, nella maggior parte dei casi, a fondersi con quello dell'istituto religioso. In questo senso non è possibile estrapolare una dote dagli immobili dislocati in diverse località che abbiamo visto appartenere alle ebreo. Quello che possiamo osservare a margine è la somiglianza fra la condizione patrimoniale di queste donne e quella delle altre

⁴⁹⁰ ASDFe, Fondo S. Caterina Martire, *Sommario cronologico*, c. 35r-36r; regesto datato 6 maggio 1304.

⁴⁹¹ *Ivi*, c.65v-66r, regesto datato 29 marzo 1335, edito in A. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara* p. 35, n. 60.

religiose, per cui possiamo ragionevolmente supporre che fra i beni di cui abbiamo notizia fosse compresa anche la loro dote. Anche le costanti preoccupazioni dell'inquisitore sulla dote di Margherita e sui patrimoni delle altre ebreo, che conservano una specifica titolarità e non sono semplicemente donati al convento ospitante, non offrono la certezza che si trattasse di altrettante doti monacali, ma legittimano il sospetto che ne avessero il valore almeno simbolico. Se anche Benvenuto cristiano non aveva potuto o voluto istituire la dote alle figlie, ciò che esse posseggono e che deriva dalla sua eredità ne svolge la funzione rispetto alla comunità conventuale in cui entrano a far parte.

Le doti delle converse

Il celibato femminile è stato legittimato soltanto nel XVI secolo⁴⁹², ma ben prima di questo orizzonte temporale sono state sperimentate forme di vita alternative al matrimonio e alla monacazione, spesso rifuggendo il primo e cercando riparo all'ombra della seconda. Donne connotate da nomi differenti da luogo a luogo (beghine, pinzocchere, converse, oblate, o semplicemente pie donne) hanno optato per scelte di vita differenti, nell'incerto confine tra vita religiosa e permanenza al secolo, esprimendo forme personali di religiosità laica non circoscrivibili da un'unica definizione⁴⁹³. I documenti ferraresi del XIV secolo utilizzano sempre, in riferimento a queste donne, il termine *conversae* anche se la loro condotta di vita le rende forse più simili alle beghine⁴⁹⁴.

⁴⁹² G. ZARRI, *Il 'terzo stato'*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*. Atti del convegno internazionale (Trento-Rovereto 8-11 ottobre 1997), a cura di S. SEIDEL MENCHI, A. JACOBSON SCHUTTE, T. KUENN, Bologna 1999 («Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni» 51), pp. 311-334.

⁴⁹³ Qualche considerazione in B.M. BOLTON, *Le donne nella vita religiosa*, in *Né Eva né Maria. Condizione femminile e immagine della donna nel Medioevo*, a cura di M. PEREIRA, Bologna 1981, pp. 71-82.

⁴⁹⁴ A. SAMARITANI, *Conventualizzazioni di eremiti e di pinzocchere*, p. 342.

Raramente nello studio dell'istituto dei conversi è stato applicato il genere quale chiave di lettura per la comprensione dei molteplici aspetti che caratterizzano queste figure semireligiose, che per secoli hanno avuto parte attiva all'interno di istituzioni conventuali e monastiche afferenti diversi ordini: il genere dei conversi stessi e quello della famiglia religiosa ospitante⁴⁹⁵.

La comunità che abita un complesso conventuale non è infatti formata soltanto dalle professioni religiose vere e proprie, ma anche da presenze che hanno optato per una scelta diversa, in bilico tra la vita laica e quella monacale, compiendo un tipo di voto semireligioso. L'atto di offerta della propria persona nelle mani della badessa avviene congiuntamente alla consegna dei propri beni materiali, denaro, case e terreni, con la contropartita della possibilità percepirne le rendite, come un vitalizio. I conversi cedono quindi la proprietà delle loro terre al convento in cui si accingono ad entrare e continuano a goderne i frutti. Dopo la loro morte proprietà e rendite si riuniranno nella piena potestà dell'istituto che li ha accolti. Il formulario degli *acta offercionis*, pur non avendo ancora un assetto costante, è abbastanza chiaro su questo aspetto e raggira facilmente i tentativi dei legislatori di far rimanere i patrimoni dei conversi all'esterno degli istituti cui si dedicano: una *provisio* del 1333 stabilisce che i beni mobili ed immobili di chi ha scelto di fare vita religiosa entrando in un monastero o dedicandovisi come converso devono pervenire ai *proximioribus propinquis* o, in mancanza di questi, al Comune⁴⁹⁶ ma il riferimento è alle devoluzioni *ab intestato* ed è quindi sufficiente effettuare una donazione o dettare testamento prima di entrare in monastero per renderla vana⁴⁹⁷.

⁴⁹⁵ Questo aspetto non è tenuto in nessuna considerazione, ad esempio, in S. BECCARIA, *I conversi nel Medioevo. Un problema storico e storiografico*, in «Quaderni medievali», 46 (1998). Il problema è stato a lungo ignorato dalla storiografia stessa, che ha tendenzialmente declinato queste figure soltanto al maschile. Pioneristico ma tuttora imprescindibile H. GRUNDMANN, *Movimenti religiosi nel medioevo. Ricerche sui nessi storici tra l'eresia, gli Ordini mendicanti e il movimento religioso femminile nel XII e XIII secolo e sulle origini storiche della mistica tedesca*, Bologna 1974.

⁴⁹⁶ ASCoFe, Archivio Storico del Comune, *Liber statutorum et provisionum ad maleficia deputati*, c. 26rv: *Quod bona ingressi monasterium permaneant ad proximiores propinquos et ipsius quibus non extantibus preveniat ad comune Ferrarie*. Provvigione datata 21 luglio 1333, letta e pubblicata il giorno successivo.

⁴⁹⁷ La possibilità che un testatore detti le sue ultime volontà non in punto di morte ma poco prima (e con l'intenzione) di compiere una professione religiosa è considerata quale elemento

Per il contesto ferrarese del XIV secolo le testimonianze ci restituiscono soprattutto figure maschili, che incaricandosi della gestione del patrimonio immobiliare delle comunità religiose, incontrano molteplici occasioni di comparire negli atti notarili. Le converse sono figure più defilate, anche le loro funzioni sono difficilmente definibili e la discontinuità con cui sono documentate le rende, spesso, impenetrabili. Ma la consegna dei propri beni all'atto della dedizione offre, per entrambi i generi, spunti di riflessione in materia dotale.

Alcuni conversi risultano coniugati prima di compiere questa scelta e sorge spontaneo l'interrogativo sulla sorte delle mogli e delle loro doti. Al primo quesito i documenti sembrano fornire due differenti risposte: le mogli dei conversi possono scegliere di restare al secolo oppure associarsi alla professione dei mariti rendendosi anch'esse converse presso lo stesso istituto religioso. Abbiamo infatti esempi di entrambe le possibilità. Filippo Rossi si era dedicato come converso nel convento di San Guglielmo nel 1271 consegnando alla badessa *se et omnia sua bona mobilia et immobilia* e mantenendone l'usufrutto⁴⁹⁸. Alla moglie Sibona viene offerta la possibilità di mantenere l'usufrutto della casa in cui vive, presumibilmente la casa coniugale, o di seguirlo, anche fisicamente in questa scelta⁴⁹⁹. La donna preferisce, invece, rimanere all'esterno delle mura conventuali, ne siamo certi quando cinque anni dopo le clarisse le vendono un manso di terra, forse proprio uno di quelli appartenuti allo stesso Filippo⁵⁰⁰. La dote che Sibona ha presumibilmente portato all'atto del matrimonio dovrebbe essere esclusa dai beni incamerati dal convento, perché giuridicamente di proprietà della donna, affidati in gestione al marito. Con l'atto di conversione non è chiaro se intervenga una rottura del matrimonio, ma con il trasferimento dell'uomo in convento dovrebbero venire a mancare gli *onera matrimonii* in funzione dei quali era stata pagata la dote. Un'ipotesi possibile è che con l'*actum offercionis* di Filippo e la scelta di Sibona di rimanerne estranea, quest'ultima abbia potuto mantenere la proprietà della propria dote e cominciare a gestirla in autonomia. Non sappiamo cosa abbia lasciato Filippo

particolarmente significativo di cui tener conto nell'analisi di questa tipologia documentaria; C. VIOLANTE, *Atti privati e storia medievale. Problemi di metodo*, Roma, 1982, p. 56.

⁴⁹⁸ ASDFe, Fondo San Guglielmo, filza D, nn. 5 e 6, atti del 10 novembre 1271.

⁴⁹⁹ *Ivi*, n. 5, atto del 10 novembre 1271.

⁵⁰⁰ *Ivi*, n. 24, atto dell'8 gennaio 1276.

alla moglie dettando le sue ultime volontà: la pergamena del suo testamento è lacera in diversi punti e forse si nasconde proprio in una delle lacune la consueta formula di restituzione delle sue doti matrimoniali⁵⁰¹.

Frate Bertuccio, converso nello stesso monastero di Filippo, nell'analoga circostanza di dettare testamento, lascia alla moglie Viola, rimasta anch'essa esterna al convento, 10 lire *iure legati*, formula giuridica che allontana l'ipotesi che si tratti della restituzione della sua dote, ma mancano anche nel testamento di questo converso (e questa volta non per una lacuna meccanica) i termini ormai cristallizzati in un formulario notarile con i quali i mariti restituiscono le doti alle mogli⁵⁰². Mancano in tutti i testamenti dei conversi che ci sono pervenuti di questo periodo ed è un'assenza significativa: probabilmente non avevano più alcuna dote da restituire. Si potrebbe muovere l'obiezione che anche negli atti di dedizione, quando il patrimonio del converso viene concentrato simbolicamente nelle mani della badessa, manca qualunque riferimento alle doti delle mogli. Si aprono allora due possibilità: la prima è che il marito-converso continui a gestire la dote matrimoniale anche dall'interno del convento (così come gestisce i diritti che continua a detenere a titolo personale), ma non ci sono documenti a comprovarlo, non ci sono atti in cui i conversi dichiarino una transazione, un'investitura o altro in funzione della dote della moglie, oppure la dote passa alla gestione diretta della moglie del converso, anche se neanche in questo caso non se ne hanno conferme esplicite.

Quando le mogli dei conversi decidono invece di rendersi esse stesse converse, le loro doti confluiscono, con tutta probabilità, nelle casse dell'istituto religioso ospitante. Nemmeno in questo caso ne abbiamo esplicite menzioni, ma lo si può dedurre dalla donazione di sé e dei propri beni che interessa anche le entrate femminili. Per capire la situazione di una di queste donne il punto di partenza è costituito dal testamento del marito Guidolino, uno dei rari personaggi incontrati che si qualifica con un matronimico, *Guidolinus domine Placilie*, e che detta le sue ultime volontà nell'aprile del 1307. La madre e la moglie Caracosa sono designate eredi usufruttuarie di tutti i suoi beni, la cui proprietà è destinata al convento francescano di San Guglielmo. Non si fa alcuna menzione della dote di Caracosa, ma la donna, dopo la morte della suocera, che si

⁵⁰¹ *Ivi*, n. 45, atto del 9 ottobre 1279.

⁵⁰² *Ivi*, n. 23, atto del 5 ottobre 1275.

presume precederà la sua, potrà continuare a godere *pro sua consolatione* delle rendite di alcune proprietà debitamente elencate, anche nel caso decidesse di entrare essa stessa in convento⁵⁰³. Il testamento di Guidolino infatti, deve essere stato dettato congiuntamente al suo atto *convercionis* in qualità di converso in San Guglielmo, di cui non si è conservato il documento originale. Una copia notarile fortemente lacunosa datata l'anno successivo e che richiama la vicenda, lascia intendere che l'atto di conversione è avvenuto in coppia: Guidolino e la moglie Caracosa *volentes conversari et vitas suas deducere tamquam conversi* avevano offerto sé stessi e tutti i loro beni alla badessa di San Guglielmo⁵⁰⁴. La presa di possesso da parte del convento dei loro beni, è datata pochi giorni dopo il testamento e non distingue tra i beni di lui e quelli di lei⁵⁰⁵. Quindi Guidolino detta il suo testamento da "laico", facendo professione quello stesso giorno o, al più tardi, nei giorni immediatamente successivi, e lasciando aperta, forse anche solo per pura formalità, la possibilità che la moglie non lo seguisse. Il silenzio sospetto sulla dote di Caracosa si risolve semplicemente nella notizia che anche la donna si è dedicata: quindi nella donazione dei suoi beni è sicuramente compresa la dote che il marito non ha menzionato perché non più, formalmente, in suo possesso. Purtroppo i documenti non ci restituiscono più alcuna notizia dei due e non sappiamo neppure come fosse regolata la convivenza della coppia all'interno della comunità. C'erano sicuramente stanze destinate ai conversi e almeno una casa, appena esterna alle mura, abitata da converse, ma si tratta di indizi difficilmente approfondibili.

Anche presso il monastero di San Vito si è venuta a creare, qualche decennio dopo, una situazione simile. Le dedichazioni 'in coppia' sono rare ma le testimonianze che le attestano sembrano rappresentarle come un fenomeno già piuttosto noto nel XIV secolo. Nell'ottobre del 1355 i coniugi *Çampaulus* e Lippa decidono di rendersi entrambi *dedicatos et conversos*. Inginocchiandosi con le mani giunte di fronte alla priora, suor Francesca di Campagnola, con le altre suore riunite in capitolo, i due offrono le loro persone e i loro beni alla comunità e alla sua chiesa. Promettendo obbedienza e rispetto di una non meglio precisata *regulam veteram*, attribuiscono piena licenza alla badessa di prendere possesso di tutti i loro beni materiali, di qualunque natura siano e ovunque si

⁵⁰³ ASDFe, fondo San Guglielmo, filza F, n. 47, atto del 2 aprile 1207.

⁵⁰⁴ *Ivi*, n. 58, atto del 6 agosto 1308.

⁵⁰⁵ *Ivi*, n. 50, atto del 12 aprile 1207.

trovino. In questo patrimonio indistinto c'è anche, sicuramente, la dote di Lippa. In cambio, i due riceveranno soltanto *victum et vestimentum*; non pare sia concesso loro, almeno non in questa fase, l'usufrutto dei beni appena consegnati. Un'ulteriore concessione giunge invece, quasi a margine, a considerare l'eventuale vedovanza di Lippa: in caso di morte di Çampaolo, suor Francesca e le altre religiose promettono ora ad entrambi di *recipere ipsam domina Lipam in monasterio incontinenti pro sorore a capucio ma precio speciali*⁵⁰⁶. Il significato di questa clausola è in parte oscuro. Il 'prezzo' cui si fa riferimento credo possa essere identificato con la dote monacale, il 'prezzo di entrata' per accedere alla professione religiosa e varcare la soglia del monastero. Rafforza questa ipotesi il termine di paragone che conclude la frase: *prout accipiunt allie sorores*. Esisteva dunque un valore di riferimento, che probabilmente variava da istituto a istituto, su cui le novizie dovevano misurare la propria dote; a questa misura facevano eccezione, in eccesso, le doti più consistenti di giovani provenienti da famiglie importanti (che spesso diventavano priore o badesse) e qualche accettazione in difetto che rispondeva a casi particolari. Lippa, che aveva consegnato tutti i propri beni congiuntamente a quelli del marito dedicandosi come conversa, meritava evidentemente un riguardo speciale, ma accettarla come suora *precio speciali* voleva forse sottolineare che quanto appena donato non riusciva ad eguagliare una dote monacale vera e propria. Altri quesiti si pongono senza trovare, purtroppo, alcuna risposta nei documenti: l'eventuale, futura dote monacale di Lippa si considera già pagata ora, all'atto di dedizione o verrà pretesa in quella circostanza? E la donna con che sostanze potrà corrisponderla dal momento che tutti i suoi beni e quelli del marito sono già nelle mani delle religiose? Non siamo a conoscenza dell'evoluzione di questa vicenda, l'archivio del monastero di San Vito non ha conservato altri documenti che la riguardino direttamente e del resto le converse sono, qui come altrove, scarsamente documentate, tanto da farcele apparire in numero decisamente esiguo rispetto alle corrispettive figure maschili.

Di un'altra conversa, Riccosina, conosciamo solo il testamento, in cui chiede di essere sepolta nel convento in cui è entrata, San Guglielmo, e indica l'istituto quale erede universale dei suoi beni, precisando un lascito specifico per una

⁵⁰⁶ ASDFe, Fondo San Vito, mazzo R, n. 14, atto del 25 ottobre 1355.

delle clarisse, Margherita. La donna, *uxor quondam domini Albertini de Buçalino et filia quondam domini Guaçi seclarii, e dunque orfana e vedova*, era rientrata probabilmente in possesso della sua dote, che va ora a confondersi *in omnibus aliis suis bonis et iuribus* ceduti al convento in cui ha cercato protezione. Lo stesso documento riporta il consenso da parte del capitolo di clarisse alla donazione *noviter* della donna in qualità di conversa (non era mai stata qualificata come tale nel dettato testamentario), che le permette di poter continuare a godere delle rendite dei suoi beni⁵⁰⁷. Non avremo più notizia di lei. Le sue ultime volontà si configurano come una decisione di morire al secolo prima di vestire l'abito di conversa e all'ombra dell'istituto ospitante scomparire silenziosa.

Una conversa maggiormente documentata è invece Gislabona, moglie di un noto frate di penitenza, Bonaventura Papardo, e imparentata tramite lui, con l'eretico Armando Pungiluppo⁵⁰⁸. La donna ha instaurato con il convento di San Guglielmo una relazione che le ha garantito una duplice protezione, dalla condizione vedovile e dalla parentela ereticale, ma le ha anche consentito una certa autonomia, permettendole di restare fisicamente all'esterno delle mura conventuali, in una casa che ha chiesto ed ottenuto di edificare a ridosso del muro del refettorio. Quando la raggiunge la consanguinea Richelda, che interagisce con la comunità religiosa di San Guglielmo in qualità di acquirente, proprietaria e usufruttuaria in un giro di contratti che sembrano avvenire dietro l'attenta regia del convento⁵⁰⁹, le due sembrano piuttosto una coppia di beghine o pinzocchere che dividono i giorni in abitazioni proprie nelle immediate vicinanze di conventi e monasteri; nel panorama ferrarese San Guglielmo sembra aver attratto più di altri istituti questa forma di devozione⁵¹⁰. Il 4 aprile

⁵⁰⁷ ASDFe, Fondo San Guglielmo, filza G, n. 40, atto del 16 luglio 1316, segnalato in A. SAMARITANI, *I conversi e i servi di masnada a Pomposa e a Ferrara nei secoli XII-XV*, in «Analecta Pomposiana», 5 (1980), pp. 73-135, in particolare p. 101.

⁵⁰⁸ Su Armando Pungiluppo in particolare A. BENATI, *Frater Armannus. Alla ricerca di una identità*, in «Analecta Pomposiana», *Studi Francescani*, VII (1982), pp. 7-57; in appendice sono editi documenti che riguardano Gislabona e fanno menzione della sua dote. Sui frati di Penitenza ferraresi (con altre notizie su Bonaventura Papardo, che ha ricoperto anche l'incarico di ministro provinciale) A. SAMARITANI, *Francescanesimo e società a Ferrara nel Duecento*, in «Analecta TOR» 18 (1985), pp. 169-252, in particolare pp. 209-210 e ID., *L'Ordo de Poenitentia a Ferrara*.

⁵⁰⁹ ASDFe, Fondo San Guglielmo, filza F, nn. 2-4, 7-10, atti compresi tra gennaio e maggio 1300.

⁵¹⁰ A. SAMARITANI, *Conventualizzazioni di eremiti e di pinzocchere*; il concetto è ribadito in ID., *I conversi e i servi di masnada*. Le caratteristiche e il *modus vivendi* di queste donne le porta a

1297 Gislabona, già vedova, decide di andare a vivere *et habitationem facere* presso le francescane. La badessa e le sorelle riunite in capitolo le consentono di edificare una casa dotata di propria cantina e di pozzo e abitarci con la non meglio specificata *familia sua* per tutto il tempo che le resterà da vivere. In cambio del privilegio concessole e anche in funzione dell'edificazione stessa, Gislabona corrisponde alla controparte 100 lire di ferrarini vecchi. Si tratta di un versamento che si situa a metà tra la donazione e il pagamento: *pro remedio anime sue et peccatorum suorum et dicti sui viri et pro elemosina et pro predicto comodo et beneplacito et in auxilium predictae domus construende*. Segue, in questa stessa occasione, la promessa di donare alle clarisse, dopo la sua morte, la dote matrimoniale e i beni parafernali: entrambi, si dice, specificati nel testamento del marito. Se in futuro, per qualunque motivo, le fosse interdetto l'accesso a quella casa, verranno di conseguenza revocate sia la 'donazione' delle cento lire che la promessa delle doti e dei beni parafernali⁵¹¹. Frate Bonaventura Papardo aveva dettato nell'ottobre dell'anno precedente le sue ultime volontà. Alla moglie aveva lasciato *donec caste vixerit non nubendo* i redditi di un terreno che, se fosse entrata in religione, avrebbe potuto consegnare all'istituto in cui avrebbe scelto di ritirarsi. In caso contrario, ma sempre rispettando la vedovanza, la proprietà sarebbe rimasta nelle mani dei commissari testamentari e la donna avrebbe potuto continuare a goderne i frutti. Le aveva inoltre lasciato una casa nella contrada di San Paolo che le aveva a sua volta destinato il padre del testatore, Ugolino, e che era rimasta per qualche motivo nelle mani

confondersi anche con le *sorores de poenitentia* che confluiranno in parte nel ramo femminile del Terzo Ordine Francescano. L'ipotesi di una possibile identificazione delle converse di San Guglielmo con le suore della penitenza del Terz'Ordine è avanzata in ID., *La cura animarum e la religiosità popolare nella vita ecclesiale di Ferrara dei secc. XIII-XIV*, «Analecta Pomposiana» 9 (1984), p. 229. Un panorama generale sul variegato mondo delle penitenti in diverse città italiane tra XIII e XV secolo è in A. BENVENUTI PAPI, *In castro poenitentiae*; in particolare il profilo tratteggiato per alcune figure a p. 39 e alle pp. 412-413 sembra aderire perfettamente alle converse di San Guglielmo.

⁵¹¹ ASDFe, Fondo San Guglielmo, filza E, n. 59, edita in A. BENATI, *Frater Armannus*, pp. 49-51. In A. SAMARITANI, *Francescanesimo e società*, p. 203, basandosi sul rapporto numerico tra le clarisse presenti all'atto notarile, e quindi consenzienti all'edificazione della casa, e il totale delle religiose presenti in convento in quel momento, si avanza l'ipotesi che questo atto non avesse raggiunto il generale consenso della comunità.

dello stesso Bonaventura⁵¹². Infine, le aveva restituito la dote, corrispondente a 51 lire imperiali, e beni parafernali per la somma di 160 lire di ferrarini vecchi. Aveva poi ribadito che se Gislabona avesse voluto *habere et repetere* le sue doti e i beni parafernali, avrebbe potuto averli entrambi e per ottenere il denaro necessario a liquidarla, ordinava ai commissari di vendere quello stesso podere che garantiva alla moglie il vitalizio di vedovanza. Le cedeva poi *libere et absolute* tutte le masserizie di casa: *vinum et bladum suum, vegetes, tinacios, lectos et omnia sua massaricia et drappamenta et bona mobilia*, tutto tranne il denaro⁵¹³. Dunque, gli oggetti del marito e la casa che le ha lasciato il suocero le spettano comunque, la dote e i beni parafernali potrà chiederli quando desidera, anche a ridosso della morte del marito, oppure, in alternativa, beneficiare a vita di una rendita se mantiene la condizione vedovile. I beni parafernali, derivanti da vendite immobiliari e piccole eredità, erano stati affidati al marito qualche anno prima, con una regolare stipula notarile che imponeva di restituirli *quandocumque dicta domina placuerit*⁵¹⁴. Bonaventura muore in quello stesso ottobre 1296, Gislabona prende possesso di due case ed un terreno⁵¹⁵ e sceglie la via della religione: è allora che chiede di edificare la casa a ridosso di San Guglielmo *propter honestatem et quietem persone sue* e in quella casa, circa due anni dopo, realizza la sua professione rendendosi conversa. Dopo aver dettato un testamento che non ci è pervenuto e cui accenna l'atto di dedicazione, dona sé stessa e i propri beni al convento, promettendo di vivere sotto la regola di Santa Chiara *tamquam conversam*⁵¹⁶. Il terreno che le aveva lasciato il marito come fonte per il vitalizio, in seguito a questa scelta e conformemente al dettato testamentario, viene incamerato dalle clarisse⁵¹⁷. Gislabona entra così in San Guglielmo con una sorta di doppia dote: l'immobile di cui gode le rendite e che diviene proprietà dell'istituto e la propria dote matrimoniale (con beni

⁵¹² Il testamento è conservato anch'esso nell'archivio del convento: ASDFe, Fondo San Guglielmo, filza D, n. 2, atto del 19 aprile 1270, edito in A. BENATI, *Frater Armannus*, p. 42. Questo documento contiene oltretutto la prima menzione di Gislabona, ponendo il matrimonio con Bonaventura prima del 1270.

⁵¹³ ASFe, Archivio dell'Arcispedale S. Anna, Archivio generale, sez. I, cat. A, rogiti antichi, cartone 4. Documento edito in A. BENATI, *Frater Armannus*, pp. 46-48.

⁵¹⁴ ASDFe, Fondo San Guglielmo, filza E, n. 48, atto del 1294, edito in A. BENATI, *Frater Armannus*, p. 45-46 e già parzialmente trascritto in V. BELLINI, *Delle monete di Ferrara* pp. 67-68.

⁵¹⁵ ASDFe, Fondo San Guglielmo, filza E, n. 58, atto del 26 ottobre 1296.

⁵¹⁶ *Ivi*, n. 67, atto del 24 agosto 1299, edito in A. BENATI, *Frater Armannus*, p. 51.

⁵¹⁷ ASDFe, Fondo San Guglielmo, filza E, n. 69, atto del 26 agosto 1299.

parafernali in aggiunta) donata con *l'actum offercionis*⁵¹⁸. E' appena il caso di notare l'incongruenza tra la precedente promessa di far pervenire la dote al convento dopo la propria morte e questa donazione che si sovrappone a quella disposizione e anticipa la consegna. Trascorre qualche anno e mentre la casa di Gislabona è luogo di redazione di atti notarili che interessano a vario titolo il convento e figure ad esso vicine, l'eretico Armano Pungiluppo, di cui la donna è parente acquisita tramite il marito, viene definitivamente condannato *post mortem*, la sua tomba in cattedrale, già oggetto di culto, distrutta e le ceneri del suo corpo disperse nel Po. Ma Gislabona è ormai al sicuro sotto la protezione delle clarisse, la parentela indiretta con l'eretico non sembra crearle problemi o attirare l'interesse dell'inquisizione. Nel 1303 la conversa detta un altro testamento in cui chiede di essere sepolta in San Guglielmo, predispone legati *pro anima* a favore di istituti religiosi cittadini, indugia su piccoli lasciti a persone a lei vicine, laiche e religiose, ed infine istituisce la comunità di clarisse sua erede universale⁵¹⁹. Questa ulteriore dichiarazione di ultime volontà non avrebbe forse ragione di essere, data la già ricordata promessa delle sue doti in occasione della convenzione per edificare la casa e l'offerta di tutti i propri beni nel momento in cui si era resa conversa, ma nel frattempo Gislabona ha incrementato il proprio patrimonio con acquisti e acquisizioni di diritti d'uso⁵²⁰ e quindi questa reiterata nomina delle clarisse quali eredi, prima parziali poi universali, non è soltanto una mera formalità. In pratica, San Guglielmo acquisisce gradualmente le proprietà della sua conversa che, per tappe successive, le consegna all'istituto religioso a cui si è votata.

Parecchi anni dopo la morte di Gislabona, la sua casa viene ricordata in un atto di dedizione di una coppia di conversi, che decidono di entrare a questo titolo in San Guglielmo. E' il febbraio del 1392, Astolfo, maestro *galafaxius*, e la moglie Giovanna, forse figlia di un frate di penitenza (*filia quondam fratris Laurencii*) hanno dichiarato da poco la loro volontà di dedizione, come sembra suggerire quel *nunc* che li dichiara già conversi. Del documento ufficiale, forse simile a quello redatto in occasione dell'entrata in San Vito di Giampaolo e

⁵¹⁸ In seguito a questo atto le clarisse si impossessano anche della casa che le aveva lasciato il suocero Ugolino, in contrada San Paolo. ASDFe, Fondo San Guglielmo, filza E, n. 68, atto del 25 agosto 1299.

⁵¹⁹ *Ivi*, filza F, n. 29, atto del 13 gennaio 1303.

⁵²⁰ *Ivi*, filza E, nn. 63, 66 e 70, atti rispettivamente dell'8 giugno 1298, 18 e 31 agosto 1299.

Lippa, non resta traccia. Ciò che viene documentata è invece la contropromessa delle clarisse di San Guglielmo, che garantiscono alla coppia *donec vixerint alimentare et alimenta sibi prestare*, cui aggiungono l'usufrutto di due edifici: il primo corrisponde proprio alla casa di Gislabona, situata *prope dictum monasterium*, il secondo è l'abitazione che la coppia condivideva prima di questa scelta: una *aliam domum positam in contrata Rupte in qua consueverunt habitare predicti Astulfus et domina Iohanna ante quam dedicaverunt monasterio predicto*. All'ulteriore usufrutto di un bosco oltre il Po segue un riferimento ai figli della coppia, oltre il quale non si riesce a procedere nella lettura a causa del pessimo stato di conservazione della pergamena che ha accolto l'atto notarile⁵²¹. Ancora una dedizione congiunta dunque, e l'ennesimo silenzio sul destino della dote matrimoniale delle converse non nubili.

⁵²¹ *Ivi*, filza L, n 49, atto del 16 febbraio 1392.

Storie e modelli

Umiliana dei Cerchi *specialmente avea cura de' poveri vergognosi, e perciò una donna, la quale per povertà era disposta a vituperio del corpo suo, infino che vivette la sustentò colla sua limosina*. Un anonimo trecentesco traduce così la vita latina della beata, composta a ridosso della sua morte nel 1246. Il primo biografo, Vito da Cortona, aveva usato l'espressione *in postribulo* che rende in modo ancora più efficace il rischio cui era esposto il genere femminile in condizioni di estrema indigenza⁵²². La povertà, quella estrema, e la pressoché assoluta mancanza di mezzi di sostentamento poteva prospettare, oltre alla mendicizia cronica, questa soluzione, la vendita dell'unica cosa ancora in proprio possesso: il corpo. L'indigenza è una delle ragioni silenti individuabili agli esordi della 'carriera' delle donne che nei postriboli del Basso Medioevo saranno ufficialmente chiamate pubbliche meretrici. Non solo donne appartenenti a famiglie decadute, ma anche mogli e figlie di contadini e salariati potevano ricorrere a questo espediente, dapprima in modo occasionale, saltuario e in contesti privati, per ovviare a situazioni di emergenza, poi per alcune, incapaci di riscattarsi dall'onore perduto e dalla perdurante miseria, si aprivano le porte dei bordelli pubblici e finivano per esercitare a tutti gli effetti il mestiere di prostitute⁵²³. Fra queste donne dal comune percorso di vita, sono forse distinguibili le giovani nubili prive di una dote, le cui famiglie non erano in grado di provvedere al costo indispensabile al matrimonio e avrebbero stentato

⁵²² *Leggenda della beata Umiliana de' Cerchi*, in *Prosatori minori del Trecento*, vol. I, a cura di G. DE LUCA, Milano-Napoli, 1954, pp. 721-768, in particolare p. 371, con indicazione delle precedenti edizioni latine e volgari. Il riferimento è in G. RICCI, *Povertà, vergogna, superbia. I declassati fra Medioevo e Età moderna*, Bologna 1996, pp. 58-59; l'autore intitola proprio *In postribulo* un breve paragrafo dedicato a questo specifico aspetto della povertà vergognosa al femminile.

⁵²³ M.S. MAZZI, *Prostitute e lenoni*, p. 317. L'autrice rimarca più volte come la povertà non sia l'unico motivo individuabile a monte della prostituzione: inganni, episodi di violenza, nascite illegittime, scelte volontarie di cui non si riescono a gestire le conseguenze sono tutte ragioni che possono far scivolare le donne in un giro da cui non riescono più ad uscire.

a mantenerle negli anni a venire, bocche da sfamare a gravare una situazione già precaria. L'assenza di una dote è, in questo senso, una povertà relativa, una speciale carenza di sostanze che insidia prima l'onore poi la vita stessa, è la mancanza della chiave di accesso ad uno status sociale necessario, quello di moglie, in tempi in cui il celibato era rischioso e malvisto.

Emblematica della condizione di 'pericolo' cui erano esposte, loro malgrado, le *filiae familias* prive di una dote, è la narrazione di uno dei miracoli più noti operati da San Nicola di Bari. Vissuto in Oriente tra III e IV secolo, il suo culto conosce un'enorme diffusione in Occidente dopo la traslazione delle reliquie, nel 1087, a Bari, città di cui diviene patrono. L'attributo delle tre sfere d'oro (o tre monete o tre borse di monete, a seconda delle versioni del racconto) diviene una delle sue rappresentazioni iconografiche più frequenti tra Tre e Quattrocento e uno dei patronati che gli sono attribuiti è proprio quello di protettore delle nubili cristiane⁵²⁴. La leggenda è ricordata da Dante nel Purgatorio, attraverso le parole di Ugo Capeto: *della larghezza / che fece Niccolao alle pulcelle, / per condurre a onor lor giovinezza*⁵²⁵. Ancora prima il racconto era fiorito nella prosa latina della *Legenda aurea* di Iacopo da Varazze, e nella proposizione che costituisce l'antefatto e la necessaria premessa al miracolo si ha la sintesi del problema: un concittadino *satis nobilis* di San Nicola aveva tre figlie nubili che a causa dello stato di povertà in cui versava la famiglia *prostituere cogitur*. Nella mente del nobile decaduto, la convergenza delle due condizioni, *l'inopiam* e le figlie *virgines*, ha come unica possibile soluzione la prostituzione: solo attraverso *infami earum commercio* pensa possa esserci riscatto, non per trarne profitto o per arricchirsi, ma *ut (...) aleretur*, la cui coniugazione singolare sembra motivata unicamente dal fatto che il soggetto è il padre. E' a questo livello, ancora sulla soglia dell'intenzione, prima che lo spettro della prostituzione prenda consistenza, che interviene il giovane Nicola, non ancora vescovo di Mira, il quale *scelus abhorruit* e come se avesse letto nel pensiero dell'uomo si accosta nottetempo alla casa e getta al suo interno, attraverso una finestra, una *massam auri panno involutam*. Il padre la troverà solo il mattino seguente e potrà così portare a compimento le nozze della primogenita. Altre due volte, a distanza di poco tempo, il Santo ripeterà il suo

⁵²⁴ N. DEL RE - M.C. CELLETTI, *Nicola (Niccolò), vescovo di Mira, santo*, in *Bibliotheca Sanctorum*, vol. IX, Roma 1967, coll. 923-948.

⁵²⁵ DANTE ALIGHIERI, *Commedia, Purgatorio XX*, 31-33.

gesto, ma al secondo reiterarsi del miracolo il padre formula il proposito di *vigilare* per scoprire l'identità di colui che *inopie sue subvenisset*. E così, al terzo lancio, udendo il *sonitum* che l'oro produce cadendo all'interno della stanza, il padre si sveglia ed insegue un *Nicolaum fugientem* chiedendogli di fermare il passo e di non sottrarsi al suo sguardo: voleva vedere in faccia il suo benefattore e ringraziarlo. Infine, correndo più veloce di lui, riesce a raggiungerlo. Il gesto spontaneo di prostrarsi ai suoi piedi viene smorzato dal Santo, che, *refugiens*, gli intima di non rivelare mai a nessuno quanto accaduto⁵²⁶. Nel racconto alcuni elementi sono posti in particolare evidenza. La condizione di indigenza, espressa attraverso il termine *inopia* ripetuto due volte, è riferita sempre al padre, non all'intero nucleo familiare: nobile di rango ma non di ricchezze, tanto che sembra non avere di che sfamarsi, la povertà è tutta dell'uomo, *pater familias* con tre figlie a carico, che indugia sulla tentazione di vendere la verginità delle figlie per la sua stessa sopravvivenza. Le alternative possibili sono il matrimonio o la prostituzione, il primo inarrivabile, la seconda quasi imminente, ma le donne non hanno potere decisionale su questo, non parlano e non viene data voce ai loro pensieri: il padre prospetta una soluzione, il Santo risolve per un'altra.

Trattandosi di un racconto agiografico è normale che venga sottolineato l'atteggiamento del protagonista. La ritrosia di Nicola è evidente negli elementi che incorniciano il suo gesto, avvenuto di nascosto, di notte, all'esterno di una casa, e nei verbi e aggettivi di movimento: il Santo *recessit*, viene sorpreso *fugientem* e poi ancora *refugiens*, mentre il beneficiario *insequitur* e *accurrens velocius* gli intima *siste gradum* e lo prega *ne subtrahas*. Al di là della modestia che caratterizza il Santo, che ancora porta doni di nascosto, la notte di Natale, si può

⁵²⁶ IACOPO DA VARAZZE, *Legenda Aurea*, a cura di G.P. MAGGIONI, Firenze 1998, vol. I, pp. 38-48, in particolare pag. 39. Questo il passo per intero: *Tunc quidam convicaneus suus satis nobilis tres filias suas virgines ob inopiam prostituere cogitur, ut sic infami earum commercio aleretur. Quod vir sanctus comperit, scelus abhorruit et massam auri panno involutam in domum eius per fenestram nocte clam iecit clamque recessit. Mane surgens homo massam auri reperit et deo gratias agens primogenite nuptias celebravit. Non multo post tempore dei famulus simile peregit opus. Quod rursus ille reperiens et in laudes immensas prorumpens de cetero vigilare proposuit ut scires quis esset qui su inopie subvenisset. Post paucos etiam dies duplicatam auri massam in domum proiecit ad cuius sonitum ille excitatur et Nicholaum fugientem insequitur talique voce alluoquitur: «Siste gradum teque aspectui ne subtrahas nostro!»; sicque accurrens velocius Nicholaum hunc esse cognovit. Mox humi prostratus osculari volebat pedes eius; quod ille refugiens ab eo exegit ne eum quamdiu viveret publicaret.*

leggere in questa elemosina discreta il suggerimento di effettuare simili elargizioni con riservatezza. Sicuramente si tratta di un caso di povertà vergognosa, le origini nobili del padre lo rinchiudono in casa e lo lasciano uscire solo quando la sua condizione è già mutata, ma è anche la situazione delicata di tre giovani nubili insidiate dalla necessità di prostituirsi a richiederlo. Infine, l'oro dell'elemosina, non soltanto scintillante attributo del santo, ma minerale significativo e significante: ai quattro non viene portato cibo per sfamarsi o vesti per coprirsi, viene regalato dell'oro, perché per una dote (poiché questo diventano le sfere o le monete donate) non sarebbero bastati il pane di sant'Antonio o il mantello di san Martino. Le povertà possono essere molto diverse e differenti sono anche le risposte che vengono date ad esse⁵²⁷.

Tutti questi elementi avranno un'eco, secoli dopo, nelle doti elargite alle nubili indigenti, anche in una città come Ferrara, a molte settimane di cammino dal luogo in cui riposano le spoglie del santo. Il miracolo, del resto, non è difficile da riprodurre: di miracoloso c'è forse soltanto la provenienza sconosciuta (perché non specificata) delle sfere d'oro nelle mani di Nicola, ma il suo gesto è umano, riproducibile, chiunque già in possesso di un equivalente dell'oro può sostituirsi al protagonista.

Nel XIV secolo la mancanza di una dote e la conseguente impossibilità a contrarre matrimonio è un problema sociale che comincia ad essere molto sentito. Istituzioni caritative che già si occupano di soccorrere i poveri dispongono aiuti anche per le giovani da marito, mentre sorgeranno un po' più tardi istituti appositi che si dedicheranno loro in modo esclusivo. Nella realtà fiorentina, forse la più studiata a questo proposito, sembra che il fenomeno della carità dotale da parte dei privati sia stato incentivato dalla politica assistenziale di una delle maggiori confraternite cittadine, Orsanmichele, che negli anni successivi la Peste Nera, ha concentrato i suoi sforzi in questa direzione⁵²⁸. Firenze è contesto precoce anche per la fondazione del Monte delle

⁵²⁷ V. ZAMAGNI, *Introduzione*, in *Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo ad oggi*, a cura di EAD. Bologna 2000, pp. 9-13.

⁵²⁸ I. CHABOT, *La beneficenza dotale nei testamenti del tardo Medioevo*, in *Povertà e innovazioni istituzionali in Italia*. pp. 55-76, in particolare pp. 56-57. Il ruolo della confraternita come modello per la carità cittadina è stato sottolineato anche da N. TERPSTRA, *The politics of confraternal charity*:

Doti, istituto che nel Quattrocento si assicura un ruolo importante nella dotazione caritativa, con depositi che venivano aperti dai benefattori a favore di nubili bisognose di propria conoscenza o piccole ospiti dell'ospedale degli Innocenti⁵²⁹.

Vescovo e sindaco dei poveri di Cristo

Nella Ferrara del XIV secolo non sembrano esserci istituti che si occupano in modo specifico del problema. Alle giovani in condizioni di indigenza giunge un qualche aiuto da enti che già si pongono a sostegno della povertà, intesa in senso più ampio e generico. L'istituto dei Poveri di Cristo, sorto nel secolo precedente e la cui gestione resta a lungo contesa tra i Frati di Penitenza ed il vescovo, aveva inizialmente un ruolo di controllo sulla corretta applicazione delle volontà testamentarie, interveniva cioè in caso di abusi, di parziale o completa inadempienza dei legati caritativi e ne avocava a sé l'esecuzione quando i tempi di adempimento si protraevano oltre il dovuto⁵³⁰. Si occupava inoltre di far pervenire, sempre ai poveri, anche gli importi *de ablatis incertis*. In un secondo momento, anche tramite la figura di un *sindicus* laico che affianca il vescovo in quanto *pater pauperum*, l'istituto comincia a gestire beni immobili lasciati a favore dei poveri perché ne fossero distribuite le redite o venissero gestiti come piccoli ospedali o *domus pauperum*⁵³¹. Vescovo e sindaco potevano

centre, periphery, and the modes of confraternal involvement in early modern civic welfare, Ivi, pp. 153-174, in particolare p. 165.

⁵²⁹ Su questo istituto, le cui funzioni non si limitavano alle doti di carità, A. MOLHO, *Marriage Alliance* pp. 103-108. La stessa funzione è stata svolta in epoca moderna dal Monte di Pietà di Bologna, ruolo ampiamente evidenziato in I. CHABOT, M. FORNASARI, *L'economia della carità. Le doti del Monte di Pietà di Bologna (secoli XVI-XX)*, Bologna 1997; per lo stesso contesto anche M. CARBONI, 'Essendo in questi nostri tempi così intollerabile la gravezza intorno l'occasioni de' matrimoni': un approccio previdenziale al problema dotale nella Bologna del tardo Cinquecento, in *Povertà e innovazioni istituzionali a Bologna*, pp. 247-258.

⁵³⁰ Sei mesi, secondo le costituzioni sinodali di Ferrara del 1332.

⁵³¹ Su questo istituto A. SAMARITANI, *Vescovo, Sindaco dei poveri di Cristo*; ID., *Vescovo e sindaco dei poveri di Cristo a Ferrara nei secoli XIII-XIV*, in «Ravennatensia», 10 (1984), Atti del convegno di Reggio Emilia (1979), pp. 107-111. Essenziale la sintesi offerta in L. CHIAPPINI, W. ANGELINI, A.

essere indicati direttamente dai privati quali esecutori testamentari oppure, appunto, subentrare a quelli designati in caso di inadempienza. Questo ruolo ha quindi vincolato le attività caritative alle scelte dei benefattori poste 'a monte': dipendeva essenzialmente dal donatore destinare un legato alla carità dotale oppure predisporre una beneficenza assistenziale per altre categorie di poveri. Nei casi in cui la scelta delle 'povere e miserabili persone' da soccorrere spetta all'istituto, le ragazze da dotare sono beneficiarie occasionali e non pare sia rivolta nei confronti della loro condizione un'attenzione particolare. Peraltro, avendo formalmente un ruolo di vigilanza, l'istituto è ben lontano dall'aver il controllo di tutte le azioni caritative che avvengono sotto la sua giurisdizione e il XIV secolo offre innumerevoli esempi di elargizioni ai poveri che prescindono completamente dalla presenza del vescovo o di un suo rappresentante⁵³². Nel gennaio del 1389, al cospetto del vescovo Tommaso Marcapesci, il sindaco dei poveri Giacomino *de Compagno* fa verbalizzare al notaio di curia, Pietro Pialbene, che la clausola testamentaria del defunto Francesco *de Lodoinis* è ancora in attesa di essere portata ad esecuzione. Il testamento risale al settembre del 1383 e la volontà di Francesco era quella di distribuire 100 lire marchesane tra giovani povere in età da marito. La questione diventa ora di competenza vescovile e il sindaco dei poveri si appresta alla vendita di un casale nella località di Copparo per procurarsi la liquidità necessaria all'adempimento del legato⁵³³. La distribuzione delle elemosine è rimandata ad un momento successivo di cui non si hanno notizie. Nel marzo dell'anno successivo il vescovo interviene personalmente in quanto *pater pauperum Christi civitatis Ferrariae et administrator bonorum ipsorum pauperum* per un'altra inadempienza. Il defunto ser Bertolotto aveva nominato sua erede universale la nipote Orsolina, indicando nel suo testamento povere e miserabili persone e *paupere domicelle maritande* quali eredi sostitutivi se Orsolina fosse morta senza eredi. Essendosi verificata questa circostanza ed essendo trascorsi ormai più di sei mesi, il vescovo interviene nuovamente e stipula un atto di

BARUFFALDI, *La Chiesa di Ferrara nella storia della città e del suo territorio. Secoli XV-XX*, Ferrara, 1997, p. 31.

⁵³² Nella silloge di documenti presentata a questo proposito in A. SAMARITANI, *Una diocesi d'Italia*, pp. 322-359, le distribuzioni di elemosine avvenute in modo indipendente eguagliano e superano i casi documentati di intervento da parte del vescovo o del sindaco dei poveri.

⁵³³ ASDFe, Notai di curia, not. Pietro Pialbene, b. II, atto del 4 gennaio 1389, citato in A. SAMARITANI, *Una diocesi d'Italia*, p. 336.

vendita: un vigneto di circa 4000 piante gli procura 60 lire marchesane che saranno distribuite ai poveri e a povere nubili come era desiderio di Bertolotto⁵³⁴. Anche in questo caso la *distributio* è procrastinata ad un momento di cui non si hanno tracce documentarie. Il vescovo, il sindaco dei poveri o un loro delegato sceglieranno quante e quali giovani indigenti beneficiare ma l'elargizione di fondi complessiva e la sensibilità al problema della mancanza di una dote sono a monte di queste scelte, nelle ultime volontà dei testatori. Ancora nel 1401, quando il vescovo gestisce già un discreto patrimonio immobiliare a beneficio dei poveri, il *sindicus* interviene nell'esecuzione testamentaria che risolve, parzialmente, lo strascico ereditario di Domenico Belbiati, deceduto nel secolo precedente, solo per dare attuazione ad una volontà già chiaramente espressa, non per scegliere i soggetti da beneficiare. La consegna di due legati è preceduta dall'antefatto che ricorda la volontà di Domenico di destinare 100 lire a favore delle giovani povere e nubili e racconta come *distributio ipsa facta non fuit in debitum tempus*. Siccome in questo modo, prosegue il testo, tale distribuzione spetta al vescovo di Ferrara in quanto *patrem pauperum civitatis* e (al) sindaco dei poveri, il fratello ed erede del defunto, Francesco, aveva già consegnato una parte di quella somma al sindaco in carica Basilio *de Baldonis*: 37 lire e 12 soldi. Perciò ora Basilio, *in maiori ecclesie*, spartisce la somma tra due giovani donne: 12 lire e 12 soldi vanno a Miradasia figlia di Oliveto di Villanova Denore *nuperime maritate* a Giovanni di Masi Torello, mentre le rimanenti 25 lire vanno a Veronica orfana di maestro Giacomo promessa a Nicolò della contrada di Bocccanale⁵³⁵. E' evidente come la volontà di destinare una somma alla carità dotale piuttosto che ad altre opere di assistenza e carità risalga al testatore e non dipenda dalle scelte personali del sindaco dei poveri di Cristo, che in questo caso, come in molti altri, ne è semplice esecutore materiale, per di più solamente parziale.

Un'esecuzione testamentaria avvenuta trent'anni prima è significativa anche per l'apparente estromissione dell'istituto dall'elargizione della carità dotale. Bona, moglie di Accorsino *de Guarixonibus*, dettando il suo testamento aveva incaricato il marito, nominato commissario testamentario, di distribuire dieci lire *in pauperes domicelas maritandas* e venti soldi *pro male ablati incertis*. Una

⁵³⁴ ASDFe, Notai di curia, Pietro Pialbene, b. III, atto del 5 marzo 1390, citato in A. SAMARITANI, *Una diocesi d'Italia*, pp. 337-338.

⁵³⁵ ASFe, ANA, matr. 14, not. Giovanni Pavesi, atto del 5 maggio 1401.

minuta notarile incompleta rogata dal notaio di curia qualche tempo dopo, offre un riassunto dei fatti in cui si dice che *per dictum commissarium date sint et distribute dicte decem libre*, mentre i venti soldi li ha ricevuti Guglielmo Agodi *olim* sindaco dei poveri di Cristo della città di Ferrara⁵³⁶. Le elemosine dotali sono state quindi consegnate, non sappiamo a chi, a cura del commissario stesso mentre la modesta cifra *pro male ablati*s viene affidata al sindaco (tra l'altro non più in carica) dei poveri di Cristo. Il caso è isolato e probabilmente dovuto alle circostanze, non può essere considerato emblematico di un'estromissione dell'istituto dei poveri di Cristo dall'elargizione dei sussidi dotali, ma sottolinea, ancora una volta, la prevalenza dell'iniziativa dei singoli, testatori e commissari, in scelte di questo tipo.

Confraternite e corporazioni

Altri enti che possono, almeno potenzialmente, occuparsi delle giovani prive di una dote, sono le confraternite, in particolare quelle a carattere assistenziale. Gli istituti ferraresi di questo tipo costituitisi nel corso del XIV secolo o già attivi in precedenza non sembrano manifestare interesse per il problema, mentre qualche accenno alle giovani prive di una dote comincerà a comparire fra le loro carte o in bocca a testimonianze esterne solo nel Quattrocento inoltrato. La confraternita di gravitazione francescana di Santa Maria da San Francesco annota infatti nei suoi registri l'elargizione di soccorsi anche a ragazze povere da dotare, frammisti a quelli a favore di orfani, vedove, pellegrini, carcerati, vecchi, ammalati e altre categorie di indigenti⁵³⁷. Non è forse del tutto arbitrario retrodatare questa attività assistenziale al secolo precedente, in cui l'associazione laicale è già attiva e documentata, anche se non in modo tale da testimoniare con precisione i beneficiari del soccorso prestato. Anche tra le

⁵³⁶ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 7, atto del 19 ottobre 1370. Segnalato in A. SAMARITANI, *Una diocesi d'Italia*, p. 331.

⁵³⁷ A. SAMARITANI, *Profilo di storia della spiritualità, pietà e devozione nella Chiesa di Ferrara-Comacchio. Vicende, scritti figure*, Reggio Emilia 2004, p. 113; A. FRANCESCHINI, *Associazioni laiche di gravitazione francescana nei secc. XIII-XV*, in «Analecta Pomposiana», 7 (1982), pp. 185-248, in particolare 204-224.

elargizioni attuate dalla confraternita di San Giovanni Battista si registrano donazioni per le doti di ragazze povere, ancora una volta immerse nella grande congerie di povertà, indigenza, malattia e solitudine delle altre specie di *pauperes*, ma data la funzione precipua di esecutore testamentario cui l'istituto era chiamato, è probabile che la scelta di dotare fanciulle povere sia da imputare, ancora una volta, piuttosto alla volontà dei testatori, che non a quella degli stessi confratelli. Resta comunque da sottolineare l'attenzione di questa confraternita per il genere femminile, accogliendo (anche se non unica, nella realtà ferrarese) le donne al proprio interno e gestendo due ospedali entrambi vocati, per un certo periodo, all'accoglienza di donne povere e ammalate⁵³⁸. Tuttavia, non si registra da parte di nessuno di questi istituti un interesse spiccato per quella specifica povertà che pregiudica le nozze, mentre sono chiaramente distinguibili altre vocazioni quali la cura dei malati attraverso la gestione di piccoli ospedali, o l'assistenza ai condannati a morte, con l'accompagnamento, materiale e spirituale, nelle ultime ore precedenti la condanna⁵³⁹. Ciò non toglie che anche a questi enti capitasse di occuparsi in modo specifico del problema. Proprio alla confraternita dei Battuti Neri o della Morte, nelle figure dei ministri *pro tempore*, il drappiere Andrea di Consandolo aveva affidato una sua possessione perché le rendite fossero utilizzate *in maritar donzelle et alli poveri* ospiti dell'ospedale gestito dalla compagnia⁵⁴⁰. Sorgeranno soltanto nel XVI secolo istituti dedicati, che si ergeranno a protezione delle nubili indigenti facendo dell'intento di preservarne l'onore lo scopo fondativo e la specifica attività: i conservatori di 'zitelle'. Santa Maria della Rosa, il più antico, risalente agli anni '40 del secolo, accoglieva bambine dai sette ai dodici anni, Sant'Agnese, di poco successivo, ospitava invece le più piccole; i ranghi di

⁵³⁸ A. SAMARITANI, *Profilo di storia della spiritualità*, p. 112. Pur essendo sorta nel XIII secolo, l'autore menziona questo tipo di attività assistenziale nella trattazione relativa al XV secolo.

⁵³⁹ Per un dettagliato panorama sugli istituti ospedalieri, con qualche sporadico riferimento ad attenzioni, strutture e risorse dedicate in modo specifico alle donne, A. FRANCESCHINI, *Il sapore del sale. Ricerche sulla assistenza ospedaliera nel sec. XV in una città di punta: Ferrara, Ferrara, 1981* («Atti e Memorie della Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria», s. IV, vol. I).

⁵⁴⁰ L. GRAZIANI SECCHIERI, *...in Hospitali Batuti Nigri Ferrarie alias Mortis sito in contracta Sancta Maria de Vado in parte superiore in mansione existente prope Oratorium eius Hospitali...*, in *L'Oratorio dell'Annunziata di Ferrara. Arte storia, devozione e restauri*, a cura di M. MAZZEI TRAINA, Ferrara 2002, pp. 71-155, in particolare p. 86 con relativo riferimento archivistico. Si tratta di un regesto di epoca moderna dell'originale perduto del 5 luglio 1389. L'atto è segnalato anche in A. FRANCESCHINI, *Il sapore del sale*, p. 17.

reclutamento degli altri due si definivano, in linea di massima, tra le giovani in pericolo di perdere l'onore (Santa Barbara) e le mendicanti per la città (Santa Margherita)⁵⁴¹.

Nemmeno le corporazioni di mestiere, che nel Trecento appaiono già ben strutturate e dotate di propri statuti ritengono necessario conferire al problema una codificazione ufficiale che stabilisca rimedio ad una difficoltà certamente presente: nessuna delle redazioni statutarie di questo secolo presenta alcun cenno all'eventuale mancanza di dote per le figlie degli iscritti. Il problema, naturalmente, sarà più sentito in età moderna, dove non mancheranno riferimenti ad esso. Nel 1713 l'Arte dei Fabbri abolisce, ritenendola superflua, la spesa di 25 scudi annualmente impiegata per l'acquisto di ciambelle, moscato e malvasia il giorno di Santo Alò e decide di convertirla in due elemosine dotali per le figlie e le nipoti degli iscritti all'arte⁵⁴². Appena tre anni dopo, il massaro dell'Arte dei Calzolari proporrà di modificare la consueta destinazione delle spese per la celebrazione della festa di San Crispino, protettore dell'Arte: da ora in poi i dieci scudi saranno depositati al Monte di Pietà o presso altro banco pubblico per costituire la dote ad una delle figlie degli ufficiali dell'arte. Segue una lunga serie di condizioni sulle caratteristiche delle candidate, le modalità di votazione (scrutinio segreto con ballottazione), e di 'incasso' della somma, che avverrà soltanto quando la prescelta «esibirà fede del matrimonio, o temporale, o spirituale»⁵⁴³. Alla fine del secolo, il testo di un altro codice denuncerà gli *abusi* relativi alla distribuzione delle doti: i matricolati dell'Arte dei Sogari chiederanno la valutazione tramite voto segreto dei requisiti delle aspiranti concorrenti e faranno appello al Giudice dei Savi quale garante della

⁵⁴¹ A. SAMARITANI, *Profilo di spiritualità*, p. 152. Riguardo a questi istituti M. MARZOLA, *Per la storia della chiesa ferrarese nel secolo XVI (1497-1590)*, voll. I-II, Torino 1976-78, rispettivamente vol. I, pp. 614-615 e vol. II, pp. 736-740; vol. I, p. 409 e vol. II, p. 405; vol. I, pp. 613-614 e vol. II, pp. 405-406; vol. I p. 619.

⁵⁴² BCAFe, Fondo Statuti 23, *Arte de' Fabbri*, cc. 67r-70r. La registrazione del decreto del Giudice dei Savi è segnalata in *ManuStatuta. I codici della Biblioteca Comunale Ariostea*, a cura di M. BONAZZA, Ferrara 2008, p. 172.

⁵⁴³ BCAFe, Fondo Statuti 17, *Arte de' Callegari*, cc. 48v-54v, in particolare c. 50v; segnalato in *ManuStatuta*, pp. 123-124 e particolarmente evidenziato dalla curatrice tra le iniziative assistenziali messe in atto dalle corporazioni a p. XLIII.

destinazione delle doti⁵⁴⁴. Le rubriche statutarie dei codici Tre-Quattrocenteschi non fanno alcun riferimento a difficoltà da parte degli iscritti per costituire una dote alle figlie e le iniziative prettamente assistenziali interne alle singole arti si limitano al nutrimento o all'aiuto generico ai poveri miserabili dell'Arte⁵⁴⁵.

Sensibilità individuali

La carità dotale è allora affidata in gran parte alla sensibilità e iniziativa dei singoli, esplicita solitamente in corso di dettatura delle ultime volontà e completata *post mortem* dagli esecutori testamentari. Nei testamenti trecenteschi le *pauperae domicellae maritandae* appaiono come una categoria chiaramente distinguibile nell'insieme generico dei *pauperes* e ad esse fanno riferimento donatori di varie estrazioni sociali, dimostrando un'ampia gradazione di attenzione al problema. Generalmente il testatore stabilisce una somma da destinare a questo preciso scopo e il notaio scrivente dedica a questa disposizione una 'voce' apposita del testo. Copparino del fu Giovanni da Castello, ad esempio, poco dopo aver dato indicazioni per la propria sepoltura, stabilisce *quod dentur uni domicele nubili in auxilio maritandi solidos decem marchesanorum*⁵⁴⁶. La somma di dieci soldi non è rilevante se si considera che lo stesso testatore aveva destinato il doppio per un doppiero di cera da porre *pro illuminando corpus Domini* in una delle chiese cittadine.

Il formulario scaturito dalla penna dei notai in queste occasioni è molto simile e denota poche varianti. Essenziale quanto scrive Giovanni Lucchi annotando le ultime volontà del suo cliente Manuccio di Melara: *reliquit dictus testator uni*

⁵⁴⁴ BCAFe, Fondo Statuti 11, *Arte de' Sogari*, doc. del 1785, cc. 64v-66v, ancora una volta segnalato in *ManuStatuta*, p. 80.

⁵⁴⁵ BCAFe, Fondo Statuti 7, *Arte de' Sartori*, c. 17r, XV *Dell'alimentationi de poveri dell'Arte*; BCAFe, Fondo Statuti 3, *Arte de' Speciali*, c. 3v, XII *Del sovenire li poveri miserabili dell'Arte*. Si tratta in entrambi i casi di codici seicenteschi, ma nel primo caso la rubrica è indicata tra i «capitoli vecchi».

⁵⁴⁶ ASFe, ANA, matr. 32, not. Lancellotto Villa, atto dell'8 ottobre 1398.

*paupere domiciele (...) marchexanos viginti*⁵⁴⁷, e non molto più prolisso è il collega Natale Sovertari al capezzale di Caterina del fu Francesco, vedova di Bartolomeo di Mizzana, che mette per iscritto la volontà della donna di destinare tre lire bolognesi *in maritandum domicelabus*, aggiungendo appena che si tratta di un lascito *pro anima sua et dicti quondam Bertholamei eius mariti*⁵⁴⁸. Nel primo caso è sottintesa la destinazione dotale, nel secondo (come, del resto, nel già citato testamento di Copparino) la povertà delle beneficiarie, ma il pensiero è da intendersi rivolto a giovani in età da marito che, per le condizioni in cui versano le famiglie di appartenenza, non hanno la possibilità di costituire una dote e con essa contrarre matrimonio. La carità dotale può essere destinata ad un numero indistinto di beneficiarie, come nel caso del notaio Francesco da Correggio, che lascia 25 lire da distribuire *domicelabus pauperibus maritandis*⁵⁴⁹, oppure il testatore stabilisce fra quante fortunate dovrà essere ripartita la sua elemosina. Antonio *de Codegatis*, ad esempio, vuole che dieci lire siano dispensate *in dotem* a giovani povere in età da marito, specificando a questo proposito *viginti solidos pro qualibet*⁵⁵⁰. Saranno dunque dieci le donne che riceveranno un ausilio alla costituzione della propria dote. Bonifacio *de Buinotis* ritiene invece che la stessa somma debba essere destinata ad una o due giovani indigenti, in modo che *in auxilium domicelam vel domicelas maritandi* giungano almeno 5 lire⁵⁵¹.

Anche dove non dichiarato, si tratta sempre di un lascito *pro anima*, della stessa natura dei legati agli istituti religiosi, agli enti assistenziali o ai poveri, un gesto tra i molti che il testatore predispone *in extremis* per la salvezza della propria anima ed in remissione dei peccati, estendendo talvolta il beneficio ai congiunti più stretti, come indicato da Caterina. Più specifica la motivazione addotta da Donato del fu Giovanni, il quale lascia quattro ducati d'oro da distribuire *in aliquas pauperes domicelas in auxilium dictas domicelas maritandi non solo in remedium et remissionem anime dicti testatoris ma anche quia dictus testator tenebatur ire Romam et non iovit*⁵⁵². La promessa non mantenuta di un

⁵⁴⁷ *Ivi*, matr. 19, not. Giovanni Lucchi, atto dell'8 settembre 1383.

⁵⁴⁸ *Ivi*, matr. 11, not. Natale Sovertari, atto del 28 novembre 1376.

⁵⁴⁹ *Ivi*, matr. 4, not. Ognibene Soldagni, atto del 29 agosto 1369.

⁵⁵⁰ *Ivi*, matr. 21, not. Pietro Loiani, atto del 30 gennaio 1383.

⁵⁵¹ *Ivi*, matr. 19, not. Giovanni Lucchi, atto del 18 agosto 1387.

⁵⁵² *Ivi*, atto del 9 luglio 1383.

pellegrinaggio che non potrà più nemmeno prendere avvio, data la debolezza fisica di chi aveva espresso il voto, si traduce quindi in un'opera di carità che, tra le molte scelte possibili, tende a risollevarle le sorti di alcune, non si precisa quante, giovani povere.

L'entità del lascito destinato a queste donne è molto variabile, si va dai pochi soldi ad alcune decine di lire nelle ultime volontà di alcuni facoltosi. Più raramente si incontrano testatori che decidono di perorare la causa con una quota del proprio patrimonio. Bonmatteo beccaiò dettò testamento nell'ottobre del 1348, l'anno della grande peste, e tra le sue prime disposizioni ci sono ventuno lire destinate a maritare giovani nubili. Dopo aver predisposto alla vendita abiti e pezze di tessuto a favore dei poveri, il testatore stabilisce che la metà di tutti i suoi averi debba essere anch'essa alienata e il ricavato distribuito a povere fanciulle da marito *et aliis operibus misericordie et karitas*⁵⁵³.

Le giovani nubili prive di dote possono essere indicate in modo specifico quale destinatarie di un legato o poste in alternativa ad altre opere caritatevoli a sussidio della povertà. Bosio, maestro fabbro, chiede agli eredi di distribuire entro tre anni dieci lire *pauperibus personis et domicelabus*⁵⁵⁴, mentre Salvetto, *fisice medicus*, tra le sue disposizioni codicillari prescrive che sei ducati d'oro, residuo di un credito di sedici ducati contratto con il cognato (dieci dei quali vuole vadano alla moglie Imelda) sia distribuito *inter egenas et miserabiles personas et pauperes domicellas maritandas* a discrezione dei commissari testamentari⁵⁵⁵. L'*egregia et potens domina* Bartolomea, moglie di Nicolò de' Roberti, accomuna *pauperes domicellas* e *pauperes captivos*⁵⁵⁶, mentre Pietro del fu Ugucione, originario del distretto di Vicenza, lascia che i suoi commissari scelgano se consegnare una sua *culcedram a lecto* ad una fanciulla 'poverissima' o ad un ospedale⁵⁵⁷. Il marchese Obizzo III esprime la sua munificenza accomunando in un unico legato di 10.000 lire bolognesi l'edificazione di una cappella nella chiesa di San Francesco, dove aveva chiesto di essere sepolto, la

⁵⁵³ ASMo, Notai camerale Ferraresi, LIV, not. Francesco Dal sale, cc. 41r-43v, atto del 13 ottobre 1348.

⁵⁵⁴ ASFe, ANA, matr. 16, not. Domenico Bernardi, atto del primo novembre 1400.

⁵⁵⁵ ASDFe, Fondo San Vito, mazzo C, n. 4, atto del 3 febbraio 1375.

⁵⁵⁶ ASFe, ANA, matr. 16, not. Domenico Bernardi, atto dell'8 giugno 1400.

⁵⁵⁷ *Ivi*, matr. 19, not. Lucchi Giovanni, atto del 2 giugno 1383.

celebrazione di messe, le nozze di giovani nubili e altre opere di misericordia⁵⁵⁸: impossibile stabilire in queste *operibus pietatis* quale quota spettasse alle nubende (e a quante), ma si può ipotizzare che su queste almeno l'edificazione della cappella avesse la priorità.

Con ben altre risorse, Bartolomeo, maestro *galafactor* e figlio d'arte, aveva isolato dal suo patrimonio immobiliare un casale con due edifici di legno ed un terreno vignato, boschivo e *sclapivum* ubicato nella zona di Campo Pero vincolando la *societas scole* di San Giovanni Battista ad edificarvi un ospedale dedicato al santo per l'accoglienza dei poveri viandanti. Se gli iscritti alla scola non avessero voluto compiere questa opera, tale immobile avrebbe dovuto essere venduto ed il ricavato più semplicemente distribuito tra giovani da marito in condizioni di indigenza, poveri carcerati e altri, generici, poveri, sempre a beneficio della propria anima e di quella della moglie Bona. Nella personalissima gerarchia di povertà di Bartolomeo, dunque, figurano al primo posto i viandanti, bisognosi di un ricovero sicuro a scandire le tappe dei loro viaggi, le giovani nubili povere, bisognose di una dote per contrarre giuste nozze, i carcerati che necessitano di un aiuto economico, magari per pagare debiti o multe che li costringono dietro le sbarre finché restano insolventi, e infine i poveri generici, quell'umanità misera e multiforme cui si guarda quasi come un'entità indistinta una volta esaurite le personali sensibilità. Il testamento di Bartolomeo non ci è pervenuto, quando la notizia emerge dalle carte di un notaio anonimo sono sicuramente deceduti entrambi i coniugi e la vicenda ereditaria si trascina già da qualche tempo. Tutto quello che sappiamo è che *dicta universitas et scola noluit fabricare* l'ospedale che Bartolomeo sognava, e i commissari si apprestano alla vendita del terreno inizialmente destinato allo scopo, ma non sono ancora individuati in questa fase (né potremmo identificarli in seguito per la perdita dei protocolli del notaio rogante) i destinatari di riserva del legato⁵⁵⁹.

Nel decidere a chi destinare le elemosine all'atto del testamento, qualcuno ha avuto dei ripensamenti. Maddalena sbriciola in piccole quote *ad pias causas* i diritti che detiene sulla sua casa in Vignatagliata e dopo avere predisposto

⁵⁵⁸ ASMo, Notai camerale ferraresi, VII, not. Mosè Benintendi, atto del 15 marzo 1352. Obizzo morirà appena cinque giorni dopo; L. CHIAPPINI, *Gli Estensi*, p. 77.

⁵⁵⁹ ASFe, ANA, matr. 21, not. Pietro Loiani, p. 1, atti di notaio anonimo, fascicolo datato 1383, atto del 17 settembre 1383.

alcune somme per destinatari precisi, intende dispensare il *residuum inter pauperes domicellas tempore earum matrimonii*. Ma il notaio, si suppone dietro esplicita volontà della testatrice, cassa le destinatarie di questo lascito lasciando soltanto l'attributo *pauperes*, ultima parola della riga, e aggiunge a margine *Christi*, utilizzando la consueta abbreviazione: ciò che era stato inizialmente pensato per le giovani da marito prive di dote viene ora destinato ai poveri di Cristo, i cui rappresentanti ufficiali, il vescovo in persona o il *sindicus* laico in carica in quel momento potranno convogliare il lascito verso altre categorie⁵⁶⁰. Altri si ricordano delle *domicelle* solo in seconda battuta. Nella *absolutio* del testamento di Tommaso *de Ricardino*, i commissari testamentari ricordano i legati di carità predisposti dal testatore *tam pro missis et orationibus dicendis et celebrandis quam pro aliis piis causis*, ma dopo che il notaio ha proseguito scrivendo il secondo termine della comparativa, si rammentano delle elemosine dotali e lo costringono ad aggiunge a margine, con segno di richiamo precedente a *quam, et domicelis maritandis*⁵⁶¹.

Le *pauperae domicellae* possono figurare anche fra i destinatari dei lasciti *pro male ablatis incertis*. Si tratta di un tipo di disposizione *pro anima* solitamente espressa in modo molto generico dai testatori, che ne precisano soltanto l'ammontare; in questi casi è solo con l'esecuzione testamentaria che si possono conoscere gli effettivi beneficiari. Così Pietro di maestro Bernardino, *tesaurerius domini marchionis*, aveva indicato a questo scopo 100 lire nelle ultime volontà che non ci sono pervenute, dettate forse gli ultimissimi anni del Trecento o appena all'inizio del secolo successivo. E' il nobile bolognese Galeotto Avogari, anche a nome degli altri commissari, ad occuparsi di dare concretezza a quelle disposizioni e tra il 5 e l'8 maggio del 1406 consegna tre quarti di quella somma. Cinquanta lire vanno a Bartolomea, figlia di Bonifacio Girondi, di Reggio ma residente a Ferrara, la quale *presenti recipienti et ad se trahenti* riceve personalmente una dote di valore superiore a quelle elargite alle nubili povere come lei, che certamente oltre che *in auxilium maritandi*, la aiuterà a riscattarsi dalla sua condizione di indigenza. Una somma inferiore, corrispondente alla metà (25 lire in monete d'oro e d'argento) riceve invece Caterina di maestro Giacomo *de Callis, pauperis antiqui*, che non ha potuto non trasmettere alla figlia

⁵⁶⁰ *Ivi*, matr. 21, not. Pietro Loiani, p. 1, atto del 28 settembre 1403.

⁵⁶¹ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 11, atto del 16 marzo 1380.

l'attributo di povertà. Non è stata rintracciata la terza, presumibile, dote di valore identico a quest'ultima, a colmare la somma delle 100 lire lasciate in origine, forse consegnata in un momento diverso e distante e non conservata tra le carte superstiti del notaio. In ogni caso, l'orientamento del commissario nella scelta dei beneficiari appare chiaro e in questo caso viene da una sensibilità tutta sua, e non del testatore, l'iniziativa di carità dotale⁵⁶².

Alcuni degli esempi precedentemente citati hanno introdotto la casistica, più volte riscontrata, delle *pauperae domicellae* quali destinatarie di riserva di un legato, beneficiarie indicate in sede testamentaria che diverranno effettive solo al realizzarsi di certe condizioni. Il nobile Domenico Aldighieri, degli Aldighieri di Firenze spesso incontrati a Ferrara in qualità fattori o ufficiali del marchese, tra le prime disposizioni del suo testamento lascia scritto che se il suo erede riuscirà a recuperare i *bona retenta* dal defunto marchese Alberto, o quantomeno la maggior parte di essi, in quel caso dovranno essere maritate tre povere giovani che non abbiano sostanze per sposarsi e dovranno perciò essere dotate *condecenter*⁵⁶³. Alberto d'Este, padre di Nicolò III, era morto sei anni prima⁵⁶⁴ e Domenico dispera forse di poter mai vedere restituito il suo credito. Il nobile Crescimbene di Albinca, compiendo un notevole scarto rispetto alla logica del lignaggio, nomina eredi universali le figlie Agnese e Galizia preferendole ai nipoti maschi, figli del fratello, cui aveva lasciato armi e cavalli. Nel caso le donne morissero entrambe senza figli, dispone di estrapolare 200 lire dall'eredità e distribuirle *inter pauperes domicellas nobiles*⁵⁶⁵. Davvero remota è l'ipotesi che alcune giovani nubili beneficino del lascito prestabilito dal notaio Pietro di Carnevale, che costringe il collega Nicolò Pandermili a riempire con la sua scrittura minuta cinque carte del suo protocollo con le sue ultime volontà. La designazione degli eredi universali è particolarmente complessa, spesa per la maggior parte nella casistica di decessi plurimi che porterebbero all'estinzione della sua discendenza. Ma nel caso in cui davvero non sopravvivesse nessun discendente maschio nemmeno per linea fraterna, potrebbe beneficiare della metà del suo intero patrimonio un numero indefinito di *paupere domicelle*, fra le quali i commissari (ammesso che sopravvivano anch'essi) avranno cura di

⁵⁶² ASFe, ANA, matr. 27, not. Rainerio Iacobelli, p. 3, atti del 5 e 8 maggio 1406.

⁵⁶³ *Ivi*, p. 3, atto del 15 luglio 1399.

⁵⁶⁴ L. CHIAPPINI, *Gli Estensi*, pp. 91-92.

⁵⁶⁵ ASFe, ANA, matr. 27, not. Iacobelli Rainerio, p. 3, atto del 23 agosto 1405.

distribuire le carità dotali mentre eseguiranno altre opere di misericordia per l'anima del testatore. E' significativo il fatto che queste donne del futuro (il lascito potrebbe realizzarsi anche decenni dopo la morte di Pietro), siano preferite alle eventuali nipoti femmine del figlio del fratello, che il testatore vuole siano escluse dall'eredità⁵⁶⁶.

La sensibilità individuale per la mancanza di una dote non si esprime soltanto nella cifra messa a disposizione o nel numero di giovani cui si intende dare l'opportunità delle nozze, ma anche da che cosa, di proprio, si mette a disposizione. La maggior parte dei legati sono in denaro, ma talvolta i testatori preferiscono lasciare degli oggetti oppure individuano in modo preciso cosa del loro patrimonio debba essere venduto per essere destinato allo scopo prefissato. Non si tratta di elementi costanti e non si possono nemmeno delineare delle linee di tendenza: sono solamente, ancora una volta, piccole premure dei singoli che svelano però significati simbolici ampiamente condivisi nel comune sentire di una comunità.

Caterina del fu Nascimbene linarolo lascia quattro camicie ad altrettante *pauperes domicelas maritandas*⁵⁶⁷; Maddalena Almerici, che sceglie in punto di morte per ogni suo oggetto personale un destinatario, lascia invece sei drappi ad una *pauperule domicelle* e, dopo aver immaginato che una sua tovaglia nuova potesse essere consona all'altare della chiesa di San Michele di Saletta, nel lascia un'altra ancora per una fanciulla povera⁵⁶⁸. I testamenti femminili brulicano di tovaglie e lenzuola, camicie e sopravvesti, tuniche e qualche pelliccia per le quali viene scelto accuratamente il destinatario, spesso una donna. Sono segni di legami intessuti in vita, manifestazioni di affetto, a volte di gratitudine, che si esprimono con il dono di un oggetto personale, spesso usato, vissuto, portatore di un ricordo⁵⁶⁹. E' in questa ottica di significato pregnante attribuito agli oggetti che possono essere letti alcuni lasciti funzionali alla carità dotale.

⁵⁶⁶ ASFe, ANA, matr. 9, not. Nicolò Pandermili, atto del 22 marzo 1380.

⁵⁶⁷ *Ivi*, matr. 21, not. Pietro Loiani, atto del 12 agosto 1383.

⁵⁶⁸ *Ivi*, matr. 16, not. Domenico Bernardi, atto del 1 agosto 1400.

⁵⁶⁹ Numerosi esempi a proposito di questo, provenienti da contesti diversi e spesso lontani, emergono dai contributi di *Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo*.

Ser Francesco detto Riçus, invece di stabilire un importo preciso da destinare al suo intento, vuole che sia venduto *unum letum*, forse uno dei molti che ha nella sua casa di Viconovo, perché il prezzo venga poi distribuito *inter domicelas*⁵⁷⁰. Nella mente di questo testatore vissuto alla fine del XIV secolo è un letto, non un orto o un campo, che deve servire per sostanzare la dote di nubili povere. Una disposizione simile scaturisce dalle parole di Margherita, orfana di Giacomo *de Ragusia* e vedova di Giovanni di Imola, che alle fanciulle povere, per il consueto tramite materiale e discrezionale dei commissari, lascia il suo letto corredato⁵⁷¹. Non è chiaro invece nelle ultime volontà di Benvenuto Maruffi, se il *lectus suus fulcitus super quo ipse testator accurabit* debba essere venduto o consegnato fisicamente a *duabus domicellabus*, dato che il dettato impone genericamente di 'darlo' (*detur*) e che poi dovrà essere *dividendus inter eas tempore quo nubent*⁵⁷². E' difficile immaginare come un letto possa essere diviso in due senza pregiudicarne la funzione, soprattutto nella prospettiva di un doppio matrimonio che vedrebbe quattro persone dividere un'ampiezza precedentemente occupata da un solo individuo. Resta da sottolineare come il letto devoluto non sia uno qualunque, ma proprio il suo, quello sul quale Benvenuto *accurabit*. La disposizione forse più significativa tra queste è però quella di Berta, vedova di un noto speziale, Aimerico Bischizzi, appartenente ad una famiglia in vista che contava anche dei notai. Dettando le sue ultime volontà in cui non dimentica di incrementare le doti di alcune parenti e conoscenti più giovani, la donna lascia alla famula Fiorenza, oltre ad un legato di venticinque lire, il *lectum suum coredatum seu letica sua existente in camera ipsius testatricis penes lectum magnum ipsius testatricis*. Questo particolare è importante non solo per il frammento di vita quotidiana che ritrae queste due donne, la *domina* e la *famula*, dormire nella stessa stanza, ciascuna in un letto che rispecchia la condizione sociale della dormiente, ma anche perché il 'letto grande' di Berta ritorna in un'altra voce del testamento sul verso della stessa carta, nell'ordine impartito ai commissari di venderlo *et de precio emi debere tres lectulos decentes* da consegnare ad altrettante giovani povere in età da marito⁵⁷³. Il letto padronale vale quanto tre letti destinati a persone di più umile

⁵⁷⁰ ASFe, ANA, matr. 23, not. Nicolò Bischizzi, atto del 23 aprile 1391.

⁵⁷¹ *Ivi*, matr. 16, not. Domenico Bernardi, atto del 31 settembre (sic!) 1394.

⁵⁷² *Ivi*, matr. 21, not. Pietro Loiani, atto del 16 maggio 1401.

⁵⁷³ *Ivi*, matr. 6, not. Rodolfino Codegori, atto del 21 settembre 1371.

condizione e andrà a costituire un elemento importante del corredo di tre giovani povere che altrimenti, senza la benevolenza di Berta, un letto *decentem* forse non avrebbero potuto permetterselo.

Castae, honestae et nubere volentes

Per alcuni testatori l'indicazione generica di stato nubile e di povertà non sono parametri sufficienti per definire le figure femminili, ancora sconosciute, cui destinare le proprie sostanze. Si incontrano così, talvolta, altri aggettivi, guida e monito per gli esecutori perché scelgano beneficiarie vestite di queste caratteristiche.

Il maestro Armano dai Carri, *artium et medicine doctor*, decide di attingere 125 lire dal proprio patrimonio perché vadano a sostanziare la dote di 25 giovani *non habentes unde nubant*. La somma complessiva è più alta della media registrata nei testamenti coevi (non quella *pro capite*, in sé tutt'altro che eccezionale) e sono comprensibili le condizioni poste dal testatore riguardo ai requisiti delle beneficiarie. Le *domicellae* devono essere, naturalmente, nubili, *pauperes et indigentes* (talmente indigenti da non avere, appunto, di che maritarsi), ma anche *nubere volentes*, devono cioè manifestare la volontà di contrarre matrimonio, finalità cui la dote viene costituita⁵⁷⁴. Altri hanno espresso la medesima preoccupazione, specificando la funzione matrimoniale del lascito, che non deve essere inteso come un semplice sostentamento alle necessità quotidiane. Con un tono inizialmente abbastanza vago, il notaio Giovanni Zelati lascia una lira ciascuna a dieci *domicelabus que sunt egene et sponse*. La povertà e la contingenza delle nozze sono dunque le due condizioni poste dal testatore in questa fase iniziale del testamento, espresse nella terza voce in elenco. Ma Giovanni dimostra una particolare sensibilità verso questa frangia di povertà tutta al femminile: le *pauperae domicellae* infatti riecheggiano anche oltre, dopo la nomina degli eredi universali, subentrando ad essi in caso di morte e mancata discendenza. Fatti salvi i vitalizi destinati al fratello

⁵⁷⁴ *Ivi*, matr. 27, not. Iacobelli Rainerio, atto del 14 aprile 1399.

Giacomo e alla sorella *Veçoxia*, Giovanni ordina che tutti i suoi beni siano venduti ed il ricavato distribuito *inter domicelas maritandas* ma *solummodo que sint promisse suis viris et non aliter*. Mentre il numero delle beneficiarie in questa eventualità resta indefinito e a discrezione dei commissari, così come l'entità del beneficio, complessiva e pro capite, la condizione che viene posta è chiara: le giovani devono poter esibire una promessa di matrimonio e, con tutta probabilità, dichiarare le generalità di un futuro marito. *Et non aliter* suona perentorio, soprattutto perché nelle righe successive è ripetuto altre volte, in coda alla medesima formula. Dopo la morte della sorella, la proprietà del valore di cento lire bolognesi che le avrebbe garantito una rendita annuale a sostegno della sua eventuale condizione di povertà, dovrà essere venduta e destinata anch'essa alle giovani promesse spose, ma anche nel caso in cui, alla morte del testatore, *Veçoxia* non dovesse versare in condizioni di indigenza, il lascito a lei destinato dovrà seguire lo stesso iter e approdare alla medesima destinazione⁵⁷⁵. Pur subordinato all'assenza di una discendenza e anche non conoscendone l'entità precisa (che tuttavia si suppone non modesta, ricordando che il testatore è un notaio), questo è uno dei lasciti più consistenti destinato alle *pauperae domicellae* rintracciato tra i documenti ferraresi del XIV secolo, che arriva a coinvolgere, sempre alle condizioni indicate, l'intero patrimonio del testatore. In modo simile Rinaldo Conte, anch'egli nella remota possibilità di non avere discendenza, destina una quota del suo patrimonio alla distribuzione *in domicelibus maritandis promissis desponsatis et nundum traditis viro* e rafforza queste condizioni rivolgendosi direttamente agli esecutori testamentari, che dovranno dare risvolto concreto alle sue volontà, aggiungendo: *et de hoc gravavit conscientias dictorum infrascriptorum commissariorum ut bene perpendant ne rogaminiibus aliquorum agant contra rectas conscientias*⁵⁷⁶. Dunque, ponderino bene le richieste di sussidio coloro cui spetta il delicato compito della scelta, rimanendo aderenti alle indicazioni del testatore ed evitando di cedere alle preghiere di altri. Le giovani che si trovano impossibilitate a contrarre matrimonio a causa della scarsa consistenza o la completa mancanza di una

⁵⁷⁵ *Ivi*, matr. 4, not. Ognibene Soldagni, atto del 13 marzo 1369.

⁵⁷⁶ ASMo, Notai camerale ferraresi, XVII/A, not. Rodolfino Codegori, atto del 23 settembre 1401. Anche in questo caso non è possibile stabilire l'entità della somma destinata allo scopo: si tratta della terza parte di ciò che il testatore aveva destinato all'usufrutto vitalizio della moglie Agnese in caso di casta vedovanza, che a sua volta ammontava a metà dell'intero patrimonio di Rinaldo.

dote, per essere raggiunte da questo tipo di legati devono trovarsi nella particolare (e dimostrabile) condizione di *desponsatae*, vincolate con una promessa di matrimonio ad un futuro sposo che accetta la momentanea condizione di indigenza o che, forse si espone solo nel momento in cui ha sentore che la dote potrà sostanzarsi dietro garanzia della propria presenza.

Un fascicolo appositamente dedicato alla stesura dei testamenti fra i protocolli del notaio Raniero Giacomelli, attivo sul crinale fra XIV e XV secolo, ci permette di sbirciare furtivamente nel Quattrocento, notando come siano diversi i testatori sensibili alla problematica della mancanza di una dote. Sei clienti del notaio nei primissimi anni del secolo, tre uomini e tre donne, menzionano le *pauperae domicellae* nelle loro ultime volontà, esprimendo forse un crescente interesse generale rispetto al problema. Forse non casualmente cominciano ad essere meglio specificati i requisiti delle beneficiarie. Se ancora Giacomo *de Bonfiolis* impone soltanto di effettuare la distribuzione delle venti lire di elemosina dotale entro tre anni dalla sua morte⁵⁷⁷, per Giacoma, vedova di Dainesio Verri, l'elemento discriminante è l'onestà della beneficiata. Destinando 40 lire ad una certa Ailisia, orfana di Pietro della Rafia, non sappiamo in quali rapporti con la testatrice, specifica che la giovane dovrà ricevere la somma *quando nubet et hoc in quantum ipsa honeste vivat*. Il legato perderà di validità se Ailisia dovesse premorire alle nozze oppure nel caso non vivesse onestamente: in quella eventualità dovrà essere frazionato in quattro porzioni destinate ad altrettante nubili povere che manifestino però la loro intenzione a sposarsi e a rientrare così nei ranghi di una vita onesta⁵⁷⁸. Tommasina vedova di Nicolò Nigrisoli, a differenza della prassi che sembra essere consueta nel secolo che si è appena chiuso alle sue spalle, preferisce scegliere personalmente le giovani da dotare anziché demandare la scelta ai commissari testamentari: Caterina e Flora, entrambe orfane, e una terza ragazza figlia di un Pietro Novello di Gaibana, di cui omette il nome. A ciascuna spettano otto lire in funzione del matrimonio⁵⁷⁹. La scelta diretta potrebbe avere nella conoscenza personale delle giovani la ragione, non ultima, di una relativa certezza che le beneficiarie rispondano ai criteri ideali per cui si elargisce la carità. Ulteriore conferma dello spettro della mancata onestà femminile che sembra affacciarsi alle soglie del

⁵⁷⁷ ASFe, ANA, matr. 27, not. Iacobelli Rainerio, p. 3, atto del 9 luglio 1405.

⁵⁷⁸ *Ivi*, atto del 23 ottobre 1404.

⁵⁷⁹ *Ivi*, atto del 9 marzo 1406.

nuovo secolo, riflesso di una mentalità che sta cambiando, potrebbero essere le parole di un'altra donna, la nobile Giacomina Ariosti, che nell'ottobre del 1397, qualche mese dopo aver dettato testamento, esprime nei suoi codicilli aggiunte e ripensamenti. In casa con la donna vive la giovane Bartolomea, figlia di un certo Lazzarino residente nel modenese, che riceve 100 lire marchesane, un moggio di frumento e dodici mastelli di vino. Il denaro costituisce la sua dote e lo avrà *solummodo tempore quo nubet et non ante caste et honeste vivendo*. Alla consueta eventualità che Bartolomea muoia prima delle nozze è significativamente preposta l'ipotesi *si autem caste et honeste non viveret*, che annulla il legato a favore di una o più giovani nubili a discrezione dei commissari. Se Bartolomea dovesse uscire dal binario dell'onestà, anche il casale con orto, *broilo* e *sclapa*⁵⁸⁰ nella contrada Misericordia che Giacomina le aveva lasciato nel testamento perderà di valore, sarà venduto e il ricavato distribuito a pioggia alle persone povere⁵⁸¹. Non è un caso che il parametro dell'onestà venga sottolineato in modo così evidente in questo campione di testamenti datati tra gli ultimissimi anni del Trecento e i primi del Quattrocento: l'onestà delle nubili diventerà una vera e propria ossessione in età moderna, invocata e pretesa a criterio di merito per ricevere un sussidio dotale⁵⁸².

Mancano ancora, per il XIV secolo, esempi di sussidi dotali più vicini a quello raccontato nell'agiografia di San Nicola, casi di 'povertà vergognosa' che si manifestano nell'aspetto specifico della mancanza di una (o più) doti. Un solo caso rinvenuto tra i documenti del Trecento ferrarese è forse considerabile come tale ma conduce parzialmente la vicenda, forse non a caso, fuori città. Il 7 settembre 1364, a Ferrara, nella contrada di San Clemente, in casa di Paolo *de Çanelo* originario di Argenta, si trovano riuniti i quattro figli del fu Alberico Capitani di Medicina: Margherita (moglie di Paolo), le sorelle Elena e Sabadina e il fratello Vandino. Mentre Elena e Sabadina sembrano ospiti della sorella e del marito, Vandino deve essere stato chiamato appositamente per stipulare i

⁵⁸⁰ Il broglio o broilo è un'area con prato, frutteto e bosco; la schiappa o schiapa è invece un terreno golenale. G. TRENTI, *Voci di terre estensi*. pp. 100 e 499.

⁵⁸¹ ASMo, Notai camerale ferraresi, XXII A, not. Nascimbene Delaiti, atto del 15 ottobre 1397.

⁵⁸² I. CHABOT, *La beneficenza dotale*, pp. 70-71; M. FUBINI LEUZZI, *Protezione del matrimonio e assistenza femminile: aspetti disciplinanti delle doti di carità in Toscana in età moderna*, in «Archivio Storico Italiano», 577 (1988), III, pp. 479-501, in particolare p. 489.

due atti che il notaio registra uno di seguito all'altro, ultimo di un fascicolo e primo del successivo, nel suo protocollo. Nel primo la *nobilis iuvenis domina* Elena *que ad presens nuptui traditur* riceve dalle mani del fratello una somma in contanti *in auxilium nuptiarum*. Vandino agisce a nome degli innominati commissari testamentari ed eredi di Ludovico Ludovici detto *Lighus*, campore di Bologna, che nelle sue ultime volontà aveva lasciato una somma *in auxilium maritandi honestas et comendabiles mulieres tam domicelas quam viduas nobilis progeniei vel alterius honorabilis nationis*. Ad Elena toccano cinquanta lire bolognesi, una somma che a Ferrara non raggiunge la dote del ceto medio ma che è almeno dieci volte superiore alle comuni elemosine dotali. Non è dato sapere chi sposerà, ma si avverte l'urgenza di mettere insieme una dote, perché nell'atto successivo si manifesta chiaramente l'intenzione di attingere a tutte le risorse disponibili. Insieme alle sorelle, Elena incarica il fratello di rappresentarle in una causa di cui non viene dichiarata la natura nei confronti di un cittadino bolognese. Dopo una dozzina di righe lasciate in bianco, il testo riprende e Vandino viene incaricato *ad petendum exigendum recipiendum et recuperandum* cento lire lasciate ad Elena da un altro bolognese, il nobile *miles* Giacomo Bianchi, nel suo testamento. La stessa cosa dovrà fare con una identica somma destinata questa volta a Sabadina da Galeotto, fratello di Giacomo. Si tratta ancora una volta di un testamento. La minuta si chiude con l'incarico, generico, affidato a Vandino, di riscuotere *omnes et singulas quantitates pecunie* e tutto ciò che le dette costituenti, Margherita, Elena e Sabadina devono avere da chiunque per qualunque motivo⁵⁸³. Non viene mai utilizzato il termine 'vergognoso' (del resto ancora piuttosto raro nel Trecento) ma la situazione di Elena potrebbe forse essere considerata questa, così come le intenzioni del testatore bolognese. I cittadini ferraresi hanno preferito indirizzare i loro lasciti a situazioni di povertà effettiva, di indigenza reale e non relativa e di miseria, rispecchiando la tendenza più generale dei legati caritativi *pro dote* tardo-medievali rispetto a quelli della prima età moderna⁵⁸⁴.

⁵⁸³ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 1, atto del 7 settembre 1364.

⁵⁸⁴ I. CHABOT, *La beneficenza dotale*, p. 69.

Profili di future spose

Raramente i testatori che esprimono le loro ultime volontà nella Ferrara del XIV secolo scelgono personalmente le giovani nubili da dotare nel cerchio delle proprie personali conoscenze. Di solito preferiscono demandare la decisione agli esecutori testamentari. Del resto le figure che forse hanno in mente al momento del testamento potrebbero riuscire nel frattempo a sposarsi e potrebbe essere troppo congetturale e faticoso predisporre per ognuna una sostituta. Alcuni, pochissimi esempi, fanno eccezione a questa consuetudine. Lasia del fu Vinciguerra Foscardi e moglie di Bonacatto, maestro pellicciaio, detta un testamento in condizioni di apparente salute e manifesta il forte legame affettivo con la sua nutrice Giovanna, moglie di Giocolo di Codereta, e con la sua famiglia. Dopo averle lasciato un modesto legato di quaranta soldi, predispose una dote di cinque lire per la figlia Bartolomea e altrettante per la cugina della ragazza, Isabetta, figlia di un fratello di Giocolo. Se una delle due dovesse morire *ante quam nuberet*, la sua parte di dote andrà all'altra, se invece nessuna delle due dovesse arrivare all'altare Lasia vuole comunque che quelle dieci lire siano spese per la medesima causa e vengano distribuite *in aliis domicelabus pauperibus et egenis*⁵⁸⁵. La modesta somma di cinque lire e l'aggettivo 'altre' che connota le eventuali sostitute, segna l'appartenenza di Bartolomea ed Isabetta alla categoria delle nubili indigenti. Altre figure come le loro si nascondono probabilmente tra le righe di altri dettati testamentari, giovani donne cui viene promessa una modesta dote risparmiando loro l'attribuzione di povertà, ma che il beneficio ricevuto, superiore ad una comune elemosina dotale, separa dalle indistinte *paupere domicelle*. Tuttavia, al di là di alcuni casi sporadici, la personalità del dono riscontrata in altri contesti⁵⁸⁶ sembra essere ancora piuttosto rara.

Chi erano infine le *pauperae domicellae maritandae* nella Ferrara del XIV secolo? L'appellativo generico si condensa in indicazioni precise solo con le esecuzioni testamentarie che sanciscono la consegna dell'elemosina alle dirette interessate o a qualcuno che riceve la somma per loro e si occuperà di renderla disponibile.

⁵⁸⁵ ASFe, ANA, matr. 11, not. Natale Sovertari, atto del 18 ottobre 1374.

⁵⁸⁶ Nell'ampio campione di testamenti toscani esaminato da Isabelle Chabot, questo appare in effetti come uno dei tratti salienti della beneficenza dotale tardo-medievale, mentre a Ferrara la tendenza sembra essere differente. I. CHABOT, *La beneficenza dotale*, pp. 60-61.

A causa della dispersione delle carte è piuttosto raro, ancora alla fine del Trecento, riuscire a riannodare i fili tra i testamenti e le rispettive esecuzioni, in parte per la distanza temporale che può intercorrere tra i due momenti, in parte perché spesso siglate dalla mano di diversi notai. Fortunatamente in margine alle esecuzioni è ricordato il legato che sta a monte dell'azione e questo ci permette di risalire alla volontà del testatore in merito alla causa, anche se la maggior parte delle volte ci è preclusa la possibilità di contestualizzare l'elemosina nel quadro complessivo degli altri lasciti, almeno di quelli *pro anima*, o confrontarla con eventuali doti predisposte o restituite all'interno della famiglia. Ancora, molto raramente si riescono a ricomporre esecuzioni testamentarie complete. Per non citare che un esempio soltanto, delle venti giovani da dotare cui Bartolomea (del fu Masio Ubaldini e vedova di Antonio da Parma) aveva destinato venti soldi ciascuna nel suo testamento, ne sono state rintracciate solo nove, convocate a casa della figlia Caterina e del marito di lei Pietro, commissari testamentari⁵⁸⁷.

Un caso fortunato è quello di Lanzone del fu Giovanni *de Gloriis*, che l'8 agosto del 1378, *corpore languens*, detta testamento al notaio Natale Sovertari⁵⁸⁸. Fra le sue disposizioni, sono previste venti lire bolognesi destinate a generiche ed indistinte *pauperibus domicelabus maritandis*. Per avere un'idea del peso che poteva avere l'elargizione di questo sussidio nella mente del donatore, basti pensare che Lanzone predispone 120 lire per la dote della figlia Margherita, altre 60 dichiara di doverle alla figlia Ferrarina, già sposata, *pro resto dotium suarum* (di cui non conosciamo l'ammontare) e 80 ne aveva ricevute dalla moglie Mina in occasione del matrimonio. Non conosciamo la gravità della sua infermità né la rapidità con cui lo ha portato al decesso, ma tre anni dopo, *diebus et mensibus infrascriptis*, lo stesso notaio annota nel suo protocollo la consegna di questo legato *pro anima*. Solo allora, tra queste righe, le beneficiarie della carità dotale acquistano un volto ed un'identità precise. Pietro Volpone, commissario testamentario del già defunto Lanzone, agendo congiuntamente alla vedova Mina, manifesta la volontà di dare esecuzione al testamento e si appresta a consegnare *infrascriptis domicelabus electis ut pauperibus per ipsum commissarium infrascriptas pecunie quantitates*. E' stato dunque lo stesso Pietro a scegliere quali

⁵⁸⁷ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 4, atti del 4 e 14 giugno, 27 e 31 agosto 1367, i primi due segnalati in A. SAMARITANI, *Una diocesi d'Italia*, p. 346.

⁵⁸⁸ ASFe, ANA, matr. 11, not. Natale Sovertari, atto dell'8 agosto 1378.

e quante nubili considerate povere avrebbero ricevuto soccorso. Il giorno 21 dicembre 1381, nella cappella di Bonalbergo nel palazzo episcopale, si presenta Caterina figlia di Bianco Braga di Gaibana, futura moglie di Guglielmo Biancardi; riceve 40 soldi di aquilini. Due giorni dopo tre donne abitanti nel Polesine di Sant'Antonio si recano insieme a casa di Pietro, nella contrada di Sant'Apollinare, a ricevere ciascuna la stessa somma. Sono Miranda del fu Bertinoro promessa a Giovanni da Padova (ora residente nella contrada Misericordia), Ailisia figlia di Alberto di ser Riccio, futura moglie di Benedetto Marco sporcano, e Domenica di Guglielmo *ab asino* che non ha la credenziale di un futuro marito da esibire. In un momento diverso della stessa giornata (imprecisato ma segnalato dalla presenza di testimoni diversi rispetto ai precedenti) si presenta Agnese figlia di Scrilinino Paganelli: è arrivata da Baura e sposerà Benato Guerzi della stessa *villa*. Anche per lei ci sono 40 aquilini. Più tardi si affacciano un uomo e una donna a ricevere la medesima somma per conto di altrettante giovani nubili: un certo Bartolomeo Stefani di Bologna si trova lì per conto di Isabetta, figlia di Zunta portatore del Polesine di Sant'Antonio, mentre Francesca è venuta a rappresentare Umiltà di Francesco Bernacca Bisi di Masi San Giacomo. Slitta invece al 13 gennaio dell'anno successivo la consegna della carità dotale a Richeldina del fu Domenico Lolli: per sposare Francesco di Marrara dovrà accontentarsi di soli 20 aquilini, parte residuale del legato predisposto in origine da Lanzone⁵⁸⁹.

Non si è invece conservato il testamento di maestro Tommaso Risimbaldi della contrada di San Romano, morto sicuramente prima del giugno dell'anno 1370. Ne abbiamo notizia quando il figlio, *venerabilis vir* Bartolomeo, rivolgendosi allo stesso notaio cui il padre aveva dettato le sue ultime volontà, comincia a dare esecuzione ad uno dei legati consistente in 100 lire a dieci ragazze povere da dotare, dieci lire a testa. Tra giugno e dicembre 1370 distribuisce 60 lire a sei giovani donne; deve aver completato l'esecuzione in un altro momento, le altre quattro non sono state trovate. La prima, orfana di un callegaro e promessa ad un *familius* del provinciale di San Paolo, la aspetta in cattedrale, alla seconda,

⁵⁸⁹ *Ivi*, atti del 21 e 23 dicembre 1381 e 13 gennaio 1382.

pauperima, dà appuntamento nella bottega di uno speziale, le altre quattro le riceve direttamente nella propria abitazione⁵⁹⁰.

Quando, diversamente da Tommaso, il testatore ha stabilito una cifra complessiva senza indicarne il quantitativo *pro capite*, l'esecutore tende a frazionarla, a sua discrezione, in piccole elemosine di pari valore; più raramente la suddivide in cifre differenti, anche se di poco. Preferisce questa seconda opzione Bartolomeo dal Ferro, che tra il gennaio e l'aprile del 1400 distribuisce a dieci nubi povere o poverissime ciò che la defunta Giacoma Argenti aveva chiesto di lasciare alla 'categoria'. E così Donnina riceve cinque lire marchesane, Tarsia sei, Margherita sette, Giovanna e Lucia otto, Giacoma due ducati d'oro, Domenica ed un'altra Giacoma tre, Francesca quattro, Agnese altri quattro ma abbinati ad un paio di lenzuola nuove, due drappi, anch'essi nuovi, ed una camicia vecchia. Forse per non alimentare invidie reciproche, Bartolomeo convoca le giovani singolarmente. Il 29 gennaio chiama Tarsia e Giovanna in cattedrale, ma le consegne avvengono in due momenti diversi, scanditi dalla presenza di testimoni differenti e siglati da due minute distinte. Il giorno successivo è ancora *in ecclesia maiori* per incontrare Margherita, poi si sposta a casa degli eredi di un certo Grisante taverniere, sempre nella centrale contrada di San Romano, dove aspetta Francesca. Sempre lì, prima che il sole tramonti, arriva anche Lucia, assistita da altri testimoni. Il due febbraio sceglie di nuovo la cornice della cattedrale dove ha convocato Domenica e Giacoma, venute insieme dalla contrada della Pioppa. Per non fare differenze pone nelle mani di entrambe tre ducati. Donnina, figlia e futura sposa di uomini di Cona, lo raggiunge solo più tardi. Il sette febbraio, ancora in cattedrale, giunge anche la 'privilegiata' Agnese, mentre l'ultima consegna avviene ad una certa distanza, temporale e spaziale; il turno dell'altra Giacoma è il 18 aprile a casa del notaio Francesco Santi nella contrada di Boccacanalè.

A volte l'esecuzione di un legato testamentario, anche uno soltanto, poteva richiedere molto tempo e oltre gli eventuali problemi di reperimento di liquidità, per cui occorreva vendere degli immobili, era un'operazione complessa anche scegliere i beneficiari e convocarli, insieme separatamente o a

⁵⁹⁰ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 7, rispettivamente atti dell'8 giugno, 9 e 30 novembre, 2 dicembre 1370. Quest'ultimo è citato in A. SAMARITANI, *Una diocesi d'Italia*, p. 347.

gruppi, per consegnare nelle loro mani il lascito. Di questi procedimenti a volte conosciamo soltanto una fase, quella che le carte superstiti sono in grado di restituirci. Uno dei legati trecenteschi più ingenti a favore delle *paupere domicelle* è stato predisposto da Giovanni Zaffi, forse identificabile con un *caniparius* del marchese in terra di Rovigo⁵⁹¹. Il suo testamento non si è conservato, ma lo sappiamo già defunto nel settembre del 1379, quando la vedova Bartolomea si appresta a dare esecuzione ad uno dei suoi legati. Riferendosi ad un non meglio specificato legato di 400 lire bolognesi contenuto nel suo testamento, la donna ne consegna una parte distribuendo piccole quote a 33 donne. Sono tutte *maritatae, uxores futurae, sponsae o nuptae*, segno della loro prossima, imminente o recente unione coniugale in funzione della quale, anche se non è detto esplicitamente, ricevono ciascuna quattro lire. Non sappiamo se fosse stato lo stesso Giovanni a decidere questa quota o se si tratti invece di una scelta di Bartolomea, ma la donna si dimostra costante in questa spartizione anche in due momenti successivi. In teoria, per raggiungere la somma di 400 lire, le beneficiarie dovrebbero essere 100, invece ne conosciamo soltanto 39: Bartolomea ne incontra altre quattro il 6 ottobre e ancora due il 28 novembre, le ultime di quell'anno, ma del notaio Pietro Pincerna, scelto per conferire validità giuridica a questi atti, si è conservato il protocollo di questa sola annata.

Come sceglievano gli esecutori testamentari i poveri da beneficiare? Raramente ne esplicitano le ragioni, che restano da indovinare nelle scarse notizie che ci offrono i documenti: la contrada di appartenenza, eventuali menomazioni fisiche, la condizione familiare (orfani, vedove, con o senza figli a carico...). All'inizio di gennaio del 1394 i commissari testamentari di Lasia, figlia del fu Giovanni Beccaria, si rivolgono al notaio Agostino Caffarelli, che aveva redatto il testamento della donna, e ricordano come tra i legati della testatrice ci fossero cento lire da impiegare come meglio avrebbero ritenuto. *Et cum ipsi [commissarii] cognoverint* Isabetta figlia di Galacino *de Galaciis*, giovane *etatis legitime*, e siccome Galacino è *diviciis pauper* e non ha nulla per maritare la figlia, considerando che questa fosse *iustam et bonam elemosinam*, i detti commissari consegnano a Galacino *pro dote et aliis necessitatis pro maritando* 43 lire

⁵⁹¹ ASMo, Notai camerale ferraresi, XL, not. Francesco Maroni, carte sciolte inserite tra le cc. 96 e 97, atto del 1375.

marchesane, quasi la metà del legato predisposto da Lasia⁵⁹². Forse i Galaci sono parenti o congiunti della defunta, perché quello stesso giorno una sua omonima, Lasia del fu ser Francesco, riceve da un certo Antonio *de Galaciis* qualificato come erede della testatrice, 12 lire facenti parte di un legato non meglio specificato⁵⁹³. Questo spiegherebbe l'elemosina dotale insolitamente alta destinata a Isabetta e il tentativo di giustificare la destinazione di quel denaro pur non avendo definito *pauperes* né la giovane né il padre: Isabetta è in età da marito, Galacino non ha i soldi per farla sposare, quindi è giusto che una parte del legato vada a loro.

In effetti ci sono casi in cui i commissari sembrano interpretare piuttosto liberamente le volontà del defunto. Il facoltoso Masio dal Conte aveva disposto nel suo testamento di distribuire 25 lire tra ragazze povere in età da marito. Lo apprendiamo dalla consegna di una di queste elemosine compiuta dall'erede Oddone Canali a favore di Giovanna, figlia di Desio Pagani, che riceve per lei cinque lire⁵⁹⁴. Diversi mesi prima, uno dei commissari aveva effettuato una distribuzione di denaro proveniente *de uno legato XXV librarum* non meglio specificato. La prima beneficiata, Agnese *domicela miserabilis*, che riceve cinque lire tramite il padre Codebò, lascia pensare che si tratti della stessa disposizione testamentaria, ma i beneficiati successivi, quasi tutti uomini che non lasciano intravedere alle loro spalle nessuna presenza femminile, inducono al dubbio. Ricevono ciascuno venti o quaranta soldi, e quaranta soldi riceve anche l'unica altra donna, Franceschina del fu Antonio Talamice di Padova, *nuper nupta*⁵⁹⁵. Potrebbe trattarsi di un legato differente da quello destinato alle elemosine dotali ma di identico valore, in cui i commissari decidono di far rientrare altre *maritande*. Ma potrebbe anche trattarsi dello stesso legato, la cui destinazione è dichiarata per esteso quando le corrisponde una consegna coerente, mentre è lasciata in sospeso, con un riferimento più vago, quando l'incoerenza salterebbe agli occhi.

⁵⁹² ASFe, ANA, matr. 17, not. Agostino Caffarelli, atto del 13 gennaio 1394. Anche se con qualche incertezza di lettura, sembra di capire che Galacino sia *Latius civis* e che non abbia ricchezze in città, quindi non è *pauper* (infatti né lui né la figlia sono definiti poveri), e in effetti la somma che riceve è piuttosto alta per essere un'elemosina dotale.

⁵⁹³ *Ivi*, atto appena successivo.

⁵⁹⁴ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 8, atto del 26 giugno 1372.

⁵⁹⁵ *Ivi*, b. 7, atto del 7 settembre 1371. Citato in A. SAMARITANI, *Una Diocesi d'Italia*, p. 348.

Ci sono esecuzioni testamentarie in cui le *paupere domicelle* sembrano essere privilegiate rispetto agli altri poveri per quello che ricevono, altre in cui non pare sia così. Rientra nel primo caso l'esecuzione del legato di Benedetto *de doctoribus* de Padua che aveva lasciato scritto di distribuire, probabilmente ai poveri a discrezione dei commissari, 100 lire ogni anno per dieci anni. Il notaio Pietro Pialbene annota nel suo protocollo del 1371 le fasi di soluzione del legato *presentis anni*, in cui sfilano davanti al procuratore ferrarese dell'erede diverse persone. Le elemosine più alte, corrispondenti a 5 lire, sono tutte in funzione del matrimonio, mentre ricevono di meno i vecchi, il padre di un prigioniero, i vedovi e le vedove con figli. Una delle beneficiate, di cui non conosciamo il nome, futura sposa di un *nauta*, riceve l'elemosina tramite il padre, *ser Buonsignore etatis octuaginta annorum et ultra*⁵⁹⁶. Quando invece i commissari di Gerardina distribuiscono un legato di cui non conosciamo l'entità complessiva ai poveri, non sembrano affatto avere a cuore la causa del necessario matrimonio: e così Maria, futura sposa Ornasio Rati di Ponticelli riceve venti soldi come quasi tutti gli altri che si sono messi in fila davanti alla casa del notaio Cristiano Mela, anche se, si potrebbe osservare che in proporzione, ha ricevuto comunque di più di Flandina, vedova *cum quatuor filiis parvulis* e di Fiore, anch'essa vedova, che di figli da sfamare ne ha sette⁵⁹⁷.

Le *paupere domicelle* potevano essere beneficiate anche quando non esplicitamente nominate dal testatore, rientrando come categoria speciale all'interno del variegato mondo dei poveri ed 'egeni'. Quando il testatore non fa distinzioni, sono i commissari a scegliere. L'esempio che segue è significativo sia per il fatto che i commissari scelgono anche delle *domicelle* che per il trattamento privilegiato che riservano loro. Alla fine di ottobre del 1371, gli esecutori testamentari di Monte del fu Pietro di ser Monte della contrada di San Michele, danno inizio ad una serie di elargizioni di beneficenze che hanno come comune denominatore un legato non meglio specificato del defunto. Scopriremo solo più tardi, quando gli stessi commissioneranno *unam cratem de lignamine intaiatam* da porre sull'altare della chiesa di San Paolo per l'anima del defunto (e in quell'occasione ricorderanno le tappe precedenti della vicenda

⁵⁹⁶ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 8, atti del 5 e 9 agosto 1371, citato in A. SAMARITANI, *Una diocesi d'Italia*, p. 347.

⁵⁹⁷ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 12, atto del primo ottobre 1388, segnalato in A. SAMARITANI, *Una diocesi d'Italia*, p. 353.

ereditaria) che si tratta di due terzi di tutto il suo patrimonio: Monte lo aveva destinato alla sorella Mansueta specificando che, se questa fosse deceduta senza figli, tutti i suoi beni avrebbero dovuto essere venduti ed il ricavato distribuito *in pauperibus et miserabilibus personis*⁵⁹⁸. Le consegne contano in tutto 114 beneficiari, soprattutto donne, che ricevono elemosine che vanno da un paio di ducati a poche braccia di bigello. Emerge da queste righe un ritratto di povertà cittadina multiforme e a suo modo variopinto, popolato di orfani, vedove, giovani nubili, ciechi, vecchi, infermi, chi ha figli piccoli da sfamare e chi un marito prigioniero in terre straniere, chi è originario di Bologna, Vicenza o Genova e chi vuole andare a Roma, probabilmente in pellegrinaggio, chi riceve per sé (la maggior parte) e chi consegnerà ad altri. Vengono convocati a gruppi, in giorni e luoghi differenti, sotto il portico del palazzo comunale, in cattedrale, a casa di uno dei commissari, nella bottega di un altro. A volte si presentano a coppie o modesti drappelli, altre volte costituiscono una piccola folla e li si immagina pazientemente in fila, varcare la soglia uno dietro l'altro, in attesa di ricevere l'agognata elemosina. I gruppi più consistenti vengono chiamati il 9 novembre 1371 ed il 18 gennaio dell'anno successivo, a casa di Biagio dai Carri, uno dei commissari, nella contrada di San Leonardo. Sono rispettivamente 53 e 40 *pauperes* cui vengono consegnate dalle tre alle otto braccia di bigello per confezionare delle cotte⁵⁹⁹. Le elemosine più consistenti vengono invece consegnate separatamente, convocando i beneficiari singolarmente, a coppie o in gruppi di poche unità. Si tratta delle donne che hanno marito *captum incarceratum* o *detemptum* a Reggio Emilia, Carpi, Parma e Brescello; ricevono due ducati o 2-3 lire ciascuna⁶⁰⁰. In altre occasioni ancora sono chiamate le giovani nubili che ricevono l'elemosina in funzione del matrimonio. Le prime cinque vengono chiamate sempre a casa di Biagio, il due di novembre, prima dell''ondata che arriverà una settimana dopo; ricevono cinque lire ciascuna. Una sesta va da sola nella *statione a feri* dello stesso commissario, nel centralissimo Sesto di San Romano, a ricevere la stessa somma; altre due bussano alla porta della sua abitazione all'inizio di aprile dell'anno successivo per avere quattro lire ciascuna, seguite, a metà mese, dalle ultime tre, venute

⁵⁹⁸ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 8, atto del 20 giugno 1372.

⁵⁹⁹ *Ivi*, rispettivamente atti del 9 novembre 1371 e del 18 gennaio 1372, il primo dei quali citato in A. SAMARITANI, *Una diocesi d'Italia*, p. 348.

⁶⁰⁰ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 8, rispettivamente atti del 25 e 29 ottobre, 1 e 27 novembre 1371.

insieme dalla contrada di San Guglielmo. Queste ultime, a dire il vero, sono convocate insieme ad altre due figure che forse non si voleva mescolare alla folla dei poveri dei giorni precedenti: frate Baldino precone episcopale, povero ed 'egeno', e un certo Michele, *incarcerato* nelle prigioni cittadine, cui si danno 20 soldi in funzione della sua liberazione⁶⁰¹. E' evidente l'intento di discrezione nell'elargizione di queste elemosine, il trattamento privilegiato riservato alle spose future o *nuper nupte* sia nella quantità della beneficenza che nei gesti della consegna. Una sfumatura di attenzione ed una riservatezza ancora maggiore si possono leggere nella consegna di altre cinque lire a Maddalena, figlia di maestro Dino *a Clavaturis*, cui Biagio dai Carri porta il denaro direttamente a casa, nella contrada di Sant'Agnese. La consegna, cui noi assistiamo dietro la vetrina privilegiata del protocollo notarile, è avvenuta, nella realtà, al riparo dagli sguardi invidiosi dei molti che hanno ricevuto meno e persino da quelli delle altre giovani donne bisognose di una dote. Altri due indizi adombrano un caso di povertà vergognosa: il futuro marito Francesco è un *de Brinis*, nota famiglia cittadina che ha contato diversi notai di curia⁶⁰², di cui Pietro Pialbene, notaio rogante di tutte queste esecuzioni testamentarie, era 'collega' e potrebbe essere stato proprio suo il suggerimento di un trattamento diverso per la sua futura sposa. L'elemosina dotale di cinque lire è computata in soldi, *centum solidos bononinorum*, ma per un *lapsus* non del tutto casuale, Pietro aveva scritto di getto *centum libras*, cassando poi il termine per sostituirlo con il suo sottomultiplo⁶⁰³. Cento lire erano forse una dote degna della futura moglie di un *de Brinis*, che ora riceve, in elemosina quasi segreta, appena un ventesimo di quella cifra.

Non sempre però alle beneficiate viene usata la premura di nascondere ai loro occhi le differenze. Andrea, Acerbo e Paolo, i tre commissari testamentari del defunto Giovanni del fu Pietro non sembrano avere preoccupazioni in merito. Tra il 6 e il 10 ottobre del 1365 consegnano alcuni piccoli legati disposti, non

⁶⁰¹ *Ivi*, rispettivamente atti del 2 e 10 novembre 1371, 4 e 16 aprile 1372.

⁶⁰² Riguardo ai notai di curia, con riferimento anche ai *de Brinis*: E. PEVERADA, *La «familia» del vescovo e la curia a Ferrara nel sec. XV*, in *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo*. Atti del VII Convegno di storia della Chiesa in Italia (Brescia, 21-25 settembre 1987), a cura di G. DE SANDRE GASPARINI, A. RIGON, F. TROLESE e G.M. VARANINI, II, (Italia Sacra, 44) Roma 1990, pp. 601-659.

⁶⁰³ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 8, atto del 6 novembre 1371.

sappiamo a che titolo, dal testatore. Nella contrada di San Paolo, *iusta tabulam cambiarie* del terzo commissario, forse parente del defunto, avvengono consegne di cifre di 3 lire o della metà (30 soldi) a favore di donne che, se non esplicitamente indicate come nubili indigenti possiamo identificare come tali. La prima ad arrivare è Caterina di Vigonovo, futura moglie di Michele, anch'egli di Vigonovo: riceve tre lire. Più tardi è la volta di Giacoma di Bologna e di Flora, entrambe abitanti nella contrada di Santa Maria di Bocche, che ricevono trenta soldi a testa. L'assenza di riferimenti a prossime nozze e la cifra inferiore farebbe pensare ad una condizione diversa per le due donne, tanto più che accanto a loro c'è Pellegrina, madre di Giacoma, venuta dalla contrada di San Guglielmo per ricevere tre lire a favore della figlia, futura sposa di Marco pellicciaio. Ma tre giorni dopo un'altra madre porterà a casa, nella stessa contrada, soltanto tre lire per la propria Giacoma, promessa a Pietro callegaro. La stessa cifra riceverà la settimana successiva l'orfana Margherita, della contrada della Rotta, per contrarre matrimonio con Leonardo⁶⁰⁴. Tutte giovani nubili quindi, ma alle più anonime, le bolognesi che non dichiarano patronimici e non sono in grado di fornire le generalità dei futuri coniugi, non viene usata la premura di una consegna in separata sede.

Un'altra esecuzione testamentaria degna di nota per la moltitudine di poveri che mette in scena nei giorni di consegna è quella che avviene tra il gennaio del 1380 e il febbraio dell'anno successivo, per la quale il notaio Nicolò Sansilvestri ha preferito raccogliere i singoli momenti in un fascicolo a parte, separato dal suo usuale protocollo, prevedendo che si sarebbe trattato di un faccenda piuttosto lunga e che per averne una visione più unitaria sarebbe stato per lui più semplice evitare che altri atti, nel frattempo, si frapponessero tra questi⁶⁰⁵. Non ha invece esitato a mescolare alle minute stese per altri clienti la soluzione di alcuni debiti e la consegna di un legato facenti capo allo stesso testamento, compresa la restituzione della dote alla moglie Margherita⁶⁰⁶. Non conosciamo l'entità e l'articolazione dei legati di Antonio del fu Bartolomeo, maestro

⁶⁰⁴ *Ivi*, b. 2, atti rispettivamente del 6, 9 e 14 ottobre 1365.

⁶⁰⁵ ASFe, ANA, matr. 13, not. Nicolò Sansilvestri, fascicolo di cc. 19 non rilegato nel protocollo, citato in A. SAMARITANI, *Una diocesi d'Italia*, pp. 351-352.

⁶⁰⁶ ASFe, ANA, matr. 13, not. Nicolò Sansilvestri, il primo di questi atti è datato 3 luglio 1378 e riguarda proprio la restituzione della dote, costituendo, oltre che un *terminus ante quem* per la morte di Antonio, anche la testimonianza della priorità accordata a questo tipo di legato.

pellicciaio della contrada di San Gregorio, che aveva affidato le sue ultime volontà al notaio Giacomo Gualenghi, ma i suoi lasciti prendono vita in una folla brulicante di gente, 168 persone in tutto che si affollano ora nel chiostro della chiesa di San Romano, ora nella canonica di San Pietro, talvolta presso il palazzo vecchio del Comune, talaltra in cattedrale, presso l'ospedale dei Battuti Neri, quello dei Battuti bianchi e in altri luoghi ancora, tutti a ricevere poche decine di soldi, tranne qualche fortunato, privilegiato nell'indigenza. Con grande delicatezza, il notaio non li definisce mai *pauperes*, né quando si riferisce loro collettivamente, né quando li identifica singolarmente, uno ad uno, inanellandoli in lunghi elenchi, che apre rivolgendosi sempre *infrascriptis personibus*. Non sappiamo se sia una scelta lessicale del notaio stesso o se si debba invece ricondurla a quella del collega che ha rogato il testamento e che a sua volta potrebbe derivare dalla precisa volontà del testatore, ma i beneficiari ricevono mediamente dieci-venti soldi, ciò che si lascia normalmente, appunto, ai poveri, cui si chiede in cambio, come in questo caso, di pregare per l'anima del donatore. Poco di più ricevono quattro carcerati che dovranno spartirsi 14 lire, altri due cui vengono donati rispettivamente uno e due ducati d'oro, Beatrice del fu maestro Berto che riceve 5 lire per la restituzione di un debito e Antonia di Santo Chieregatti, che riceve la stessa somma senza un motivo esplicito. Si distinguono anche Talea figlia di Stefano Bulgarelli chiamata singolarmente a ricevere tre lire *in auxilium maritandi* e Bartolomea di San Vitale quasi soltanto per essere la prima di 13 beneficiati, che riceve 40 soldi per sposare la figlia Margherita, che ha promesso in sposa a Nicolò del fu Pietro di Dosso⁶⁰⁷. Ancora una volta piccole attenzioni, una consegna in separata sede, il primo posto in una fila per coloro che sperano in un aiuto per poter contrarre matrimonio.

A guardarle di nuovo come un gruppo, dopo averle incontrate una ad una, si potrebbe provare a delineare qualche tratto comune che contraddistingue queste nubili povere che hanno popolato la Ferrara del Trecento. Più della metà di quelle incontrate ha un padre ancora in vita, raramente connotato da un mestiere, più spesso (e non sempre) identificato solo dalla contrada di appartenenza. Sono presenti diversi braccianti, barcaioli, portatori, ma si contano anche alcuni fabbri, sarti, calzolai, e fra questi un paio di *magistri*. E

⁶⁰⁷ *Ivi*, rispettivamente atti del 14 aprile e del 2 febbraio 1380.

ancora un ciabattino, due pellicciai, un *asenarius*, un segatore di legnami, un taverniere ed un maestro artigiano fabbricatore di sedie. Fra i futuri mariti ci sono altri braccianti, portatori e calzolai, un pescatore e un paio di sarti, alcuni lanaioli, un pellicciaio e due zappatori, ma è rarissimo che svolgano, quando indicato, lo stesso mestiere dei suoceri. Nella maggior parte dei casi le giovani nubili si presentano da sole a ricevere l'elemosina dotale, si recano a casa dal commissario, in chiesa o negli altri luoghi dove sono convocate. Talvolta, ma più raramente, è qualcuno a rappresentarle e ricevere l'obolo nelle proprie mani: il padre, più spesso la madre, altre donne, o qualcuno legato a loro in modi che non sappiamo. La media delle elemosine dotali si aggira fra le 3 e le 5 lire; i valori più alti e quelli minimi sembrano motivati da scelte misurate più sul denaro a disposizione e su quanto si ritiene consono per una nubile indigente che sulle persone fisiche che tale elemosina riceveranno.

I profili di queste giovani donne che un piccolo sussidio forse riscatta dal rischio di un'esistenza miserabile sono desumibili soltanto da questi elenchi e dalle scarse indicazioni che forniscono; per nessuna di loro è stato possibile rintracciare il contratto dotale vero e proprio e capire se avevano, ad esempio, capacità o possibilità di accumulare contributi provenienti da persone diverse e con quale dote giungevano infine all'altare: semplicemente scompaiono o non le riconosciamo più quando (e se) i loro nomi ritornano in qualche carta notarile connotati dal nome e dalla contrada di un marito che ancora non conoscevamo, disperse tra le decine, a volte centinaia, di Giovanna, Bartolomea, Caterina o Francesca.

Alcune di queste giovani sono talmente povere da non avere, forse, nemmeno un nome, e con l'elemosina di una piccola dote, rafforzando il loro status sociale di promesse spose viene in qualche modo delineata anche la loro identità. Il riscatto dalla miseria è forse, in modo figurato, un secondo battesimo, e questo passaggio si concretizza in un nome nuovo, quello del marito che da ora in poi conoterà la donna come 'moglie di', specchio della nuova condizione di donna sposata. In almeno un caso, il nome maritale sembra aver assorbito completamente quello proprio della giovane orfana cui viene offerta una carità dotale. In casa del benefattore Bartolomeo, che agisce come esecutore testamentario del padre Tommaso Risimbaldi, Fantina del fu Domenico *Guaxoni* di Gaibana riceve dieci lire bolognesi per contrarre matrimonio con Fantino,

abitante nel Polesine di Sant'Antonio, cui è promessa⁶⁰⁸. Potrebbe essere solo un caso di omonimia, sono più di uno gli esempi di *Iacoba uxor Iacobi*, *Dominica uxor Dominici* o *Anthonia uxor Anthonii*, ma si tratta di nomi molto comuni per entrambi i sessi. Su circa 5000 donne incontrate fra le carte dei notai e coinvolte, a vario titolo, nella presente ricerca, Fantina è la sola a portare questo nome e anche le ricorrenze della variante maschile sono rarissime.

⁶⁰⁸ BCAFe, Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, b. 7, atto del 30 novembre 1370. Citato in A. SAMARITANI, *Una diocesi d'Italia*, p. 347.

Fonti e bibliografia

Fonti inedite

Archivio di Stato di Ferrara (ASFe)

Archivio Notarile Antico (ANA)

- matr. 1, not. Francesco dal Ferro
- matr. 2, not. Nicolò dal Ferro
- matr. 3, not. Amighetto Amighetti
- matr. 4, not. Ognibene Soldagni
- matr. 5, not. Santi Francesco
- matr. 6, not. Rodolfino Codegori
- matr. 7, not. Pietro Pincerna
- matr. 8, not. Antonio Cavalleria
- matr. 9, not. Nicolò Pandermili
- matr. 10, not. Rinaldo Ziponari
- matr. 11, Natale Sovertari
- matr. 12, Giacomo Corli
- matr. 13, Nicolò Sansilvestri
- matr. 14, Giovanni Pavesi
- matr. 16, Domenico Bernardi
- matr. 17, Agostino Caffarelli
- matr. 18, Sanvitali Rigo, pacchi 1-11
- matr. 19, Lucchi Giovanni
- matr. 21, Pietro Loiani, pacco 1
- matr. 23, Nicolò Bischizzi
- matr. 27, Rainerio Giacomelli
- matr. 32, Lancellotto Villa
- matr. 38, Pietro Saltuari

Archivio di Stato di Modena (ASMo)

Notai camerali Ferraresi⁶⁰⁹

III, not. Pietro Arquada
VII, not. Benintendi Mosè
VIII/ A e B, not. Bonazzoli Nicolino
IX, not. Pietro da Bologna
XI, not. Nascimbene Camerlenghi
XV, not. Antonio Cavalleria, not. Celigi Andrea, not. Nicolò Abbazia
XVI, not. Gigliolo Coadi
XVII/ A-C, not. Rodolfino Codegori
XIX, not. Masio del Conte
XX, not. Andrea Cordovani
XXII/ A, not. Nascimbene Delaiti
XXIII, not. Giacomo Delaiti, not. Masio del Conte, not. Pietro del Fabbro,
not. Francesco del Poggio
XXV, not. Francesco d'Este, not. Galvano da Sarzana, not. Rinaldo Ettore
XXVI, not. Pietro del Fabbro
XXX, not. Andrea da Fiorano, not. Galvano da Sarzana
XXXI, not. Antonio Gambelli, not. Goggi Bartolomeo
XXXVIII/ A-D, not. Nicolò Magnani
XL, not. Francesco Maroni
XLIII, not. Bartolomeo Mella
XLIV, not. Giovanni Micini
XLV, not. Antonio Montani, not. Stefano Montanari
XLVII, not. Bartolomeo Nigrisoli, not. Francesco Urzola, not. Carlo
Notari, not. Giovanni Maria Panizzati
LIV, not. Francesco dal Sale, not. Giovanni dal Sale
LV, not. Giacomo Sanvitali, not. Battista Saracchi, not. Gentile Sardi
LVI/ A, not. Paolo Sardi
LIX/ A-B, not. Francesco Tagliapietra

⁶⁰⁹ E' stato effettuato uno spoglio sistematico degli atti contenuti nei registri elencati, anche di quelli non citati puntualmente nel testo; i dati raccolti hanno contribuito alle considerazioni di carattere generale della presente ricerca.

Archivio Storico Diocesano di Ferrara (ASDFe)

P. GARVAGNI, *Elenco di tutte le corporazioni ed altri stabilimenti soppressi dipendenti dall'amministrazione dei beni, enti e camerali di Ferrara*, Ferrara 1825.

Notai di curia

not. Pietro Pialbene, buste 1-3

Archivi delle Corporazioni Religiose soppresse

Fondo San Guglielmo

G. F. GUERINI, *Indice generale cronologico di tutte le scritture esistenti nell'archivio delle RR. MM. di S. Guglielmo*, 1739, tomo I
[G. F. GUERINI], *Repertorio de' contratti et altro*, tomo II
Pergamene, filze B-K

Fondo S. Caterina Martire

G. F. GUERINI, *Inventario cronologico generale*, tomo I
[G. F. GUERINI], *Sommario particolare dei contratti*, tomo I

Fondo S. Vito

Pergamene, mazze C e R

Fondo S. Agostino

Summarium scripturarum omnium existentium in archivio venerabilis monasterii D. Augustini civitatis Ferrariae. MDCCXLVI

Archivio Storico Comunale di Ferrara (ASCoFe)

Archivio Storico del Comune, serie patrimoniale, busta 5, fasc. 1, *Liber statutorum et provisionum ad maleficia deputati* (consultato presso BCAFe)

Biblioteca Comunale Ariostea (BCAFe)

Mss. Coll. Antonelli 868, not. Pietro Pialbene, buste 1-17

Mss. Nuove Accessioni, n. 2, not. Pietro Pialbene

S. 16.5.12., *Statuta Civitatis Ferrariae*, [Ferrara], Severino da Ferrara, 1476

Fonti edite

UGO CALEFFINI, *Croniche (1471-1494)*, a cura di T. BACCHI, M.G. GALLI, A. GHINATO, F. CAZZOLA («Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria», Monumenti, 18) Ferrara 2006.

Leggenda della beata Umiliana de' Cerchi, in *Prosatori minori del Trecento*, vol. I, a cura di G. DE LUCA, Milano-Napoli, 1954, pp. 721-768.

Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII, a cura di W. MONTORSI, («Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria», Monumenti, III), Ferrara 1955.

IACOPO DA VARAZZE, *Legenda Aurea*, a cura di G.P. MAGGIONI, voll. I-II, Firenze 1998.

BERNARDINO ZAMBOTTI, *Diario Ferrarese (1476-1504)*, a cura di G. PARDI, RR.II.SS., t. XXIV/7, Bologna 1937.

Bibliografia

AGO R., *Oltre la dote: i beni femminili*, in *Il lavoro delle donne*, a cura di A. GROPPI, Roma-Bari 1996, pp. 164-182;

ANGIOLINI F., *Schiave*, in *Il lavoro delle donne*, a cura di A. GROPPI, Roma-Bari 1996, pp. 92-115.

BECCARIA S., *I conversi nel Medioevo. Un problema storico e storiografico*, in «Quaderni medievali», 46 (1998),

BELLAVITIS A., *Famille, genre, transmission à Venise au XVIe siècle*, Roma 2008.

BELLESIA L., *Le monete di Ferrara. Periodo comunale ed estense*, San Marino 2000.

BELLINI V., *Delle monete di Ferrara*, Ferrara 1771.

BELLOMO M., *La condizione giuridica della donna in Italia: vicende antiche e moderne*, Torino 1970.

ID., *Problemi di diritto familiare nell'età dei Comuni. Beni paterni e pars filii*, Milano 1968.

ID., *Profili della famiglia italiana nell'età dei Comuni*, Catania 1966.

ID., *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano 1961.

BENATI A., *Frater Armannus Pungilupus. Alla ricerca di una identità*, in «Analecta Pomposiana», *Studi Francescani*, VII (1982), pp. 7-57.

BENVENUTI PAPI A., *In castro poenitentiae. Santità e società femminile nell'Italia medievale*, Roma 1990 (Italia sacra 45).

BOLTON B.M., *Le donne nella vita religiosa*, in *Né Eva né Maria. Condizione femminile e immagine della donna nel Medioevo*, a cura di M. PEREIRA, Bologna 1981, pp. 71-82.

CARBONI M. *'Essendo in questi nostri tempi così intollerabile la gravezza intorno l'occasioni de' matrimoni': un approccio previdenziale al problema dotale nella Bologna del tardo Cinquecento*, in *Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo ad oggi*, a cura di V. ZAMAGNI, Bologna 2000, pp. 247-258.

CHABOT I. – FORNASARI M., *L'economia della carità. Le doti del Monte di Pietà di Bologna (secoli XVI-XX)*, Bologna 1997.

CHABOT I., *Io vo' fare testamento. Le ultime volontà di mogli e di mariti, tra controllo e soggettività (secoli XIV-XV)*, in *Margini di libertà: testamenti femminili nel Medioevo. Atti del convegno internazionale (Verona, 23-25 ottobre 2008)*, a cura di M.C. ROSSI, Verona 2010, pp. 205-238.

CHABOT I., *La beneficenza dotale nei testamenti del tardo Medioevo*, in *Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo ad oggi*, a cura di V. ZAMAGNI, Bologna 2000, pp. 55-76.

EAD., *«La sposa in nero». La ritualizzazione del lutto delle vedove fiorentine (secoli XIV-XV)*, in *Costruire la parentela. Donne e uomini nella definizione dei legami familiari*, a cura di R. AGO, M. PALAZZI E G. POMATA, («Quaderni storici» 86, XXIX, 1994), pp. 421-462.

EAD., *A proposito di «Men and women in renaissance Venice» di Stanley Chojnacki*, in «Quaderni Storici» 118, a. XL, n. 1 (aprile 2005), pp. 203-229.

EAD., *La loi du lignage. Notes sur le système successoral florentin (XIV^e, XV^e, XVII^e siècles), Femmes, dots et patrimoines*, a cura di A. GROPPI («Clio. Histoire, femmes et sociétés», 7), Toulouse 1998, pp. 51-72.

CHIAPPINI L., ANGELINI W., BARUFFALDI A., *La Chiesa di Ferrara nella storia della città e del suo territorio. Secoli XV-XX*, Ferrara 1997.

CHIAPPINI L., *Gli Estensi. Mille anni di storia*, Ferrara 2001.

CHOJNACKI S., *Riprendersi la dote: 1360-1530*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, A. JACOBSON SCHUTTE e T. KUENN, Bologna 1999, pp. 461-492.

ID., *Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays on Patrician Society*, Baltimore-London 2000.

COLORNI V., *Nuovi dati sugli ebrei a Ferrara nei secoli XIII e XIV*, in «Rassegna mensile di Israel», luglio-agosto 1973, pp. 11-13, ora in ID. *Judaica minora. Saggi sulla storia dell'ebraismo italiano dall'antichità all'età moderna*, pp. 189-204.

COMBA R., *Apetitus libidinis coherceatur. Strutture demografiche, reati sessuali e disciplina dei comportamenti nel Piemonte tardo-medievale*, in *Giustizia e reati sessuali nel Medioevo*, «Studi Storici» 27 (1986), n. 3, pp. 529-576.

Costruire la parentela. Donne e uomini nella definizione dei legami familiari, a cura di R. AGO, M. PALAZZI E G. POMATA, («Quaderni storici» 86, XXIX, 1994)

CUBELLI F. – ROCCA G., *Dote*, voce in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, III, coll. 968-972

CURRADI C., *Il Gualdo, la Torre e Poggio Berni. Appannaggi dotali delle donne dei Malatesti*, in *Atti. Giornata di Studi Malatestiani a Santa Maria della Scolca*, Rimini 1990, pp. 75-86.

DEL RE N. – CELLETTI M.C., *Nicola (Niccolò), vescovo di Mira, santo*, in *Bibliotheca Sanctorum*, vol. IX, Roma 1967, coll. 923-948.

Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia tra Medioevo ed Età Moderna, a cura di M.G. MUZZARELLI e A. CAMPANINI, Roma 2003.

Donne e lavoro nell'Italia medievale, a cura di M.G. MUZZARELLI, P. GALLETI E B. ANDREOLLI, Torino 1991.

DUBUIS P., *Comportamenti sessuali nelle Alpi del Basso Medioevo: l'esempio della castellania di Susa*, in *Giustizia e reati sessuali nel Medioevo*, «Studi Storici» 27 (1986), n. 3, pp. 577-608

ERCOLE F., *L'istituto dotale nella pratica e nella legislazione statutaria dell'Italia superiore*, in «Rivista Italiana di Scienze Giuridiche», 45 (1908), pp. 191-302 e 46 (1910), pp. 167-257;

ID., *Vicende storiche della dote romana nella pratica medievale dell'Italia superiore*, Roma 1908.

FAORO A., *Ceramisti e vetrai a Ferrara nel tardo medioevo. Studi e documenti d'archivio*, Ferrara 2002.

Femmes, dots et patrimoines, a cura di A. GROPPI («Clio. Histoire, femmes et sociétés», 7), Toulouse 1998

FRANCESCHI F., *La normativa suntuaria nella storia economica*, in *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di M.G. MUZZARELLI e A. CAMPANINI, Roma 2003, pp. 163-178.

FRANCESCHINI A., *Artisti a Ferrara in età umanistica e rinascimentale. Testimonianze archivistiche*, voll. I-III, Ferrara 1993-97.

ID., *Associazioni laiche di gravitazione francescana nei secc. XIII-XV*, in «Analecta Pomposiana», 7 (1982), pp. 185-248.

ID., *Giurisdizione episcopale e comunità rurali altopolesane. Bergantino, Melara, Bariano tra Gonzaga, vescovi ed Estensi (1393-1458)*, Bologna 1999.

ID., *Il sapore del sale. ricerche sulla assistenza ospedaliera nel sec. XV in una città di punta: Ferrara*, Ferrara 1981 («Atti e Memorie della Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria», s. IV, vol. I).

ID., *Presenza ebraica a Ferrara, testimonianze archivistiche fino al 1492*, Firenze 2007.

FUBINI LEUZZI M., *Protezione del matrimonio e assistenza femminile: aspetti disciplinanti delle doti di carità in Toscana in età moderna*, in «Archivio Storico Italiano», 577 (1988), III, pp. 479-501.

GADDONI S., *Inventaria clarissarum*, in «Archivium Franciscanum Historicum» vol. IX, 1916, pp. 294-346.

GAMBA A., *La prostituzione a Ferrara nel tardo Medioevo*. Tesi di dottorato, Università degli Studi di Ferrara, rel. prof.ssa M.S. MAZZI, a.a. 1996-97.

GAUDEMET J., *Il matrimonio in Occidente*, Torino 1989.

GIULIODORI G., *Le bolognesi e le loro famiglie*, in *Margini di libertà: testamenti femminili nel Medioevo*. Atti del convegno internazionale (Verona, 23-25 ottobre 2008), a cura di M.C. ROSSI, Verona 2010, pp. 239-256.

GRAZIANI SECCHIERI L. - SUPERBI S., *Il cimitero ebraico del Sesto di San Romano: prime riflessioni*, in «Analecta Pomposiana» XXXIV (2009), pp. 171-251.

GRAZIANI SECCHIERI L., *...in Hospitali Batuti Nigri Ferrarie alias Mortis sito in contracta Sancta Maria de Vado in parte superiore in mansione existente prope Oratorium eius Hospitali...*, in *L'Oratorio dell'Annunziata di Ferrara. Arte storia, devozione e restauri*, a cura di M. MAZZEI TRAINA, Ferrara 2002, pp. 71-155.

GROPPI A., *Lavoro e proprietà delle donne in età moderna*, in *Il lavoro delle donne*, a cura di EAD., Roma-Bari 1996, pp. 119-163.

GRUNDMANN H., *Movimenti religiosi nel medioevo. Ricerche sui nessi storici tra l'eresia, gli Ordini mendicanti e il movimento religioso femminile nel XII e XIII secolo e sulle origini storiche della mistica tedesca*, Bologna 1974.

GUERRA MEDICI M.T., *Diritto statutario e condizione giuridica della donna nella città medievale dei secc. XII-XIV*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXV, 1992, pp. 319-336.

EAD., *L'aria di città. Donne e diritti nel comune medievale*, Napoli 1996.

GUZZETTI L., *Dowries in fourteenth-century Venice*, in «Renaissance studies», 4 (2002), pp. 430-473.

EAD., *Le donne a Venezia nel XIV secolo: uno studio sopra la loro presenza nella società e nella famiglia*, in «Studi veneziani», n.s. XXXV, fasc. 35, Pisa-Roma 1998, pp. 15-88.

HERLIHY D. - KLAPISCH-ZUBER CH., *I toscani e le loro famiglie. Uno studio sul catasto fiorentino del 1427*, Bologna 1988.

Il lavoro delle donne, a cura di A. GROPPPI, Roma-Bari 1996.

KIRSHNER J. – A. MOLHO A., *The Dowry Fund and the Marriage Market in Early Quattrocento Florence*, in «The Journal of Modern History», vol. 50, n. 3 (sett. 1978), pp. 403-438.

KIRSCHNER J., *Gli assi extradotali a Firenze tra il 1300 e il 1500: una gabbia dorata per le donne fiorentine*, in *La famiglia in Italia dall'antichità al XX secolo*, a cura di D.I. KERTZER, R.P. SALLER, Firenze 1995, pp. 207-232.

ID., *Maritus Lucretur Dotem Uxoris Sue Premortue in Late Medieval Florence*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung» LXXVII, 1991, pp. 111-15.

ID., *Pursuing honor while avoiding sin. The Monte delle doti of Florence*, in «Studi Senesi», LXXXIX, 1997, pp. 175-256.

KLAPISCH-ZUBER CH., *Il complesso di Griselda. Dote e doni di nozze nel Quattrocento*, in EAD. *La famiglia e le donne a Firenze nel Rinascimento*, Roma-Bari 1988, pp. 154-192.

EAD., *La famiglia e le donne a Firenze nel Rinascimento*, Roma-Bari 1988.

EAD., *Le 'zane' della sposa. La donna e il suo corredo*, in *La famiglia e le donne a Firenze nel Rinascimento*, Roma-Bari 1988, pp. 193-212.

EAD., *Les coffres de mariage et les plateaux d'accouchées à Florence: archive, ethnologie, iconographie*, in *Iconographie et histoire de l'art*, a cura di S. DESWARTE-ROSA, PARIS 1994, pp.309-323.

EAD., *Genitori naturali, 'genitori' di latte. Andare a balia a Firenze*, in *La famiglia e le donne a Firenze nel Rinascimento*, Roma-Bari 1988, pp. 213-252

La donna nell'economia, secc. XIII-XVIII. Atti della Ventunesima Settimana di Studi (Prato, 10-15 aprile 1989), a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze 1990.

La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna, a cura di M.G. MUZZARELLI, Roma 2002 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, 41).

LEICHT P.S., *Documenti dotali dell'alto medioevo*, in «Nuovi Studi Medievali», II, 1925-26, pp. 136-140.

- LOMBARDI T., *I francescani a Ferrara*, voll. I-V, Bologna 1974-75.
- ManuStatuta. I codici della Biblioteca Comunale Ariostea*, a cura di M. BONAZZA, Ferrara 2008.
- MARAGNA L., *I registi degli affitti, usi, livelli del monastero di Sant'Antonio in Polesine di Ferrara (1257-1786)*, Ferrara 2005.
- ID., *I registi del monastero di Sant'Antonio in Polesine di Ferrara*, Ferrara 2002.
- ID., *Storia e registi del monastero di S. Agostino di Ferrara*, Ferrara 2008.
- Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo. Atti del convegno internazionale (Verona, 23-25 ottobre 2008)*, a cura di M.C. ROSSI, Verona 2010
- MARTINI A., *Manuale di metrologia, ossia Misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli*, Torino 1883.
- MARZOLA M., *Per la storia della chiesa ferrarese nel secolo XVI (1497-1590)*, voll. I-II, Torino 1976-78.
- MAZZI M.S. - RAVEGGI S., *Gli uomini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento*, Firenze 1983.
- MAZZI M.S., *Come rose d'inverno. Le signore della corte estense nel '400*, Ferrara 2004.
- EAD., *Cronache di periferia dello stato fiorentino: reati contro la morale nel primo Quattrocento*, in *Giustizia e reati sessuali nel Medioevo*, «Studi Storici» 27 (1986), n. 3, pp. 609-635.
- EAD., *Gli inventari dei beni. Storia di oggetti e storia di uomini*, in «Società e Storia», 7, 1980, pp. 203-214.
- EAD., *I labirinti del potere. Este e Malatesta, Parisina e altre storie dall'Italia del primo Quattrocento*, Ferrara 2010.
- EAD., *Prostitute e lenoni nella Firenze del Quattrocento*, Milano 1991.

MOLHO A., *Tamquam vere mortua. Le professioni religiose nella Firenze del Tardo Medioevo*, in «Società e Storia» 43, 1989, pp. 1-44.

ID., *Figlie da maritare. Il problema della dote nella Firenze del '400*, «Storia e Dossier», XXIX, 1989.

ID., *Marriage Alliance in Late Medieval Florence*, Cambridge-London 1994.

MUZZARELLI M.G., *Gli inganni delle apparenze. Disciplina di vesti e ornamenti alla fine del Medioevo*, Torino 1996.

EAD., *Guardaroba medievale. Vesti e società dal XIII al XVI secolo*, Bologna 1999.

Né Eva né Maria. Condizione femminile e immagine della donna nel Medioevo, a cura di M. PEREIRA, Bologna 1981.

PERTILE A., *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, vol. III, *Storia del diritto privato*, Torino 1894.

PEVERADA E., *La familia del vescovo e la curia a Ferrara nel sec. XV*, in *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo. Atti del VII Convegno di storia della Chiesa in Italia (Brescia, 21-25 settembre 1987)*, a cura di G. DE SANDRE GASPARINI, A. RIGON, F. TROLESE e G.M. VARANINI, II, (*Italia Sacra*, 44) Roma 1990, pp. 601-659.

ID., *Schiavi a Ferrara nel Quattrocento*, in «Quaderni del centro culturale città di Ferrara» IV, Ferrara 1981.

PICCINNI G., *Le donne nella vita economica, sociale e politica nell'Italia medievale*, in *Il lavoro delle donne*, a cura di A. GROPPI, Roma-Bari 1996, pp. 5-46.

Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo ad oggi, a cura di V. ZAMAGNI, Bologna 2000

Repertorio della cronachistica emiliano-romagnola (secc. IX-XV), a cura di B. ANDREOLLI, Roma 1991 (*Nuovi Studi Storici*, 11).

RICCI G., *Povert , vergogna, superbia. I declassati fra Medioevo e Et  moderna*, Bologna 1996.

ROSSI G., *Il testamento nel medioevo fra dottrina giuridica e prassi*, in *Margini di libert : testamenti femminili nel Medioevo*. Atti del convegno internazionale (Verona, 23-25 ottobre 2008), a cura di M.C. ROSSI, Verona 2010, pp. 45-70.

RUSCONI R., *L'espansione del francescanesimo femminile nel secolo XIII in Movimento religioso femminile e francescanesimo nel secolo XIII* (Atti del VII Convegno internazionale, Assisi, 11-13 ottobre 1979), Assisi 1980, pp. 263-313.

SAMARITANI A., *Conventualizzazioni di eremiti e di pinzocchere a Ferrara tra medioevo e umanesimo (met  sec. XIII-met  sec. XV)*. Contributo documentario, in *Prime manifestazioni di vita comunitaria maschile e femminile nel movimento francescano della Penitenza (1215-1447)*. Atti del convegno di studi francescani (Assisi, 30 giugno-2 luglio 1981, Roma 1982, pp. 301-358.

ID., *Francescanesimo e societ  a Ferrara nel Duecento*, in «Analecta TOR» 18 (1985), pp. 169-252

ID., *I Frati Predicatori nella societ  ferrarese del Duecento*, «Analecta Pomposiana», 13 (1988), pp. 5-48.

ID., *L'Ordo de Poenitentia a Ferrara nei secoli XIII-XV*. Contributo alla conoscenza del Movimento in Italia, in "Analecta T.O.R.", 117, anno XII (1972), pp. 345-419.

ID., *La cura animarum e la religiosit  popolare nella vita ecclesiale di Ferrara dei secc. XIII-XIV*, «Analecta Pomposiana» 9 (1984)

ID., *Profilo di storia della spiritualit , piet  e devozione nella Chiesa di Ferrara-Comacchio*. Vicende, scritti figure, Reggio Emilia 2004.

ID., *Una diocesi d'Italia: Ferrara nel cinquantennio in cui sorse l'Universit  (1348-1399)*, Ferrara 1991 («Atti e Memorie della Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria», VIII).

ID., *Vescovo e sindaco dei poveri di Cristo a Ferrara nei secoli XIII-XIV*, in «Ravennatensia», 10 (1984), Atti del convegno di Reggio Emilia (1979), pp. 107-111.

ID., *Vescovo, Sindaco dei poveri di Cristo, Frati di Penitenza a Ferrara nei secoli XIII-XV*, in «Analecta Tertii Ordinis Regularis Sancti Francisci», XIV (1980), fasc. 133, pp. 671-749.

SANDRI L., *Baliatico mercenario e abbandono dei bambini alle istituzioni assistenziali: un medesimo disagio sociale?*, in *Donne e lavoro nell'Italia medievale*, a cura di M.G. MUZZARELLI, P. GALLETTI e B. ANDREOLLI, Torino 1991, pp. 93-103.

EAD., *L'ospedale di S. Maria della Scala di S. Gimignano nel Quattrocento. Contributo alla storia dell'infanzia abbandonata*, Firenze 1982.

SITTA P., *Saggio sulle istituzioni finanziarie del Ducato estense*, in «Atti e Memorie della Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria», vol. III, 1891, pp. 95-182.

SORELLI F., *Capacità giuridiche e disponibilità economiche delle donne a Venezia. Dai testamenti femminili medievali*, in *Margini di libertà: testamenti femminili nel Medioevo*. Atti del convegno internazionale (Verona, 23-25 ottobre 2008), a cura di M.C. ROSSI, Verona 2010, pp. 183-204,

Storia del matrimonio, a cura di M. DE GIORGIO e CH. KLAPISH-ZUBER, Roma-Bari 1996.

SUPERBI S., *Primi decenni di vita di un convento ferrarese: San Guglielmo delle clarisse*, in «Atti e Memorie della Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria», XX (2008), pp. 13-110.

TANGERINI A., *Vita ferrarese del '300 attraverso un registro notarile*, tesi di laurea, Università di Bologna, a.a. 1963-64.

Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna, a cura di S. SEIDEL MENCHI, A. JACOBSON SCHUTTE e T. KUENN, Bologna 1999

TERPSTRA N., *The politics of confraternal charity: centre, periphery, and the modes of confraternal involvement in early modern civic welfare*, in *Povert  e innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo ad oggi*, a cura di V. ZAMAGNI, Bologna 2000, pp.153-174.

TRENTI G., *Voci di terre estensi. Glossario del volgare d'uso comune (Ferrara-Modena) da documenti e cronache del tempo. Secoli XIV-XVI*, Vignola 2008.

VALENTI F., *Note storiche sulla cancelleria degli Estensi a Ferrara dalle origini alla met  del secolo XVI*, in «*Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano*», n.s., 2-3 (1956-1957), pp. 357-365.

VIOLANTE C., *Atti privati e storia medievale. Problemi di metodo*, Roma 1982.

ZANELLA G., *Florio da Vicenza O.P.*, voce in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLVIII, Roma 1997.

ZANOBONI M.P., *Salariati nel Medioevo (secoli XIII-XV). 'Guadagnando bene e lealmente il proprio compenso fino al calar del sole'*, Ferrara 2009.

EAD., *Quod dicti denarii non stent mortui. Lavoro e imprenditoria femminile a Milano tra Quattro e Cinquecento*, in «*Archivio Storico Italiano*», 614 (2007), IV, pp. 699-735.

ZARRI G., *Il 'terzo stato'*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed et  moderna. Atti del convegno internazionale (Trento-Rovereto 8-11 ottobre 1997)*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, A. JACOBSON SCHUTTE, T. KUENN, Bologna 1999, pp. 311-334.